

Manuale del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico



COMMISSIONE
EUROPEA



THEME 2
Economia
e
finanza

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>)

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002

ISBN 92-894-3233-0

© Comunità europee, 2002

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte

PREFAZIONE

La procedura per i disavanzi eccessivi, definita dal Trattato di Maastricht (articolo 104) e in vigore nell'Unione europea dal 1994, rappresenta un'importante sfida per la Commissione europea, in particolare nei suoi aspetti statistici. Eurostat si è sforzato di garantire un'adeguata applicazione del quadro di riferimento concettuale, il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC, seconda edizione), al fine di ottenere statistiche affidabili e comparabili per valutare la convergenza. I criteri di valutazione statistica sono stati resi trasparenti e la loro pertinenza è stata confermata da un generale consenso.

Dal febbraio 2000 il SEC 95 costituisce il quadro di riferimento concettuale formalmente vincolante all'interno dell'Unione europea. Il presente manuale si propone di agevolare l'applicazione del SEC ai fini del calcolo del disavanzo e del debito pubblico. Esso fornisce risposte adeguate alla maggior parte dei problemi di ordine statistico e contabile emersi negli ultimi anni nell'Unione europea.

Il manuale è il frutto del lavoro collettivo di riflessione e di elaborazione concettuale e testuale di un gruppo di esperti in rappresentanza degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea (Eurostat e direzione generale Affari economici e finanziari) e della Banca centrale europea, coordinati da Eurostat. Il manuale è stato discusso e approvato dai gruppi di lavoro dei conti finanziari e nazionali. Un contributo di fondamentale importanza è stato fornito dagli esperti europei di statistica e di contabilità nazionale. Ad essi va un sentito ringraziamento.

Essendo stato approvato dal Comitato del programma statistico (CPS) e dal Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), il presente manuale rappresenta un'indispensabile integrazione al SEC 95 e all'SCN 93. Esso costituirà uno strumento di grande utilità per gli esperti di statistica e gli specialisti di finanza pubblica non soltanto all'interno dell'Unione europea ma anche in altri paesi, in particolare in quelli candidati all'adesione. Il manuale ha inoltre contribuito al dibattito sulle statistiche sulla finanza pubblica dell'FMI, maggiormente ravvicinate con l'attuale revisione ai concetti dell'SCN.

Questa seconda edizione costituisce un importante aggiornamento del manuale (prima edizione: gennaio 2000), con un arricchimento della Parte II (privatizzazione nei paesi in via di transizione, rinegoziazione di debiti), della Parte IV, ora intitolata "Locazioni, licenze e concessioni" (comprendente una panoramica sulle operazioni di questo tipo), e della Parte V (Appendice sul debito pubblico).

Divenuto ora una pubblicazione ufficiale di Eurostat, il Manuale del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico (seconda edizione) sarà disponibile pertanto a una schiera più vasta di soggetti interessati a comprendere i trattamenti contabili adottati dagli statistici europei nel settore della finanza pubblica.

30 aprile 2002

Bart MEGANCK
Direttore

- Curatore: Bart Meganck
- Redazione: Hanno contribuito regolarmente al progetto:
 - Istituzioni europee: Jean-Pierre Dupuis (Commissione, Eurostat)
Denis Besnard (Commissione, Eurostat)
Christine Coin (Commissione, Eurostat)
Christian Ravets (Commissione, Eurostat)
Gilles Revelin (Commissione, Eurostat)
Jonas Fischer (Commissione, DG ECFIN)
Philippe de Rougemont (BCE)
 - Stati membri UE: Wolfgang Eichmann (D)
Jeff Golland (UK)
Ana M. Leal (P)
Jacques Magniez (F)
Carsten Petersen (DK)
Emilia Scafuri (I)
- Assistenza: Elisabeth Bastien (Commissione, Eurostat)

INDICE

Prefazione	3
Parte I	Delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche 7
I.1.	Criteri di classificazione delle unità nel settore delle amministrazioni pubbliche..... 9
I.2.	Unità specifiche..... 18
Parte II	Rapporti fra amministrazioni pubbliche e imprese pubbliche 25
II.1.	Quadro riassuntivo dei principi 27
•	Principi generali..... 27
•	Applicazione alle operazioni del SEC 95..... 33
II.2.	Cessione di attivi (privatizzazione)..... 40
•	Trattamento dei proventi delle cessioni dirette e indirette di attività finanziarie e non finanziarie..... 40
•	Caso di una holding pubblica che trattiene i proventi di operazioni di privatizzazione ... 48
•	Privatizzazione nei paesi in via di transizione..... 52
II.3.	Apporti di capitale..... 64
•	Apporti di capitale in società pubbliche 64
•	Apporti di capitale in natura 73
II.4.	Lo Stato e i debiti delle imprese pubbliche 79
•	Assunzione e cancellazione di debiti 79
•	Rinegoziazione di debiti..... 88
•	Debiti di imprese pubbliche garantiti dallo Stato 101
II.5.	Lo Stato e il settore finanziario 104
•	Riserve auree e valutarie presso la banca centrale..... 104
•	Interventi di dismissione („financial defeasance“) 116
Parte III	Attuazione del principio della competenza economica 125
III.1.	Registrazione delle imposte e dei contributi sociali: principi generali 127
III.2.	Modifica delle date di scadenza dei pagamenti delle imposte, dei contributi, dei redditi da lavoro dipendente, nonché dei contributi e delle prestazioni sociali 133
III.3.	Registrazione degli interessi..... 136
III.4.	Casi di sentenze con effetto retroattivo..... 161
Parte IV	Locazioni, licenze e concessioni 163
IV.1.	Panoramica 165
IV.2.	Rilascio di licenze di telefonia mobile 176
IV.3.	Vendite con patto di locazione (sale and leaseback) 183
IV.4.	Infrastrutture pubbliche finanziate e gestite dal settore delle società..... 189
Parte V	Appendice sul debito pubblico 203
V.1.	Calcolo del debito pubblico..... 205
V.2.	Debiti in valuta estera (swap di divise su strumenti di debito)..... 209
V.3.	Vendite con patto di riacquisto (repurchase agreement) 223
Allegati 233
•	Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (riveduto) relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi..... 235
•	Questionario PDE..... 241
Indice 251

PARTE I

Delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche

SOMMARIO

I.1. Criteri di classificazione delle unità nel settore delle amministrazioni pubbliche

- I.1.1 Contenuto del settore delle amministrazioni pubbliche
- I.1.2 Definizione del settore delle amministrazioni pubbliche
- I.1.3 Concetto di unità istituzionale
- I.1.4 Concetto di unità istituzionale pubblica
- I.1.5 Applicazione alle unità istituzionali pubbliche del criterio della produzione di beni e servizi destinabili alla vendita o non destinabili alla vendita
- I.1.6 Parole chiave e riferimenti

I.2. Unità specifiche

- I.2.1 Fondi pensione
- I.2.2 Unità che esercitano attività finanziarie
- I.2.3 Holding pubbliche
- I.2.4 Organismi di gestione del debito pubblico
- I.2.5 Organismi regolatori del mercato che operano per conto della Comunità europea (FEAOG) o altre unità che agiscono da produttori di beni o servizi destinabili alla vendita e svolgono attività di redistribuzione

I.1. Criteri di classificazione delle unità nel settore delle amministrazioni pubbliche

1. Contenuto del settore delle amministrazioni pubbliche

La presente sintesi riporta i criteri da seguire per stabilire se un determinato organismo vada classificato nel settore delle amministrazioni pubbliche.

1.1. L'organismo è un'unità istituzionale?

La classificazione per settori va effettuata a livello di unità istituzionali. All'interno del sistema vengono definite unità istituzionali le unità dotate di autonomia decisionale che dispongono di una contabilità completa. I produttori che non sono unità istituzionali devono essere classificati nel settore istituzionale al quale appartiene l'unità che li controlla. Pertanto i produttori pubblici che non sono dotati di personalità giuridica devono essere attribuiti al settore delle amministrazioni pubbliche, a meno che non possano essere classificati come quasi-società (ossia come organismi che producono beni o servizi destinabili alla vendita dotati di contabilità completa e il cui comportamento economico e finanziario è analogo a quello delle società).

1.2. L'unità istituzionale è privata (ossia non è controllata dalle amministrazioni pubbliche) oppure pubblica (ossia è controllata dalle amministrazioni pubbliche)?

Il controllo, definito come capacità di determinare la politica generale, costituisce un criterio fondamentale ai fini della classificazione. I produttori privati sono presenti in tutti i settori ad eccezione del settore delle amministrazioni pubbliche. I produttori pubblici, invece, sono presenti nel settore delle società (qualora agiscano da produttori di beni o servizi destinabili alla vendita) oppure nel settore delle amministrazioni pubbliche (qualora non agiscano come produttori di beni o servizi destinabili alla vendita). La classificazione delle istituzioni senza scopo di lucro rappresenta un caso particolare: per poter essere considerata pubblica, un'istituzione senza fini di lucro deve essere sia controllata, sia prevalentemente finanziata dalle amministrazioni pubbliche.

1.3. L'unità istituzionale pubblica agisce come produttore di beni o servizi destinabili alla vendita o come produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita?

Quando la funzione principale dell'unità istituzionale pubblica è la redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese, l'unità va classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche. Quando invece la funzione principale dell'unità istituzionale pubblica è l'intermediazione finanziaria, l'unità in questione non va classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche, bensì in quello delle società finanziarie.

In altri casi, per stabilire il settore al quale dovrebbe essere assegnata l'unità istituzionale pubblica occorre verificare se la suddetta unità agisca da produttore di beni o servizi destinabili alla vendita oppure da produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita, ossia se copra attraverso le vendite una quota superiore al 50% dei propri costi di produzione.

Il settore delle amministrazioni pubbliche comprende esclusivamente unità istituzionali pubbliche che producono beni o servizi non destinabili alla vendita. Tuttavia tali unità possono avere unità di attività economica a livello locale (UAE locali) secondarie che forniscono beni o servizi destinabili alla vendita (non classificate come quasi-società), che figurano anch'esse nel settore delle amministrazioni pubbliche.

2. Definizione del settore delle amministrazioni pubbliche

Il settore amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o da tutte le unità istituzionali preposte principalmente alla redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese:

- a) gli organismi pubblici (esclusi i produttori pubblici aventi la forma di società di capitali pubbliche o dotati, in forza di una normativa specifica, di personalità giuridica e le quasi-società, allorché sono classificate nei settori delle società finanziarie o non finanziarie) che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;
- c) i fondi pensione autonomi, se obbligatori in forza di disposizioni legislative o regolamentari e se le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori:

- a) amministrazioni centrali (S.1311);
- b) amministrazioni di Stati federati (S.1312);
- c) amministrazioni locali (S.1313);
- d) enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

Secondo tale definizione, per classificare un organismo nel settore delle amministrazioni pubbliche occorre stabilire:

- 1) se si tratta di un'unità istituzionale;
- 2) se si tratta di un'unità istituzionale pubblica;
- 3) se si tratta di un'unità istituzionale pubblica che agisce da produttore di beni o servizi non destinabili alla vendita.

3. Concetto di unità istituzionale

3.1. Norme

Il paragrafo 2.12. del SEC 95 stabilisce le norme in base alle quali un'unità può essere considerata un'unità istituzionale.

Una unità residente costituisce una unità istituzionale se gode di autonomia di decisione nell'esercizio della propria funzione principale e se dispone di una contabilità completa o ha la possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora gliene sia fatta richiesta.

Una unità dispone di autonomia di decisione nell'esercizio della propria funzione principale quando:

- a) ha diritto di possedere a pieno titolo beni o attività; è quindi in grado di scambiare la proprietà di beni o attività mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;
- b) ha la capacità di prendere decisioni economiche e di esercitare attività economiche di cui ha la diretta responsabilità giuridica;
- c) ha la capacità di assumere a proprio nome impegni e altri obblighi e di stipulare contratti.

Una unità è dotata di una contabilità completa quando dispone tanto di documenti contabili nei quali figurano la totalità delle operazioni economiche e finanziarie effettuate nel corso del periodo contabile considerato, quanto di un bilancio delle attività e delle passività.

3.2. Applicazione delle norme

Un'unità pubblica dotata, in forza di una normativa specifica, di personalità giuridica può essere considerata una unità istituzionale pubblica classificabile nel settore delle amministrazioni pubbliche se agisce come produttore di beni o servizi non destinabili alla vendita.

Il settore delle amministrazioni pubbliche comprende anche organismi non classificabili come unità istituzionali.

Gli organismi che non dispongono di una contabilità completa e che non sarebbero in grado, quand'anche ciò fosse loro richiesto, di stabilirne una pertinente, sono assimilati alle unità istituzionali nella cui contabilità sono integrate le rispettive contabilità parziali.

Gli organismi che non hanno autonomia di decisione nell'esercizio della loro funzione principale sono assimilati alle unità istituzionali che le controllano.

Un caso particolare è rappresentato dagli organismi che dispongono di una contabilità completa, agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e presentano un comportamento economico e finanziario analogo a quello delle società. Si attribuisce loro autonomia di decisione ed essi non vanno classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche bensì nel settore delle società come quasi-società.

4. Concetto di unità istituzionale pubblica

4.1. Norme SEC

I produttori pubblici sono i produttori controllati dalle amministrazioni pubbliche. Nel caso delle istituzioni senza scopo di lucro, i produttori pubblici sono le istituzioni senza scopo di lucro controllate e finanziate in prevalenza dalle amministrazioni pubbliche. Tutti gli altri produttori sono produttori privati.

Per controllo si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

La proprietà di più della metà delle azioni di una società è una condizione sufficiente ma non indispensabile per esercitare il controllo. Inoltre, una amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi o regolamenti che le danno il diritto di determinare la politica della società o di nominarne gli amministratori.

4.2. Applicazione delle norme

La suddetta definizione di controllo è applicabile anche alle istituzioni senza fini di lucro. Nei casi in cui i criteri summenzionati non vengano soddisfatti formalmente o in cui non esista una normativa specifica, tuttavia, occorre una definizione più operativa del concetto di controllo. L'intervento pubblico sotto forma di normative generali applicabili a tutte le unità che esercitano la stessa attività non dovrebbe essere considerato rilevante nello stabilire se un'amministrazione pubblica detiene il controllo di una singola unità.

Le amministrazioni pubbliche detengono il controllo di un'unità se influenzano la gestione di tale specifica unità, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe.

4.3. L'esempio degli istituti scolastici

Un istituto scolastico è controllato da un'amministrazione pubblica se è necessaria l'autorizzazione di quest'ultima per formare nuove classi, effettuare operazioni significative nel settore degli investimenti fissi lordi o contrarre debiti o qualora l'amministrazione pubblica possa impedire all'istituto di interrompere i rapporti che esso intrattiene con questa.

L'unità non è controllata dalle amministrazioni pubbliche se queste ultime si limitano a finanziare la scuola o a soprintendere alla qualità dell'istruzione impartita (stabilendo i programmi generali o fissando il numero massimo di allievi per classe).

5. Applicazione alle unità istituzionali pubbliche del criterio della produzione di beni e servizi destinabili alla vendita o non destinabili alla vendita

Secondo la definizione di amministrazioni pubbliche fornita dal SEC 95, le unità istituzionali preposte alla redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese o che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita dovrebbero essere classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche. Nella misura in cui è possibile stabilire la natura delle attività di un determinato produttore pubblico, distinguendo se esso agisca da produttore di beni o servizi destinabili alla vendita oppure da produttore di beni o servizi non destinabili alla vendita, il produttore in questione può essere classificato nel settore delle società o in quello delle amministrazioni pubbliche. Un'eccezione è costituita dai produttori classificati come intermediari finanziari, che devono essere assegnati al settore delle società finanziarie e non a quello delle amministrazioni pubbliche.

5.1. Il concetto di "prezzo economicamente significativo"

Sia nell'SCN 93 (paragrafi 6.45. e 6.50.) che nel SEC 95 (paragrafo 3.19.), la distinzione fra produttori di beni o servizi destinabili alla vendita e produttori di beni o servizi non destinabili alla vendita si basa sul fatto che i prezzi applicati siano o non siano economicamente significativi.

Un prezzo è considerato economicamente significativo quando influisce in misura significativa sulle quantità di un determinato bene o servizio che i produttori sono disposti a fornire e sulle quantità che gli acquirenti sono disposti ad acquistare.

Al contrario, un prezzo non è considerato economicamente significativo quando influisce in misura scarsa o irrilevante sulle quantità dei beni e servizi offerti e si ritiene abbia un'incidenza solo marginale sulle quantità di beni e servizi richiesti. In questo caso, dunque, il prezzo non è quantitativamente significativo né dal punto di vista dell'offerta né dal punto di vista della domanda.

Prezzi di questo tipo possono venire applicati al fine di ottenere introiti o di contenere la domanda in eccesso che può verificarsi quando i servizi forniti sono totalmente gratuiti, ma non sono finalizzati a eliminare completamente tale domanda in eccesso.

Una volta fissata, in base a ragioni amministrative, sociali o politiche, la quantità totale di un determinato bene o servizio non destinabile alla vendita da fornire, il relativo prezzo viene deliberatamente fissato nettamente al di sotto del prezzo che equilibrerebbe il mercato.

Fra un prezzo economicamente non significativo e un prezzo pari a zero vi è dunque una differenza di grado. Il prezzo ha un effetto dissuasivo soltanto sulle unità i cui bisogni risultano meno impellenti, senza ridurre in misura consistente il livello totale della domanda.

I produttori di beni o servizi destinabili alla vendita sono produttori che vendono la propria produzione a prezzi economicamente significativi. I produttori di beni o servizi non destinabili alla vendita sono produttori che cedono la maggior parte della propria produzione ad altri a titolo gratuito o a prezzi economicamente non significativi.

Inoltre il SEC 95 stabilisce ulteriori criteri per operare una distinzione fra produttori di beni o servizi destinabili alla vendita e produttori di beni o servizi non destinabili alla vendita.

5.2. Il criterio del 50%

Nel SEC 95 il concetto di prezzo economicamente significativo è applicato sulla base del criterio del 50%, ossia verificando se le vendite coprono una quota superiore al 50% dei costi di produzione.

Nel distinguere tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita in base al criterio del 50%, le "vendite" e i "costi di produzione" sono definiti come specificato in appresso.

- a) Le "vendite" comprendono le vendite al netto delle imposte sui prodotti ma al lordo di tutti i trasferimenti operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea e concessi a qualsiasi produttore in questo tipo di attività: sono compresi cioè tutti i contributi legati al volume o al valore della produzione, mentre sono esclusi i trasferimenti a copertura di un disavanzo globale.
- b) I "costi di produzione" rappresentano la somma dei consumi intermedi, dei redditi da lavoro dipendente, degli ammortamenti e delle altre imposte sulla produzione. Ai fini dell'applicazione di tale criterio, gli altri contributi alla produzione non sono detratti. Allo scopo di garantire la coerenza dei concetti di vendite e di costi di produzione in sede di applicazione del criterio del 50%, i costi di produzione dovrebbero escludere tutti i costi sopportati per investimenti per uso proprio.

Il criterio del 50% va applicato in un'ottica pluriennale, ossia solo se viene considerato valido per diversi anni oppure se vale per l'anno in corso e si prevede risulterà valido anche nel prossimo futuro. Le fluttuazioni secondarie del volume delle vendite da un anno all'altro non richiedono una riclassificazione delle unità istituzionali (e delle loro UAE locali e produzioni).

Il criterio del 50% determina anche se una unità della pubblica amministrazione possa essere considerata quasi-società (di proprietà delle amministrazioni pubbliche): si ha una quasi-società solo se viene soddisfatto il criterio del 50%.

5.3. La linea di demarcazione fra imposte e vendite di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche

- Gli importi versati alle amministrazioni pubbliche devono essere trattati come vendite di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche se queste ultime sfruttano il rilascio di licenze per svolgere una funzione di regolamentazione (ad esempio, per verificare la competenza o le qualifiche dei richiedenti, l'idoneità o la sicurezza dei locali destinati all'esercizio dell'attività, l'affidabilità o la sicurezza delle attrezzature utilizzate, la qualità o lo standard dei beni e servizi prodotti) e se non vi è un'evidente sproporzione fra tali importi e i costi di erogazione dei servizi.

Secondo le convenzioni del SEC 95 ciò vale per i versamenti connessi al rilascio di patenti di guida, brevetti di pilota o porto d'armi e per il pagamento dei canoni di abbonamento alla radio e alla televisione, dei biglietti di accesso a musei o a biblioteche e delle tasse per la raccolta dei rifiuti.

- I pagamenti vanno trattati come imposte qualora non venga soddisfatta una delle due condizioni summenzionate.

Secondo le convenzioni del SEC 95 ciò vale per i pagamenti connessi alla concessione del diritto di possedere o utilizzare veicoli, natanti o aeromobili o al rilascio di licenze di caccia o pesca.

5.4. Applicazione del criterio del 50%

L'unità istituzionale pubblica finanziata in prevalenza da famiglie, datori di lavoro e imprese di assicurazione private produce beni o servizi destinabili alla vendita e va classificata come società pubblica.

L'unità istituzionale pubblica finanziata in prevalenza da un'amministrazione pubblica sulla base dei propri costi o di una negoziazione (budget globale) tenendo in considerazione numerosi fattori (quali produzione finale, manutenzione dei fabbricati, investimenti nelle attrezzature tecniche, remunerazione dei dipendenti, ecc.) va classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche in quanto questi finanziamenti non corrispondono a vendite.

In altri casi la classificazione settoriale dell'unità istituzionale pubblica dipenderà dal trattamento adottato, in applicazione del criterio del 50%, per i pagamenti effettuati da un'amministrazione pubblica in funzione dei servizi effettivamente prestati nel periodo considerato dall'unità in questione. L'unità è un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita ed è classificata come società pubblica se i suddetti versamenti vengono considerati in correlazione con vendite; l'unità è un produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita ed è classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche allorché i suddetti pagamenti non vengono considerati correlati a vendite.

Per stabilire la natura di questi pagamenti potrebbe essere utile verificare se, in aggiunta ad essi, le amministrazioni pubbliche effettuino sistematicamente trasferimenti a copertura di qualsiasi consistente disavanzo delle unità pubbliche.

I trasferimenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche alle unità istituzionali pubbliche in relazione a servizi effettivamente prestati devono essere considerati corrispondenti a vendite in applicazione del criterio del 50% qualora i prezzi siano economicamente significativi, ossia nei due casi seguenti:

- qualora i prezzi pagati dalle amministrazioni pubbliche ai produttori pubblici in relazione a servizi effettivamente prestati siano applicati anche a servizi analoghi (della stessa qualità) forniti da produttori privati che accettino di vendere servizi alle amministrazioni pubbliche sulla base di tali prezzi;

Si ritiene infatti che l'esistenza di produttori privati garantisca che i prezzi siano economicamente significativi e, pertanto, che i prezzi applicati ai servizi erogati dai produttori pubblici siano anch'essi economicamente significativi.

- qualora, in assenza di produttori privati che esercitano lo stesso tipo di attività, le amministrazioni pubbliche effettuino trasferimenti alle unità pubbliche in funzione dei servizi effettivamente prestati (invece che a copertura di costi) al fine di esercitare un influsso economico significativo sull'offerta e sulla domanda.

Per esempio, le amministrazioni pubbliche possono decidere, attraverso i prezzi pagati per i vari servizi, di incentivare le unità pubbliche a sviluppare specifici servizi che rispondono a priorità pubbliche.

Il prezzo pagato da un'amministrazione pubblica è economicamente significativo per il produttore pubblico se questo viene finanziato esclusivamente in base al volume della sua produzione. In questo caso il produttore pubblico agisce come un'impresa soggetta alle leggi del mercato: il deficit residuo non dovrebbe venire coperto automaticamente e, in base alla logica di questa situazione, dovrebbero venire chiuse le unità pubbliche che non sopravvivono a queste condizioni.

I pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche a favore delle unità istituzionali pubbliche in relazione a servizi effettivamente prestati non vanno considerati corrispondenti a vendite in applicazione del criterio del 50% se i prezzi non sono economicamente significativi, ossia nei seguenti due casi:

- quando i prezzi pagati dalle amministrazioni pubbliche ai produttori pubblici in relazione ai servizi effettivamente prestati non possono essere applicati a servizi analoghi forniti da produttori privati, in quanto i produttori privati sono discriminati dal ricevere tali pagamenti o in quanto i produttori privati non sono disposti a fornire servizi alle stesse condizioni e pertanto i prezzi pagati dalle amministrazioni pubbliche ai produttori privati per lo stesso servizio e la stessa qualità sono totalmente diversi dai prezzi pagati ai produttori pubblici;
- quando, in assenza di produttori privati che esercitano lo stesso tipo di attività, una unità pubblica non si trova, nei confronti del mercato, in una posizione analoga a quella in cui potrebbe trovarsi una unità privata, in quanto un'amministrazione pubblica copre comunque il disavanzo residuo. In tal caso, pertanto, i trasferimenti globalmente effettuati dall'amministrazione pubblica a favore dell'unità pubblica considerata continuano, di fatto, a essere collegati ai costi. In questa situazione le amministrazioni pubbliche decidono di finanziare unità pubbliche con riferimento ai servizi effettivamente prestati per ragioni puramente amministrative: al fine di assegnare i finanziamenti, di controllare e confrontare i costi, nonché di migliorare la produttività interna delle unità pubbliche.

5.5. Applicazione agli ospedali

Dall'indagine Eurostat del 1999 sulla classificazione per settori degli ospedali pubblici e delle case di riposo nel SEC 95 («Survey on the sector classification of public hospitals and homes for elderly in ESA 95») sono emerse importanti differenze fra gli Stati membri sulle modalità in cui vengono effettuati i trasferimenti dalle amministrazioni pubbliche agli ospedali pubblici:

- i) in base ai costi;
- ii) in base a una negoziazione (budget globale) fra le amministrazioni pubbliche e ciascun ospedale, tenendo conto di numerosi fattori (quali la produzione finale, la manutenzione degli immobili, gli investimenti in attrezzature tecniche, gli esborsi per la retribuzione dei dipendenti, ecc.);
- iii) in base a un sistema tariffario applicato soltanto agli ospedali pubblici;
- iv) in base a un sistema tariffario applicato agli ospedali sia pubblici sia privati.

Soltanto i trasferimenti indicati al punto iv) possono essere considerati in relazione con vendite.

6. Parole chiave e riferimenti

Operazione effettuata per conto di un'altra unità	SEC 95, paragrafo 1.41.
Unità istituzionale	SEC 95, paragrafo 2.12.
Quasi-società	SEC 95, paragrafo 2.13., lettera f)
Holding	SEC 95, paragrafo 2.14.
Organismo regolatore del mercato	SEC 95, paragrafi 2.21., 2.69.
Intermediazione finanziaria	SEC 95, paragrafi 2.32.–2.38.
Fondi pensione	SEC 95, paragrafo 2.64.
Enti di previdenza e assistenza sociale	SEC 95, paragrafo 2.74.
Settore amministrazioni pubbliche e sottosettori	SEC 95, paragrafi 2.68.–2.74.
Controllo	SEC 95, paragrafi 2.26., 3.28.–3.29.
Prezzo economicamente significativo	SEC 95, paragrafo 3.19.
Istituzione senza scopo di lucro	SEC 95, paragrafo 3.31.
Beni e servizi destinabili alla vendita/ beni e servizi non destinabili alla vendita	SEC 95, paragrafi 3.27.–3.45.
Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita	SEC 95, paragrafo 3.17.
Produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita	SEC 95, paragrafo 3.23.
Produttore pubblico/produttore privato	SEC 95, paragrafi 3.28., 3.29.
Sistemi di assicurazione sociale	SEC 95, paragrafi 4.88.–4.90.

I.2. Unità specifiche

1. Fondi pensione

1.1. Nuovi criteri di classificazione

Sia nel SEC 79 che nel SEC 95 i fondi pensione non autonomi non sono considerati unità istituzionali e fanno parte dell'unità istituzionale che li istituisce.

La novità nel SEC 95 riguarda la classificazione dei fondi pensione considerati unità istituzionali: secondo il SEC 79 essi vanno classificati nel settore delle imprese di assicurazione se vi è proporzionalità per ogni assicurato fra il premio e il rischio assicurato, oppure nel sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale se non esiste una tale proporzionalità.

Nel SEC 95 cambia la linea di demarcazione fra il sottosettore "imprese di assicurazione e fondi pensione" (S.125) e il sottosettore "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314). Secondo il SEC 95 (paragrafo 2.74.), il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale comprende le unità che rispondono a ciascuno dei seguenti due criteri:

- a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;
- b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro.

Questi due criteri, di carattere prettamente istituzionale, sostituiscono il criterio di non proporzionalità riportato nel SEC 79, che nella nuova versione diventa semplicemente un'indicazione ai fini della classificazione. Nel SEC 95 (paragrafo 2.74.) si aggiunge: "Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto."

I sistemi di assicurazione sociale predisposti dalle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti sono classificati come sistemi privati con costituzione di riserve oppure come sistemi senza costituzione di riserve, ma non come sistemi di sicurezza sociale. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche creino un fondo pensione autonomo per i propri dipendenti, tale fondo verrà classificato al di fuori del settore delle amministrazioni pubbliche.

Se una unità istituzionale delle amministrazioni pubbliche istituisce un fondo pensione non autonomo, tale fondo non costituisce una unità istituzionale e deve essere inserito nel sottosettore di pertinenza (amministrazioni centrali, di Stati federati o locali) del settore delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, così come avviene per i fondi pensione autonomi, le attività dovrebbero essere registrate come riserve appartenenti ai beneficiari e non alle amministrazioni pubbliche. Il caso più comune è rappresentato dai sistemi di assicurazione sociale senza costituzione di riserve gestiti dalle amministrazioni pubbliche che, attingendo alle risorse proprie, erogano prestazioni sociali ai propri dipendenti, agli ex dipendenti o alle persone a loro carico.

1.2. Implicazioni pratiche

Non possono essere forniti esempi concreti di fondi pensione classificati nel settore assicurativo (ai sensi del SEC 79) che devono ora essere assegnati al settore degli enti di previdenza e assistenza sociale, in quanto tutti i sistemi gestiti dalle amministrazioni pubbliche sono a ripartizione.

Si possono invece segnalare esempi di fondi pensione classificati nel settore degli enti di previdenza e assistenza sociale (ai sensi del SEC 79) che devono ora essere classificati nel sottosettore Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125): è il caso di numerose unità che gestiscono assicurazioni integrative in Italia. Non essendo tali assicurazioni obbligatorie non viene soddisfatto il primo criterio stabilito nel SEC 95 per poter classificare tali unità come enti di previdenza e assistenza sociale.

Nei Paesi Bassi rientrano in questa categoria i fondi di prepensionamento in quanto non sono gestiti dalle amministrazioni pubbliche, bensì a livello settoriale, per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni; pertanto non viene soddisfatto il secondo criterio previsto dal SEC 95 per poter classificare tali unità come enti di previdenza e assistenza sociale.

2. Unità che esercitano attività finanziarie

Il contenuto della presente sezione si applica esclusivamente alle unità pubbliche, in quanto sono le sole a poter essere classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche.

Le unità la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie vanno classificate nel settore società finanziarie (S.12) (SEC 95, paragrafo 2.32.).

Le unità che forniscono servizi di intermediazione finanziaria come precisato ai paragrafi 2.32.-2.35. del SEC 95 vanno classificate nei sottosectori S.121 (Autorità bancarie centrali), S.122 (Altre istituzioni finanziarie monetarie), S.123 (Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione) e S.125 (Imprese di assicurazione e fondi pensione).

In particolare, per classificare le banche comunali di credito e risparmio come intermediari finanziari è necessario esaminare se le loro attività di prestito o di accettazione dei risparmi sono indipendenti dall'amministrazione comunale interessata (SEC 95, paragrafo 2.38.).

Le istituzioni finanziarie monetarie comprendono i sottosectori S.121 e S.122 e coincidono con le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) definite dalla Banca centrale europea a fini statistici (elenco di tali istituzioni nell'Unione europea e delle istituzioni nel contesto del sistema di riserve minime del SEBC).

Le unità che esercitano attività finanziarie ausiliarie, quali sono definite al paragrafo 2.39. del SEC 95, devono essere classificate nel sottosettore S.124 (Ausiliari finanziari).

Qualora un'unità non soddisfi chiaramente i criteri stabiliti nei precedenti paragrafi del SEC 95 e possa quindi essere classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche (o delle società non finanziarie), potrebbe essere utile ricorrere al criterio del 50%, che dovrebbe essere applicato in una ottica pluriennale, ossia solo se vale per diversi anni oppure se vale per l'anno in corso e ci si attende che varrà per il prossimo futuro.

Inoltre, le vendite da confrontare con i costi di produzione dovrebbero comprendere le commissioni e i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente (definiti nel paragrafo 3.63. del SEC 95).

Se una unità che esercita attività finanziarie viene classificata come un altro produttore di beni o servizi non destinabili alla vendita, non devono venire calcolati i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente. La produzione di questa unità delle amministrazioni pubbliche viene calcolata quale somma dei costi di produzione.

3. Holding pubbliche

3.1. Norme

Il paragrafo 2.14. del SEC 95 definisce le holding come unità istituzionali la cui principale funzione consiste nel controllare e dirigere un gruppo di società controllate.

Le holding pubbliche che controllano un gruppo di società che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita sono classificate nel settore S.11 (Società non finanziarie) o S.12 (Società finanziarie) se l'attività prevalente del gruppo nel suo complesso - misurata in base al valore aggiunto - consiste, rispettivamente, nella produzione di beni e di servizi non finanziari oppure nella produzione di servizi di intermediazione finanziaria e di servizi finanziari ausiliari.

3.2. Applicazione delle norme

Il SEC 95 stabilisce due condizioni affinché un organismo possa essere considerato una società holding: essere una unità istituzionale e controllare e dirigere un gruppo di società controllate.

Le amministrazioni pubbliche possono trasferire, in tutto o in parte, la proprietà giuridica di alcune società pubbliche a organismi pubblici specificatamente istituiti a tale scopo. I suddetti organismi possono avere, ma non necessariamente, lo status giuridico di società.

I suddetti organismi possono essere considerati holding pubbliche ai sensi della definizione fornita dal SEC 95?

In primo luogo, devono essere unità istituzionali e pertanto devono poter agire autonomamente, e non per conto di un'amministrazione pubblica, in relazione alle attività la cui proprietà giuridica è stata loro trasferita.

In secondo luogo, devono esercitare un controllo e una direzione effettivi sulle imprese pubbliche.

In pratica, le due condizioni non vengono soddisfatte dagli organismi istituiti:

- ➔ per uno scopo preciso e circoscritto: ad esempio per riorganizzare, anche in condizioni ottimali, l'assetto proprietario delle società pubbliche;
- ➔ per un periodo di tempo limitato.

Per quanto riguarda l'effettivo controllo delle società pubbliche la cui proprietà giuridica è stata trasferita agli organismi summenzionati, è necessario che la nomina dei dirigenti sia effettuata dagli organismi stessi e non dalle amministrazioni pubbliche. Inoltre, le decisioni riguardanti il trasferimento - totale o parziale - della proprietà delle società pubbliche e gli apporti di capitale in alcune società pubbliche devono essere prese direttamente dai dirigenti di questi organismi e non dalle amministrazioni pubbliche.

Occorre pertanto tenere presente che vanno classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche le unità create nel corso di un processo di privatizzazione per detenere quote di partecipazione in imprese pubbliche che un'amministrazione pubblica intende cedere, in quanto tali unità gestiscono le attività per conto dell'amministrazione pubblica in questione, la quale può essere considerata il proprietario ultimo delle attività. Tali unità non sono holding pubbliche ai sensi dei criteri definiti nel SEC 95 in quanto non intervengono realmente (se non in modo marginale) nella gestione delle imprese di cui detengono attività, ma si limitano a operare sui mercati finanziari.

Nel caso di holding pubbliche che esercitano sia attività commerciali per il mercato sia la gestione di attività in vista della privatizzazione di alcune delle sue società controllate, e qualora non sia possibile scindere la società holding in due unità istituzionali distinte, va applicato il paragrafo 1.41. del SEC 95: "allorché una unità effettua una operazione per conto di un'altra unità, l'operazione è registrata esclusivamente nei conti del mandante." Pertanto, quando una unità effettua operazioni per conto di una altra unità compresa nel settore delle amministrazioni pubbliche, le suddette operazioni vanno registrate nei conti di quest'ultima.

4. Organismi di gestione del debito pubblico

Quando sono unità istituzionali, gli organismi di gestione del debito pubblico vanno classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche in quanto operano per conto delle amministrazioni pubbliche (paragrafo 1.41.).

5. Organismi regolatori del mercato che operano per conto della Comunità europea (FEAOG) o altre unità che agiscono da produttori di beni o servizi destinabili alla vendita e svolgono attività di redistribuzione

5.1. Norme

Secondo i paragrafi 2.21. e 2.69., lettera a), del SEC, gli organismi regolatori del mercato la cui attività esclusiva o principale è quella di acquistare, immagazzinare e vendere prodotti agricoli e alimentari sono classificati nel settore delle società non finanziarie.

Tuttavia, gli organismi regolatori del mercato, che a titolo esclusivo o principale sono semplici distributori di contributi, sono classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche (sottosectore delle amministrazioni centrali).

5.2. Applicazione delle norme

Gli organismi regolatori del mercato possono esercitare attività miste, che comprendono sia la distribuzione di contributi, sia l'acquisto, l'immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli e alimentari. In questi casi occorre valutare se l'organismo può essere suddiviso in due unità istituzionali distinte:

- ➔ una unità istituzionale che esercita attività di intervento sul mercato, classificata nel settore delle società non finanziarie;
- ➔ una seconda unità istituzionale preposta alla distribuzione di contributi, classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche.

Qualora non sia possibile distinguere due unità istituzionali separate, deve essere applicato il criterio della "attività prevalente" attenendosi alla seguente norma operativa.

Per convenzione, tali unità vanno classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche se i costi sostenuti nell'attività di regolazione del mercato sono inferiori all'80% dei costi totali e nel settore delle società non finanziarie se i costi sostenuti nella regolazione del mercato sono superiori all'80% dei costi complessivi.

I costi sostenuti sono calcolati nello stesso modo del valore della produzione di servizi non destinabili alla vendita, ossia come somma dei consumi intermedi, dei redditi da lavoro dipendente, degli ammortamenti e delle altre imposte sulla produzione al netto degli altri contributi alla produzione.

I principali motivi alla base della fissazione della soglia all'elevato livello dell'80% sono i seguenti:

- è difficile immaginare che una società di capitali (che agisce come produttore di beni o servizi destinabili alla vendita) distribuisca contributi;
- in molti casi l'organismo in questione fa parte o è strettamente collegato a un ministero e il personale è costituito da dipendenti pubblici;
- nell'ambito della nuova politica agricola comune l'importanza relativa della distribuzione di contributi è aumentata rispetto all'attività di intervento sul mercato (acquisto, immagazzinamento e vendita di prodotti agricoli);
- occorre un trattamento in grado di assicurare la stabilità nel tempo della classificazione degli organismi regolatori del mercato.

5.3. Generalizzazione del criterio operativo (convenzione dell'80%)

Tale norma potrebbe essere estesa ad altre unità che agiscono da produttori di beni o servizi destinabili alla vendita e che esercitano al tempo stesso un'attività di redistribuzione.

PARTE II

Rapporti fra amministrazioni pubbliche e imprese pubbliche

SOMMARIO

II.1. Quadro riassuntivo dei principi

- II.1.1 Principi generali
 - 1) Determinazione del ruolo delle amministrazioni pubbliche nelle operazioni
 - 2) Esigenza prioritaria di documentare la realtà economica prescindendo dalla forma giuridica
 - 3) Coerenza
 - 4) Nozioni di reddito e di dividendo
- II.1.2 Applicazione alle operazioni del SEC 95

II.2. Cessione di attivi (privatizzazione)

- II.2.1 Trattamento dei proventi delle cessioni dirette e indirette di attività finanziarie e non finanziarie
- II.2.2 Caso di una holding pubblica che trattiene i proventi di operazioni di privatizzazione
- II.2.3 Privatizzazione nei paesi in via di transizione

II.3. Apporti di capitale

- II.3.1 Apporti di capitale in società pubbliche
- II.3.2 Apporti di capitale in natura

II.4. Lo Stato e i debiti delle imprese pubbliche

- II.4.1 Assunzione e cancellazione di debiti
- II.4.2 Rinegoziazione di debiti
- II.4.3 Debiti di imprese pubbliche garantiti dallo Stato

II.5. Lo Stato e il settore finanziario

- II.5.1 Riserve auree e valutarie presso la banca centrale
- II.5.2 Interventi di dismissione

II.1. QUADRO RIASSUNTIVO DEI PRINCIPI

II.1.1 Principi generali

1. Determinazione del ruolo delle amministrazioni pubbliche nelle operazioni

La classificazione di un'operazione fra un'amministrazione pubblica e una unità pubblica può risultare complicata a causa dei molteplici ruoli che le amministrazioni pubbliche svolgono nell'economia. L'operazione considerata può essere effettuata per ragioni alquanto diverse a seconda dei vari obiettivi che un'amministrazione pubblica si propone nel corso delle proprie attività. Un'amministrazione pubblica può intervenire, fra l'altro:

- **in veste di proprietario di attività finanziarie:**
 - in qualità di investitore a lungo termine interessato a investimenti remunerativi;
 - gestendo la propria liquidità attraverso operazioni finanziarie;
 - in qualità di proprietario ultimo di riserve in oro e valuta estera;
- **nell'esercizio della propria funzione di sostegno dell'attività economica e di attuazione della politica sociale¹:**
 - erogando sovvenzioni e contributi agli investimenti per promuovere l'occupazione;
 - avvalendosi talvolta di unità pubbliche per attuare determinate politiche, quali, ad esempio, la politica a favore dei trasporti pubblici;
 - adottando leggi di ristrutturazione di unità pubbliche al fine di utilizzare i proventi ottenuti dalla cessione di attività per finanziare ulteriori interventi in altri settori;
- **nella gestione del proprio bilancio:**
 - imponendo tributi e contributi sociali;
 - effettuando operazioni associate a obblighi pensionistici.

Nei casi limite, per classificare un'operazione occorre tenere conto del ruolo svolto dall'amministrazione pubblica nell'operazione stessa. Talvolta i ruoli possono essere molteplici ed è pertanto necessario valutare quale di questi sia più significativo per registrare nel modo più accurato possibile la realtà economica dell'operazione.

¹ Funzione alla quale si fa talvolta riferimento con l'espressione "operare a fini di politica generale" (cfr. la definizione riportata nella nota 7 del paragrafo II.2.2).

2. Esigenza prioritaria di documentare la realtà economica prescindendo dalla forma giuridica

Nel classificare le unità e le operazioni gli esperti di contabilità nazionale valutano attentamente il contesto giuridico delle stesse. Talvolta, tuttavia, è importante andare al di là della definizione giuridica di una unità istituzionale o di un flusso economico e *descrivere la realtà economica*. Ciò può valere sia per la classificazione delle unità che per la classificazione dei flussi. Il problema viene affrontato nel capitolo III, parte C, dell'SCN 93. Vengono forniti qui di seguito alcuni esempi.

- a. Alcune attività tipiche delle unità delle amministrazioni pubbliche possono essere svolte da unità che, nei conti pubblici, non fanno parte delle amministrazioni pubbliche. Fra le attività in questione possono figurare l'esecuzione di trasferimenti unilaterali ad altre unità; l'imposizione di tributi a particolari branche d'attività, la mobiliarizzazione di crediti in sofferenza, la concessione di garanzie in caso di prestiti, la costruzione di infrastrutture pubbliche, ecc.

Il primo interrogativo da porsi è se l'unità vada classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche (anche se viene denominata società o se, di norma, non viene considerata parte delle amministrazioni pubbliche). Nella sezione II.5.2 viene trattata la complessa questione della classificazione delle unità che gestiscono attività pubbliche.

- b. Se la classificazione come unità che agisce da produttore di beni e servizi destinabili alla vendita è corretta, l'interrogativo successivo da porsi è se sia necessario imputare flussi di pari importo e di segno contrario per le amministrazioni pubbliche (il cosiddetto "dirottamento") per evidenziare che alcune delle operazioni dell'unità vengono effettuate per conto delle amministrazioni pubbliche. Ciò può valere, ad esempio, per qualsiasi trasferimento unilaterale ad altre unità: i suddetti pagamenti vengono registrati come trasferimenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche con un adeguamento alle altre operazioni fra l'unità e l'amministrazione pubblica al fine di pareggiare i conti.
- c. Il ricorso al dirottamento può essere opportuno nei casi di privatizzazione indiretta allorché i proventi vengono trattenuti da una società pubblica per finanziare pagamenti unilaterali ad altre unità o per finanziare attività in perdita all'interno dell'unità stessa in applicazione degli indirizzi di politica sociale e economica fissati dalle amministrazioni pubbliche. In questi casi viene evidenziato il fatto che i pagamenti fatti transitare attraverso le amministrazioni pubbliche vengono finanziati tramite trasferimenti dall'unità pubblica alle amministrazioni pubbliche nel quadro della privatizzazione indiretta. Tale aspetto è trattato nella sezione II.2.2.
- d. Nel classificare una operazione nei conti nazionali, non si è necessariamente vincolati dalla denominazione che tale operazione può assumere nei conti pubblici o in contabilità aziendale. Per esempio, in alcuni casi specifici, una voce definita come "imposta" nella legislazione tributaria o "dividendo" nella contabilità aziendale può essere registrata più opportunamente nei conti nazionali come una operazione finanziaria. D'altra parte, alcuni flussi aventi la denominazione formale di apporti di capitale possono essere classificati, nei conti nazionali, come trasferimenti in conto capitale qualora non ci si attenda dall'apporto un ritorno economico (in termini, ad esempio, di aumento dei dividendi), oppure qualora il trasferimento sia collegato all'acquisizione di capitale fisso (nel qual caso si tratterebbe di un contributo agli investimenti). A tale proposito è importante operare una distinzione fra i flussi che convogliano il reddito dalle società pubbliche alle amministrazioni pubbliche e gli altri tipi di trasferimenti. I primi devono indubbiamente essere classificati fra le operazioni non finanziarie. La seconda categoria comprende, in particolare, i pagamenti

di importo elevato effettuati attingendo ai proventi della cessione di attività da parte delle società pubbliche. Essi vanno classificati fra le operazioni finanziarie.

3. Coerenza

Il SEC 95 è un sistema integrato di conti di flussi e di stock volto ad assicurare la coerenza dell'intero sistema.

La coerenza è una delle otto caratteristiche del sistema, illustrata nel primo capitolo del SEC 95 (paragrafo 1.05.). Nel paragrafo 1.08., infatti, si sottolinea come la coerenza interna del sistema costituisca uno dei presupposti per il calcolo di rapporti, fornendo fra l'altro l'esempio del "disavanzo e il debito pubblico in percentuale del prodotto interno lordo".

Vanno evidenziati in particolare due aspetti importanti della suddetta esigenza di coerenza (nel contesto di un sistema integrato di conti di flussi e di stock).

1. Coerenza contabile

Le operazioni fra due unità - e fra due settori - devono essere registrate nello stesso modo e secondo gli stessi criteri.

Per esempio, gli interessi (D.41) devono essere registrati in base al principio della competenza economica sia nei conti del debitore (ad esempio, le amministrazioni pubbliche) che in quelli dei settori creditori (istituzioni finanziarie, famiglie, ecc.).

2. Coerenza economica

Quando le operazioni sono strutturate in modo tale che l'aspetto formale contraddice la realtà economica (ossia gli effetti economici reali delle operazioni) è preferibile che nei conti nazionali venga documentata la realtà economica².

La privatizzazione indiretta costituisce un buon esempio: una cessione indiretta di attività finanziarie ha gli stessi effetti sulla contabilità nazionale delle amministrazioni pubbliche di una privatizzazione diretta e pertanto deve essere registrata come operazione finanziaria³.

Seguendo la stessa impostazione, il SEC 95 stabilisce che "alcune operazioni sono modificate al fine di evidenziare meglio le relazioni economiche cui si riferiscono" (ciò può pertanto comportare il dirottamento delle operazioni, il frazionamento delle unità, ecc.).

² Il principio generale secondo il quale nello stabilire la classificazione contabile adeguata di una operazione il significato economico e finanziario di questa dovrebbe prevalere su formulazioni giuridiche fuorvianti o eccessivamente complesse viene enunciato in numerosi manuali di contabilità microeconomica, compreso quello dell'IASC (Comitato internazionale delle norme contabili, norma 1). Si tratta anche di un presupposto importante per i conti nazionali finalizzati a fornire elementi di valutazione a livello macroeconomico (si veda anche la sezione: «Esigenza prioritaria di documentare la realtà economica prescindendo dalla forma giuridica»).

³ L'altra ragione è che la holding pubblica che trasferisce al suo proprietario - l'amministrazione pubblica - i proventi della cessione di attività finanziarie pubbliche ha subito, nel corso di questo processo, una liquidazione parziale delle proprie attività e del suo capitale (cfr. II.2.1: «Trattamento dei proventi delle cessioni dirette e indirette di attività finanziarie e non finanziarie»).

Limiti della coerenza e possibili fonti di "incoerenza"

Nel valutare il disavanzo pubblico sono due i principali fattori che possono limitare l'esigenza di coerenza.

1. Attività finanziarie contrapposte ad attività non finanziarie

Poiché nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi il disavanzo è stato definito come *indebitamento* del settore delle amministrazioni pubbliche, vi è un'asimmetria nel trattamento statistico fra attività *non finanziarie* e attività *finanziarie*.

Le variazioni delle attività *non finanziarie* (se dovute a operazioni) vengono registrate nel conto del capitale. Pertanto esse vanno a modificare l'accreditamento/indebitamento, ossia il saldo del conto del capitale. Invece, le variazioni delle attività *finanziarie* - registrate nel conto finanziario - non modificano tale saldo (ad eccezione di variazioni unilaterali quali l'assunzione e la cancellazione di debiti, allorché la variazione delle passività è bilanciata da un trasferimento in conto capitale).

Le conseguenze sono particolarmente rilevanti in caso di cessione di attività non finanziarie, a seconda che essa venga effettuata in modo *diretto* o *indiretto* (cfr. sezione II.2.1: «Trattamento dei proventi delle cessioni dirette e indirette di attività finanziarie e non finanziarie»):

- la cessione diretta di una attività non finanziaria migliora l'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche attraverso la riduzione degli investimenti fissi lordi;
- nella cessione indiretta di una attività non finanziaria la cessione migliora l'accreditamento/indebitamento della holding pubblica, ma il versamento dei proventi (attività liquide, F.2) alle amministrazioni pubbliche costituisce un'operazione finanziaria (prelievo di capitale) e specificatamente una liquidazione parziale delle attività della holding.

Il trattamento summenzionato della cessione indiretta, per quanto apparentemente incoerente - ed effettivamente asimmetrico - nelle sue conseguenze sul disavanzo pubblico, è tuttavia logico: trasferendo alle amministrazioni pubbliche le attività liquide risultanti dalla vendita, la holding pubblica riduce le proprie attività e, in effetti, viene parzialmente liquidata. Le attività di un'impresa non possono essere distribuite come reddito ai relativi proprietari (cfr. in questo capitolo «Nozioni di reddito e di dividendo»), conformemente ai principi di base della contabilità patrimoniale e aziendale e, in particolare, al principio di "continuità d'impresa".

2. Il ruolo specifico delle amministrazioni pubbliche

Talune attività intraprese dalle amministrazioni pubbliche non vengono mai svolte dalle unità che agiscono come produttori di beni e servizi destinabili alla vendita: in questi casi le amministrazioni pubbliche non si limitano alla gestione di attività, ma possono anche proporsi di promuovere l'attività economica e di conseguire obiettivi di politica sociale (cfr. nel presente capitolo: «Determinazione del ruolo delle amministrazioni pubbliche nelle operazioni»). Le amministrazioni pubbliche sono l'unico operatore in grado di compiere trasferimenti di importo elevato ad altri operatori economici.

Ciò può risultare in contrasto, per esempio, con una registrazione di flussi verso le imprese pubbliche e dalle imprese pubbliche effettuata in modo del tutto simmetrico. Per esempio, un pagamento unilaterale registrato come "contributo agli investimenti" ("qualcosa contro nulla", come si afferma nel capitolo 1 del SEC 95) può contribuire a migliorare in misura

significativa il patrimonio dell'impresa a medio termine. Se l'impresa pubblica dovesse effettuare allora un pagamento eccezionale attingendo ai fondi propri, tale pagamento potrebbe essere opportunamente registrato come un prelievo di capitale (parziale liquidazione di attività).

4. Nozioni di reddito e di dividendo

a. La nozione di reddito

In contabilità nazionale, il reddito e il risparmio risultano dalle attività produttive. Ciò significa che i guadagni in conto capitale, siano essi realizzati o meno, sono sempre esclusi dal reddito e dal risparmio e vengono registrati in uno specifico conto della accumulazione, il conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

Inoltre, nell'SCN 93 viene stabilito un esplicito collegamento con il concetto di reddito nella teoria economica (paragrafo 8.15.): "il reddito è spesso definito come l'importo massimo che una famiglia o un'altra unità può consumare senza ridurre il proprio patrimonio netto reale."

In altri termini si ritiene che i flussi di trasferimenti da un'impresa ai suoi proprietari attingendo al reddito dell'impresa stessa dovrebbero mantenere costanti le attività nette (o patrimonio netto) dell'impresa.

Quanto sin qui esposto comporta alcune conseguenze:

- nel settore delle società: cfr. lettera b. «La nozione di dividendo»;
- nel settore delle amministrazioni pubbliche: i proventi delle privatizzazioni, per esempio, non vanno considerati un reddito delle amministrazioni pubbliche, bensì proventi della cessione di attività finanziarie; si tratta pertanto di una operazione finanziaria (cfr. II.2.1);
- nel settore delle famiglie: talvolta per valutare la ricchezza delle famiglie si fa riferimento a un concetto più esteso di reddito. Questo concetto più ampio interpreta la formulazione summenzionata ("l'importo massimo che una famiglia o un'altra unità può consumare senza ridurre il proprio patrimonio netto reale") in modo da includere i guadagni reali in conto capitale, che si ottengono quando il prezzo (netto) delle attività subisce un incremento superiore al livello generale dei prezzi.

Nella presente trattazione del rapporto fra amministrazioni pubbliche e società pubbliche nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi si fa riferimento a una definizione di reddito strettamente attinente ai conti nazionali.

b. La nozione di dividendo

In contabilità nazionale i dividendi sono considerati redditi da capitale (D.4). Le risorse a disposizione di una unità (una società) per essere distribuite come dividendi e per essere destinate al pagamento di trasferimenti correnti quali le imposte sul reddito e sul patrimonio costituiscono il reddito da impresa (B.4) dell'unità. Tale saldo corrisponde "al concetto di utili correnti prima della distribuzione e al lordo dell'imposta sul reddito, quale è normalmente utilizzato in contabilità aziendale" (SEC 95, paragrafo 8.26.).

Seguendo questa impostazione, i fondi con i quali devono venire pagati i dividendi non dovrebbero comprendere né i proventi della cessione di attività né i guadagni di rivalutazione.

Rivalutare un'attività significa semplicemente adeguare alle condizioni del mercato il valore di tale attività - e pertanto il patrimonio dell'impresa - e non produrre un qualche tipo di reddito. Al fine di preservare il patrimonio netto dell'impresa, i proventi della rivalutazione, così come i proventi della cessione di attività, non devono essere distribuiti come reddito.

Aspetti pratici

- Benché la maggior parte degli esperti di statistica convenga sulla necessità di attenersi, nella compilazione dei conti nazionali, a questo importante principio (in base al quale i proventi della rivalutazione o della cessione di attività non vanno considerati redditi), in pratica esso può risultare di difficile applicazione. In ogni caso si riconosce che tale principio dovrebbe essere sempre applicato nei casi significativi e ben definiti di cessione o rivalutazione di attività.
- Momento in cui viene effettuato il pagamento: spesso le imprese stabilizzano gli importi dei dividendi che versano di anno in anno. In un determinato anno possono iscrivere nelle riserve parte degli utili realizzati e distribuirli l'anno seguente (o gli anni seguenti) allo scopo di stabilizzare i dividendi. La registrazione di questo tipo di pagamenti come dividendi non pone difficoltà.

Diverso è il caso di un pagamento eccezionale di importo elevato, effettuato attingendo alle riserve, che riduce in misura significativa i fondi propri della società. Esso dovrebbe essere invece trattato come una operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (un prelievo di capitale).

II.1.2 Applicazione alle operazioni del SEC 95

1. Trasferimenti dalle società pubbliche alle amministrazioni pubbliche

La formulazione "non comporta problemi particolari" indica che la classificazione di una operazione in una determinata voce non è complicata dal fatto che gli operatori che la effettuano sono un'amministrazione pubblica e una società pubblica.

D.2 (Imposte sulla produzione e sulle importazioni)

Non comporta problemi particolari.

D.5 (Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.), **D.91** (Imposte in conto capitale)

In generale dovrebbe essere chiaro che cosa si intende per "imposta"; anche le società pubbliche pagano le imposte come tutte le altre. Tuttavia, in alcuni casi specifici, ai fini della classificazione, il ruolo di autorità tributaria che spetta alle amministrazioni pubbliche può entrare in conflitto con il ruolo di proprietario di una unità pubblica e pertanto può risultare più opportuno trattare il pagamento di un'imposta come un prelievo di capitale. È più probabile che ciò si verifichi nel caso di imposte su operazioni effettuate su iniziativa delle amministrazioni pubbliche.

Alcuni esempi:

- il caso di un trasferimento di importo elevato connesso a una privatizzazione;
- il caso di trasferimenti di importo elevato connessi a rivalutazioni o cessioni eccezionali di riserve in valuta.

D.41 (Interessi)

Non comporta problemi particolari.

D.75 (Trasferimenti correnti diversi)

Potrebbe trattarsi di operazioni relative a oneri di pensione anormali (in sintonia con il paragrafo 4.139., lettera b)).

D.421 (Dividendi)

I dividendi spettano alle amministrazioni pubbliche in quanto proprietarie dell'unità. Vengono considerati dividendi i pagamenti effettuati dall'unità a favore delle amministrazioni pubbliche attraverso un prelievo dal proprio reddito. I dividendi non comprendono i pagamenti finanziati mediante cessioni di attività, guadagni in conto capitale, o riserve accumulate nel corso degli anni (ad eccezione di quelle previste per la stabilizzazione di dividendi), anche nel caso in cui i suddetti pagamenti siano denominati dividendi nei conti dell'unità; questi ultimi dovrebbero essere trattati come prelievi di capitale (F.5).

La suddetta definizione di dividendi si basa sul fatto che nei conti nazionali i dividendi figurano come redditi da capitale, tramite i quali vengono distribuiti ai proprietari gli utili derivanti dal reddito da impresa (cfr. questo concetto nell'SCN 93, paragrafo 2.117., e nel SEC 95, paragrafo 8.26.).

In base a tale impostazione, i dividendi non dovrebbero comprendere né i proventi della cessione di attività, né i guadagni di rivalutazione. La rivalutazione di una attività non è altro che un adeguamento del valore dell'attività - e pertanto del patrimonio dell'impresa - alle condizioni di mercato e non comporta la creazione di un reddito da impresa. Al fine di preservare il patrimonio netto dell'impresa, i guadagni di rivalutazione (guadagni in conto capitale) non sono distribuibili come redditi.

Nella pratica, i guadagni in conto capitale e i proventi dalle cessioni di attività possono rientrare nelle operazioni di routine dell'unità e a fini statistici potrebbe risultare impossibile stabilire in che misura essi concorrano a finanziare il pagamento dei dividendi. In questi casi viene accettata la registrazione come dividendi. Se tuttavia una cessione significativa di attività viene effettuata su richiesta di un'amministrazione pubblica essa dovrebbe essere sempre registrata come prelievo di capitale.

Inoltre, le imprese spesso stabilizzano gli importi dei dividendi che pagano di anno in anno. Pertanto in un certo anno esse possono iscrivere nelle riserve parte degli utili realizzati per distribuirli nell'anno o negli anni successivi. La registrazione di questo tipo di pagamenti come dividendi non comporta alcuna difficoltà.

D.6 (Contributi sociali), **D.8** (Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione), **D.92** (Contributi agli investimenti)

Non applicabile.

D.99 (Altri trasferimenti in conto capitale)

Generalmente non applicabile.

I trasferimenti in conto capitale sono pagamenti unilaterali e pertanto è difficile concepire circostanze in cui sarebbe opportuno far riferimento alla voce D.99 per la classificazione di un trasferimento a favore delle amministrazioni pubbliche da parte di una unità che agisce come produttore di beni e servizi destinabili alla vendita. Perché, infatti, un'azienda dovrebbe elargire i propri fondi senza ricevere nulla in cambio? Nel SEC 95 vengono menzionate al riguardo soltanto due possibilità:

- 4.165. h) indennizzi per danni o lesioni gravi;
- 4.165. i) versamenti straordinari a favore dei fondi di assicurazione sociale destinati ad accrescere le riserve matematiche di tali fondi. Questa opzione comporta tuttavia l'esistenza di un fondo effettivo di attività destinato a finanziare le prestazioni sociali, le cui attività e passività vengono registrate come AF.6. Non sarebbe quindi applicabile ai sistemi di assicurazione sociale senza costituzione di riserve gestiti dalle amministrazioni pubbliche.

Le società pubbliche possono trasferire attività alle amministrazioni pubbliche nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione. Il trasferimento di attività può inoltre avvenire alla scadenza di un contratto analogo a un leasing, quando una attività torna di proprietà di un'amministrazione pubblica dopo un periodo in cui la società pubblica è stata autorizzata a utilizzarla a determinate condizioni. In questi casi il tipo di trattamento più appropriato è la registrazione come K.12 (variazioni di classificazione e di struttura).

F.2 (Biglietti, monete e depositi), **F.3** (Titoli diversi dalle azioni), **F.6** (Riserve tecniche di assicurazione), **F.7** (Altri conti attivi)

Non comportano problemi particolari.

F.4 (Prestiti)

La voce comprende l'effettivo rimborso dei prestiti e i rimborsi imputati associati alla cancellazione di debiti. Nella maggior parte dei casi la cancellazione di debiti va registrata come una operazione inerente a prestiti (F.4); l'operazione di contropartita è generalmente costituita da un trasferimento in conto capitale (D.99) effettuato dalle amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei casi in cui la privatizzazione è imminente, caso in cui l'operazione di contropartita è un'operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5).

In alcuni casi la cancellazione unilaterale di crediti viene registrata come operazione inerente a variazioni di classificazione e di struttura (K.12), oppure ad altre variazioni di volume delle attività e passività finanziarie (K.10), allorché la cancellazione è associata alla comparsa e scomparsa di unità o a variazioni significative della struttura e delle funzioni delle unità.

F.513 (Altre partecipazioni)

- Prelievi di capitale

La sottovoce comprende trasferimenti significativi effettuati una tantum a favore delle amministrazioni pubbliche. I trasferimenti vengono finanziati attraverso la liquidazione di attività sotto forma di: prelievo dalle riserve accumulate; cessioni di attività finanziarie o non finanziarie; guadagni in conto capitale realizzati. Vanno invece esclusi i trasferimenti che, per ragioni di ordine pratico o teorico, possono essere classificati come dividendi (vedi sopra, D.4).

I trasferimenti a favore delle amministrazioni pubbliche derivanti da cessioni significative di attività effettuate su richiesta delle amministrazioni pubbliche, o nel quadro di una strategia politica di queste ultime, vanno registrati come prelievi di capitale anziché come dividendi o altre operazioni non finanziarie.

La suddetta classificazione è corretta anche nel caso in cui l'operazione figuri nei conti pubblici con una diversa denominazione, ossia come dividendi o, in alcuni casi, come imposta.

Tale classificazione si applica alla privatizzazione indiretta (vedi II.2.1). Il trattamento dei proventi della privatizzazione nei conti nazionali consiste fondamentalmente nel considerare la cessione della partecipazione delle amministrazioni pubbliche come lo scambio di una attività finanziaria (azioni e altre partecipazioni) con un altro tipo di attività finanziaria (in generale attività liquide). In base a tale impostazione, i proventi di una privatizzazione in quanto tali non migliorano il disavanzo pubblico ma ne modificano il finanziamento. Le nuove attività liquide delle amministrazioni pubbliche dovrebbero concorrere a ridurre il debito pubblico, direttamente attraverso il riacquisto di titoli di Stato o indirettamente diminuendo la necessità di una nuova emissione di titoli.

Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza, il suddetto trattamento della privatizzazione diretta viene esteso anche alla privatizzazione indiretta, ossia ai casi in cui la partecipazione di un'amministrazione pubblica viene ceduta attraverso un intermediario - generalmente una holding pubblica - e i proventi della cessione vengono riconosciuti all'amministrazione pubblica (a prescindere dalla forma giuridica assunta da tale versamento: dividendi, imposte, trasferimenti, ecc.).

Per coerenza con le cessioni di attività finanziarie, lo stesso trattamento va applicato anche alle cessioni indirette significative di attività non finanziarie.

- **Prelievi di capitale in natura**

Il caso dei trasferimenti in natura a favore delle amministrazioni pubbliche risulta problematico a causa dell'esigenza antitetica, da un lato, di assicurare la coerenza con il trattamento della cessione indiretta di attività non finanziarie (registrata come F.5) e, dall'altro, di mantenere la simmetria con i pagamenti in natura effettuati dalle amministrazioni pubbliche a favore di società pubbliche (cfr. D.9).

Quando il trasferimento di attività fra società pubbliche e amministrazioni pubbliche è associato ad altre ristrutturazioni e variazioni di funzioni e competenze è opportuno registrare i trasferimenti in natura nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività come variazioni di classificazione e di struttura (K.12).

- **Prelievi di capitale dalla banca centrale**

Anche alcune operazioni fra lo Stato e la banca centrale vengono classificate come F.5, in quanto le attività della banca centrale vengono trattate nei conti nazionali come proprietà pubblica. Pertanto un calo nelle riserve di oro e valuta estera della banca centrale, per esempio, comporterebbe una riduzione del valore della partecipazione dello Stato nella banca centrale.

K.12 (Variazioni di classificazione e di struttura)

Vengono così classificati i casi di creazione, fusione o cessazione di attività delle unità, o quelli in cui si verificano variazioni significative delle funzioni e delle competenze delle unità che non possono essere registrate adeguatamente nei conti delle operazioni. La stessa classificazione si applica anche quando le attività ritornano di proprietà delle amministrazioni pubbliche dopo un periodo in cui l'impresa pubblica è stata autorizzata a utilizzarle (cfr. la parte IV del presente manuale sulle infrastrutture pubbliche finanziate e gestite da società).

2. Trasferimenti dalle amministrazioni pubbliche alle unità pubbliche

In molti di questi casi è importante verificare se le amministrazioni pubbliche effettuino i pagamenti per aumentare i propri investimenti in attività finanziarie, come potrebbe fare qualsiasi investitore razionale, o se si propongano di sostenere tipi specifici di attività economica. L'espressione "apporti di capitale" è spesso utilizzata per indicare trasferimenti di importo elevato effettuati dalle amministrazioni pubbliche a favore di società pubbliche. Tale concetto non rientra fra quelli adottati nei conti nazionali, nei quali operazioni di questo tipo possono venire registrate come trasferimenti in conto capitale o come operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni.

D.2 (Imposte sulla produzione e sulle importazioni)

Non applicabile.

D.3 (Contributi)

Si tratta dei trasferimenti regolari effettuati dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di ridurre i prezzi praticati dalle unità e coprire le perdite.

Tali trasferimenti non vanno considerati apporti di capitale (F.5) in quanto finanziano la spesa corrente e spesso vengono effettuati a condizione che l'unità adotti un determinato comportamento (ad esempio, applichi prezzi bassi) che può determinare una riduzione del valore del capitale proprio.

D.4 (Redditi da capitale), D.7 (Altri trasferimenti correnti)

Non comportano problemi particolari. I trasferimenti a copertura di oneri di pensione anormali dovrebbero figurare fra i trasferimenti correnti diversi (D.75) (paragrafo 4.139., lettera b)).

D.5 (Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.), D.6 (Prestazioni sociali), D.8 (Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione)

Non applicabili.

D.92 (Contributi agli investimenti)

In questa voce rientrano tutti i trasferimenti unilaterali effettuati a favore delle unità pubbliche a condizione che i fondi vengano utilizzati per investimenti fissi invece che per la spesa corrente.

La spesa in conto capitale finanziata attraverso trasferimenti dalle amministrazioni pubbliche può dare luogo in ultima istanza a un aumento del valore della partecipazione delle amministrazioni pubbliche nella società pubblica. Questa non è, tuttavia, una ragione sufficiente per classificare il trasferimento stesso come un apporto di capitale sociale (F.5), in quanto non è certo che il valore della partecipazione delle amministrazioni pubbliche aumenti in modo proporzionale. Gli investimenti vengono generalmente utilizzati dalle società pubbliche per attuare politiche economiche e sociali dettate dalle amministrazioni pubbliche (come per esempio, la costruzione di linee ferroviarie o di ospedali) più che per aumentare la redditività. In altri termini, è importante tenere conto degli obiettivi che le amministrazioni pubbliche si propongono nell'effettuare conferimenti di capitale in una società pubblica.

Si hanno "apporti di capitale in natura" quando un'amministrazione pubblica trasferisce a una società pubblica la proprietà di attività (vedi II.3.2). I casi di donazione da parte di un'amministrazione pubblica a favore di una società andrebbero registrati come contributi agli investimenti, contabilizzando negli investimenti fissi un flusso negativo per il medesimo importo. Il livello d'indebitamento dell'amministrazione pubblica resta invariato.

In casi più complessi, in cui l'apporto in natura è associato ad altre ristrutturazioni di attività e passività ed, eventualmente, alla creazione di nuove unità, è preferibile registrare il flusso nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività (K.10) o fra le variazioni di classificazione e di struttura (K.12).

D.99 (Altri trasferimenti in conto capitale)

Secondo il SEC 95 (paragrafo 4.165.) gli altri trasferimenti in conto capitale comprendono fra l'altro i seguenti trasferimenti:

- a) indennizzi per danni;
- b) trasferimenti destinati alla copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali;
- f) operazioni di contropartita per remissioni di debiti a condizione che non vengano effettuate nell'ambito di un processo di privatizzazione (caso in cui vanno registrate come F.5).

La classificazione come D.99 è opportuna anche nei casi di acquisizione di attività finanziarie da parte delle amministrazioni pubbliche qualora le operazioni non vengano effettuate a prezzi di mercato e siano finalizzate principalmente a finanziare l'unità. Per esempio, un'amministrazione pubblica può acquistare debiti in sofferenza o concedere prestiti agevolati. In questi casi è necessario valutare la differenza fra il valore di mercato delle attività finanziarie acquisite e il prezzo pagato dall'amministrazione pubblica. La differenza va registrata come un trasferimento in conto capitale dell'amministrazione pubblica a favore dell'unità. Il trasferimento eseguito dall'amministrazione pubblica viene infatti trattato in parte come acquisizione di attività finanziarie e in parte come donazione. La suddetta modalità di registrazione è spesso appropriata per gli enti preposti a interventi di dismissione per il salvataggio di banche.

F.2 (Biglietti, monete e depositi), F.3 (Titoli diversi dalle azioni)

Non comportano problemi particolari.

F.4 (Prestiti)

Nel classificare i trasferimenti a favore di unità pubbliche come prestiti è importante valutare le probabilità di rimborso, nonché le condizioni commerciali previste in materia di rimborso e interessi. Nei casi in cui il rimborso è incerto potrebbe essere più opportuno registrare i prestiti come trasferimenti in conto capitale, oppure come acquisizione di altre partecipazioni quando non sia previsto il pagamento di interessi.

F.5 (Azioni e altre partecipazioni)

Acquisizioni di partecipazioni in unità pubbliche

Sono esclusi i trasferimenti effettuati a condizione che i fondi vengano utilizzati per acquisizioni di capitale fisso e pagamenti in natura, da registrare invece come contributi agli investimenti⁴. Una caratteristica importante degli apporti di capitale sociale è il fatto che l'unità pubblica dovrebbe avere la libertà di utilizzare i fondi nel modo che ritiene più utile per aumentare il valore dell'azienda. Vengono presi in esame tre casi.

a. Un'amministrazione pubblica è l'unico azionista di un'unità pubblica

Il riferimento alla sottovoce F.513 (altre partecipazioni) può essere opportuno per la classificazione di alcuni conferimenti dall'amministrazione pubblica all'unità, ma solo in presenza di alcune condizioni rigorosamente definite. I conferimenti devono essere effettuati per ragioni finanziarie con gli stessi obiettivi che si porrebbe un investitore privato dovendo investire in un'impresa.

In altri termini, l'amministrazione pubblica deve prevedere di ottenere dal proprio investimento un rendimento a tassi di mercato, per esempio sotto forma di aumento dei dividendi, oppure deve proporsi di ottenere, grazie all'apporto di capitale, un prezzo più elevato al momento della cessione dell'impresa. I conferimenti effettuati a favore dell'unità per altri scopi (per esempio, allo scopo di coprire delle perdite) vanno classificati come trasferimenti in conto capitale.

b. Un'amministrazione pubblica è comproprietaria con altre unità

Alcuni conferimenti effettuati dall'amministrazione pubblica possono attribuire a quest'ultima il diritto di detenere una quota maggiore dell'unità e dei suoi utili futuri. Se l'unità venisse gestita secondo criteri commerciali in base ai quali l'amministrazione pubblica percepisce degli utili dai propri investimenti, sarebbe corretto classificarli come F.5.

Se l'aumento della partecipazione dell'amministrazione pubblica non comporta benefici in termini finanziari, in quanto l'unità si propone ad esempio l'obiettivo di sostenere le politiche sociali dell'amministrazione pubblica più che di perseguire uno scopo di lucro, la classificazione come trasferimento in conto capitale risulta più appropriata.

c. Un'amministrazione pubblica possiede azioni negoziabili di un'unità pubblica

Se il governo riceve in cambio del pagamento effettuato azioni negoziabili che potrebbe vendere immediatamente al prezzo pagato, la classificazione come acquisto di azioni è corretta.

F.6 (Riserve tecniche di assicurazione), F.7 (Altri conti attivi)

Non comportano problemi particolari.

⁴

Una eccezione è costituita dalle quasi-società (cfr. nota 11 del paragrafo II.3.1).

II.2. CESSIONE DI ATTIVI (PRIVATIZZAZIONE)

II.2.1 Trattamento dei proventi delle cessioni dirette e indirette di attività finanziarie e non finanziarie

1. Termini della questione

La privatizzazione è stata e resta tuttora in molti paesi un elemento importante nella gestione del settore pubblico.

Per privatizzazione si intende generalmente la rinuncia al controllo esercitato da un'amministrazione pubblica su un'impresa pubblica mediante la cessione di sue azioni e di altre partecipazioni in tale impresa. L'ambito della presente trattazione è più ampio, in quanto viene preso in esame il caso più generale della cessione da parte delle amministrazioni pubbliche di azioni e di altre partecipazioni che esse possiedono in talune imprese su cui non esercitano necessariamente il controllo o, qualora lo esercitino, senza cedere il controllo di tali imprese. Le cessioni possono essere effettuate direttamente o indirettamente. Inoltre viene considerato il caso della cessione di attività non finanziarie.

Si possono distinguere quattro situazioni.

- a. Un'amministrazione pubblica cede le azioni e le altre partecipazioni di cui è titolare in un'impresa. In questo caso la cessione viene definita "diretta".
- b. Un'amministrazione pubblica è proprietaria dell'impresa A (generalmente una società holding): l'impresa A cede le azioni o le altre partecipazioni di cui è proprietaria a una impresa B e trasferisce i proventi della vendita all'amministrazione pubblica. In questo caso la cessione viene definita "indiretta".
- c. Un'amministrazione pubblica cede le attività non finanziarie di cui è proprietaria. L'operazione viene definita "cessione diretta di attività non finanziarie".
- d. Un'amministrazione pubblica possiede azioni o altre partecipazioni in un'impresa che, a sua volta, cede le attività non finanziarie che possiede e trasferisce i proventi della vendita all'amministrazione pubblica. L'operazione viene definita "cessione indiretta di attività non finanziarie".

In ciascuno dei casi summenzionati i fondi versati all'amministrazione pubblica possono assumere forme diverse. Generalmente sono in forma liquida, ma possono presentarsi come attività finanziarie di qualsiasi genere. Possono consistere anche nel rimborso di passività delle amministrazioni pubbliche, quali obbligazioni e buoni del Tesoro. Di seguito verrà preso in esame soltanto il caso dell'acquisizione di attività, ma tale ipotesi non modifica sostanzialmente i trattamenti proposti.

2. Norme da applicare

a. Cessione diretta di attività finanziarie

La cessione diretta di attività finanziarie deve essere registrata interamente nei conti finanziari dell'amministrazione pubblica e dell'impresa interessate: si tratta di un ritiro di azioni e altre partecipazioni (F.5) dall'impresa che era, totalmente o in parte, di proprietà dell'amministrazione pubblica, con la registrazione come contropartita di un aumento di attività finanziarie (nella maggior parte dei casi, attività liquide, F.2).

Non si hanno effetti sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

b. Cessione indiretta di attività finanziarie

La cessione indiretta di attività finanziarie deve essere registrata interamente nei conti finanziari dell'amministrazione pubblica e in quelli dell'impresa A summenzionata: si tratta di un ritiro di azioni e altre partecipazioni dall'impresa A, con la registrazione come contropartita di un incremento di attività finanziarie. Ciò vale a prescindere dal fatto che l'impresa A versi *in tutto* o *in parte* al suo proprietario, ossia l'amministrazione pubblica, i proventi della cessione. La cessione indiretta di attività finanziarie non incide sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

c. Cessione diretta di attività non finanziarie

La cessione diretta di attività non finanziarie deve essere registrata nel conto del capitale dell'amministrazione pubblica: si tratta di una cessione di attività non finanziarie che ha un effetto positivo sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche. Le attività non finanziarie possono assumere la forma di capitale fisso, scorte, oggetti di valore, terreni o altre attività non finanziarie non prodotte.

d. Cessione indiretta di attività non finanziarie

La cessione indiretta di attività non finanziarie deve essere registrata interamente nei conti finanziari dell'amministrazione pubblica e dell'impresa interessata (A): si tratta di un ritiro di azioni e altre partecipazioni dall'impresa A che era totalmente o parzialmente di proprietà dell'amministrazione pubblica, con la registrazione come contropartita di un aumento di attività finanziarie.

e. Momento di registrazione, importi da registrare

Nei conti delle amministrazioni pubbliche:

- nei casi di cessione diretta, le operazioni devono essere registrate nel momento del trasferimento della proprietà;
- nei casi di cessione indiretta, le operazioni devono essere registrate nel momento in cui i proventi delle cessioni vengono versati alle amministrazioni pubbliche.

Gli importi da registrare sono gli importi totali dei proventi della cessione versati dagli acquirenti: essi corrispondono al valore di mercato delle attività che vengono cedute al momento dell'operazione.

In particolare nel caso delle cessioni indirette, può avvenire che il ricavato sia registrato, in tutto o in parte, sotto forma di dividendi, di imposte o di flussi di altro tipo nella contabilità interna delle parti che intervengono nell'operazione. Nei conti nazionali i suddetti proventi vanno comunque registrati come operazioni finanziarie.

Occorre prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di trasferimento parziale alle amministrazioni pubbliche dei proventi di una cessione indiretta, l'intero importo dell'esborso effettuato a favore delle amministrazioni venga contabilizzato come operazione finanziaria⁵. In pratica, per effettuare questo tipo di cessioni può essere necessario usufruire dei servizi di intermediari finanziari o di altri servizi non finanziari, che devono essere pagati dalle amministrazioni pubbliche. Ciò vale soprattutto in caso di privatizzazione.

Le spese vanno registrate come consumi intermedi. Se esse vengono effettivamente finanziate con i proventi delle cessioni occorre effettuare una imputazione affinché l'importo totale dei proventi sia registrato nelle operazioni summenzionate. Naturalmente, se a favore delle amministrazioni pubbliche, oltre ai proventi delle cessioni delle attività, vengono effettuati altri pagamenti - sotto forma, ad esempio, di dividendi o di imposte -, tali importi vanno registrati, se pertinenti, fra le specifiche operazioni non finanziarie.

I casi di cessione indiretta presi in esame nella presente trattazione sono quelli di importo considerevole effettuati al fine di trasferire i proventi alle amministrazioni pubbliche. Spesso tali cessioni rientrano in un piano di privatizzazione deciso dal governo e/o dal parlamento. Può accadere, tuttavia, che nel corso delle proprie attività correnti, le imprese cedano una parte delle proprie attività realizzando in tal modo delle plusvalenze; queste ultime possono pertanto essere distribuite alle amministrazioni pubbliche sotto forma di dividendi o di imposte specifiche in modo tale che, in ultima istanza, una parte dei proventi della cessione delle attività viene trasferita alle amministrazioni pubbliche. Da un punto di vista statistico non è sempre possibile individuare tali flussi e pertanto non si ritiene necessario, in questo caso, trattarli come flussi finanziari.

⁵

Il caso in cui una parte dei proventi della cessione viene trattenuta dall'impresa A è affrontato nella sezione «Caso di una holding pubblica che trattiene i proventi di operazioni di privatizzazione».

3. Giustificazione delle norme

La logica alla base delle norme relative alle cessioni dirette è evidente. Per le cessioni di attività finanziarie, le norme derivano dalla definizione di operazioni finanziarie (SEC 95, paragrafi 5.02., 5.15.) e di conto finanziario (SEC 95, paragrafo 8.50.): fondamentalmente questo scambio diretto di una attività finanziaria con un'altra attività nel conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche non comporta alcuna variazione del patrimonio netto né un flusso di reddito. Per quanto riguarda le attività non finanziarie, le disposizioni derivano dalla definizione di cessione delle attività in questione e di conto del capitale (SEC 95, paragrafo 8.46.).

La logica del trattamento delle cessioni indirette si basa in primo luogo sul fatto che il versamento dei proventi delle cessioni non costituisce un trasferimento di reddito, bensì un trasferimento di patrimonio/attività. Non può tuttavia essere considerato un trasferimento in conto capitale in quanto la definizione della voce "Altri trasferimenti in conto capitale" non lascia spazio a un trattamento di questo tipo (SEC 95, paragrafo 4.165.). Inoltre, in questi casi, i pagamenti vengono effettuati soltanto in forza dei diritti di proprietà che le amministrazioni pubbliche detengono sulle imprese in questione.

Per questo motivo vengono esclusi dai trasferimenti in conto capitale i pagamenti dei proventi della privatizzazione, come indicato nel paragrafo 4.165., lettera g), del SEC 95: "Tuttavia le operazioni di contropartita dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche dei proventi di privatizzazioni effettuate indirettamente (ad esempio, attraverso una holding) devono essere registrate come operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) e non producono pertanto alcun effetto diretto sul livello di accredito/indebitamento delle amministrazioni pubbliche".

Il trasferimento alle amministrazioni pubbliche dei proventi della cessione comporta una riduzione delle attività dell'impresa A, che può essere considerata anche come una liquidazione parziale. Ne risulta, logicamente, una riduzione della partecipazione del proprietario nell'impresa A. Tale trattamento della privatizzazione indiretta può essere facilmente esteso a qualsiasi caso di cessione indiretta di attività finanziarie ed anche alla cessione indiretta di attività non finanziarie.

NB: La nozione di dividendo nei conti nazionali è chiara: i dividendi vengono classificati fra i redditi da capitale. Essi devono derivare da flussi di reddito e non dalla cessione o dalla rivalutazione di attività. La distribuzione del reddito non dovrebbe comportare una diminuzione del patrimonio netto e dell'attivo netto dell'impresa. Ai proprietari possono essere distribuiti invece i redditi da impresa (SEC 95, paragrafi 8.26.-8.29.).

4. Esempi di trattamenti contabili

In tutti gli esempi riportati di seguito, il flusso di contropartita delle cessioni è una operazione inerente a biglietti, monete e depositi (AF.2). L'impresa di cui le amministrazioni pubbliche cedono le azioni o altre partecipazioni o dalla quale percepiscono i proventi di tale cessione viene definita impresa pubblica anche quando non è effettivamente controllata dalle amministrazioni pubbliche.

a. Cessione diretta di attività finanziarie

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica			
Conto patrimoniale di apertura							
A			P	A			P
AF.5	z					AF.5	z
Conto finanziario							
ΔA			ΔP	ΔA			ΔP
F.5	-x						
F.2	+x	B.9	0				
Conto patrimoniale di chiusura							
A			P	A			P
AF.5	z - x					AF.5	z
AF.2	+x	$\Delta B.90$	0		$\Delta B.90$		0

b. Cessione indiretta di attività finanziarie

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica A			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.5	z			AF.5	y	AF.5	z
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.5	-x			F.5	-x	F.5	-x
F.2	+x	B.9	0			B.9	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.5	z - x			AF.5	y - x	AF.5	z - x
AF.2	+x	$\Delta B.90$	0			$\Delta B.90$	0

c. Cessione diretta di attività non finanziarie

Amministrazioni pubbliche

Conto patrimoniale di apertura

A	P
AN	z

Conto del capitale

ΔA	ΔP
Cessione di AN -x	
B.9	+x

Conto finanziario

ΔA	ΔP
F.2	+x
	B.9
	+x

Conto patrimoniale di chiusura

A	P
AN	z -x
$\Delta AF.2$	$\Delta B.90$
	+x
	0

d. Cessione indiretta di attività non finanziarie

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica A			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.5	z			AN	y	AF.5	z
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
				AN	-x		
				B.9	+x		
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.5	-x			F.2	+x -x	F.5	-x
F.2	+x	B.9	0			B.9	+x
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.5	z -x			AN	y -x	AF.5	z -x
$\Delta AF.2$	+x	$\Delta B.90$	0			$\Delta B.90$	0

5. Parole chiave e riferimenti

Privatizzazione	SEC 95, paragrafo 5.16.
Azioni e altre partecipazioni	SEC 95, paragrafo 5.86.
Operazione finanziaria	SEC 95, paragrafi 5.01., 5.02., 5.15.
Reddito da impresa	SEC 95, paragrafi 8.26.-8.29.
Conto finanziario	SEC 95, paragrafo 8.50.
Conto del capitale	SEC 95, paragrafo 8.46.

II.2.2 Caso di una holding pubblica che trattiene i proventi di operazioni di privatizzazione

1. Termini della questione

In alcuni Stati membri dell'UE, le amministrazioni pubbliche hanno costituito delle holding per gestire la ristrutturazione del settore pubblico onde aumentare la competitività e la redditività delle imprese e, a lungo termine, ridurre il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In tale contesto, il principale compito di tali holding è organizzare la privatizzazione nelle migliori condizioni possibili e, talvolta, destinare i proventi della cessione di partecipazioni ad altre imprese pubbliche (che possono essere o meno di proprietà della holding), sotto forma di contributi, prestiti o apporti di capitale.

Anche in paesi in cui esistono da tempo holding pubbliche - create in un contesto diverso e in vista di obiettivi strategici del tutto differenti -, alcune di esse possono assumere una funzione analoga. Lo stesso può valere per taluni enti pubblici⁶ come le agenzie di sviluppo.

La questione fondamentale è la seguente: in quale settore devono essere classificate unità di questo tipo che gestiscono le privatizzazioni e, in alcuni casi, elargiscono contributi ad altre imprese? La loro attività va considerata un'attività svolta per conto delle amministrazioni pubbliche?

2. Norme da applicare

Vi sono quattro possibilità.

1. La holding pubblica è una unità che agisce come produttore di beni e servizi destinabili alla vendita e fa circolare fondi all'interno del gruppo nell'ambito di una strategia aziendale di gruppo, comportandosi allo stesso modo di una società privata.
Soluzione: non registrare alcuna operazione nei conti delle amministrazioni pubbliche.
2. La holding pubblica è una unità che agisce come produttore di beni e servizi destinabili alla vendita e fa circolare fondi all'interno del gruppo per sostenere attività in perdita nel quadro della politica sociale ed economica attuata dalle amministrazioni pubbliche.
Soluzione: far transitare (dirottare) le operazioni attraverso le amministrazioni pubbliche se possono essere chiaramente identificati le sovvenzioni e i contributi assegnati per scopi diversi da quelli di mercato.
3. La holding pubblica è una unità che agisce come produttore di beni e servizi destinabili alla vendita ma fornisce contributi e sovvenzioni ad unità esterne al gruppo.
Soluzione: far transitare (dirottare) i pagamenti attraverso le amministrazioni pubbliche.
4. La holding pubblica è una unità che agisce come produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita.
Soluzione: classificarla nel settore delle amministrazioni pubbliche.

⁶ Potrebbe essere il caso di agenzie di sviluppo regionale che gestiscono fondi (comprese azioni e altre partecipazioni) erogati dalle amministrazioni pubbliche o eventualmente dalle istituzioni europee (Fondi strutturali o di coesione).

3. Giustificazione delle norme

- a) Secondo la definizione fornita dal SEC 95 al paragrafo 2.14., "le holding sono unità istituzionali la cui funzione principale consiste nel controllare e dirigere un gruppo di società controllate". Le holding possono generalmente essere considerate produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, classificabili fra le società finanziarie o non finanziarie a seconda dell'attività prevalente del gruppo (cfr. paragrafo 2.100.).

Può sorgere un problema quando la funzione principale della holding pubblica non è, in realtà, quella di definire e attuare una strategia di sviluppo per le società controllate (nell'ambito di un gruppo esistente per un lungo periodo), bensì quella di ristrutturare e modificare l'assetto proprietario di alcune imprese pubbliche, nonché di convogliare i fondi da una impresa all'altra, effettuando una redistribuzione di redditi e di ricchezza.

Un tale progetto di riorganizzazione del settore pubblico, che comporta la gestione di attività e la redistribuzione dei redditi e della ricchezza, costituisce l'attuazione diretta della strategia macroeconomica delle amministrazioni pubbliche. Nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea tale strategia viene spesso attuata (o è stata attuata in passato) dallo stesso ministero del Tesoro. Nel caso preso in esame di seguito, il ministero del Tesoro si avvale di un intermediario al quale viene affidato il compito di gestire le attività pubbliche e di redistribuire i fondi in una prospettiva a breve o medio termine.

Questo tipo di intervento dovrebbe essere considerato una gestione di attività finalizzata a scopi di politica generale⁷, compiuta per conto delle amministrazioni pubbliche.

Può sorgere una contraddizione fra la natura economica delle relazioni e delle operazioni effettuate fra le unità e la forma giuridica delle suddette unità e delle rispettive relazioni. Alcune disposizioni del SEC 95 (in particolare quelle contenute nel capitolo 1) consentono un tipo di trattamento statistico che potrebbe discostarsi dalle definizioni giuridico-formali.

- Paragrafo 1.38. - Operazioni modificate

[...] "Alcune operazioni sono tuttavia modificate al fine di evidenziare meglio le relazioni economiche cui si riferiscono. Le operazioni possono essere modificate in tre modi: dirottamento, frazionamento e riconoscimento della parte principale nell'operazione."

- Paragrafo 1.39. - Dirottamento

[...] "Un altro tipo di dirottamento è costituito dalle operazioni registrate come se avvenissero tra due o più unità istituzionali benché in realtà, secondo le parti in questione, non si verifichi alcuna operazione." [...]

⁷

Spesso le amministrazioni pubbliche non gestiscono fondi allo scopo di acquisire attività redditizie (come fanno invece gli azionisti privati), bensì per perseguire obiettivi sociali o di interesse pubblico per i quali non sono disponibili capitali privati. Un'azione di questo tipo corrisponde alla gestione di attività a fini di politica generale.

- Paragrafo 1.41. - Riconoscimento della parte principale in una operazione

"Allorché una unità effettua una operazione per conto di un'altra unità, l'operazione è registrata esclusivamente nei conti del mandante." [...]

Le suddette formulazioni si richiamano al principio generale in base al quale i principi di base dei conti nazionali comportano che tutte le operazioni che vengono effettuate in ambiti giuridici diversi, ma aventi gli stessi effetti economici, devono essere registrate nello stesso modo.

b) Di seguito vengono fornite ulteriori delucidazioni sulle suddette soluzioni.

Se la holding pubblica è una vera e propria società, "che controlla e dirige un gruppo di società controllate" secondo le modalità aziendali consuete, e gli interventi a fini di politica generale (quali privatizzazione, sostegno a imprese pubbliche, ecc.) effettuati per conto delle amministrazioni pubbliche rivestono un ruolo solo secondario:

→ occorre dirottare i flussi connessi a questa parte della sua attività:

- trasferendo direttamente alle amministrazioni pubbliche i proventi della cessione di attività;
- registrando i trasferimenti a favore di imprese pubbliche come contributi delle amministrazioni pubbliche o come operazioni di qualsiasi tipo attinenti al suddetto contesto.

Nel caso in cui l'operazione effettuata con la società pubblica controllata sia di tipo finanziario (un prestito, per esempio), essa potrebbe essere registrata inizialmente come un'operazione fra un'amministrazione pubblica e la holding pubblica e successivamente fra la holding pubblica e la società controllata. Nel caso in cui si tratti di un contributo agli investimenti, sarebbe invece preferibile registrarla come operazione diretta fra l'amministrazione pubblica e l'impresa pubblica.

Se l'attività della holding pubblica è costituita per lo più da interventi a fini di politica generale (privatizzazione, sostegno a imprese pubbliche) effettuati per conto delle amministrazioni pubbliche:

→ la holding pubblica va classificata all'interno del settore delle amministrazioni pubbliche, indipendentemente dalla sua forma giuridica⁸.

NB: Allorché la holding pubblica fornisce contributi o effettua trasferimenti di qualsiasi altro tipo a favore di imprese (private o pubbliche) al di fuori del proprio gruppo è ancora più probabile che operi in tal modo per conto delle amministrazioni pubbliche.

⁸ Si veda anche il caso delle holding pubbliche preposte alla gestione di attività per conto delle amministrazioni pubbliche citato nella parte I («Delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche», «Unità specifiche», sezione I.2.3).

4. Esempi di trattamenti contabili

Un'amministrazione pubblica è proprietaria di una holding classificata nel settore delle società non finanziarie. Nel quadro di un programma di privatizzazione stabilito dall'amministrazione pubblica, la holding cede - per un importo pari a 100 - azioni che possiede in una società controllata A. La holding trattiene i proventi di tale cessione; una parte pari a 20 di tali proventi viene destinata a un'altra società controllata B. Tale versamento viene assimilato a un trasferimento effettuato dalle amministrazioni pubbliche - incluso nella categoria "altri contributi alla produzione", per esempio - in quanto la holding non acquisisce nessuna attività finanziaria in cambio, né si prevede alcun ritorno sotto forma di reddito da capitale. All'inizio del periodo considerato la partecipazione dell'amministrazione pubblica nella holding è pari a x e la partecipazione della holding nella società B da essa controllata è pari a z.

Amministrazioni pubbliche		Holding		Società controllata B	
Conti patrimoniali di apertura					
A	P	A	P	A	P
AF.5	x	AF.5	z	AF.5	z
Conti non finanziari					
I	R	I	R	I	R
B.9	-20			B.9	+20
	D.39				D.39
	-20				-20
Conti finanziari					
ΔA	ΔP	ΔA	ΔP	ΔA	ΔP
F.2	+20	F.2	+100	F.2	+20
F.2	-20	F.2	-20		
F.5	-20	F.5	-100		
	B.9		B.9		B.9
	-20		0		+20
Conti patrimoniali di chiusura					
A	P	A	P	A	P
AF.5	x -20	AF.5	z -100	AF.2	+20
		AF.2	+80	AF.5	z
	$\Delta B.90$		$\Delta B.90$		$\Delta B.90$
	-20		0		+20

5. Parole chiave e riferimenti

Holding	SEC 95, paragrafi 2.13., lettera e), 2.14., 2.100.
Operazioni modificate	SEC 95, paragrafi 1.38.-1.41.
Unità che producono per il mercato / Unità che non producono per il mercato	SEC 95, paragrafi 3.27.-3.37.

II.2.3 Privatizzazione nei paesi in via di transizione

1. Termini della questione

Nelle economie in via di transizione il concetto di privatizzazione può essere esteso per includere anche qualsiasi trasferimento (cessione) alla popolazione o agli ex proprietari (privati) di attività dell'amministrazione pubblica precedentemente nazionalizzate o confiscate.

Sono state individuate tre situazioni.

a. Restituzione in natura

La restituzione in natura si riferisce alla restituzione al proprietario originario di attività non finanziarie (in generale terreni e fabbricati, ma in alcuni casi anche impianti di produzione) in precedenza nazionalizzate o confiscate dallo Stato e generalmente di proprietà, al momento della restituzione, di amministrazioni pubbliche, ma in taluni casi anche di società pubbliche. Le attività non finanziarie possono pertanto assumere la forma di capitale fisso, scorte, oggetti di valore, terreni e altre attività non prodotte.

b. Restituzione mediante compensazione finanziaria

Nei casi in cui i beni da restituire agli ex proprietari non esistono o non possono essere restituiti, si può procedere a una compensazione finanziaria in denaro o sotto forma di altri strumenti finanziari quali titoli o azioni.

c. Privatizzazione mediante emissione di voucher

Per procedere alla privatizzazione di attività di proprietà pubblica in alcune economie in via di transizione, le amministrazioni pubbliche hanno distribuito voucher alla popolazione sia gratuitamente, sia contro pagamento di prezzi nominali. I possessori di voucher possono acquistare (direttamente o indirettamente) azioni e altre partecipazioni o attività non finanziarie.

2. Norme da applicare

a. Restituzione in natura

La restituzione in natura rappresenta un trasferimento di attività non finanziarie dall'amministrazione pubblica ai settori beneficiari della restituzione.

Si possono distinguere due casi.

i. **L'attività non finanziaria da restituire è all'incirca la stessa che era stata nazionalizzata o confiscata in passato. Nella fattispecie potrebbe trattarsi di terreni e di altre attività non prodotte.**

Questo tipo di restituzione dovrebbe essere considerato come la restituzione di un bene confiscato senza indennizzo, da registrare nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività. Pertanto nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività delle amministrazioni pubbliche va registrato un flusso. Tale flusso non ha alcuna incidenza sull'accredito/indebitamento delle amministrazioni pubbliche, bensì ha un'incidenza sullo stock di attività registrate nei conti patrimoniali ed accresce pertanto il patrimonio netto dei settori beneficiari della restituzione, diminuendo contemporaneamente il patrimonio netto delle amministrazioni pubbliche.

ii. **L'attività non finanziaria da restituire è diversa (in termini di aspetto e valore) da quella nazionalizzata o confiscata in passato. Nella fattispecie potrebbe trattarsi di abitazioni e di altri beni materiali prodotti.**

In questo caso la restituzione dovrebbe essere registrata come una operazione: un investimento negativo nel conto dell'amministrazione pubblica con contropartita un trasferimento in conto capitale in natura (con segno contrario nei conti del settore beneficiario). Poiché entrambi i flussi si bilanciano nel conto del capitale non si ha alcuna incidenza sull'accredito/indebitamento delle amministrazioni pubbliche. Il trasferimento in conto capitale determina tuttavia un aumento del patrimonio netto dei settori beneficiari della restituzione e, contemporaneamente, una diminuzione di quello delle amministrazioni pubbliche.

b. Restituzione mediante compensazione finanziaria

La restituzione mediante compensazione finanziaria rappresenta un trasferimento di attività finanziarie dal settore delle amministrazioni pubbliche ai settori indennizzati. Essa dovrebbe pertanto essere registrata nei conti delle amministrazioni pubbliche come una diminuzione di attività finanziarie con contropartita un trasferimento in conto capitale in natura o in denaro (passivo) e, nei conti dei settori beneficiari, come un aumento di attività finanziarie con contropartita un trasferimento in conto capitale in natura o in denaro (attivo). Il trasferimento in conto capitale ha un'incidenza negativa sull'accredito/indebitamento delle amministrazioni pubbliche, nonché sul patrimonio netto.

c. Privatizzazione mediante emissione di voucher

I voucher sono utilizzati (principalmente dalle famiglie) per acquistare attività finanziarie o non finanziarie e possono essere considerati come un impegno delle amministrazioni pubbliche a scambiarli con tali attività finanziarie o non finanziarie. In generale i voucher sono condizionati all'acquisto di attività finanziarie e non finanziarie e, in quanto *attività condizionate*, non sono registrati nel sistema dei conti.

Nel sistema dei conti le attività condizionate sono considerate attività finanziarie a determinate condizioni (SEC 95, paragrafo 5.05.):

- se negoziabili: un mercato si sviluppa laddove possono essere negoziati o essere oggetto di contropartita;
- se esistono informazioni sui voucher: sulle transazioni effettuate e sui prezzi di mercato;
- se il mercato ha un volume di transazioni sufficienti in modo tale da permettere di determinare il valore complessivo del mercato.

Se costituiscono attività finanziarie, i voucher possono essere considerati come una forma speciale di strumenti finanziari derivati (F.34).

Una distinzione può essere operata tra i seguenti due casi a seconda che i voucher siano considerati o meno attività finanziarie.

i. **I voucher sono considerati attività finanziarie al momento dell'emissione**

In questo caso i voucher sono registrati nel sistema dei conti nazionali al momento della loro emissione.

Acquisizione di attività finanziarie

Il trasferimento di voucher dovrebbe essere registrato come un'operazione finanziaria (inerente a strumenti finanziari derivati, F.34), con contropartita un trasferimento in conto capitale in natura dalle amministrazioni pubbliche. Ciò ha un'incidenza negativa sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche nonché sul loro patrimonio netto.

Nella misura in cui i voucher possono essere negoziati o essere oggetto di contropartita sul mercato, si assisterà allo sviluppo di un loro mercato sul quale sarà possibile determinare il relativo valore. Le operazioni inerenti a voucher devono essere registrate come *operazioni finanziarie* tra i rispettivi settori. Le variazioni di valore dei voucher durante lo stesso periodo dovrebbero essere registrate come guadagni e perdite in conto capitale nei *conti delle altre variazioni delle attività e delle passività* (conto della rivalutazione delle attività e delle passività) dei diversi settori in questione.

Lo scambio di voucher contro azioni di imprese pubbliche deve essere interamente registrato nel conto finanziario delle amministrazioni pubbliche. Ciò non ha alcuna incidenza sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

Acquisizione di attività non finanziarie

I voucher sono scambiati contro beni venduti da società non finanziarie. Le società non finanziarie acquisiscono nei confronti delle amministrazioni pubbliche un diritto di cui si avvalgono per ottenere le azioni di proprietà delle amministrazioni pubbliche da queste poste in vendita.

Lo scambio di voucher contro beni dovrebbe essere registrato come spesa per consumi finali (P.3) con contropartita una diminuzione di strumenti finanziari derivati (F.34) sul lato delle attività delle famiglie. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero registrare una diminuzione di strumenti finanziari derivati (F.34) sul lato delle passività e una diminuzione di azioni e altre partecipazioni (F.5) in imprese pubbliche sul lato delle attività. Di conseguenza non vi è alcuna incidenza sull'accreditamento/indebitamento né sul patrimonio netto delle amministrazioni pubbliche.

- ii. **I voucher sono attività condizionate e pertanto non sono registrati nel sistema dei conti al momento dell'emissione. Possono essere utilizzati soltanto per acquistare attività finanziarie o non finanziarie.**

In tal caso non si ha alcuna registrazione dei voucher al momento della loro emissione, bensì soltanto nel momento in cui sono scambiati contro attività finanziarie o non finanziarie.

Acquisizione di attività finanziarie

Lo scambio di voucher contro azioni di imprese pubbliche dovrebbe essere registrato come un'operazione finanziaria inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5), con contropartita un trasferimento in conto capitale (D.9) in natura dalle amministrazioni pubbliche. Questo determina un aumento di azioni e altre partecipazioni delle famiglie sul lato delle attività e una diminuzione di azioni e altre partecipazioni delle amministrazioni pubbliche sul lato delle attività. Lo scambio ha un'incidenza negativa sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche, nonché sul patrimonio netto.

Acquisizione di attività non finanziarie

Lo scambio di voucher contro attività non finanziarie dovrebbe essere registrato come un investimento negativo (P.511) con contropartita un trasferimento in conto capitale (D.9) in natura dalle amministrazioni pubbliche. Questo non ha alcuna incidenza sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia lo scambio determina una diminuzione del patrimonio netto delle amministrazioni pubbliche.

Incidenza dei voucher sul debito pubblico

Nel quadro del SEC 95 la registrazione di voucher (non appena considerati passività finanziarie) nel conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche accresce lo stock di passività delle amministrazioni pubbliche.

Nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, nella misura in cui si suppone che le attività/passività appropriate per la loro registrazione sono gli strumenti finanziari derivati (F.34), i voucher non influenzano il calcolo del debito pubblico (cfr. parte V).

3. Giustificazione delle norme

a) Restituzione in natura

Dovrebbe essere analizzata in maniera diversa nei due seguenti casi.

1. L'attività restituita non è cambiata – Si tratta di una restituzione unilaterale di ricchezza con la riconsegna di una attività non finanziaria di cui una amministrazione pubblica ha preso possesso in passato senza indennizzo. La parte non indennizzata di tali confische unilaterali non è un trasferimento in conto capitale (SEC 95, paragrafo 6.24.), ma va registrata nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività (K.8). Le confische e le restituzioni sono trattate in modo simmetrico.
2. L'attività restituita è cambiata – La restituzione è considerata un trasferimento volontario di ricchezza effettuato consensualmente (a differenza delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività). L'operazione di contropartita è considerata come un trasferimento in conto capitale (altri trasferimenti in conto capitale, D.99: SEC 95, paragrafo 4.164.). A questa conclusione si giunge a partire dalla definizione di trasferimenti in conto capitale (SEC 95, paragrafo 4.146.: “i trasferimenti in conto capitale in natura consistono in trasferimenti della proprietà di un bene (diverso da scorte e denaro) o nella cancellazione di un debito da parte di un creditore senza alcuna contropartita”). Si può anche ritenere che il trasferimento richiederà una qualche sovvenzione da parte delle amministrazioni pubbliche.

b) Restituzione mediante compensazione finanziaria

Il risarcimento è effettuato normalmente molti anni dopo la confisca (spesso 40-50 anni). A differenza della restituzione in natura (allorché il bene non è cambiato), la restituzione mediante compensazione finanziaria necessita di essere finanziata dalle amministrazioni pubbliche. Come in tutti i casi di trasferimento consensuale di ricchezza l'operazione di contropartita è costituita da un trasferimento in conto capitale (altri trasferimenti in conto capitale, D.99: SEC 95, paragrafo 4.164.).

c) Scambio di voucher

Allorché i voucher sono considerati attività finanziarie il loro scambio contro azioni e altre partecipazioni (AF.5) discende dalla definizione di operazioni finanziarie (SEC 95, paragrafi 5.02. e 5.15.) e di conto finanziario (SEC 95, paragrafo 8.50.): nello scambio diretto di un'attività finanziaria contro un'altra nel conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche non si ha alcuna variazione di ricchezza, né flusso di reddito. Le norme in merito allo scambio di voucher contro attività non finanziarie si ricavano dalla definizione di cessione delle attività in questione e di conto del capitale (SEC 95, paragrafo 8.46.).

4. Esempi di trattamenti contabili

a. Restituzione in natura

I. **L'attività non finanziaria da restituire è all'incirca la stessa che era stata nazionalizzata o confiscata in passato.**

Negli esempi che seguono si ipotizza che le amministrazioni pubbliche restituiscano attività non finanziarie (terreni) per un valore di 100 al settore delle famiglie.

Amministrazioni pubbliche				Famiglie			
Conto patrimoniale di apertura							
A			P	A			P
AN.21	100						
Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività							
ΔA			ΔP	ΔA			ΔP
K.8 (AN.21)	-100			K.8 (AN.21)	+100		
		B.10.2	-100			B.10.2	+100
Conto patrimoniale di chiusura							
A			P	A			P
AN.21	0			AN.21	100		
		Δ B.90	-100			Δ B.90	+100

II. L'attività non finanziaria da restituire è diversa (in termini di aspetto e valore) da quella nazionalizzata o confiscata in passato.

Nel seguente esempio si suppone che il settore delle amministrazioni pubbliche restituisca abitazioni per un valore di 100 al settore delle famiglie.

Amministrazioni pubbliche				Famiglie					
Conto patrimoniale di apertura									
A				P	A				P
AN.111	100								
Conto del capitale									
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP			
P.511	-100	D.9	-100	P.511	+100	D.9	+100		
B.9	0	B.10.1	-100	B.9	0	B.10.1	+100		
Conto patrimoniale di chiusura									
A				P	A				P
AN.111	0				AN.111	100			
		Δ B.90		-100			Δ B.90		+100

b. Restituzione mediante compensazione finanziaria

Nell'esempio che segue si ipotizza che l'amministrazione pubblica compensi gli ex proprietari, ad esempio, di terreni o abitazioni (famiglie) con azioni per un valore di 100.

Amministrazioni pubbliche				Famiglie					
Conto patrimoniale di apertura									
A				P	A				P
AF.5	100								
Conto del capitale									
ΔA				ΔP	ΔA				ΔP
B.9	-100	D.9	-100	B.9	+100	D.9	+100	B.10.1	+100
		B.10.1	-100			B.10.1	+100		
Conto finanziario									
ΔA				ΔP	ΔA				ΔP
F.5	-100			F.5	+100			B.9	+100
		B.9	-100						
Conto patrimoniale di chiusura									
A				P	A				P
AF.5	0			Δ B.90	-100	AF.5	100	Δ B.90	+100

c. Privatizzazione mediante emissione di voucher

Negli esempi che seguono si ipotizza che un'agenzia incaricata della privatizzazione (appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche) emetta voucher da distribuire gratuitamente al settore delle famiglie. I voucher possono essere utilizzati durante un periodo di tempo determinato per acquistare azioni e altre partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in imprese pubbliche e/o attività non finanziarie (ad esempio, capitale fisso, AN.11).

I. **I voucher sono considerati attività finanziarie al momento dell'emissione**

Amministrazioni pubbliche			Famiglie		
Conto patrimoniale di apertura					
A		P	A		P
	AF.34	0	AF.34	0	
Conto del capitale					
ΔA		ΔP	ΔA		ΔP
	D.9	-100	D.9	+100	
B.9	-100	B.10.1	B.9	+100	B.10.1
		-100			+100
Conto finanziario					
ΔA		ΔP	ΔA		ΔP
	F.34	+100	F.34	+100	
	B.9	-100	B.9	+100	
Conto patrimoniale di chiusura					
A		P	A		P
	AF.34	100	AF.34	100	
	Δ B.90	-100	Δ B.90	+100	

Acquisizione di attività finanziarie

Amministrazioni pubbliche				Famiglie			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.5	100	AF.34	100	AF.34	100		
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.5	-100	F.34	-100	F.34	-100		
		B.9	0	F.5	+100	B.9	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
		AF.34	0	AF.5	100		
		Δ B.90	0			Δ B.90	0

- II. I voucher sono attività condizionate e pertanto non sono registrati nel sistema dei conti al momento dell'emissione. Possono essere utilizzati soltanto per acquistare attività finanziarie o non finanziarie.

Acquisizione di attività finanziarie

Amministrazioni pubbliche				Famiglie			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.5	100						
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
B.9	-100	D.9	-100	B.9	+100	D.9	+100
		B.10.1	-100			B.10.1	+100
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.5	-100	B.9	-100	F.5	+100	B.9	+100
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.5	0	Δ B.90	-100	AF.5	100	Δ B.90	+100

Acquisizione di attività non finanziarie

Amministrazioni pubbliche				Famiglie			
Conto patrimoniale di apertura							
A			P	A			P
AN.11	100						
Conto del capitale							
ΔA			ΔP	ΔA			ΔP
P.511	-100	D.9	-100	P.511	+100	D.9	+100
B.9	0	B.10.1	-100	B.9	0	B.10.1	+100
Conto patrimoniale di chiusura							
A			P	A			P
AN.111	0			AN.11	100		
		Δ B.90	-100			Δ B.90	+100

5. Parole chiave e riferimenti

Privatizzazione	SEC 95, paragrafo 5.16.
Azioni e altre partecipazioni	SEC 95, paragrafo 5.86.
Attività condizionate	SEC 95, paragrafi 5.05. e 7.22.
Attività non finanziarie prodotte	SEC 95, paragrafo 7.14.
Attività non finanziarie non prodotte	SEC 95, paragrafo 7.16.
Operazioni finanziarie	SEC 95, paragrafi 5.01., 5.02. e 5.15.
Conto finanziario	SEC 95, paragrafo 8.50.
Conto del capitale	SEC 95, paragrafo 8.46.
Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività	SEC 95, paragrafo 8.53.

II.3. APPORTI DI CAPITALE

II.3.1 Apporti di capitale in società pubbliche

1. Termini della questione

Il problema

I mezzi d'informazione utilizzano generalmente l'espressione "apporto di capitale" quando le amministrazioni pubbliche forniscono alle imprese pubbliche una qualche forma di sostegno finanziario.

Né l'SCN 93 né il SEC 95 riportano una definizione del concetto di "apporto di capitale" in quanto tale. Nei mezzi d'informazione il termine può essere utilizzato per indicare qualsiasi pagamento effettuato dalle amministrazioni pubbliche a favore di una impresa pubblica, avente le caratteristiche di un trasferimento in conto capitale o di una operazione finanziaria nei conti nazionali. Vengono definite "apporti di capitale" operazioni che nei conti pubblici potrebbero essere classificate, per esempio, come contributi agli investimenti, contributi in conto capitale, prestiti, conferimenti di capitale, acquisizione di capitale azionario, ecc.

Tali apporti vengono effettuati per lo più in denaro, ma possono anche essere in natura. Quest'ultimo caso è oggetto di trattazione specifica (cfr. II.3.2, «Apporti di capitale in natura»).

Opzioni

Il trasferimento effettuato dalle amministrazioni pubbliche (definito generalmente "apporto di capitale") viene registrato nei conti nazionali come:

- un'operazione finanziaria: potrebbe trattarsi, nell'esempio più comune, di un aumento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche, ipotizzando che il pagamento in questione abbia un effetto automatico (di pari importo) sulle attività delle amministrazioni pubbliche;
- un'operazione non finanziaria: l'operazione costituirebbe un trasferimento in conto capitale, supponendo che si tratti di un pagamento unilaterale che non ha un'automatica incidenza (di pari importo) sulla partecipazione delle amministrazioni pubbliche.

2. Norme da applicare

Il principio è il seguente:

- se un'amministrazione pubblica, operando a fini di politica generale⁹, fornisce fondi a una società senza ottenere in cambio attività finanziarie e senza prevedere di poterne trarre redditi da capitale, l'apporto di capitale va registrato come un trasferimento in conto capitale;
- se un'amministrazione pubblica, operando in qualità di azionista, fornisce fondi ottenendo in cambio attività finanziarie e agisce nella previsione di ottenere dei dividendi, l'apporto di capitale deve essere registrato come una operazione finanziaria inerente ad azioni e altre partecipazioni.

1. Operazioni finanziarie

- **Principio generale**

Un apporto di capitale deve essere registrato come una operazione finanziaria soltanto se l'amministrazione pubblica acquisisce quale corrispettivo un'attività finanziaria di valore corrispondente al versamento effettuato. È questo l'elemento che contraddistingue le operazioni finanziarie¹⁰.

- **Il caso principale: un'operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5)**

In primo luogo dovrebbe trattarsi di una *operazione* fra due unità e non di una ristrutturazione di attività e passività o di una riclassificazione di unità, che di norma vengono registrate come *altri flussi* nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività (SEC 95, paragrafo 6.30.).

In questo contesto, il conferimento di capitale è l'azione mediante la quale vengono messe a disposizione di una società le proprie risorse finanziarie (SEC 95, paragrafo 4.53.), aumentandone il capitale proprio. Tale operazione va registrata nei conti nazionali come un'operazione finanziaria inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5). Conformemente a quanto stabilito dal SEC 95 ai paragrafi 4.53. e 5.86., questo tipo di operazione modifica i diritti di proprietà degli azionisti sulla società (aumentandoli) e conferisce loro il diritto di percepire dividendi (benché questa forma di redditi da capitale non sia di importo fisso o predeterminato).

⁹

Spesso le amministrazioni pubbliche non gestiscono fondi allo scopo di acquisire attività redditizie (come fanno invece gli azionisti privati), bensì per perseguire obiettivi sociali o di interesse pubblico per i quali non sono disponibili capitali privati. Un'azione di questo tipo corrisponde alla gestione di attività a fini di politica generale.

¹⁰

Un guadagno in conto capitale ottenuto su azioni o altre partecipazioni, eventualmente registrato a seguito di un apporto di capitale, non può essere considerato una "attività finanziaria acquisita quale corrispettivo" (bensì un altro flusso). Le attività finanziarie acquisite quale corrispettivo (F.3, F.4, F.5) sono elencate nel paragrafo successivo.

Pertanto si possono attribuire a un apporto di capitale registrato come un'operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni le tre seguenti caratteristiche:

- vengono messe a disposizione di una società delle risorse finanziarie lasciando un ampio margine di libertà per quanto riguarda il modo in cui possono essere utilizzate;
- gli azionisti hanno diritto a percepire dividendi;
- le società aventi la forma giuridica di società per azioni emettono nuove azioni (per un importo equivalente alle risorse investite).

Va sottolineato in particolare che le amministrazioni pubbliche, conferendo capitali alle società, agiscono in qualità di azionista, generalmente con l'aspettativa di ricevere in cambio dividendi di importo più elevato. L'effettivo pagamento di dividendi agli azionisti può costituire pertanto un criterio importante per classificare un apporto di capitale come una operazione finanziaria inerente a una partecipazione.

- **Altri casi possibili: prestiti (F.4) o acquisto di titoli (F.3)**

- Prestiti: qualsiasi flusso finanziario che soddisfi la definizione di prestito riportata nel SEC 95 (paragrafi 5.69. e 5.70.) e comporti un rimborso alle amministrazioni pubbliche in base a condizioni contrattuali (data di scadenza per il rimborso, importo degli interessi dovuti) dovrebbe essere registrato come un'operazione inerente a prestiti (F.4).
- Acquisto di titoli: se le amministrazioni pubbliche mettono a disposizione risorse finanziarie acquistando titoli emessi dalla società, l'operazione va registrata come un'operazione inerente a titoli diversi dalle azioni (F.3).

Conclusioni: Sotto il profilo contabile (contabilità nazionale), questa operazione finanziaria non ha effetto sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche né sul patrimonio netto nel conto patrimoniale.

2. Operazioni non finanziarie

Se si escludono il caso dei contributi (D.3, cfr. SEC 95, paragrafo 4.30. e seg.) e quello dei trasferimenti correnti diversi (D.75, cfr. in particolare SEC 95, paragrafo 4.139., lettera b)), le operazioni da prendere in considerazione in questo ambito sono i trasferimenti in conto capitale.

Poiché il caso dei conferimenti di capitale in natura (trasferimenti di immobilizzazioni) viene trattato nella sezione successiva (II.3.2), vengono qui presi in esame soltanto i trasferimenti in conto capitale in denaro.

- **Principio generale**

Un apporto di capitale va trattato come una operazione non finanziaria quando le risorse vengono fornite sotto forma di trasferimento unilaterale; tale operazione va registrata come un trasferimento in conto capitale (D.9). Le amministrazioni pubbliche non ricevono in cambio un'attività finanziaria di valore equivalente. Un eventuale effetto sulla partecipazione delle amministrazioni pubbliche è indiretto, incerto e di entità variabile.

Una caratteristica importante dei trasferimenti in conto capitale è che essi sono operazioni effettuate tipicamente dalle amministrazioni pubbliche. Agendo in tal modo, le amministrazioni pubbliche non si aspettano alcun corrispettivo in termini di dividendi (nella maggior parte dei casi le imprese destinatarie di tali trasferimenti non pagano dividendi), bensì unicamente un miglioramento del patrimonio della società e il soddisfacimento di alcuni bisogni sociali (infrastrutture pubbliche, occupazione, ecc.).

Il SEC 95 fornisce una chiara definizione di due operazioni di questo tipo.

a. Contributi agli investimenti (D.92)

Un trasferimento unilaterale effettuato a favore di una società a condizione che essa utilizzi i fondi per acquisire capitale fisso deve essere registrato come un contributo agli investimenti (SEC 95, paragrafi 4.146., 4.152. e seg.)¹¹.

b. Altri trasferimenti in conto capitale (D.99)

Un trasferimento unilaterale a una società o quasi-società destinato "alla copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa" deve essere registrato tra gli altri trasferimenti in conto capitale (D.99) (SEC 95, paragrafo 4.165., lettera b)).

L'operazione può anche rientrare fra i trasferimenti previsti al paragrafo 4.165., lettera a), allorché viene effettuata come indennizzo per "beni strumentali distrutti o danneggiati a seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali".

Conclusioni: In entrambi i casi, il trasferimento ha un effetto diretto sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche e sul patrimonio netto nel conto patrimoniale.

¹¹

Nel caso di una quasi-società, tale trasferimento deve essere registrato come un'operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (SEC 95, paragrafo 4.61.) in quanto il patrimonio netto di una quasi-società è, per convenzione, pari a zero (paragrafo 7.03.). Diverso è il caso in cui tali trasferimenti vengono effettuati sistematicamente a copertura di un deficit di gestione persistente dovuto all'applicazione di indirizzi di politica stabiliti dalle amministrazioni pubbliche: in tal caso vanno registrati come contributi (paragrafo 4.61.).

3. Applicazione: alcuni criteri

- **Casi semplici**

- a. Contributo agli investimenti: D.92

Un apporto di capitale effettuato a favore di una società pubblica a condizione che essa utilizzi i fondi per l'acquisizione di capitale fisso deve essere registrato come trasferimento in conto capitale, nel caso specifico come contributo agli investimenti (D.92).

- b. Perdite precedenti: D.99

Un apporto di capitale destinato alla copertura di perdite accumulate deve essere registrato come trasferimento in conto capitale (D.99).

- c. Acquisizione di azioni quotate: F.5

Un apporto di capitale che dà luogo all'acquisizione da parte dell'amministrazione pubblica di azioni quotate di valore corrispondente deve essere registrato come un'operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5).

- d. Prestiti e obbligazioni: F.3 e F.4

- Prestiti: un apporto di capitale sotto forma di prestito attestato da un documento giuridico che specifica gli obblighi del debitore (data di scadenza per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi) deve essere registrato come una operazione inerente a prestiti (F.4).

In taluni contesti (interventi di dismissione, salvataggio di imprese, assicurazioni sulle esportazioni, ecc.), occorre esaminare attentamente le caratteristiche (gli obblighi contrattuali) dei "prestiti" concessi dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di verificare la pertinenza della classificazione nella rubrica F.4.

- Obbligazioni: il finanziamento di una società da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso l'acquisto di obbligazioni emesse dalla società in questione (anch'esso attestato da documenti giuridici) deve essere registrato nella rubrica F.3.

- e. Privatizzazione: F.5

Un apporto di capitale effettuato nell'ambito di un processo di privatizzazione destinato a essere completato entro breve tempo (di durata inferiore a un anno) e in cui le amministrazioni pubbliche prevedono di rientrare in possesso dell'importo versato va registrato come un'operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5) (coerentemente con la spiegazione fornita nel SEC 95, al paragrafo 5.16.)¹².

¹²

Il caso summenzionato, così come quelli descritti nel paragrafo che segue intitolato «Casi problematici», va considerato un'eccezione alla regola secondo la quale la registrazione nei conti nazionali di un flusso che comporta un aumento delle operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) dovrebbe di norma essere connessa all'effettiva emissione di nuovi titoli azionari.

- **Casi problematici**

- a. Perdite future previste e perdite ricorrenti: D.9

Gli apporti di capitale destinati a finanziare la copertura di perdite future previste e di perdite ricorrenti, effettuati eventualmente allo scopo di consentire alla società di ridurre i propri oneri finanziari, devono essere registrati come trasferimenti in conto capitale (D.9), anche se accompagnati da un'emissione di titoli azionari (o equivalenti). In tale contesto è certo che la società non produrrà profitti per un lungo periodo, date le specifiche condizioni di attività. Nel caso in cui vengano emesse azioni si può presumere che queste ultime non abbiano valore.

- b. Previsione di investimento remunerativo: F.5

Gli apporti di capitale effettuati a favore di una società pubblica e finalizzati ad aumentare i futuri dividendi percepiti dalle amministrazioni pubbliche devono essere registrati nella rubrica F.5. Tale caso si verifica quando la società è libera di utilizzare le risorse finanziarie per massimizzare i profitti e le amministrazioni pubbliche prevedono un ritorno dal proprio investimento analogo a quello che potrebbe essere ottenuto dall'acquisizione di azioni quotate sul mercato.

- c. Operazioni in società con il settore privato: F.5

Se le amministrazioni pubbliche effettuano congiuntamente con un socio privato un conferimento di capitale in una unità in modo tale che i diritti di proprietà, compreso il diritto a percepire redditi da capitale, sono modificati in proporzione al valore dell'apporto, si può presumere che l'investimento sia remunerativo e pertanto il pagamento può essere registrato come operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5).

Nei casi in cui non è constatabile una tale proporzionalità (i diritti di proprietà non variano in misura corrispondente) si può presumere che le amministrazioni pubbliche, perseguendo obiettivi di politica generale, effettuino un trasferimento unilaterale che va registrato - almeno in parte - come un trasferimento in conto capitale.

- d. Organismi che gestiscono attività finanziarie per conto delle amministrazioni pubbliche: F.5

Un apporto di capitale a favore di una società finanziaria o di una holding pubblica che gestisce attività in modo remunerativo per conto delle amministrazioni pubbliche al fine di acquisire maggiori attività finanziarie può essere registrato come una operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.5). Il motivo è che in questo caso le attività sono gestite allo scopo di massimizzare la redditività per le amministrazioni pubbliche e si prevede un incremento dei dividendi.

- **Due criteri supplementari:**

- una serie di trasferimenti ripetuti può indicare che si tratta di trasferimenti unilaterali;
- la classificazione dei trasferimenti effettuati dalla Commissione europea (come "contributi delle amministrazioni pubbliche") andrebbe tenuta in considerazione ai fini dell'elaborazione statistica.

3. Giustificazione delle norme

Vi sono tre modi di aumentare le attività finanziarie di una società pubblica in un determinato momento:

1. attraverso una donazione che, in termini di contabilità nazionale, costituisce un trasferimento in conto capitale; tale operazione ha effetti sull'accreditamento / indebitamento; comporta altresì una variazione del patrimonio netto nel conto patrimoniale (e, di conseguenza, dei fondi propri della società);
2. attraverso un aumento del capitale proprio mediante l'emissione di titoli azionari; si tratta di un'operazione finanziaria inerente ad azioni e altre partecipazioni; tale operazione non ha effetti sull'accreditamento/indebitamento né sul patrimonio netto (ma comporta una variazione dei fondi propri in quanto modifica il capitale proprio);
3. attraverso l'acquisizione di capitale di prestito; si tratta di una operazione finanziaria che non comporta variazioni dell'accreditamento/indebitamento né del patrimonio netto (e neppure variazioni dei fondi propri).

- **Fondi propri e capitale proprio**

- a. **Fondi propri**

Le società aumentano il capitale proprio al fine di rafforzare la propria posizione finanziaria sul mercato aumentando i fondi propri. Il capitale proprio, espresso attraverso l'emissione di azioni, fa parte, pertanto, dei fondi propri.

Il SEC 95 (paragrafo 7.05.) fornisce la seguente definizione di fondi propri: "I fondi propri sono la somma del patrimonio netto (B.90) e delle azioni e altre partecipazioni emesse (AF.5)."

Il risultato immediato dell'apporto di capitale e dell'aumento di fondi propri è che la società si trova in condizioni migliori per finanziare investimenti, rimborsare i debiti già contratti (ha ottenuto fondi), assumere debiti se necessario (in quanto i creditori sono assicurati sulla solvibilità finanziaria della società) e, infine, produrre e distribuire utili.

- b. **Capitale proprio**

Né l'SCN 93 né il SEC 95 forniscono una definizione del concetto di capitale proprio in quanto tale. Attraverso l'emissione di titoli azionari può essere considerato alla stregua della "passività" finanziaria Azioni e altre partecipazioni (AF.5) contenuta nel bilancio di una società per azioni, da registrare nei conti nazionali, come tutte le attività e passività, al valore di mercato (cfr. SEC 95, paragrafi 7.01., 7.25. e 7.52.).

Il concetto è trattato indirettamente nel SEC 95 attraverso le definizioni delle operazioni inerenti a "dividendi" e ad "azioni e altre partecipazioni".

- Paragrafo 4.53. - Dividendi (D.421)

"I dividendi (D.421) costituiscono una forma di redditi da capitale percepiti dai proprietari di azioni (AF.5) quale corrispettivo per aver messo a disposizione delle società le loro risorse finanziarie. *L'aumento del capitale proprio attraverso l'emissione di azioni costituisce una alternativa alla raccolta di fondi mediante l'assunzione di debiti.* A differenza del capitale di prestito, tuttavia, il capitale proprio non fa insorgere una passività definita in termini monetari e non dà diritto ai possessori delle azioni di una società a un reddito fisso o predeterminato."

- Paragrafo 5.86. - Azioni e altre partecipazioni (F.5)

"La rubrica F.5 comprende tutte le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (AF.5), ossia alle *attività finanziarie che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società.* Tali attività finanziarie attribuiscono normalmente ai loro possessori il diritto a una quota degli utili delle società o delle quasi-società e a una quota del loro attivo netto in caso di liquidazione."

Problemi di stima/valutazione - Le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (per esempio, un conferimento di capitale con il quale viene fornito a una società capitale proprio) dispongono pertanto di una valida base giuridica, in quanto tali attività finanziarie rappresentano diritti di proprietà sulla società (come affermato al paragrafo 5.86.).

Pertanto nel valutare il capitale proprio di una società privata nei conti nazionali occorre tenere conto dell'ammontare delle azioni e altre partecipazioni sul lato delle passività del bilancio della società, limitandosi a un adeguamento al valore di mercato qualora, come avviene generalmente, esse vengano stimate al valore storico (o valore contabile) nei conti microeconomici.

Il caso di una società pubblica può essere diverso, soprattutto se il suo capitale proprio non è costituito da azioni oppure è costituito da azioni non negoziabili. Nel valutare il capitale proprio di tali società pubbliche nei conti nazionali si è spesso indotti a tenere conto sia delle azioni sia di alcune riserve (SEC 95, paragrafo 7.54.), finendo con l'ottenere, in pratica, un capitale proprio equivalente ai fondi propri, specialmente nel caso in cui il patrimonio netto dell'impresa pubblica sia prossimo allo zero.

- **Trasferimenti in conto capitale (D.9)**

- a. Definizioni

Il concetto di trasferimento in conto capitale è definito chiaramente sia nell'SCN 93 (capitolo 10) che nel SEC 95 (principalmente nel capitolo 4). I trasferimenti in conto capitale presentano tre caratteristiche fondamentali:

- sono connessi a *operazioni* effettuate consensualmente fra due unità (a differenza di quelle inerenti ad altre variazioni delle attività);
- non *si ottiene una contropartita* (o almeno non direttamente quale corrispettivo del trasferimento);

Queste due caratteristiche sono comuni a tutti i trasferimenti (correnti e in conto capitale). Inoltre tutti i trasferimenti possono essere effettuati in denaro o in natura (SCN 93, paragrafo 10.131.).

- essi implicano l'acquisto o la cessione di attività da parte di almeno una delle parti che intervengono nell'operazione (SCN 93, paragrafo 10.132.).

Una caratteristica secondaria dei trasferimenti in conto capitale è che essi tendono ad essere di importo elevato e occasionali (paragrafo 10.132.). Si distinguono due tipi di trasferimenti in conto capitale (SCN 93, paragrafo 10.132., e SEC 95, paragrafo 4.146.):

- Trasferimenti in conto capitale in denaro: consistono in trasferimenti di denaro; quale condizione per l'effettuazione del trasferimento il beneficiario è spesso obbligato a utilizzare il denaro per acquistare beni (è il caso, per esempio, dei contributi agli investimenti) (SEC 95, paragrafo 4.146.).
- Trasferimenti in conto capitale in natura: consistono in trasferimenti della proprietà di attività senza alcuna contropartita¹³.

b. Osservazioni

I trasferimenti in conto capitale sono trasferimenti effettuati tipicamente dalle amministrazioni pubbliche, le quali, perseguendo obiettivi di politica generale, sono l'unico azionista che effettua trasferimenti a favore di società senza ricevere una contropartita. L'effetto presunto di un trasferimento in conto capitale sul valore del capitale proprio (derivante, ad esempio, dalle reazioni del mercato) non è una ragione sufficiente per considerare tale trasferimento una operazione finanziaria, visto che risultano incerti sia l'effetto che l'entità dello stesso.

Pertanto, a differenza delle operazioni finanziarie, i trasferimenti in conto capitale costituiscono il flusso di contropartita delle summenzionate variazioni "unilaterali" delle attività o passività. Ciò significa che il beneficiario ne risulta "arricchito", mentre l'altra parte ne risulta "impoverita". Tale variazione si riflette in un aumento del patrimonio netto nel conto patrimoniale del beneficiario e in una diminuzione del patrimonio netto della parte che effettua il trasferimento.

4. Parole chiave e riferimenti

Operazioni finanziarie	SEC 95, paragrafi 5.01.-5.02.
Capitale proprio	SEC 95, paragrafo 4.53.
Fondi propri	SEC 95, paragrafo 7.05.
Patrimonio netto	SEC 95, paragrafi 7.01-7.05.
Azioni e altre partecipazioni	SEC 95, paragrafo 5.86.
Dividendi	SEC 95, paragrafo 4.53.
Trasferimenti in conto capitale	SEC 95, paragrafo 4.145. e seg.

¹³ Cfr. la sezione successiva «Apporti di capitale in natura» (II.3.2).

II.3.2 Apporti di capitale in natura

1. Termini della questione

Le amministrazioni pubbliche possono trasferire capitale fisso (ad esempio, fabbricati) e/o attività non finanziarie non prodotte (ad esempio, terreni) a una società pubblica già esistente o istituita ad hoc. L'apporto di capitale, in questi casi, non assume la forma consueta di un flusso di attività finanziarie, bensì quella di un flusso di attività non finanziarie. Ciò avviene generalmente per consentire all'impresa di utilizzare le suddette attività nel processo produttivo, in quanto quest'ultima può trovarsi in una posizione più favorevole rispetto alle amministrazioni pubbliche per operare in un determinato ambito economico.

In taluni casi le amministrazioni pubbliche prevedono di ottenere dal trasferimento di attività alcuni vantaggi sotto forma di flussi di redditi da capitale (quali, per esempio, dividendi).

In altri casi, le amministrazioni pubbliche non hanno una simile aspettativa, ma ritengono che il conseguimento di benefici economici e sociali per la nazione nel suo insieme siano sufficienti a giustificare la perdita di attività da parte delle amministrazioni pubbliche.

In alcuni paesi tali trasferimenti di attività assumono la forma di "concessioni di autorizzazioni per l'erogazione di servizi pubblici" quando, per esempio, viene consentita la gestione privata di infrastrutture pubbliche ai sensi di un contratto a termine.

Le norme da applicare, pertanto, possono valere anche per le società private.

2. Norme da applicare

Si suggeriscono due soluzioni.

a. **Trasferimento diretto di attività non finanziarie, non comportante ulteriori diritti o obblighi né la creazione di nuove unità**

In questo caso si tratta di una donazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche alla società che deve essere registrata come un'operazione.

In tale contesto, il trasferimento delle attività non finanziarie è un contributo agli investimenti in natura (D.92) effettuato dalle amministrazioni pubbliche, bilanciato da una diminuzione degli investimenti lordi (P.5) (e/o K.2, qualora l'operazione riguardi terreni).

Poiché nel conto del capitale vengono registrati due flussi di uguale importo non vi è alcun effetto sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

Si verifica un incremento del patrimonio netto della società dovuto al trasferimento in conto capitale (contributo agli investimenti) e, simmetricamente, una diminuzione del patrimonio netto delle amministrazioni pubbliche. A seconda del metodo adottato nei conti nazionali per valutare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche nella società pubblica, può risultare necessario ipotizzare che la partecipazione delle amministrazioni pubbliche nella società pubblica assorba l'aumento del patrimonio netto di quest'ultima. In tal caso la trasformazione nella contabilità dell'impresa del patrimonio netto positivo (B.10.1) in capitale azionario e di partecipazione (F.5) può essere descritta sotto forma di guadagno in conto capitale (K.11) nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

b. **Le amministrazioni pubbliche trasferiscono attività non finanziarie a una società pubblica attendendosi una redditività economica più elevata rispetto a quella che potrebbero ottenere dall'utilizzo diretto delle attività e/o il trasferimento rientra nel quadro di una serie di eventi che modificano alcuni aspetti della relazione fra le amministrazioni pubbliche e la società (eventualmente attraverso l'introduzione di nuovi obblighi, diritti e crediti) o creano nuove unità.**

Tale situazione può essere considerata come lo scambio di un'attività non finanziaria con una attività finanziaria (la partecipazione delle amministrazioni pubbliche nella società pubblica). Non occorre registrare alcuna operazione. Per spiegare le variazioni nei conti patrimoniali si deve ricorrere invece al conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività e, in particolare, alla voce "variazioni nella classificazione dei settori e variazioni della struttura delle unità istituzionali" (K.12.1).

In questo caso, come nel precedente, non vi sono effetti sull'accREDITAMENTO/indebitamento e neppure sul patrimonio netto in quanto vengono registrati due flussi di pari importo che si equilibrano nel conto delle altre variazioni delle attività e delle passività.

3. Giustificazione delle norme

a. Per il trattamento come contributi agli investimenti

SEC 95, paragrafo 1.36. - "Il sistema dei conti registra tutte le operazioni in termini monetari. Il valore da registrare per le operazioni non monetarie deve pertanto essere misurato indirettamente o stimato in altro modo."

SEC 95, paragrafo 4.145. - "I trasferimenti in conto capitale si differenziano dai trasferimenti correnti poiché implicano l'acquisto o la cessione di una o più attività da parte di almeno una delle parti che intervengono nell'operazione. A prescindere che siano in denaro o in natura, i trasferimenti devono comportare una corrispondente variazione delle attività finanziarie o non finanziarie indicate nei conti patrimoniali di una o di entrambe le parti che intervengono nell'operazione."

SEC 95, paragrafo 4.146. - "I trasferimenti in conto capitale in natura consistono in trasferimenti della proprietà di un bene (diverso da scorte e denaro) o nella cancellazione di un debito da parte di un creditore senza alcuna contropartita."

SEC 95, paragrafo 4.153. - "I contributi agli investimenti possono essere in denaro o in natura. Per contributi agli investimenti in natura s'intendono i trasferimenti di mezzi di trasporto, impianti o altri macchinari da parte delle amministrazioni pubbliche ad altre unità residenti o non residenti, nonché la messa a disposizione di unità residenti o non residenti di fabbricati o di altre opere."

I paragrafi summenzionati indicano che la registrazione di una donazione di un'attività come trasferimento in conto capitale in natura è considerata valida nel quadro del SEC 95 (un'altra modalità di registrazione, equivalente in termini di impatto contabile, sarebbe quella di considerare il trasferimento in conto capitale come un flusso imputato di fondi, utilizzato successivamente dalla società per acquistare l'attività dalle amministrazioni pubbliche).

b. Per il trattamento nei conti relativi ad altri flussi

La ristrutturazione di attività e passività attraverso un trasferimento significativo di attività può essere considerata diversa da un'*operazione* nell'accezione comune del termine e, in ogni caso, diversa dalla semplice donazione di un'attività.

SCN 93, paragrafi 12.58. e 12.59. - "Quando una società viene suddivisa dal punto di vista giuridico in due o più unità istituzionali, possono insorgere nuovi crediti e passività, comprese azioni e altre partecipazioni, fra le nuove unità istituzionali. La comparsa di tali strumenti finanziari viene registrata in questa categoria (variazioni nella classificazione dei settori e variazioni della struttura delle unità istituzionali)."

SEC 95, paragrafo 6.30. - Variazioni nella classificazione dei settori e variazioni della struttura delle unità istituzionali (K.12.1) - "Le variazioni della struttura delle unità istituzionali si riferiscono alla comparsa e alla scomparsa di talune attività e passività finanziarie a seguito di riorganizzazioni di società."

Si suppone che K.12.1 si applichi anche ad attività non finanziarie. Si presume che fra "le variazioni della struttura" figurino anche variazioni significative nei conti patrimoniali delle unità allorché esse coincidono con altre variazioni, quali quelle relative alle funzioni delle unità.

NB: Osservazioni sulla registrazione dell'evento come "altre partecipazioni"

La registrazione di un apporto in natura come "altre partecipazioni" attraverso il conto finanziario non è pertinente. Il ricorso a F.513 (altre partecipazioni = partecipazioni non rappresentate da azioni) nel SEC è limitato a un numero ridotto di casi ben definiti. Tale trattamento migliorerebbe artificialmente l'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche (mediante le operazioni di contropartita inerenti a P.5 o K.2).

Un siffatto modo di procedere, inoltre, pur non essendo errato da un punto di vista strettamente contabile, risulterebbe privo di contenuto economico. Infatti, se un'unità presenta un indebitamento ciò significa che necessita di finanziamenti che possono comportare una riduzione delle proprie attività o che tali finanziamenti, come avviene di solito, non sono immediatamente disponibili. In questa situazione, la comparsa di altre partecipazioni presenta una sorta di automaticità che può essere più opportunamente registrata nei conti delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività.

4. Esempi di trattamenti contabili

Nell'esempio seguente si ipotizza che un'amministrazione pubblica assegni a una società pubblica un fabbricato di valore pari a 100. Nel primo caso si tratta di una semplice donazione, non associata a particolari eventi né all'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di aumentare i propri redditi da capitale a seguito del trasferimento dell'attività. Nel secondo caso il trasferimento dell'attività viene effettuato nell'ambito di una riorganizzazione della società.

a. Registrazione di trasferimenti in conto capitale e di investimenti

Nell'esempio seguente si ipotizza che il trasferimento in conto capitale comporti, in una prima fase, un aumento del patrimonio netto dell'impresa pubblica. In una successiva fase si potrebbe supporre che tale aumento del patrimonio netto sia "assorbito" da un equivalente aumento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche nell'impresa pubblica attraverso il conto della rivalutazione delle attività e delle passività: questa seconda fase non è qui descritta. Inoltre nel conto patrimoniale di chiusura viene presentata solo la variazione del patrimonio netto.

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica					
Conto patrimoniale di apertura									
A				P	A				P
AN.11	100								
Conto del capitale									
ΔA				ΔP	ΔA				ΔP
P.51	-100	D.92	-100	P.51	+100	D.92	+100		
B.9	0	B.10.1	-100	B.9	0	B.10.1	+100		
Conto patrimoniale di chiusura									
A				P	A				P
AN.11	0				AN.11	100			
		$\Delta B.90$	-100			$\Delta B.90$	+100		

b. Registrazione di una variazione di classificazione e di struttura

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AN.11	100						
Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
AF.5 (K.12.1)	+100			AN.11(K.12.1)	+100	AF.5 (K.12.1)	+100
AN.11 (K.12.1)	-100					B.10.2	0
		B.10.2	0			B.10.2	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.5	100			AN.11	100	AF.5	100
AN.11	0					$\Delta B.90$	0
		$\Delta B.90$	0			$\Delta B.90$	0

5. Parole chiave e riferimenti

Trasferimenti in conto capitale in natura
 Operazioni non monetarie
 Variazioni di classificazione e di struttura
 Riorganizzazioni di società
 ("corporate restructuring")

SEC 95, paragrafo 4.146.
 SEC 95, paragrafo 1.36.
 SEC 95, paragrafo 6.30.
 SEC 95, paragrafo 6.30.
 (e SCN 93, paragrafi 12.58.-12.59.)

II.4. LO STATO E I DEBITI DELLE IMPRESE PUBBLICHE

II.4.1 Assunzione e cancellazione di debiti

1. Termini della questione

Nei processi di ristrutturazione del settore pubblico assumono particolare rilievo l'assunzione e la remissione da parte delle amministrazioni pubbliche di debiti che costituiscono passività delle imprese pubbliche. Innanzi tutto può essere utile precisare la terminologia.

- L'assunzione di debiti è un accordo trilaterale fra un creditore, un ex debitore e un nuovo debitore ai sensi del quale il nuovo debitore assume la passività dovuta dal precedente debitore al creditore. Il nuovo debitore subentra al precedente nei confronti del creditore ed è tenuto a rimborsare il debito. Dopo l'assunzione, i debiti, che originariamente costituivano passività del primo debitore, diventano passività del nuovo debitore. Ciò avviene segnatamente quando i debiti dell'ex debitore vengono garantiti dal nuovo debitore.

L'assunzione di debiti implica la sostituzione del debitore, indipendentemente dalle registrazioni contabili effettuate dalle parti. Una operazione non può, invece, essere definita come assunzione di debiti se non vi è un cambio di debitore bensì la sostituzione di un tipo di passività con un'altra dello stesso importo.

- La cancellazione di debiti è un accordo bilaterale fra un creditore e un debitore in base al quale una passività in essere, ossia il debito contratto dal debitore nei confronti del creditore, viene interamente o parzialmente cancellata o condonata. I debiti cancellati, inizialmente registrati nel lato delle passività del debitore e in quello delle attività del creditore, non esistono più dopo la cancellazione.
- La cancellazione unilaterale di crediti comporta il riconoscimento da parte del creditore dell'impossibilità di riscuotere una attività finanziaria, generalmente per fallimento del debitore. Il credito viene pertanto cancellato dalla sezione delle attività del conto patrimoniale del creditore.
- Il rifiuto di riconoscere un debito consiste nella cancellazione unilaterale di una passività da parte di un debitore.

2. Norme da applicare

a. Norma generale

L'operazione di contropartita delle assunzioni e delle cancellazioni consensuali di debiti è un trasferimento in conto capitale.

Pertanto, quando le amministrazioni pubbliche assumono debiti di imprese pubbliche o cancellano i crediti che esse vantano nei confronti di imprese pubbliche, l'operazione di contropartita dei flussi finanziari registrati nei conti finanziari è costituita da un trasferimento in conto capitale e, più precisamente, da un'operazione inerente ad altri trasferimenti in conto capitale (D.99), con un'incidenza sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

Generalmente è lo Stato¹⁴ che assume l'iniziativa di cancellare o di assumere debiti. L'accettazione da parte delle imprese pubbliche di tale intervento e il fatto che le imprese in questione continuino a esistere dopo l'operazione possono essere interpretati come una indicazione dell'esistenza di un consenso reciproco fra le parti.

b. Eccezioni alla norma generale

Vi sono tre eccezioni alla norma generale. Nei seguenti casi l'assunzione o cancellazione di debiti non ha effetti sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

1. Debiti di una quasi-società

Se l'impresa pubblica è una quasi-società, l'assunzione di debiti e la cancellazione di debiti della suddetta quasi-società da parte dello Stato non dà luogo alla registrazione di un trasferimento in conto capitale. L'operazione di contropartita deve essere registrata come operazione finanziaria (operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni).

2. Assunzione o cancellazione di debiti che precede la privatizzazione di una impresa pubblica

Se le amministrazioni pubbliche effettuano assunzioni o cancellazioni di debiti di una impresa pubblica "nell'ambito di un processo di privatizzazione in corso, destinato a essere completato entro breve tempo", l'operazione di contropartita da registrare non è un trasferimento in conto capitale bensì una operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni.

Per privatizzazione si intende la rinuncia al controllo esercitato su tale società pubblica mediante la cessione di azioni e altre partecipazioni.

La presente norma va applicata soltanto se vi è sufficiente certezza che la privatizzazione verrà portata a termine entro breve tempo. In ogni caso, la semplice esistenza di un piano di privatizzazione non è sufficiente per considerare l'assunzione o la cancellazione di debiti

¹⁴

In questa sezione, come in quella successiva («Lo Stato e il settore finanziario»), si considera che il sottosettore delle amministrazioni pubbliche che interviene in questo tipo di operazioni sia essenzialmente lo Stato. È ovvio tuttavia che nel caso in cui dovesse intervenire un altro sottosettore (ad esempio, una amministrazione locale), il trattamento contabile sarebbe assolutamente identico.

come operazioni che rientrano "nell'ambito di un processo di privatizzazione in corso, destinato ad essere completato entro breve tempo".

3. Cancellazione unilaterale di crediti

L'unico caso che può dare luogo a una cancellazione unilaterale da parte delle amministrazioni pubbliche dei crediti da esse vantati nei confronti di una impresa pubblica è quello in cui la cancellazione è preceduta dalla liquidazione dell'impresa. La liquidazione dovrebbe essere valutata da un punto di vista economico: ad esempio, l'impresa va considerata liquidata se, pur continuando a esistere formalmente, sono venuti meno il suo patrimonio finanziario e la sua principale funzione economica.

La cancellazione unilaterale di crediti inesigibili deve essere registrata come operazione inerente ad altre variazioni di volume delle attività.

c. Rifiuto di riconoscere un debito

La cancellazione unilaterale di una passività da parte di un debitore, ossia, il rifiuto di riconoscere un debito, non viene presa in considerazione nel sistema dei conti. È comunque improbabile che si verifichi nel caso delle imprese pubbliche.

d. Momento di registrazione, importi da registrare

L'assunzione e la cancellazione di debiti devono essere registrate nel momento in cui la passività viene effettivamente depennata dal conto patrimoniale del debitore e le voci corrispondenti vengono iscritte nel conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche.

Tale momento non coincide con quello in cui è stata decisa l'operazione. Inoltre la registrazione deve essere effettuata in una sola volta: le date successive di rimborso, previste per il debito precedente, non vengono prese in considerazione.

L'importo da registrare è l'importo totale dei debiti in essere che vengono assunti o cancellati dalle amministrazioni pubbliche.

Le stesse norme valgono per i crediti cancellati unilateralmente dai creditori.

3. Giustificazione delle norme

La norma generale stabilisce che deve essere registrato un trasferimento in conto capitale, coerentemente con la definizione di trasferimento in conto capitale fornita dal SEC 95 (paragrafo 4.146.) e, più precisamente, con la seguente formulazione: "gli altri trasferimenti in conto capitale (D.99) comprendono tutte le operazioni di trasferimento [...] che operano una redistribuzione non già del reddito bensì del risparmio o della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell'economia o con il resto del mondo" (SEC 95, paragrafo 4.164.).

Effettuando una assunzione o una cancellazione di debiti di una impresa pubblica, le amministrazioni pubbliche non trasferiscono all'impresa redditi quanto piuttosto una parte del proprio patrimonio.

Nella definizione generale di operazioni (SEC 95, paragrafo 1.33.) viene indicata la norma per individuare i casi in cui devono essere registrati, rispettivamente, un trasferimento in conto capitale o un'altra variazione di volume delle attività. Tale norma si basa sul fatto che l'operazione venga effettuata consensualmente dalle parti. Per questa ragione una cancellazione unilaterale di debiti non può essere considerata una operazione, in particolare in caso di liquidazione dell'impresa pubblica.

L'eccezione relativa alle quasi-società si basa sul fatto che una quasi-società è un espediente contabile: essa, infatti, non è una unità istituzionale a pieno titolo, segnatamente dal punto di vista delle attività e delle passività, nonostante venga considerata tale nel sistema dei conti. Vi è unità patrimoniale fra la quasi-società e il relativo proprietario e, di conseguenza, non può realizzarsi fra di essi un trasferimento di patrimonio. Ciò si riflette nella convenzione che stabilisce che il patrimonio netto di una quasi-società è sempre pari a zero. Ne consegue che ciascun trasferimento di attività fra una quasi-società e il suo proprietario si riflette nel valore del capitale proprio della quasi-società.

L'eccezione relativa alle operazioni effettuate nel quadro di un processo di privatizzazione in corso, destinato ad essere completato entro breve tempo è di tipo convenzionale. La ragione di tale eccezione è, in pratica, la stessa che vale per le quasi-società e deriva principalmente dalla considerazione degli effetti prodotti sul patrimonio netto delle amministrazioni pubbliche dalla assunzione o cancellazione di debiti di una impresa pubblica. Si presume che l'effetto negativo dell'assunzione o cancellazione di debiti sul patrimonio delle amministrazioni pubbliche sia bilanciato, a breve termine, dall'effetto positivo sul valore del capitale proprio dell'impresa pubblica.

4. Esempi di trattamenti contabili

a. Registrazione di trasferimenti in conto capitale come operazioni di contropartita della assunzione/cancellazione di debiti

Negli esempi seguenti si presuppone che i trasferimenti in conto capitale determinino, in una prima fase, un aumento del patrimonio netto dell'impresa pubblica. In una seconda fase sarebbe possibile ipotizzare che tale aumento del patrimonio netto venga "assorbito" da un aumento equivalente della partecipazione delle amministrazioni pubbliche nell'impresa pubblica, attraverso il conto della rivalutazione delle attività e delle passività: questa seconda fase non è qui descritta. Inoltre nei conti patrimoniali di chiusura figurano soltanto le variazioni del patrimonio netto.

• **Assunzione di debiti**

Si suppone che una società finanziaria abbia concesso un prestito a lungo termine (F.42) a una società pubblica non finanziaria. Prima della scadenza lo Stato assume il debito a lungo termine in essere della società pubblica non finanziaria.

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.5	z				AF.42/S.12	x	
					AF.5		z
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
		D.99	-x		D.99		+x
B.9	-x	B.10.1	-x	B.9	+x	B.10.1	+x
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
		F.42	+x		F.42		-x
		B.9	-x		B.9		+x
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.5	z	AF.42/S.12	x		AF.42/S.12		0
		$\Delta B.90$	-x		AF.5		z
					$\Delta B.90$		+x

- **Cancellazione di debiti**

Si suppone che lo Stato abbia concesso un prestito a lungo termine (F.42) a una società pubblica non finanziaria. Prima della scadenza lo Stato cancella il prestito a lungo termine da rimborsare.

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.42/S.11	x					AF.42/S.13	x
AF.5	z					AF.5	z
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
		D.99	-x			D.99	+x
B.9	-x	B.10.1	-x	B.9	+x	B.10.1	+x
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.42	-x					F.42	-x
		B.9	-x			B.9	+x
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.42/S.11	0					AF.42/S.13	0
AF.5	z	$\Delta B.90$	-x			AF.5	z
						$\Delta B.90$	+x

b. Registrazione di operazioni finanziarie come operazioni di contropartita della assunzione/cancellazione di debiti

La suddetta registrazione riguarda le quasi-società e le assunzioni e cancellazioni di debiti effettuate nell'ambito di un processo di privatizzazione in corso, destinato ad essere completato entro breve tempo. Le registrazioni sono le stesse in entrambi i casi: implicano operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5).

• **Assunzione di debiti**

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica			
Conto patrimoniale di apertura							
A			P	A			P
AF.5	z					AF.42/S.12	x
						AF.5	z
Conto finanziario							
ΔA			ΔP	ΔA			ΔP
		F.42	+x			F.42	-x
F.5	+x					F.5	+x
		B.9	0			B.9	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A			P	A			P
AF.5	z +x	AF.42/S.12	x			AF.42/S.12	0
						AF.5	z +x
		$\Delta B.90$	0			$\Delta B.90$	0

- Cancellazione di debiti**

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.42/S.11	x			AF.42/S.13	x		
AF.5	z			AF.5	z		
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.42	-x			F.42	-x		
F.5	+x			F.5	+x		
		B.9	0			B.9	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.42/S.11	0			AF.42/S.13	0		
AF.5	z +x			AF.5	z +x		
		ΔB.90	0			ΔB.90	0

c. Registrazione di altre variazioni di volume delle attività

La presente registrazione riguarda i debiti di imprese pubbliche nei confronti dello Stato, cancellati unilateralmente da quest'ultimo.

Amministrazioni pubbliche				Impresa pubblica			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.42/S.11	x			AF.42/S.13	x		
AF.5	z			AF.5	z		
Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
K.10 su AF.42	-x			K.10 su AF.42	-x		
		B.10.2	-x	B.10.2	+x		
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AF.42/S.11	0			AF.42/S.13	0		
AF.5	z			AF.5	z		
		$\Delta B.90$	-x	$\Delta B.90$	+x		

5. Parole chiave e riferimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

SEC 95, paragrafi 4.164., 4.165.

Assunzione di debiti, cancellazione di debiti,
cancellazione unilaterale di crediti

SEC 95, paragrafi 5.16., 6.27., 6.28.

II.4.2 Rinegoziazione di debiti

1. Termini della questione

La rinegoziazione di debiti può rappresentare un'alternativa alla loro cancellazione; tuttavia, può anche costituire uno stadio di un processo che porta alla cancellazione dei debiti.

La controparte delle amministrazioni pubbliche in tale operazione è solitamente costituita da operatori esteri, in particolare di paesi in via di sviluppo o di paesi ex socialisti (ma può trattarsi anche di imprese pubbliche). Gli operatori stranieri sono normalmente anch'essi unità delle amministrazioni pubbliche¹⁵; tuttavia, ad esempio attraverso l'escussione di garanzie, può trattarsi anche di unità diverse da unità delle amministrazioni pubbliche. Nel prosieguo le amministrazioni pubbliche sono utilizzate soltanto con riferimento alle amministrazioni pubbliche creditrici.

Il problema è quindi il seguente: come registrare la rinegoziazione di tali obbligazioni; quale importo deve essere registrato sul lato delle attività del conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche allorché i termini del contratto di debito sono stati modificati in seguito ad un accordo di rinegoziazione; in quale momento?

Caso in esame

Questo caso si verifica allorché un'amministrazione pubblica ha concesso direttamente un prestito a un'amministrazione pubblica di un altro paese e il debitore è inadempiente e ha sospeso i pagamenti:

- in una prima fase viene esaminata la possibilità di una rinegoziazione del debito;
- in una seconda fase il debito può essere cancellato o anche ceduto.

Sono presi in considerazione soltanto i prestiti.

Non è trattato il caso dell'assicurazione crediti.

¹⁵ È questo normalmente il caso del Club di Parigi che si occupa della rinegoziazione di debiti pubblici. Il Club di Londra si occupa invece della rinegoziazione di debiti privati.

2. Norme da applicare

Soltanto in caso di diminuzione dell'importo del credito (il prestito) in essere va registrato un trasferimento in conto capitale a favore del debitore inadempiente per l'importo del credito cancellato: ciò si configura come una cancellazione di debiti (cfr. sezione II.4.1 del presente manuale).

Non è necessario invece negli altri casi, in particolare:

- se il pagamento dell'obbligazione è solo rinviato o modificato;*
- se è rinegoziato soltanto l'ammontare degli interessi.*

a. Registrazione di un prestito

Il capitale da rimborsare è l'ammontare dovuto dal debitore al creditore in un dato momento, ossia l'importo che il debitore deve pagare per liquidare la passività ed estinguere in tal modo la sua obbligazione nei confronti del creditore. È questo importo che deve essere registrato nei conti patrimoniali sia del creditore, sia del debitore.

I prestiti possono assumere varie forme (vedi riquadro). A prescindere dalla loro forma, tuttavia, la ripartizione all'interno delle annualità – il totale degli importi pagati annualmente – tra capitale e interessi è fissata contrattualmente e può essere modificata soltanto per contratto. La prevista serie di flussi di interessi non è registrata come un credito del creditore.

Il tasso di interesse può essere fisso o può essere riveduto – sono inclusi i tassi di interesse variabile. Il contratto di prestito contiene disposizioni in merito alla revisione.

Se in un dato momento risultano non effettuati alcuni precedenti pagamenti, gli importi corrispondenti devono essere aggiunti al capitale da rimborsare. Tali importi includono anche gli interessi che sono maturati e sono stati sommati al capitale nel conto patrimoniale in contabilità nazionale, ma che non sono stati pagati alla scadenza (arretrati di interessi).

Ad ogni modo, eventuali disposizioni adottate dal creditore non devono essere prese in considerazione nelle registrazioni in contabilità nazionale.

Riquadro

Registrazione di prestiti (capitale e interessi)

All'inizio il capitale da rimborsare è pari all'importo del prestito ottenuto. È pari anche al valore attuale di tutte le rate da pagare, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso di interesse contrattuale del prestito (cfr. formula (1) nel riquadro).

In un dato momento, il capitale da rimborsare è pari al valore attuale delle rate che restano da pagare utilizzando ancora una volta come tasso di sconto il tasso di interesse contrattuale del prestito (cfr. formula (2) nel riquadro per il caso in cui tutte le precedenti rate sono state pagate).

Il piano di ammortamento di un prestito può essere illustrato come segue:

- V_0 è l'importo iniziale del prestito
- r è il tasso di interesse contrattuale
- n è la durata del prestito

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	V_0	F_1	D_1	A_1
...
p	V_{p-1}	F_p	D_p	A_p
...
n	V_{n-1}	F_n	D_n	A_n

Per un dato periodo P possono essere osservate le seguenti relazioni numeriche:

$$A_p = D_p + F_p$$

$$F_p = r V_{p-1}$$

$$D_p = V_{p-1} - V_p$$

$$V_n = 0$$

Nella pratica esistono tre principali tipi di prestiti convenzionali – escludendo, ad esempio, i prestiti indicizzati:

1. Prestiti con rimborso alla scadenza:

$$\begin{aligned} D_p &= 0, \forall p \neq n \\ D_n &= V_0 \\ F_p &= F = rV_0, \forall p \end{aligned}$$

2. Prestiti ad ammortamento costante:

$$D_p = D = \frac{1}{n} V_0, \forall p$$

3. Prestiti a rate costanti:

$$A_p = A, \forall p, \text{ in cui } A \text{ è calcolato usando la formula di seguito fornita.}$$

Formule base

A prescindere dal tipo di prestito, i diversi elementi possono essere calcolati utilizzando la seguente formula base conoscendo V_0 , n , e r :

$$V_0 = \sum_{p=1}^{p=n} A_p \frac{1}{(1+r)^p} \quad (1)$$

il che significa che il valore attuale – utilizzando quale tasso di sconto il tasso di interesse contrattuale del prestito – di tutte le annualità è pari all'importo del prestito ottenuto, qualunque siano le annualità.

Inoltre in un dato momento l'ammontare del capitale da rimborsare è pari al valore attuale delle annualità restanti. Pertanto dopo il pagamento delle rate $p-1$ vale la seguente formula:

$$V_p = \sum_{m=1}^{m=n-p} A_{p+m} \frac{1}{(1+r)^m} \quad (2)$$

Se tra l'inizio e p (incluso) non si è avuto alcun pagamento, V_0 è registrato nella rubrica AF.4 alla fine del periodo p . Inoltre si ha una passività corrispondente all'importo degli interessi non pagati pari a:

$$\sum_{m=1}^{m=p} F_m \quad (3)$$

b. Rinegoziazione di prestiti: situazioni normali

In condizioni normali il credito in essere non viene modificato dall'accordo di rinegoziazione: il suo pagamento viene soltanto ritardato o modificato e/o viene rinegoziato l'ammontare degli interessi.

La rinegoziazione di un prestito avviene principalmente in tre modi.

1. È possibile *modificare la scadenza del prestito*. Poiché in generale lo scopo è quello di alleggerire l'onere annuo dei rimborsi, è probabile che sia prolungata la durata del mutuo. Tuttavia, anche restando invariato il tasso di interesse, l'onere complessivo degli interessi aumenta (vedi esempio).

Ciò non modifica il valore del capitale da rimborsare. La conseguenza è rappresentata da un nuovo scadenziario dei rimborsi annui, diverso da quello originariamente previsto.

2. È possibile *modificare il tasso di interesse* del contratto. Ciò ha un'incidenza soltanto sulla serie di pagamenti di interessi. Il capitale da rimborsare originario non è modificato. Poiché normalmente si tratta di una riduzione del tasso di interesse, è improbabile che lo scadenziario delle annualità non risulti modificato.

Un accordo particolare di questo tipo può includere la cancellazione da parte del creditore del flusso futuro dei pagamenti di interessi, con diverse alternative riguardo al rimborso del capitale. Non vi è alcuna variazione dell'ammontare del capitale da rimborsare nei conti patrimoniali: il caso è simile a una revisione del tasso di interesse di un prestito con un nuovo tasso di interesse pari a zero.

3. È possibile *ritardare il rimborso del capitale durante un periodo di grazia*. Generalmente ciò produce un corrispondente aumento della durata del prestito. L'importo originario del credito resta invariato. Nel corso del periodo di grazia gli interessi possono essere pagati ogni anno, oppure capitalizzati e aggiunti al capitale che sarà ammortizzato al termine del periodo di grazia.

c. Determinazione del nuovo credito in essere

Allo scopo di determinare se sia necessario registrare un trasferimento in conto capitale e di calcolarne il valore, è necessario conoscere la differenza tra l'importo del credito in essere, prima e dopo la rinegoziazione. Normalmente il nuovo ammontare è indicato nell'accordo di rinegoziazione, ma, talvolta, potrebbe non esserlo. In questo caso dovrebbe essere calcolato sulla base dei flussi delle future annualità e del tasso di interesse indicato nel nuovo accordo (vedi formula nel riquadro). Se il tasso di interesse non è specificato, il valore del credito in essere dovrebbe essere calcolato come il valore netto attuale delle future annualità, utilizzando un tasso di sconto pari al tasso di interesse applicato all'accordo iniziale.

In altre parole:

- se, in un determinato momento, il capitale da rimborsare di un prestito ha un dato valore V
- e se un accordo di rinegoziazione, attuato in quel dato momento, determina una situazione in cui il valore attuale delle annualità – calcolato al tasso di interesse dopo l'accordo – è diverso, dopo la rinegoziazione, dal capitale da rimborsare V di cui sopra,
- ciò significa che in realtà esiste una variazione del valore del capitale da rimborsare che va registrata nella rubrica AF.4 nei conti patrimoniali sia del creditore, sia del debitore.

Poiché è probabile, in questo caso, che il nuovo capitale da rimborsare sia inferiore a quello precedente, va registrato un trasferimento in conto capitale (D.99) – in natura – dal creditore al debitore in quanto si ha, di fatto, una parziale cancellazione di debiti.

d. Cancellazione di un debito successivamente a un accordo di rinegoziazione

Può succedere che, nonostante l'attuazione di un accordo di rinegoziazione, l'amministrazione pubblica creditrice cancelli il relativo credito. Va pertanto registrato un trasferimento in conto capitale dall'amministrazione pubblica al debitore al momento dell'accordo di cancellazione. L'ammontare del trasferimento in conto capitale (trattamento normale delle cancellazioni di debiti nel SEC 95) è pari all'importo del capitale da rimborsare dopo la rinegoziazione del prestito.

e. Cessione di un credito

È possibile che, dopo un accordo di rinegoziazione, un'amministrazione pubblica ceda un credito, ad esempio a un'istituzione finanziaria. Può anche accadere che, a causa della differenza tra il tasso contrattuale di interesse in vigore sul prestito e il corrispondente tasso di mercato per un prestito di tipo analogo, la cessione avvenga prendendo in considerazione un valore del credito molto inferiore a quello previsto nell'accordo di rinegoziazione.

In tal caso la differenza tra l'importo del capitale da rimborsare dopo la rinegoziazione e l'importo del credito ceduto dovrebbe essere registrata come perdita in conto capitale nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività delle amministrazioni pubbliche (SEC 95, paragrafo 6.51.).

NB: Nel caso in cui il debitore procedesse al rimborso del suo debito al creditore iniziale, l'operazione tra i due creditori non dovrebbe essere considerata come una cessione di un credito (il prestito), bensì come un nuovo prestito erogato dal nuovo creditore a quello precedente.

3. Giustificazione delle norme

a. Registrazione di un prestito

I valori da registrare nella rubrica AF.4 nei conti patrimoniali sia dei creditori sia dei debitori corrispondono al capitale che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare ai creditori anche nel caso in cui il prestito sia stato negoziato a un valore superiore o inferiore (SEC 95, paragrafo 7.51.).

b. Rinegoziazione di un prestito

Non esistono precise indicazioni per il trattamento di questo caso. Un cenno alla rinegoziazione di prestiti è fatto soltanto nel paragrafo 11.23. dell'SCN 93 (" le variazioni di obbligazioni per effetto di una rinegoziazione di debiti dovrebbero figurare nel conto finanziario allorché sono modificati i termini del contratto di debito (scadenza, tasso di interesse, ecc.)"). Sono tuttavia possibili alcune considerazioni sulla base delle norme finanziarie e dei principi di contabilità nazionale.

L'elemento saliente è che il prestito è un accordo contrattuale. La ripartizione tra la quota di capitale rimborsato e la quota di interessi è determinata nel contratto, anche per i prestiti a tasso di interesse variabile, e può essere modificata soltanto per contratto.

È opportuno notare in particolare che un prestito non ha un prezzo di mercato: cfr. SEC 95, paragrafo 6.51. Le variazioni che possono avvenire sui mercati finanziari riguardo a tassi di interessi per prestiti simili non hanno pertanto alcuna incidenza diretta sul capitale da rimborsare dei prestiti in essere. Inoltre tali variazioni possono non avere alcuna influenza sull'ammontare futuro degli interessi e pertanto nessuna incidenza sulla ripartizione tra la quota di capitale e la quota di interessi.

c. Cancellazione di debiti

SEC 95, paragrafo 4.165., lettera f), e paragrafo 5.16. (si veda la sezione II.4.1 del presente manuale).

d. Cessione di un credito

Il SEC 95 contempla il caso della negoziazione di prestiti (SEC 95, paragrafo 5.79.). Nel caso in esame, la differenza tra il « prezzo » di rimborso e il « prezzo » dell'operazione è registrata nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività (SEC 95, paragrafo 6.51.).

4. Esempio numerico

Caratteristiche comuni: importo del prestito = 10 000; durata = 5 anni; tasso di interesse = 6%

1. Prestito con rimborso alla scadenza

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	0	600
2	10 000	600	0	600
3	10 000	600	0	600
4	10 000	600	0	600
5	10 000	600	10 000	10 600
Totale		3 000	10 000	13 000

2. Prestito ad ammortamento costante

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	2 000	2 600
2	8 000	480	2 000	2 480
3	6 000	360	2 000	2 360
4	4 000	240	2 000	2 240
5	2 000	120	2 000	2 120
Totale		1 800	10 000	11 800

3. Prestito a rate costanti

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	1 774	2 374
2	8 226	494	1 880	2 374
3	6 346	381	1 993	2 374
4	4 353	261	2 113	2 374
5	2 240	134	2 240	2 374
Totale		1 870	10 000	11 870

ESEMPI NUMERICI DI RINEGOZIAZIONE

Caso b1: proroga della scadenza

Il prestito di 5 anni è trasformato in un prestito di 8 anni; il tasso di interesse resta invariato.

1. Prestito con rimborso alla scadenza

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	0	600
2	10 000	600	0	600
3	10 000	600	0	600
4	10 000	600	0	600
5	10 000	600	0	600
6	10 000	600	0	600
7	10 000	600	0	600
8	10 000	600	10 000	10 600
Totale		4 800	10 000	14 800

2. Prestito ad ammortamento costante

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	1 250	1 850
2	8 750	525	1 250	1 775
3	7 500	450	1 250	1 700
4	6 250	375	1 250	1 625
5	5 000	300	1 250	1 550
6	3 750	225	1 250	1 475
7	2 500	150	1 250	1 400
8	1 250	75	1 250	1 325
Totale		2 700	10 000	12 700

3. Prestito a rate costanti

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	1 010	1 610
2	8 990	539	1 071	1 610
3	7 919	475	1 135	1 610
4	6 783	407	1 203	1 610
5	5 580	335	1 276	1 610
6	4 305	258	1 352	1 610
7	2 952	177	1 433	1 610
8	1 519	91	1 519	1 610
Totale		2 883	10 000	12 883

Caso b2: variazione del tasso di interesse

Il prestito con un tasso del 6% è trasformato in un prestito con un tasso del 4%.

1. Prestito con rimborso alla scadenza

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	400	0	400
2	10 000	400	0	400
3	10 000	400	0	400
4	10 000	400	0	400
5	10 000	400	10 000	10 400
Totale		2 000	10 000	12 000

2. Prestito ad ammortamento costante

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	400	2 000	2 400
2	8 000	320	2 000	2 320
3	6 000	240	2 000	2 240
4	4 000	160	2 000	2 160
5	2 000	80	2 000	2 080
Totale		1 200	10 000	11 200

3. Prestito a rate costanti

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	400	1 846	2 246
2	8 154	326	1 920	2 246
3	6 234	249	1 997	2 246
4	4 237	169	2 077	2 246
5	2 160	86	2 160	2 246
Totale		1 231	10 000	11 231

Caso b3: periodo di grazia

È concordato un periodo di grazia di tre anni per il rimborso del capitale (con capitalizzazione degli interessi).

1. Prestito con rimborso alla scadenza

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	(600)	0	0
2	10 600	(636)	0	0
3	11 236	(674)	0	0
4	11 910	714	0	714
5	11 910	714	0	714
6	11 910	714	0	714
7	11 910	714	0	714
8	11 910	714	11 910	12 624
Totale		3 570	11 910	15 480

2. Prestito ad ammortamento costante

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	0	0
2	10 600	636	0	0
3	11 236	674	0	0
4	11 910	715	2 382	3 097
5	9 528	572	2 382	2 954
6	7 146	429	2 382	2 811
7	4 764	286	2 382	2 668
8	2 382	143	2 382	2 525
Totale		2 144	11 910	14 054

3. Prestito a rate costanti

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	10 000	600	0	0
2	10 636	636	0	0
3	11 236	674	0	0
4	11 910	715	2 113	2 827
5	9 797	588	2 240	2 827
6	7 558	453	2 374	2 827
7	5 184	311	2 516	2 827
8	2 667	160	2 667	2 827
Totale		2 227	11 910	14 137

Caso c1

Il nuovo tasso d'interesse è del 4%. È disponibile il nuovo scadenario delle annualità. Il nuovo capitale non è noto e viene ricavato.

1. Prestito con rimborso alla scadenza (prime quattro annualità = 300)

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	7 500	300	0	300
2	7 500	300	0	300
3	7 500	300	0	300
4	7 500	300	0	300
5	7 500	300	7 500	7 800
Totale		1 500	7 500	9 000

Trasferimento in conto capitale registrato al momento del nuovo accordo: 2 500

2. Prestito ad ammortamento costante (totale delle annualità = 9 000)

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	8 036	321	1 607	1 929
2	6 429	257	1 607	1 864
3	4 822	193	1 607	1 800
4	3 214	129	1 607	1 736
5	1 607	64	1 607	1 671
Totale		964	8 036	9 000

Trasferimento in conto capitale registrato al momento del nuovo accordo: 1 964

3. Prestito a rate costanti (totale delle annualità = 9 000)

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	8 013	321	1 479	1 800
2	6 534	261	1 539	1 800
3	4 995	200	1 600	1 800
4	3 395	136	1 664	1 800
5	1 731	69	1 731	1 800
Totale		987	8 013	9 000

Trasferimento in conto capitale registrato al momento del nuovo accordo: 1 987

Caso c2

Il nuovo tasso d'interesse non è noto. È disponibile il nuovo scadenziario delle annualità. Il nuovo capitale non è noto e viene ricavato utilizzando il tasso originario del 6%.

1. Prestito con rimborso alla scadenza (prime quattro annualità = 415)

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	6 923	415	0	415
2	6 923	415	0	415
3	6 923	415	0	415
4	6 923	415	0	415
5	6 923	415	6 923	7 338
Totale		2077	6 923	9 000

Trasferimento in conto capitale registrato al momento del nuovo accordo: 3 067

2. Prestito ad ammortamento costante (totale delle annualità = 9 000)

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	7 627	458	1 525	1 983
2	6 102	366	1 525	1 891
3	4 576	275	1 525	1 800
4	3 051	183	1 525	1 708
5	1 525	92	1 525	1 617
Totale		1 373	7 627	9 000

Trasferimento in conto capitale registrato al momento del nuovo accordo: 2 363

3. Prestito a rate costanti (totale delle annualità = 9 000)

Periodo	Capitale all'inizio del periodo	Interessi del periodo	Ammortamento del periodo	Annualità (totale degli importi pagati annualmente)
1	7 582	455	1 345	1 800
2	6 237	374	1 426	1 800
3	4 811	289	1 511	1 800
4	3 300	198	1 602	1 800
5	1 698	102	1 698	1 800
Totale		1 418	7 582	9 000

Trasferimento in conto capitale registrato al momento del nuovo accordo: 2 418

II.4.3 Debiti di imprese pubbliche garantiti dallo Stato

1. Termini della questione

In numerosi Stati membri dell'Unione europea, lo Stato garantisce i debiti di talune imprese pubbliche (in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti). Tale prassi consente alle imprese pubbliche l'accesso a risorse finanziarie a condizioni più favorevoli e assicura loro la concessione di prestiti, in quanto ai creditori è garantito che, in caso di difficoltà del debitore, lo Stato interverrà immediatamente per coprire le passività. La garanzia da parte dello Stato può essere concessa a un'impresa per un singolo prestito, al momento dell'assunzione di particolari debiti, o per qualsiasi tipo di prestiti, in base a norme di legge o a disposizioni specifiche connesse allo status dell'impresa.

Dalla presente trattazione vengono esclusi due casi in cui, almeno dal punto di vista dei conti nazionali, i debiti di imprese pubbliche non sono garantiti dallo Stato:

- il caso in cui lo Stato, semplicemente in quanto azionista, può essere considerato come il garante ultimo di tutte le passività dell'impresa;
- il caso in cui lo Stato contrae debiti direttamente sul mercato a proprio nome, ma nell'intento di finanziare qualche impresa pubblica.

Due casi pertinenti

Di seguito verranno illustrati due casi distinti in cui un'impresa emette una passività con la garanzia dello Stato.

1. Caso generale

Nel caso più frequente - a prescindere che la garanzia si applichi a debiti specifici o all'intero ammontare dei debiti - i debiti vengono registrati esclusivamente nel bilancio dell'impresa. L'effettiva attivazione di una garanzia è subordinata a una richiesta in tal senso dell'impresa, che deve far fronte a difficoltà finanziarie o per la quale è in corso un processo di ristrutturazione.

Nei conti pubblici, finché non viene attivata, la garanzia costituisce una passività condizionata, oggetto di registrazione extracontabile.

2. Caso particolare

È possibile che la garanzia venga attivata sistematicamente.

Tutte le parti sanno con certezza al momento dell'emissione della passività da parte dell'impresa che sarà lo Stato a saldare effettivamente il debito - sotto forma sia di interessi sia di capitale da rimborsare - al posto dell'impresa. Si tratta di un impegno a lungo termine, di solito disciplinato per legge.

In questo caso può avvenire che i debiti vengano registrati simultaneamente:

- nel bilancio dell'impresa;
- nel bilancio dello Stato (o in qualsiasi altro documento in cui vengono registrate le passività dello Stato, incluso il bilancio preventivo).

2. Norme da applicare e giustificazione delle norme

1. Caso generale: debito dell'impresa

a. La garanzia prestata dallo Stato non viene escussa

Il principio generale stabilisce che una passività garantita è attribuita all'emittente (debitore) finché la garanzia non viene escussa. Nei conti nazionali la passività viene registrata esclusivamente nel conto patrimoniale dell'impresa. Per lo Stato essa costituisce una passività condizionata (SEC 95, paragrafo 5.05.). Non deve essere presa in considerazione nel calcolo del debito pubblico.

In questo caso generale, i conti nazionali possono fare riferimento agli aspetti giuridici e contabili. La distinzione tra il settore delle amministrazioni pubbliche e quello delle imprese è definita in modo rigoroso. Va ricordato che in contabilità nazionale e nella procedura per i disavanzi eccessivi per "debito pubblico" si intende esclusivamente il debito del settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) e non quello del settore pubblico.

b. La garanzia dello Stato viene escussa

L'escussione della garanzia comporta un trasferimento della passività allo Stato. Può riguardare l'intero ammontare del debito garantito o solo una parte. L'attivazione della garanzia equivale pertanto a una assunzione di debiti (consensuale) da parte dello Stato. L'operazione ha effetti sia sull'accREDITAMENTO/indebitamento sia sul debito pubblico.

- Debito pubblico: attivando la garanzia, i debiti dell'impresa diventano debiti dello Stato per l'intero ammontare della garanzia escussa. L'importo deve essere registrato nel conto finanziario (per esempio nella rubrica F.4, prestiti) e nel conto patrimoniale (AF.4) dello Stato.

- AccredITAMENTO/indebitamento dello Stato: l'effetto è duplice:

- l'assunzione della passività deve essere registrata attraverso un trasferimento in conto capitale (D.99) a favore dell'impresa pubblica, bilanciando il nuovo flusso di passività (il prestito), nell'anno in cui la garanzia viene escussa, per l'importo totale della garanzia attivata;
- una volta assunto il debito, gli interessi devono essere registrati ogni anno, applicando il criterio della competenza economica, tra gli impieghi (alla voce D.41, interessi) nel conto della attribuzione dei redditi primari dello Stato.

Per contro, il rimborso delle annualità del capitale è semplicemente una operazione finanziaria (una diminuzione delle attività liquide (F.2), che bilancia una diminuzione della passività (F.4)) registrata nel conto finanziario dello Stato. Ciò comporta una diminuzione del debito pubblico.

NB: Può succedere che lo Stato decida di rimborsare un debito specifico contratto da una impresa pubblica (o semplicemente una o più annualità di un prestito concesso all'impresa) senza che venga attivata la garanzia o che venga effettuata una assunzione di debiti. In questo caso i debiti continuano a essere contabilizzati soltanto nel conto patrimoniale dell'impresa, che resta l'unico debitore dal punto di vista giuridico.

I pagamenti effettuati dallo Stato a tale scopo devono essere registrati come trasferimenti in conto capitale a favore dell'impresa (bilanciando il flusso di esborsi in denaro). L'operazione ha effetti sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche ma non sul debito pubblico.

2. Caso particolare: debito dello Stato

Benché sia emessa dall'impresa stessa, la passività può essere considerata con certezza come una effettiva passività dello Stato se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le norme giuridiche che autorizzano l'emissione di debiti prevedono l'obbligo di rimborso da parte dello Stato;
- nel bilancio dello Stato viene specificato ogni anno l'importo del rimborso;
- il debito emesso dall'impresa viene rimborsato sistematicamente dallo Stato (tanto gli interessi quanto il capitale).

La passività in questi casi deve essere contabilizzata direttamente - fin dal momento dell'emissione - nel conto finanziario e nel conto patrimoniale dello Stato e non nei conti dell'impresa. L'importo va incluso nel calcolo del debito pubblico. Gli interessi devono essere registrati ogni anno, applicando il criterio della competenza economica, tra gli impieghi nel conto della attribuzione dei redditi primari dello Stato.

Se le risorse ottenute tramite l'emissione di debiti (attività liquide, F.2) vengono messe a disposizione dell'impresa pubblica, l'operazione deve essere contabilizzata nel conto del capitale come trasferimento in conto capitale (D.99) a favore dell'impresa, nel momento di erogazione dei fondi (SEC 95, paragrafo 4.166.). L'operazione ha effetti sull'accREDITAMENTO/indebitamento dello Stato.

3. Parole chiave e riferimenti

Garanzie/attività e passività condizionate	SEC 95, paragrafo 5.05.
Altri trasferimenti in conto capitale	SEC 95, paragrafi 4.164., 4.165.
Assunzione di debiti	SEC 95, paragrafi 4.165., lettera f), 5.16.

II.5. LO STATO E IL SETTORE FINANZIARIO

II.5.1 Riserve auree e valutarie presso la banca centrale

1. Termini della questione

Negli ultimi anni le banche centrali (o le altre agenzie monetarie centrali) hanno effettuato trasferimenti eccezionali a favore delle amministrazioni pubbliche a seguito di alcune operazioni, quali cessioni e rivalutazioni, sulle attività di riserva. Anche in futuro potranno verificarsi trasferimenti eccezionali di questo tipo.

Inoltre è stata sollevata la questione del contenuto di alcuni pagamenti correnti effettuati dalle banche centrali a favore dello Stato. Nel sistema contabile di talune banche centrali le plusvalenze sulle attività di riserva, a prescindere che vengano realizzate o meno, concorrono alla formazione degli utili della banca e pertanto possono essere distribuite come dividendi. Data la varietà di sistemi contabili delle banche centrali si avverte l'esigenza di procedere a un'armonizzazione anche in questo settore.

Può essere utile fornire preliminarmente una definizione del termine "attività di riserva". Tale definizione è riportata nell'SCN 93, al paragrafo 11.61.: "Le attività di riserva sono attività sull'estero prontamente disponibili alle autorità di un paese, e da queste controllate, finalizzate a finanziare squilibri nei pagamenti internazionali e a regolare indirettamente l'entità di tali squilibri attraverso interventi sui mercati valutarie volti a influire sui rispettivi tassi di cambio, o destinate ad altri scopi. Le attività di riserva comprendono oro monetario, diritti speciali di prelievo (DSP), la posizione di riserva verso il Fondo monetario internazionale (FMI), attività in valuta e altri crediti, quali ad esempio crediti non negoziabili derivanti da accordi fra banche centrali o Stati". Nella trattazione seguente vengono presi in esame soltanto l'oro monetario e le attività in valuta estera.

2. Norme da applicare

Si possono distinguere tre casi. I primi due riguardano operazioni eccezionali effettuate dalle autorità monetarie: l'eccezionalità di tali operazioni è data non tanto dall'entità degli importi, quanto dalla finalità delle operazioni in questione, che non rientrano nel contesto dell'attività ordinaria delle autorità monetarie definita nel paragrafo summenzionato dell'SCN 93. Il terzo caso riportato, invece, rientra nella normale attività delle autorità monetarie e riguarda l'intervento di queste ultime sui mercati valutari.

Ai fini della presente trattazione per banca centrale si intende il sottosectore "autorità bancarie centrali" (S.121) del SEC 95 (cfr. SEC 95, paragrafi 2.45.-2.47.), che comprende non solo la banca centrale nazionale, ma anche altri istituti monetari centrali, in particolare quelli di gestione dei cambi, se esistenti come entità distinte.

Il termine "plusvalenza" è utilizzato per specificare la differenza fra due successive registrazioni dei prezzi di un'attività nella contabilità interna della banca centrale. Il secondo prezzo non coincide necessariamente con il prezzo di mercato. L'espressione "guadagno in conto capitale" indica il concetto corrispondente nei conti nazionali, ossia la differenza fra il prezzo di un'attività all'inizio del periodo considerato - o al momento della sua registrazione nel conto patrimoniale se è stata acquistata durante il periodo - e il suo prezzo di mercato corrente o al momento della sua registrazione in uscita se viene ceduta durante il periodo.

a. Flussi conseguenti a cessioni di attività di riserva da parte della banca centrale

Oltre all'attività ordinaria descritta in precedenza, la banca centrale può cedere una parte significativa del proprio stock di attività di riserva, per esempio ad agenti non finanziari o al resto del mondo, e versare i proventi della vendita, nella totalità o in parte, allo Stato. In passato era probabile che ciò avvenisse soltanto per l'oro monetario, ma in futuro potrebbero essere effettuate vendite analoghe di altre attività di riserva.

In tal caso, il versamento dei proventi della vendita allo Stato deve essere registrato per intero nei conti finanziari delle amministrazioni pubbliche e della banca centrale come ritiro di azioni e altre partecipazioni (F.5) dalla banca centrale, contabilizzando come registrazione di contropartita l'aumento di una attività finanziaria (per lo più, attività liquide, F.2) o, eventualmente, la diminuzione di una passività finanziaria.

Questo tipo di trattamento nei conti nazionali deve essere adottato a prescindere dalla denominazione utilizzata per il trasferimento in questione nella contabilità della banca centrale o nei conti pubblici, in cui potrebbero figurare, ad esempio, come dividendi o come imposte.

L'operazione non ha effetti sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

b. Flussi connessi a semplici registrazioni nella contabilità interna delle banche centrali

I sistemi di contabilità interna delle banche centrali possono essere alquanto diversi (cfr. l'allegato in cui vengono illustrati i principi su cui si basano i due sistemi principali)¹⁶. Può essere utile fornire due esempi di operazioni che si verificano in questi sistemi di contabilità opposti e danno luogo a flussi costituiti da trasferimenti dalle banche centrali allo Stato:

- in uno dei sistemi di contabilità adottati dalle banche centrali le plusvalenze sulle attività di riserva, a prescindere che vengano realizzate o meno, vengono registrate in modo permanente in una voce speciale sul lato delle passività del conto patrimoniale: eccezionalmente viene diminuita una parte significativa di tale importo e, come operazione di contropartita, viene aumentato l'importo di un credito dello Stato nei confronti della banca centrale oppure viene diminuito l'importo di un credito della banca centrale nei confronti dello Stato;
- nell'altro sistema di contabilità solo saltuariamente la banca centrale effettua una rivalutazione delle riserve, generando in tal modo utili che possono essere distribuiti allo Stato.

Ciò può valere tanto per l'oro monetario quanto per le attività in valuta estera.

In entrambi i casi il flusso deve essere registrato in pieno nei conti finanziari delle amministrazioni pubbliche e della banca centrale come ritiro di azioni e altre partecipazioni (F.5) dalla banca centrale con, quale registrazione di contropartita, un aumento di attività finanziarie (per lo più attività liquide, F.2), o, eventualmente, una diminuzione di passività finanziarie.

Questo tipo di trattamento nei conti nazionali deve essere adottato a prescindere dalla denominazione utilizzata per il flusso in questione nella contabilità della banca centrale o nei conti pubblici, in cui potrebbe figurare, per esempio, come dividendi.

Il trattamento può essere esteso a tutte le altre possibili registrazioni di contabilità interna della banca centrale analoghe agli esempi summenzionati.

L'operazione non ha effetti sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

¹⁶

L'attuazione del Sistema europeo di banche centrali nel 1999 ha comportato per i paesi della zona euro un'armonizzazione dei sistemi contabili delle banche centrali, introducendo in particolare l'obbligo di procedere a rivalutazioni regolari delle attività di riserva.

c. Flussi connessi all'intervento ordinario delle banche centrali sui mercati valutari

La normale attività delle banche centrali sui mercati valutari, che consiste nell'acquisto e nella vendita di valuta nazionale in cambio di valute estere, può generare plusvalenze che possono essere distribuite allo Stato. Gli importi in questione possono talvolta essere di entità molto elevata.

Anche in questo caso sorgono problemi di comparabilità dovuti alla diversità dei sistemi di contabilità delle banche centrali; in alcuni sistemi, le plusvalenze non possono entrare a far parte degli utili e pertanto non vengono distribuite, mentre in altri sistemi ciò è consentito. In quest'ultimo caso inoltre, generalmente, soltanto le plusvalenze determinano un aumento degli utili mentre le minusvalenze non determinano una diminuzione degli stessi.

Nei conti nazionali, le plusvalenze devono essere escluse dagli utili distribuiti della banca centrale, almeno per la parte distribuita allo Stato nei casi in cui la contabilità della banca centrale consenta che tali guadagni in conto capitale siano compresi negli utili.

A tale proposito si suggerisce un metodo pratico che può essere adottato nella compilazione dei conti nazionali, data la generale disponibilità di informazioni. Esso prevede la comparazione dei due seguenti importi:

- da un lato, la somma degli interessi percepiti - meno gli interessi pagati - dalla banca centrale e degli altri flussi di reddito al netto di tutti i costi di gestione e delle plusvalenze realizzate dalla banca centrale nella sua attività di intervento; l'importo risultante può essere denominato "entrate nette";
- dall'altro, l'importo versato allo Stato in quanto parte degli utili distribuiti, che può essere denominato "dividendi".

Possono verificarsi due situazioni:

- se le entrate nette sono superiori ai dividendi significa che i dividendi non comprendono, neppure in parte, plusvalenze; pertanto l'importo totale dei dividendi deve essere registrato fra i redditi da capitale (D.4) con conseguente effetto positivo sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche;
- se le entrate nette sono inferiori ai dividendi significa che i dividendi comprendono anche plusvalenze: in questo caso la differenza fra i dividendi e le entrate nette deve essere esclusa dai redditi da capitale (D.4) versati allo Stato; tale differenza deve essere registrata come operazione finanziaria e, più precisamente, come un ritiro di azioni e altre partecipazioni (F.5) senza alcun effetto sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

3. Giustificazione delle norme

L'analisi delle norme richiede un approfondimento in quanto tali norme, benché pienamente conformi ai principi di contabilità nazionale, non vengono formulate esplicitamente nel SEC 95.

a. Caratteristiche specifiche delle riserve

Le attività di riserva presentano caratteristiche specifiche rispetto ad altri strumenti finanziari. Benché la banca centrale goda di piena autonomia nel gestirle, tale istituzione non persegue la tutela di interessi propri, per esempio la massimizzazione degli utili o del patrimonio dei proprietari, alla stregua di un'impresa. Le riserve vengono gestite per finalità macroeconomiche e nell'interesse della collettività nel quadro della politica monetaria. Il ruolo della banca centrale nell'ambito della gestione di attività estere è disciplinato da norme giuridiche specifiche. Pertanto tali attività non sono realmente di proprietà delle unità che le gestiscono, bensì sono di proprietà della nazione, rappresentata nei conti nazionali dalle amministrazioni pubbliche.

b. Registrazione di valuta estera nel conto patrimoniale della banca centrale

La specifica natura della valuta estera posseduta dalla banca centrale, illustrata nel paragrafo precedente, deve riflettersi nei conti nazionali sotto forma di partecipazione registrata sul lato delle attività dello Stato e sul lato delle passività della banca centrale.

Le considerazioni di natura statistica e l'uniformità del trattamento statistico da parte di tutti gli Stati membri sono ritenute più importanti dello status giuridico della banca centrale. Anche se da un punto di vista giuridico non sussiste un rapporto di proprietà fra lo Stato e la banca centrale, nei conti nazionali deve essere registrata una partecipazione, a dimostrazione del fatto che la banca centrale detiene e gestisce attività di riserva per conto della nazione rappresentata dallo Stato.

Si pone il seguente problema: come valutare la partecipazione dello Stato nella banca centrale con riguardo alle attività di riserva possedute? Per rispondere a tale interrogativo occorre considerare il processo di creazione monetaria connesso alle operazioni con l'estero: nel momento in cui le attività di riserva vengono acquistate dalla banca centrale viene effettuata una registrazione di contropartita nel conto patrimoniale della banca centrale sul lato delle passività per contabilizzare l'emissione di denaro.

Quando il prezzo di mercato delle attività di riserva che sono state acquistate in questo modo aumenta, si ha un guadagno in conto capitale. Nei conti patrimoniali in contabilità nazionale la comparsa di tale guadagno in conto capitale sul lato delle attività del conto patrimoniale della banca centrale comporta una contropartita sul lato delle passività, con un conseguente aumento della partecipazione dello Stato.

Pertanto il valore della partecipazione dello Stato nella banca centrale relativamente alle attività di riserva detenute viene misurato sulla base dell'accumulazione di guadagni in conto capitale su tali attività, ossia della differenza fra i prezzi ai quali tali attività sono state acquistate dalla banca centrale e i loro prezzi di mercato attuali. Più precisamente, il valore della suddetta partecipazione è pari all'accumulazione di guadagni in conto capitale meno gli eventuali ritiri effettuati dallo Stato. A questo punto è utile operare una distinzione fra oro monetario e attività in valuta.

L'oro è stato acquistato dalle banche centrali molto tempo fa e da allora i prezzi dell'oro hanno subito un forte incremento. Pertanto la partecipazione dello Stato relativamente al possesso di oro monetario assume importanza, in generale, nella misura in cui le banche centrali hanno mantenuto le proprie riserve sotto tale forma.

Più difficile è fornire un'indicazione altrettanto univoca sulla partecipazione relativamente alle attività in valuta estera: l'influsso finale dell'andamento dei tassi di cambio dipende da una molteplicità di fattori, fra i quali gli effetti sulle importazioni e sulle esportazioni, la valuta dei pagamenti, ecc. Può anche avvenire che la partecipazione sia negativa.

Tutti i flussi summenzionati, principalmente nei casi 1 e 2, suppongono comunque una differenza positiva fra il valore di mercato attuale delle valute e il loro prezzo di acquisto; se tale differenza non sussistesse non vi sarebbe spazio per pagamenti da parte della banca centrale a favore dello Stato. Pertanto nei casi considerati vi è un guadagno in conto capitale e, di conseguenza, la partecipazione dello Stato nella banca centrale relativamente alle attività in valuta è positiva.

In ultima analisi, tutti i pagamenti operati dalla banca centrale a favore dello Stato, derivanti dal fatto che la banca centrale detiene e gestisce attività di riserva, vengono effettuati in quanto lo Stato detiene una partecipazione nella banca centrale relativamente a tali attività di riserva. I suddetti pagamenti devono pertanto essere classificati come un ritiro di azioni e altre partecipazioni (F.5).

c. Esclusione delle plusvalenze dagli utili distribuiti dalla banca centrale allo Stato

Le plusvalenze cui si fa riferimento nella contabilità del settore privato non differiscono, dal punto di vista concettuale, dai guadagni in conto capitale considerati nei conti nazionali: l'unica differenza risiede nel modo in cui vengono calcolate. Pertanto esse non costituiscono una forma di reddito. Date la specificità del ruolo della banca centrale e la generale disponibilità di dati, esse devono essere escluse dai flussi di reddito erogati dalla banca centrale allo Stato.

4. Esempi di trattamenti contabili

- a. Registrazione di un guadagno in conto capitale a seguito dell'acquisizione di attività di riserva da parte della banca centrale

Si ipotizza che la banca centrale acquisti divise estere (AF.2, m12) da un operatore non finanziario e fornisca a questo ultimo l'equivalente in valuta nazionale (AF.2, m11). Nello stesso periodo il tasso di cambio determina un guadagno in conto capitale sulla valuta estera.

Amministrazioni pubbliche				Banca centrale			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.5	z				AF.5		z
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
				F.2, m12	+x	F.2, m11	+x
						B.9	0
Conto della rivalutazione delle attività e delle passività							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
AF.5	h			AF.2, m12	h	AF.5	h
		B.10.3	h			B.10.3	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A				A			
AF.5	z+h			$\Delta AF.2$	x+h	$\Delta AF.2$	+x
		$\Delta B.90$	h			$\Delta AF.5$	+h
						$\Delta B.90$	0

b. Registrazione della cessione di oro monetario da parte della banca centrale e successivo versamento dei proventi allo Stato

Si ipotizza che la banca centrale venda oro monetario a operatori non finanziari e versi la totalità dei proventi allo Stato.

Amministrazioni pubbliche				Banca centrale			
Conto patrimoniale di apertura							
A				P			
AF.5	z			AF.1	y	AF.5	z
Conto finanziario							
ΔA				ΔP			
F.2	+x			F.1	-x	F.2/altri settori	-x
						F.2/S.13	+x
F.5	-x					F.5	-x
		B.9	0			B.9	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A				P			
$\Delta AF.2$	+x			AF.1	y - x	$\Delta AF.2$	0
AF.5	z - x					AF.5	z - x
		$\Delta B.90$	0			$\Delta B.90$	0

- c. Registrazione di un trasferimento dalla banca centrale allo Stato a seguito del computo di una plusvalenza nella contabilità propria della banca centrale

Si ipotizza che la plusvalenza registrata nella contabilità propria della banca centrale derivi esclusivamente dalla constatazione che, nel periodo precedente, i prezzi di mercato delle valute (AF.2, m12, per esempio) sono aumentati notevolmente rispetto al prezzo considerato in precedenza nella contabilità. Si ipotizza inoltre che non vi siano state variazioni di prezzo nel periodo considerato: in questo caso nei conti nazionali non figura un guadagno in conto capitale.

Amministrazioni pubbliche				Banca centrale			
Conto patrimoniale di apertura							
A			P	A			P
AF.5	z			AF.2, m12	y	AF.5	z
Conto finanziario							
ΔA			ΔP	ΔA			ΔP
F.2	+x					F.2/S.13	+x
F.5	-x					F.5	-x
		B.9	0			B.9	0
Conto patrimoniale di chiusura							
A			P	A			P
$\Delta AF.2$	+x			AF.2, m12	y	$\Delta AF.2/S.13$	+x
AF.5	z - x					AF.5	z - x
		$\Delta B.90$	0			$\Delta B.90$	0

- d. Registrazione di una distribuzione dalla banca centrale allo Stato di dividendi comprendenti una parte di plusvalenze

Si ipotizza che i dividendi, d, registrati nella contabilità propria della banca centrale, comprendano una parte stimata di plusvalenze, c. Le ipotesi relative alle plusvalenze e ai guadagni in conto capitale sono le stesse indicate nell'esempio precedente.

Amministrazioni pubbliche				Banca centrale			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.5	z			AF.2, m12	y	AF.5	z
Conti delle operazioni correnti							
I		R		I		R	
B.8	d - c	D.4	d - c	D.4	d - c		
				B.8	c - d		
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
B.9	d - c	B.8	d - c	B.9	c - d	B.8	c - d
		B.10.1	d - c			B.10.1	c - d
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.2	+d					F.2/S.13	+d
F.5	-c					F.5	-c
		B.9	d - c			B.9	c - d
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
Δ AF.2	+d			AF.2, m12	y	Δ AF.2/S.13	+d
AF.5	z - c					AF.5	z - c
		Δ B.90	d - c			Δ B.90	c - d

5. **Parole chiave e riferimenti**

Banca centrale	SEC 95, paragrafi 2.45.-2.47.
Attività di riserva	SCN 93, paragrafo 11.61.
Operazione finanziaria	SEC 95, paragrafi 5.02., 5.15.
Azioni e altre partecipazioni	SEC 95, paragrafo 5.86.
Guadagni in conto capitale	SEC 95, paragrafi 6.43.-6.46.

Allegato - Registrazione delle plusvalenze/minusvalenze nella contabilità delle banche centrali

Nei paesi europei si osservano come minimo due sistemi contabili opposti di registrazione delle plusvalenze/minusvalenze su valute estere nei conti delle banche centrali. Essi determinano due diverse modalità di calcolo degli utili. Vengono considerate sia le plusvalenze realizzate sia quelle non realizzate:

- le plusvalenze realizzate derivano dalla vendita di divise,
- le plusvalenze non realizzate derivano dalla rivalutazione degli stock esistenti di valuta estera.

Primo sistema

Nel primo sistema, sul lato delle passività del bilancio della banca centrale figura una voce in cui vengono registrati tutti gli effetti dell'andamento dei cambi delle valute: tale voce, che può essere definita voce di rivalutazione, aumenta in funzione dell'aumento del prezzo delle valute e diminuisce in caso contrario.

In questo sistema, inoltre, il prezzo delle valute detenute in qualità di attività di scambio viene generalmente aggiornato in modo più o meno costante ed è sempre prossimo al valore di mercato. Pertanto le plusvalenze sono molto prossime ai guadagni in conto capitale dei conti nazionali.

Se, per esempio, lo stock di attività in divise estere viene rivalutato senza alcuna cessione, viene effettuata soltanto una registrazione in bilancio.

Se una vendita di valuta estera viene effettuata nel periodo che intercorre fra due aggiornamenti e il prezzo di mercato è aumentato rispetto alla quotazione del precedente aggiornamento, ciò determina la comparsa di un utile, ma tale utile viene "neutralizzato" al momento della registrazione in bilancio alla voce di rivalutazione e non può essere distribuito.

Per le minusvalenze vengono effettuate registrazioni simmetriche.

Secondo sistema

Il secondo sistema non prevede alcuna voce di rivalutazione equivalente a quella summenzionata.

In generale, questo secondo sistema è associato a modalità diverse di valutazione delle valute. Le attività in divisa vengono valutate con prudenza, ad un tasso che è sempre inferiore a quello di mercato, talvolta nettamente inferiore. Ciò significa che, quando il tasso di mercato diminuisce, cala anche il tasso di registrazione. Non sempre si ha un andamento simmetrico, invece, quando i tassi di mercato aumentano. Si tratta di una sorta di tasso minimo.

Data l'assenza di una voce di rivalutazione nel bilancio, le plusvalenze, sia realizzate sia non realizzate, entrano a far parte degli utili e, pertanto, possono essere distribuite. Anche in questo caso vengono effettuate registrazioni simmetriche per le minusvalenze.

Va sottolineato che gli effetti sulla eventuale distribuzione di plusvalenze non derivano dalle norme in materia di valutazione quanto dall'esistenza della voce di rivalutazione.

NB: L'attuazione del Sistema europeo di banche centrali nel 1999 ha generalizzato l'applicazione del primo sistema in tutti i paesi della zona euro.

II.5.2 Interventi di dismissione („financial defeasance“)

1. Termini della questione

Negli ultimi anni le autorità pubbliche sono intervenute allorché alcune istituzioni finanziarie - banche, imprese di assicurazione o gruppi finanziari - si sono trovate in difficoltà a causa di crediti risultati inesigibili.

Gli esempi più noti riguardano imprese pubbliche, ma possono essere interessate anche imprese private.

L'intervento da parte dello Stato può assumere varie forme, fra le quali le seguenti:

- lo Stato presta la propria garanzia alle istituzioni finanziarie; tale garanzia viene attivata quando le istituzioni in questione subiscono perdite dovute a crediti in sofferenza;
- lo Stato acquista direttamente i crediti in sofferenza dalle istituzioni finanziarie;
- possono essere adottate disposizioni diverse: lo Stato istituisce enti pubblici ad hoc, preposti al finanziamento e/o alla gestione della cessione di attività (o di passività).

Il termine "dismissione" si applica generalmente agli ultimi due casi.

2. Norme da applicare

1. Problemi di classificazione

Quando le amministrazioni pubbliche prestano la propria garanzia alle istituzioni finanziarie nel caso in cui queste ultime subiscano perdite, non si pongono problemi di classificazione. Le attività in questione continuano a figurare nei conti patrimoniali delle istituzioni finanziarie.

Le norme istituzionali in materia di organizzazione della dismissione possono variare a seconda dei paesi. Per esempio, la gestione delle attività acquisite nel quadro di un'operazione di dismissione e il finanziamento dei costi di dismissione possono essere affidati a due unità diverse. Nel caso in cui venga istituito dallo Stato un ente pubblico al quale viene affidato almeno il compito di assumere direttamente gli oneri di dismissione, esso va classificato nel settore delle amministrazioni pubbliche. In altri casi in cui la gestione delle attività viene assunta da un'altra unità, la decisione circa la classificazione nel settore delle amministrazioni pubbliche o meno va presa in base alle norme generali che stabiliscono la distinzione fra unità che producono per il mercato e unità che non producono per il mercato.

2. Trattamento nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si limitino a prestare la propria garanzia

Le amministrazioni pubbliche possono prestare la propria garanzia alle stesse istituzioni finanziarie, a unità specifiche da esse controllate o a unità pubbliche specificatamente preposte alla gestione e alla vendita delle attività deprezzate, che continuano a essere classificate al di fuori del settore delle amministrazioni pubbliche. La garanzia può essere prestata direttamente, oppure attraverso l'ente pubblico summenzionato preposto al finanziamento della dismissione.

In questo caso, la garanzia dello Stato può essere escussa, per esempio, quando le unità in questione subiscono perdite, in seguito alla cessione di attività deprezzate, o dopo la cancellazione unilaterale di alcuni crediti inesigibili.

L'attivazione della garanzia può comportare l'assunzione da parte dello Stato di alcuni dei debiti contratti dall'unità o la cancellazione di crediti che lo Stato ha nei confronti dell'unità.

L'escussione della garanzia determina la registrazione, per un importo pari alla garanzia attivata, di un trasferimento in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche a favore delle unità interessate. Poiché si presume che tali unità non appartengano al settore delle amministrazioni pubbliche, l'operazione produce un effetto negativo sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

3. Trattamento nel caso in cui le amministrazioni pubbliche acquistino le attività deprezzate

Qualora acquisti le attività deprezzate, lo Stato procede all'acquisto direttamente, oppure attraverso unità specifiche, appositamente istituite, che ai fini della presente analisi vengono considerate come appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche. Di seguito entrambi i tipi di unità vengono denominati "amministrazioni pubbliche".

Si ipotizza che le amministrazioni pubbliche acquistino le attività al valore al quale esse sono registrate nella contabilità interna del venditore, al lordo di ogni ammortamento.

Le norme da applicare dipendono in misura determinante dalla disponibilità di informazioni attendibili.

a. RegISTRAZIONI relative all'attuazione della dismissione

In linea di principio un trasferimento in conto capitale dovrebbe essere registrato nel momento in cui le amministrazioni pubbliche acquistano le attività dalle istituzioni finanziarie. L'ammontare di tale trasferimento effettuato dalle amministrazioni pubbliche è pari alla differenza fra l'importo versato per l'acquisto e il loro valore reale.

Può essere utile distinguere fra vari tipi di attività.

Alcune attività hanno una quotazione e pertanto un valore di mercato. Ciò vale per i titoli e i beni immobili; questi ultimi possono anche essere compresi nella dismissione attraverso le azioni delle società che gestiscono i beni immobili in questione. Si presume che il prezzo di vendita di tali attività sia pari al loro valore "lordo", che non tiene cioè conto degli ammortamenti. In tutti questi casi, l'importo del trasferimento in conto capitale è pari alla differenza fra il prezzo di vendita delle attività e il loro valore di mercato.

- Per gli immobili si può ipotizzare che le istituzioni finanziarie versino in difficoltà a causa del loro eccessivo coinvolgimento in una attività immobiliare che attraversa una crisi generale e non in conseguenza del possesso di specifiche attività di cattiva qualità. Pertanto per calcolare il loro valore di mercato può essere utilizzato, applicandolo al loro prezzo d'acquisto, un indice generale dei prezzi per gli immobili.
- Per titoli diversi da quelli immobiliari, a meno che non si verifichi una crisi borsistica generale, può essere difficile valutare il valore di mercato senza una precisa conoscenza del portafoglio delle istituzioni finanziarie. Ciò potrebbe risultare ancora più arduo nel caso di azioni non quotate.
- Diverso è il caso dei prestiti. I prestiti interessati dalla dismissione sono sicuramente quelli in sofferenza; essi devono comunque essere venduti dalle istituzioni finanziarie al loro valore di rimborso (si veda di seguito la definizione di valore di rimborso) ed è alquanto difficile stabilire il loro effettivo valore. Pertanto non si dovrebbe associare un trasferimento in conto capitale alla cessione di prestiti.

Nel caso in cui, tuttavia, siano disponibili informazioni attendibili sulla irrecuperabilità di alcuni crediti (per l'intero ammontare o quasi), questi devono essere contabilizzati a un importo pari a zero. Essi dovrebbero essere cancellati dai conti dell'istituzione finanziaria prima di procedere alla transazione con l'unità di dismissione in modo che venga registrato un trasferimento in conto capitale per il loro importo complessivo al momento dell'operazione di dismissione. Gli eventuali accantonamenti registrati in precedenza dall'istituzione finanziaria non devono essere presi in considerazione.

I trasferimenti in conto capitale hanno un effetto negativo sull'accREDITAMENTO/indebitamento nel momento in cui viene attuata una dismissione di questo tipo.

b. RegISTRAZIONI da effettuare nel corso della gestione della dismissione

Anche in questo caso occorre distinguere fra i vari tipi di attività trasferite.

All'ente preposto alla dismissione possono essere trasferite attività non finanziarie come, per esempio, fabbricati o, più in generale, beni immobili. Pertanto, il loro valore di mercato può subire variazioni durante il periodo in cui vengono gestite dall'unità di dismissione. Tali variazioni devono essere registrate nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività, senza effetti sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche. Se vengono cedute a unità classificate al di fuori del settore delle amministrazioni pubbliche, la vendita viene contabilizzata come cessione di attività non finanziarie e ha effetto positivo sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

Lo stesso vale per i titoli, benché la vendita di questi ultimi non abbia ripercussioni sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i prestiti, se non vengono rimborsati al loro pieno valore di rimborso possono essere soggetti a due possibili procedure: la cancellazione, che comporta un trasferimento in conto capitale se l'operazione è consensuale, o la cancellazione unilaterale, che deve essere registrata nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività se c'è solo il riconoscimento da parte dell'ente preposto alla dismissione che i prestiti non sono rimborsabili.

3. Giustificazione delle norme

1. Problemi di classificazione

Si potrebbe ritenere che gli enti preposti alla dismissione svolgano una sorta di attività finanziaria in quanto contraggono prestiti per finanziare l'acquisto di attività in dismissione.

Tuttavia tali strutture non possono essere considerate intermediari finanziari in quanto non si espongono realmente a un rischio, elemento che caratterizza l'intermediazione finanziaria secondo la definizione fornita dal SEC 95 (paragrafo 2.33.). Gli enti preposti alla dismissione, invece, operano per conto delle amministrazioni pubbliche. In base a tale principio essi vengono classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche.

2. Principio generale di registrazione dei trasferimenti in conto capitale

La registrazione dei trasferimenti in conto capitale viene effettuata in tre casi:

- al momento dell'attuazione dell'intervento di dismissione, allorché le amministrazioni pubbliche acquistano le attività interessate a un prezzo superiore al loro giusto valore;
- nel corso della gestione della dismissione, allorché le amministrazioni pubbliche, attraverso l'attivazione delle garanzie, assumono passività dalle istituzioni finanziarie o da altre unità non classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche;
- nel corso della gestione della dismissione, allorché le amministrazioni pubbliche cancellano consensualmente i crediti che hanno acquistato.

In questi tre casi viene registrato un trasferimento in conto capitale in quanto viene effettuata una redistribuzione della ricchezza fra le varie unità interessate, conformemente alla definizione della voce "altri trasferimenti in conto capitale" (D.99) fornita nel SEC 95 al paragrafo 4.164.

Il trasferimento in conto capitale viene registrato nel momento in cui viene effettuato il trasferimento di risorse.

3. Problemi di valutazione di attività diverse dai prestiti

La norma generale per valutare tali tipi di attività nella contabilità nazionale è quella di contabilizzarli ai prezzi di mercato.

Generalmente nella contabilità interna delle istituzioni finanziarie il loro valore lordo - ossia il loro valore al lordo degli ammortamenti o di altri accantonamenti - corrisponde al prezzo versato per il loro acquisto, che può essere definito il loro valore contabile.

Se tali attività vengono sottoposte a dismissione ciò dipende sicuramente dal fatto che il loro valore di mercato è diminuito nettamente rispetto al loro valore contabile.

È dunque logico registrare un trasferimento in conto capitale se dette attività vengono acquistate a tale valore contabile.

Le ulteriori variazioni del prezzo di mercato delle attività, nel momento in cui vengono detenute da unità comprese nel settore delle amministrazioni pubbliche, richiedono la registrazione di guadagni o perdite in conto capitale.

4. Il caso dei prestiti

Della questione della valutazione dei prestiti tratta il paragrafo 7.51. del SEC 95. La norma generale prevede che i valori da registrare, tanto per i creditori quanto per i debitori, corrispondano "al capitale che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare ai creditori anche nel caso in cui il prestito sia stato negoziato a un valore superiore o inferiore", pari, cioè, al valore di rimborso.

I paragrafi 5.79. e 6.51. forniscono ulteriori indicazioni per il caso in cui i prestiti vengano negoziati a prezzi diversi rispetto al loro valore di rimborso: devono essere effettuate due registrazioni di segno opposto nei conti della rivalutazione delle attività e delle passività del venditore e dell'acquirente affinché il prezzo dell'operazione venga registrato nei rispettivi conti finanziari e il valore di rimborso venga contabilizzato nei loro conti patrimoniali prima e dopo l'operazione.

Il problema è che nell'ambito di un processo di dismissione, quando i prestiti vengono ceduti dalle istituzioni finanziarie a una unità delle amministrazioni pubbliche, il valore dell'operazione coincide con il loro valore di rimborso.

Tuttavia è logico presumere che i prestiti per i quali si applica l'intervento di dismissione siano proprio quelli in sofferenza, che - con ogni probabilità - non potranno essere rimborsati totalmente. In genere è probabile che riguardo ad essi siano stati effettuati accantonamenti in fondi svalutazione crediti nella contabilità interna delle istituzioni finanziarie. Il SEC 95 stabilisce comunque che i fondi svalutazione crediti "non figurano nel sistema dei conti" (paragrafo 4.165., lettera f)). Il concetto di "giusto valore", comunemente utilizzato nei sistemi di contabilità aziendali e bancari, non viene invece adottato per i prestiti nel sistema dei conti nazionali.

Per considerazioni pratiche non si tiene conto neppure degli accantonamenti in quanto potrebbero essere soggetti a manipolazioni.

Tuttavia se nel momento in cui viene attuato l'intervento di dismissione sono disponibili informazioni attendibili in base alle quali si può prevedere che alcuni prestiti non verranno mai rimborsati, tali crediti devono essere stralciati per il loro intero valore dai conti patrimoniali delle istituzioni finanziarie prima dell'operazione. L'operazione viene registrata nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività delle istituzioni finanziarie come se queste ultime avessero effettivamente proceduto a una cancellazione unilaterale di crediti. Il loro valore rientra pertanto nell'importo del trasferimento in conto capitale effettuato dalle amministrazioni pubbliche.

Durante la gestione dell'operazione di dismissione, i prestiti summenzionati non figurano nel conto patrimoniale dell'unità di dismissione.

5. Valutazione globale dei trattamenti

L'intervento di dismissione, se gestito dalle amministrazioni pubbliche, comporta inevitabilmente un impoverimento di queste ultime. Vi sono tre modi per renderne conto nelle registrazioni menzionate in precedenza:

- una sola volta, quando il trasferimento in conto capitale viene registrato allorché le attività in questione sono acquistate da un'unità delle amministrazioni pubbliche; l'operazione ha un'incidenza diretta sul suo accredito/indebitamento nel momento di registrazione del trasferimento;
- più volte, quando le amministrazioni pubbliche operano concedendo la propria garanzia; si hanno effetti sul loro accredito/indebitamento ogni volta che la garanzia viene attivata;
- più volte, quando un'unità delle amministrazioni pubbliche ha acquistato le attività in questione, per i prestiti trasferiti senza registrazione di un trasferimento in conto capitale¹⁷. L'operazione ha effetti sull'accredito/indebitamento delle amministrazioni pubbliche soltanto per i crediti cancellati consensualmente ma è alquanto improbabile che si tratti del caso generale; negli altri casi gli effetti sulla ricchezza delle amministrazioni pubbliche vengono registrati attraverso le altre variazioni di volume delle attività.

La classificazione all'interno del settore delle amministrazioni pubbliche delle unità preposte al finanziamento della dismissione può avere effetti sul debito delle amministrazioni pubbliche se le suddette unità devono contrarre prestiti; in questo caso i costi di finanziamento comportano sicuramente ripercussioni sull'accredito/indebitamento del settore delle amministrazioni pubbliche.

4. Trattamenti contabili

Non viene illustrata in questa sede l'attivazione di garanzie.

L'esempio esposto di seguito riguarda il caso in cui una unità classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche acquista da una istituzione finanziaria attività in sofferenza al loro valore contabile.

I conti sono compilati soltanto per l'unità del settore delle amministrazioni pubbliche e non per le amministrazioni pubbliche in generale. Non figura pertanto nei conti la partecipazione delle amministrazioni pubbliche al capitale dell'istituzione finanziaria.

1. Attuazione della dismissione

Le attività trasferite dalle istituzioni finanziarie all'unità pubblica incaricata di attuare la dismissione sono le seguenti:

- titoli aventi un valore contabile pari a 40 e un valore di mercato pari a 25,
- fabbricati aventi un valore contabile pari a 10 e un valore di mercato pari a 5,
- prestiti aventi un valore di rimborso pari a 50: nel momento in cui viene attuato l'intervento di dismissione alcuni prestiti vengono considerati inesigibili per un importo pari a 10.

¹⁷

Non vengono trattati in questa sede gli eventuali guadagni o perdite in conto capitale sulle altre attività.

Si ipotizza che l'unità delle amministrazioni pubbliche abbia preso a prestito la totalità dei fondi di cui dispone.

Unità delle amministrazioni pubbliche				Istituzione finanziaria			
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
AF.2	x	AF.4	x	AN	5		
				AF.4	50		
				AF.5	25		
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
P.5	5	D.99	-30	P.5	-5	D.99	+30
B.9	-35	B.10.1	-30	B.9	+35	B.10.1	+30
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.2	-100			F.2	+100		
F.4	+40			F.4	-40		
F.5	+25	B.9	-35	F.5	-25	B.9	+35
Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
				K.10 su AF.4	-10	B.10.2	-10
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AN	5			AF.2	100		
AF.2	x -100						
AF.4	40						
AF.5	25	$\Delta B.90$	-30			$\Delta B.90$	+20

2. Gestione della dismissione

Nel periodo che intercorre tra l'attuazione dell'intervento di dismissione e la liquidazione dell'unità preposta alla gestione delle attività vengono effettuate le seguenti operazioni:

- i titoli vengono ceduti a 30,
- i fabbricati vengono venduti a 8,
- l'importo complessivo dei prestiti pari a 40 viene così ripartito: 30 vengono rimborsati, 6 vengono cancellati unilateralmente e 4 vengono cancellati consensualmente.

Non vengono riportati né il rimborso da parte dell'unità del prestito contratto né il pagamento degli interessi.

Unità delle amministrazioni pubbliche

Conto patrimoniale di apertura

A		P	
AN	5		
AF.2	x -100		
AF.4	40		
AF.5	25		

Conto del capitale

ΔA		ΔP	
P.5	-8	D.99	-4
B.9	+4	B.10.1	-4

Conto finanziario

ΔA		ΔP	
AF.2	+68		
AF.4	-34		
AF.5	-30	B.9	+4

Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività

ΔA		ΔP	
K.10 su AF.4	-6	B.10.2	-6

Conto della rivalutazione delle attività e delle passività

ΔA		ΔP	
K.11 su AN	+3		
K.11 su AF.5	+5	B.10.3	+8

Conto patrimoniale di chiusura

A		P	
AN	0		
AF.2	x -32		
Altre AF	0	Δ B.90	-2

5. **Parole chiave e riferimenti**

Intermediazione finanziaria /
intermediario finanziario

SEC 95, paragrafi 2.32., 2.33.

Altri trasferimenti in conto capitale

SEC 95, paragrafi 4.164., 4.165.

Valutazione di operazioni

SEC 95, paragrafo 5.136.

Valutazione di attività

SEC 95, paragrafi 7.33., 7.51., 7.69.

Parte III

Attuazione del principio della competenza economica

SOMMARIO

- III.1. Registrazione delle imposte e dei contributi sociali: principi generali**
- III.2. Modifica delle date di scadenza dei pagamenti delle imposte, dei contributi, dei redditi da lavoro dipendente, nonché dei contributi e delle prestazioni sociali**
- III.3. Registrazione degli interessi**
- III.4. Casi di sentenze con effetto retroattivo**

Avvertenza - Il regolamento del Consiglio (pagina 129) che segue è stato approvato dal Parlamento europeo in data 3 ottobre 2000 (nel quadro della procedura di codecisione di cui al Trattato di Amsterdam). Il testo del regolamento è preceduto da una breve introduzione («principi generali»).

III.1. Registrazione delle imposte e dei contributi sociali: principi generali

1. Termini della questione

Nell'Unione europea le imposte e i contributi sociali rappresentano almeno l'80% del gettito delle amministrazioni pubbliche. Le modalità della loro registrazione nel quadro del SEC 95, e nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, assumono pertanto basilare importanza: la metodologia usata deve essere trasparente e l'incidenza sui disavanzi pubblici deve essere comparabile.

Un'applicazione rigorosa del capitolo 4 del SEC 95 non è sufficiente a permettere il conseguimento di tale obiettivo. Questo perché le imposte e i contributi sociali maturati (o considerati dovuti) possono essere registrati come risorse delle amministrazioni pubbliche anche qualora una parte considerevole di essi non venga mai effettivamente riscossa, a causa del fallimento di imprese o di carenze organizzative del sistema erariale, oppure per altri motivi.

Questa è la ragione alla base dell'allegato regolamento del Consiglio, che chiarisce le disposizioni del SEC 95 in ordine al momento di registrazione e agli importi da registrare.

2. Norme da applicare

- *Momento di registrazione*: il momento in cui si svolge l'attività che fa insorgere l'obbligo di pagare l'imposta oppure, nel caso di alcune imposte sul reddito, il momento in cui l'ammontare dell'imposta dovuta è determinato con certezza dalle amministrazioni pubbliche.
- *Importi da registrare*: è la questione più delicata; essa è trattata all'articolo 3 del regolamento del Consiglio il quale prevede tre possibilità di registrazione delle imposte e dei contributi sociali nei conti nazionali.

Le prime due opzioni sono possibili quando gli importi in questione sono quelli dimostrati da ruoli o dichiarazioni:

1. gli importi da registrare sono gli *importi accertati e dichiarati, rettificati* mediante l'applicazione di un coefficiente che consenta di tener conto degli importi mai riscossi; i coefficienti sono stimati sulla base dell'esperienza acquisita e delle future aspettative riguardo agli importi accertati e dichiarati mai percepiti;
2. gli *importi accertati e dichiarati* sono registrati per intero come imposte e contributi sociali; la differenza tra tale importo teorico e il gettito effettivo, tuttavia, va trattata come trasferimento in conto capitale a favore dei contribuenti inadempienti;
3. il *gettito effettivo* è registrato nei conti ma va rettificato tenendo conto del fattore temporale, in modo da garantire che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui si è svolta l'attività che ha fatto insorgere la passività.

3. Giustificazione delle norme

È fornita all'articolo 2:

1. L'impatto delle imposte e dei contributi sociali registrati nel sistema sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche non include gli importi il cui incasso è improbabile.

Si ritiene che, una volta preso atto che alcune imposte e contributi sociali considerati dovuti non verranno mai riscossi, la differenza tra gli importi accertati e dichiarati e quelli effettivamente percepibili rappresenti un credito che non ha alcun valore e non debba essere registrato come proventi delle amministrazioni pubbliche.

2. L'incidenza sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche delle imposte e dei contributi sociali registrati nel sistema sulla base del principio della competenza economica dovrebbe essere equivalente, in un arco di tempo ragionevole, ai corrispondenti importi effettivamente riscossi.

4. Parole chiave e riferimenti

Momento di registrazione	SEC 95, paragrafo 1.57.
Imposte sulla produzione e sulle importazioni	SEC 95, paragrafi 4.26. e 4.27.
Imposte sul reddito e sul patrimonio	SEC 95, paragrafo 4.82.
Contributi sociali	SEC 95, paragrafo 4.96.

REGOLAMENTO (CE) N. 2516/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 7 novembre 2000****che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁴⁾ (SEC 95), costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni per poter ottenere risultati confrontabili tra i vari Stati membri.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 definisce le condizioni in presenza delle quali la Commissione può apportare modifiche alla metodologia del SEC 95 al fine di chiarirne e migliorarne il contenuto.
- (3) Occorre pertanto demandare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei

contributi sociali nel SEC 95, dato che detti chiarimenti modificano concetti di base.

- (4) L'articolo 2 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, legato all'articolo 104 del trattato, dispone che per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati (SEC).
- (5) Il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, ed il comitato per il prodotto nazionale lordo (comitato PNL) possono esprimersi sul trattamento contabile specifico nazionale delle imposte e dei contributi sociali ogniqualvolta lo ritengano opportuno.
- (6) Sono stati consultati il CPS e il CMFB.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾,

(1) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 68.

(2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 19.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2000 (GU C 245 del 25.8.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è modificare i principi comuni del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in modo da garantire la confrontabilità e la trasparenza tra gli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

L'impatto delle imposte e dei contributi sociali registrati nel sistema sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi il cui incasso è improbabile.

Di conseguenza, le imposte e i contributi sociali registrati nel sistema sulla base del fatto generatore hanno un impatto sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche equivalente, in un arco di tempo ragionevole, ai corrispondenti importi effettivamente riscossi.

Articolo 3

Modalità di contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali

Gli importi delle imposte e dei contributi sociali registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi risultanti da accertamenti e dichiarazioni o gli incassi.

- a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi vengono rettificati mediante l'applicazione di un coefficiente che consenta di tener conto degli importi accertati e dichiarati mai riscossi. A titolo di metodo alternativo potrà essere registrato un trasferimento di capitale ai settori coinvolti pari al valore della rettifica suddetta. I coefficienti vengono stimati sulla base dell'esperienza passata e delle aspettative attuali in materia di importi accertati e dichiarati mai riscossi. Essi sono specifici per i diversi tipi di imposta e contributo sociale. Per ciascun paese tali coefficienti sono calcolati in modo specifico, secondo un metodo precedentemente convenuto con la Commissione (Eurostat).

- b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati degli slittamenti temporali in modo da garantire che gli incassi siano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha generato il debito fiscale (oppure, nel caso di alcune imposte sul reddito, al periodo in cui è stato determinato l'ammontare dell'imposta). Tale aggiustamento può essere basato sullo scarto temporale medio esistente tra l'attività (o la determinazione dell'ammontare dell'imposta) e l'incasso dell'imposta.

Articolo 4

Verifica

1. La Commissione (Eurostat) verifica l'applicazione, da parte degli Stati membri, dei principi stabiliti nel presente regolamento.
2. A partire dall'anno 2000 gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione (Eurostat), entro la fine di ogni anno, una descrizione dettagliata dei metodi che intendono applicare per le diverse categorie di imposte e contributi sociali al fine di conformarsi al presente regolamento.
3. I metodi applicati e le eventuali revisioni sono oggetto di un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat).
4. La Commissione (Eurostat) comunica al CPS, al CMFB e al comitato PNL la metodologia e il calcolo dei coefficienti precitati.

Articolo 5

Attuazione

Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione introduce nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, secondo la procedura di cui all'articolo 4 del medesimo, le modifiche necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Procedura di comitato

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

*Articolo 7***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un periodo transitorio non superiore a due anni nel quale conformare i loro sistemi contabili al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
L. FABIUS

III.2. Modifica delle date di scadenza dei pagamenti delle imposte, dei contributi, dei redditi da lavoro dipendente, nonché dei contributi e delle prestazioni sociali

1. Norme

Il momento di registrazione è definito nel SEC 95 per le diverse operazioni. In generale il sistema dei conti registra i flussi in base al principio della competenza economica, ossia allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti (SEC 95, paragrafo 1.57.).

- Le retribuzioni lorde e i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato, tuttavia, le gratifiche e gli altri esborsi eccezionali, tredicesima mensilità, ecc. sono registrati nel momento in cui devono essere pagati (4.12.) (4.96.).

- Le imposte sulla produzione e sulle importazioni sono registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte (4.26.).

- I contributi sono registrati nel momento in cui si verifica l'operazione o l'evento (produzione, vendita, importazione, ecc.) che dà origine al contributo (4.39.).

- Le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte.

In taluni casi, l'obbligo di pagare un'imposta sul reddito può essere determinato soltanto in un periodo contabile successivo a quello in cui il reddito si è formato.

È necessaria quindi una certa flessibilità circa il momento di registrazione di tali imposte. Le imposte sul reddito ritenute alla fonte (come il regolare pagamento anticipato di imposte sul reddito) possono essere registrate nel periodo in cui sono versate, mentre qualsiasi debito finale di imposta sul reddito può essere registrato nel periodo in cui tale debito è determinato (4.82.).

- Le prestazioni sociali in denaro sono registrate nel momento in cui è stabilito il diritto alle prestazioni (4.107.).

2. Applicazione delle norme

a. Per la maggior parte delle operazioni di distribuzione e di redistribuzione

Il momento di registrazione è stabilito applicando il criterio della competenza economica: i valori da registrare nell'anno (n) dovrebbero cioè includere gli importi in relazione con le operazioni realizzate tra il 1° gennaio (n) e il 31 dicembre (n), ossia gli importi in relazione con le operazioni effettuate nei 12 mesi dell'anno.

Esempio

Si consideri l'esempio della riduzione dello scarto temporale concesso dallo Stato alle imprese per il pagamento dell'IVA, ipotizzando la sua riduzione da 2 mesi a 1 mese. La scadenza stabilita per il pagamento dell'IVA è pertanto anticipata di un mese. Il bilancio dello Stato, che applica il principio di cassa, registrerà 13 mesi di gettito dell'IVA nell'anno nel corso del quale si verifica tale riduzione di tempo.

Tuttavia, l'IVA registrata nei conti non finanziari non dovrebbe includere le entrate di cassa aggiuntive del tredicesimo mese. In tal caso sono interessati solo i conti finanziari (flussi F.2 e F.7 (Altri conti attivi)).

Conclusione

Qualsiasi cambiamento della data di scadenza di un pagamento, pur influenzando le entrate di cassa nei conti dello Stato, non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle imposte registrate nei conti nazionali applicando il criterio della competenza economica.

Le imposte e i contributi sociali registrati nei conti possono essere ottenuti da due fonti: entrate di cassa o importi certificati da ruoli e dichiarazioni.

Se si utilizzano le entrate di cassa, queste dovrebbero essere rettifiche tenendo conto del fattore temporale in modo da attribuire il gettito al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha fatto insorgere l'obbligo del pagamento dell'imposta (fatta eccezione per il gettito di alcune imposte sul reddito - vedi oltre, parte 2.b). Tale rettifica può essere basata sullo scarto temporale medio tra l'attività e la liquidazione dell'imposta.

Pertanto, nell'esempio che precede, le entrate di cassa dovrebbero essere rettifiche per prendere in considerazione la riduzione dello scarto temporale per l'IVA, mentre l'ulteriore gettito del tredicesimo mese verrebbe neutralizzato.

Per la maggior parte delle operazioni di distribuzione e redistribuzione, qualsiasi variazione delle date di scadenza dei pagamenti non produce alcun effetto sull'indebitamento dello Stato misurato applicando il criterio della competenza economica a norma delle disposizioni del SEC 95.

- b. Eccezione per alcune operazioni di distribuzione e di redistribuzione: gratifiche concesse una tantum o altri compensi a carattere eccezionale, tredicesima mensilità, ecc. corrisposti dai datori di lavoro ai loro dipendenti; talune imposte sul reddito, contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate per i quali l'obbligo del pagamento può essere determinato soltanto in un periodo contabile successivo**

Tali operazioni di distribuzione e di redistribuzione rappresentano eccezioni alla norma generale di registrazione che prevede l'applicazione del criterio della competenza economica. Pertanto una modifica della data stabilita per il pagamento (ad esempio, l'anticipo di un pagamento) può avere un'incidenza sull'indebitamento dello Stato.

Esempio

Le società versano le imposte sul reddito in più rate successive nel corso dell'anno (n+1), successivo all'anno (n) di riferimento per i redditi.

Un anno viene imposto loro di pagare la prima rata anticipatamente, alla fine dell'anno (n).

Quando dovrebbe essere registrato tale pagamento anticipato? Nell'anno (n) o nell'anno (n+1)?

La domanda è: in quali circostanze è da ritenersi modificata la data di scadenza del pagamento?

Decisione circa la modifica della data di scadenza dei pagamenti

Qualsiasi modifica della data di scadenza dei pagamenti in forza della legge o di una variazione che si ritiene permanente, che influenza le entrate di cassa dello Stato, presenta un'incidenza sugli importi registrati nei conti non finanziari e di conseguenza sull'indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

D'altro canto, una modifica temporanea della data di scadenza dei pagamenti in forza di una decisione amministrativa, pur presentando un'incidenza sulle entrate di cassa dello Stato, non dovrebbe essere presa in considerazione e non dovrebbe pertanto influire sull'indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

III.3. Registrazione degli interessi

1. Termini della questione

La registrazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica costituisce un'importante innovazione della nuova edizione del sistema europeo dei conti (SEC 95). Ciò significa che, a prescindere dalle disposizioni istituzionali e pratiche, i conti nazionali sono intesi a misurare in qualsiasi momento i diritti e gli obblighi in essere tra gli operatori economici.

Il principio della registrazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica può essere considerato relativamente semplice; nel SEC 95 esso è inoltre illustrato in maniera sufficientemente esplicita (si vedano i principali riferimenti nella parte 5). La sua applicazione tuttavia richiede un approfondimento al fine di chiarire ed eventualmente di interpretare e completare le norme del SEC 95.

2. Norme da applicare

a. In merito alle caratteristiche generali

- Il criterio della competenza economica si applica a tutti gli strumenti finanziari che fruttano interesse.
- Gli interessi maturano sulla base di un "approccio del debitore".
- Gli interessi maturati possono essere calcolati col metodo dell'interesse semplice o dell'interesse composto.
- Gli interessi maturati sono sempre reinvestiti nello strumento.
- Tutti gli strumenti emessi sotto la pari sono trattati in modo simile.
- Gli arretrati sono mantenuti nello strumento.

b. In merito a operazioni o strumenti specifici

- Le operazioni di stripping non producono effetti sull'importo degli interessi maturati.
- Possono essere necessarie rettifiche nel caso degli strumenti a tasso d'interesse variabile e delle emissioni fungibili (inclusi i premi di risparmio).
- Gli strumenti associati a estrazioni a sorte sono normalmente contabilizzati in base al criterio della competenza economica.
- Il criterio della competenza economica si applica ai titoli indicizzati.
- Non esistono norme specifiche in merito agli strumenti negoziabili a breve termine.
- Gli interessi maturati possono essere contabilizzati durante le moratorie.
- Gli interessi maturati sugli strumenti denominati in valuta estera comportano una rettifica nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.
- Gli importi riconosciuti ai detentori di quote dei fondi comuni d'investimento sono registrati applicando il criterio della competenza economica.
- Il rimborso anticipato di strumenti di debito (incluso lo scambio) può dare origine a guadagni nominali in conto capitale.

3. Giustificazione delle norme

a. **Caratteristiche generali**

- **Copertura esaustiva**

Il SEC 95 mette in evidenza che la registrazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica dovrebbe essere effettuata su vasta scala. Tale principio di base concerne tutti gli strumenti finanziari che fruttano interesse.

Nella descrizione degli interessi nel capitolo 4 vengono citati gli strumenti di debito di qualunque tipo. Il paragrafo 4.44., che si riferisce agli interessi su depositi, prestiti e conti attivi e passivi, precisa che gli interessi sono determinati "a ogni dato momento del periodo contabile". Il paragrafo 4.50., che tratta la questione generale del momento di registrazione, si esprime in termini molto simili: gli interessi sono registrati "in via di continua accumulazione nel tempo [...] sull'importo del credito in essere". L'applicazione di tale regola non è soggetta ad alcuna eccezione: la registrazione degli interessi in base al criterio della competenza economica si applica pertanto a qualsiasi strumento finanziario che produce flussi d'interessi tra due parti, a prescindere dalle caratteristiche specifiche degli strumenti.

Sotto il profilo economico, lo scambio iniziale di fondi costituisce l'unica condizione per la registrazione di interessi applicando il criterio della competenza. Non vi è alcun motivo per escludere alcuni strumenti di debito da tale analisi. Le disposizioni nazionali in merito agli interessi sugli strumenti di debito non possono costituire un criterio per la registrazione o meno degli interessi in base al criterio della competenza economica.

- **"Approccio del debitore"**

In termini generali, la maturazione degli interessi può essere analizzata sulla scorta di tre approcci che possono essere rispettivamente denominati:

- "principio del debitore o del costo originario del prestito", basato sul tasso in vigore al momento della creazione dello strumento finanziario, applicato al prezzo di emissione (in alcuni casi aumentato degli interessi maturati cumulati);
- "principio dell'acquisizione", basato sul tasso "storico" in vigore al momento della registrazione per la prima volta dello strumento finanziario da parte del creditore nel suo conto patrimoniale, applicato al prezzo d'acquisto;
- "approccio di mercato", basato sul tasso in vigore al momento della contabilizzazione, applicato al prezzo corrente dello strumento.

Si evince dal SEC 95 che gli interessi maturano nell'ottica del debitore. Il paragrafo 4.42. sugli interessi specifica che essi sono "in funzione delle caratteristiche dello strumento finanziario concordato tra le parti" (tra un debitore e un creditore). Il paragrafo 5.138., lettera b), precisa che "la differenza tra il valore di emissione e il valore di rimborso è considerata come interessi che maturano nel corso dell'esistenza dello strumento".

Sono privilegiate le condizioni in vigore al momento della creazione dello strumento finanziario. Le variazioni dei tassi di mercato nel corso dell'esistenza dello strumento non sono menzionate (il paragrafo 4.46. segue la stessa linea).

Diversamente che nel caso degli altri due approcci che pongono l'accento sulle implicazioni delle variazioni di prezzo sui mercati finanziari in relazione alla variazione dei tassi di mercato, il SEC 95 si concentra sull'onere finanziario, il costo del finanziamento, che è stato anticipato allorché il debitore ha raccolto fondi attraverso l'emissione di strumenti finanziari. Nel SEC 95 il ruolo dei mercati secondari ai fini della misurazione del costo-opportunità di nuove o esistenti operazioni di prestito non è pertanto considerato nel contesto della registrazione degli interessi maturati.

In teoria tutti i flussi derivanti dalle disposizioni contrattuali sarebbero simili nel corso dell'intera esistenza dello strumento finanziario in tutti e tre gli approcci. In ogni caso ci sarà tuttavia una separazione specifica tra le operazioni (nel conto finanziario) e gli altri flussi (nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività).

Il trattamento dei guadagni/perdite nominali in conto capitale è definito dal SEC 95 nel capitolo 6. Essi sono il risultato soltanto di una variazione del prezzo di attività/passività: pertanto il paragrafo 6.52. indica chiaramente che gli interessi maturati non producono un guadagno in conto capitale perché rappresentano l'acquisizione "di un'attività che va ad aggiungersi all'attività esistente".

Inoltre, poiché il SEC 95 pone l'accento sulla creazione di attività e passività finanziarie, il costo del finanziamento derivante dall'accordo iniziale tra colui o coloro che hanno provveduto i fondi e il beneficiario costituisce un elemento essenziale. Esso si applica anche agli strumenti a tasso variabile o indicizzati il cui costo non è noto all'inizio, ma per i quali le condizioni di utilizzo del riferimento sono perfettamente determinate al momento dell'emissione. Ovviamente non è il caso di un cambiamento del prezzo nel corso dell'esistenza di uno strumento di debito. Se venisse privilegiata l'ottica del creditore (tasso storico al momento dell'acquisto) o del mercato (tasso attuale), il costo del finanziamento sarebbe variabile persino nel caso degli strumenti a tasso fisso.

- **Metodo di calcolo degli interessi maturati**

Il problema sta nel determinare quale metodo utilizzare per il calcolo degli interessi maturati. La scelta si pone tra l'interesse semplice, applicato solo all'importo in essere del capitale, e l'interesse composto, che tiene conto dell'ammontare degli interessi maturati in precedenza.

Il paragrafo 4.50. specifica chiaramente che "qualora gli interessi non vengano effettivamente corrisposti, l'aumento del capitale deve essere registrato anche nel conto finanziario quale ulteriore acquisizione di quel tipo di attività finanziaria da parte del creditore con una corrispondente acquisizione di passività da parte del debitore". Di conseguenza, gli interessi dovrebbero essere calcolati applicando un interesse composto.

A questo riguardo esiste tuttavia un certo margine di flessibilità a seconda delle prassi nazionali, come precisato nel SEC 95 per diversi settori. È il caso in particolare dei mercati mobiliari. Gli interessi sulle obbligazioni a tasso zero maturano con il metodo dell'interesse composto. Lo stesso vale per le differenze in più o in meno rispetto al prezzo di emissione trattate come interessi (vedi oltre).

Al contrario è frequente il caso che, per le obbligazioni caratterizzate da pagamenti regolari d'interessi (annualmente o con scadenze più ravvicinate), gli interessi maturati effettivamente scambiati sui mercati secondari (l'acquirente dell'obbligazione paga al venditore l'importo maturato dopo l'ultimo pagamento) siano determinati *pro rata temporis*, secondo una semplicissima proporzione aritmetica.

Per ragioni pratiche risulterebbe pertanto più conveniente adeguarsi alla prassi del mercato, evitando rettifiche, in quanto le registrazioni corrisponderebbero esattamente agli importi effettivamente scambiati tra gli investitori.

È tuttavia evidente che le differenze metodologiche sono suscettibili di presentare un'incidenza minima allorché i mercati sono pienamente sviluppati e i pagamenti regolari sono quindi abbastanza ben distribuiti nel corso dell'anno o, come minimo, sufficientemente uniformi su un semestre. Una sovrastima degli interessi applicando il metodo dell'interesse semplice per un breve periodo di tempo (rispetto al metodo dell'interesse composto) tende ad essere compensata da una loro sottostima su un periodo più lungo. Si può ritenere che questo sia segnatamente il caso dei titoli emessi dalle amministrazioni pubbliche.

- **Reinvestimento degli interessi maturati nello strumento**

Al paragrafo 5.130. il SEC 95 fornisce alcune indicazioni circa la classificazione del reinvestimento degli interessi maturati nel conto finanziario. "Di preferenza, l'operazione finanziaria di contropartita degli interessi maturati su attività finanziarie (cfr. paragrafo 5.17.) dovrebbe essere registrata come reinvestimento in tali attività finanziarie. La registrazione degli interessi dovrà tuttavia conformarsi alle prassi nazionali. Se gli interessi maturati non sono registrati come reinvestiti nell'attività finanziaria, essi devono essere classificati nella sottorubrica F.79".

Un approccio più restrittivo appare tuttavia più pertinente. Ad ogni modo, il reinvestimento degli interessi maturati dovrebbe essere registrato nella stessa voce dello strumento di riferimento (tale componente verrebbe individuata in una sottovoce per memoria nella categoria dello strumento in questione, nell'ambito della nomenclatura degli strumenti finanziari del SEC 95). Tale trattamento si applica agli strumenti di debito di qualunque tipo.

Titoli diversi dalle azioni

In primo luogo, per le obbligazioni a tasso zero o per i titoli a breve termine emessi sotto la pari, questa appare essere l'unica soluzione possibile in quanto, contrariamente ai titoli di altro tipo, gli interessi maturati in relazione con lo sconto non sono individuati separatamente rispetto al valore del capitale allorché si realizza un'operazione. La nozione di "prezzo pulito" non è pertinente in questo caso. Il paragrafo 4.46., lettera b), del SEC 95 specifica che gli interessi dei titoli a sconto (deep discount bond) sono costituiti da due elementi: lo sconto maturato nel corso dell'esistenza del titolo e la cedola pagata regolarmente. Quanto al primo, gli stessi motivi visti nel caso delle obbligazioni a tasso zero inducono a registrare il reinvestimento nello strumento. Non sarebbe coerente trattare diversamente i due elementi. Lo stesso trattamento dovrebbe tuttavia applicarsi a tutti gli altri titoli di debito. A fini analitici appare di gran lunga preferibile un approccio globale dei mercati mobiliari; esso è anche più "conviviale" per gli utilizzatori dei conti finanziari.

In secondo luogo, come già detto nel caso delle operazioni sui mercati secondari, l'importo degli interessi maturati è scambiato contemporaneamente con il capitale: non può essere negoziato separatamente. L'operazione va considerata nella sua globalità. Il compratore paga al venditore l'importo degli interessi maturati.

Concettualmente, in quel momento, l'operazione non può essere trattata come un'operazione di distribuzione e di redistribuzione. Tutto il valore dell'operazione deve essere registrato nel conto finanziario, senza alcuna registrazione nei redditi da capitale.

Tale operazione non ha alcun effetto sulla registrazione degli interessi maturati nell'ottica dell'emittente. Nei conti del nuovo detentore, gli interessi maturano a partire dalla data di ingresso nel suo portafoglio. Successivamente, se egli ha conservato l'attività, il pagamento effettivo della "cedola piena", registrato solo nel conto finanziario, costituisce la contropartita della registrazione iniziale nella categoria dello strumento e del successivo reinvestimento degli interessi maturati.

Un terzo motivo è basato sulla differenza tra la variazione delle "dimensioni" e la variazione del prezzo, come argomentato al paragrafo 6.52. L'inclusione degli interessi maturati nella voce "altri conti" significherebbe considerarli soltanto come "uno scarto temporale tra l'operazione e il relativo flusso monetario". Secondo il SEC 95, tuttavia, gli interessi maturati non costituiscono soltanto una questione di ordine temporale, bensì rappresentano una variazione delle "dimensioni" dell'attività fino al successivo flusso monetario. In un certo senso, il reinvestimento degli interessi maturati non può essere considerato un'operazione di natura diversa rispetto allo strumento di debito.

Infine un motivo molto valido è costituito dal fatto che la comparabilità e l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione europea richiedono una profonda armonizzazione. Il SEC 95 fa riferimento a tale eventuale flessibilità in vari paragrafi (5.121., 5.128., 5.129., lettera f), e 5.130.). L'unica giustificazione sembra essere quella di seguire le "prassi nazionali", ma in questo caso ciò appare fortemente opinabile. Un sistema armonizzato dei conti nazionali non può essere basato su disposizioni specifiche, necessariamente diverse da un paese all'altro o persino all'interno di uno stesso paese, per gli strumenti o i sistemi contabili utilizzati dagli operatori economici.

Strumenti non negoziabili

Per quanto concerne i depositi e i prestiti, gli ultimi due motivi sopradescritti sono assolutamente pertinenti per giustificare un analogo trattamento di reinvestimento nel relativo strumento. Tuttavia, le disposizioni del capitolo 7 in merito alla valutazione nei conti patrimoniali necessitano di essere precisate.

Per i depositi il paragrafo 7.46. precisa che va registrato il "valore del capitale che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare ai creditori, ai sensi del contratto di deposito, se i depositi fossero liquidati alla data cui si riferisce il conto patrimoniale" e aggiunge che "gli importi possono comprendere gli interessi maturati", inserendo un rinvio al paragrafo 5.130.

Per i prestiti il paragrafo 7.51. stabilisce che va registrato il "capitale che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare ai creditori". Il problema degli interessi maturati non è menzionato.

In entrambi i casi, normalmente gli operatori non considerano gli interessi maturati come capitale. Con riferimento ai depositi, gli interessi possono essere aggiunti al capitale soltanto a determinate condizioni (alla fine di un dato periodo). Quanto ai prestiti, il contratto tra debitore e creditore menziona esplicitamente il valore del capitale (capitale dovuto) che esclude gli interessi. Inoltre il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale non sono necessariamente simultanei.

Tuttavia poiché il SEC 95 stabilisce esplicitamente che gli interessi maturati sono assimilati all'acquisizione di ulteriori importi dello strumento, il reinvestimento degli interessi maturati deve essere analiticamente considerato come capitale. Nel caso dei depositi, il pagamento degli interessi maturati costituisce, concettualmente, una liquidazione parziale, mentre il pagamento degli interessi sui prestiti è integrato nel processo di ammortamento.

- **Trattamento univoco degli strumenti emessi sotto la pari**

La questione dei titoli a sconto è menzionata al paragrafo 5.138. La disposizione è chiara: la differenza tra il valore di rimborso e il valore di emissione è considerata come interessi, normalmente contabilizzati applicando il criterio della competenza economica. Tuttavia, alla lettera d) è stabilito che "nel caso dei titoli a lungo termine emessi sotto la pari il cui disaggio di emissione non è significativo, la differenza tra il valore di emissione e il valore di rimborso può essere imputata alla data di emissione". Sembra preferibile non applicare l'ultima disposizione: tutti i titoli emessi sotto la pari dovrebbero essere trattati in maniera identica, a prescindere dall'entità dello scarto di prezzo, e ciò per vari motivi.

In primo luogo, non vi è nel SEC 95 alcuna definizione di tali titoli, né si tratta di una categoria esistente sul mercato. Ovviamente, qualsiasi definizione e qualsiasi disposizione in merito all'entità dello scarto di prezzo sarebbe alquanto arbitraria e senza alcuna giustificazione economica.

In secondo luogo, il SEC 95 consente il ricorso a tale flessibilità soltanto per i titoli a lungo termine. Si potrebbe concludere che per i titoli a breve termine lo sconto debba essere sempre registrato applicando il criterio della competenza economica, ma uno sconto sui titoli a breve termine può essere inferiore a quello rilevato per i titoli a lungo termine.

In terzo luogo, la disposizione originaria non è giustificata da un punto di vista teorico e si basa soltanto su ragioni pratiche che dipendono in larga misura dalle condizioni nazionali in cui vengono elaborati i conti finanziari. Di conseguenza, si potrebbero osservare trattamenti alquanto differenti. L'impatto sul deficit delle amministrazioni pubbliche potrebbe non essere affatto trascurabile, in quanto gran parte del debito delle amministrazioni pubbliche è emesso con un minimo scarto d'emissione che potrebbe essere considerato "non significativo".

In quarto luogo, va sottolineato come il debito delle amministrazioni pubbliche sia spesso emesso in larga misura nella forma di "obbligazioni fungibili" (denominate anche "obbligazioni lineari"). In tal caso, i titoli sono emessi per tranche, nel rispetto di talune disposizioni simili (per quanto riguarda il tasso d'interesse nominale, la data di pagamento delle cedole e la scadenza finale). Le tranche sono emesse generalmente nel corso di un periodo alquanto breve, ma talvolta anche lungo, e ciascuna di esse presenta un prezzo specifico di emissione in funzione delle condizioni di mercato in essere. Tale prezzo è normalmente diverso dal valore alla pari, in particolare perché il valore nominale dell'obbligazione è espresso in cifra tonda (ad esempio, con un solo decimale).

Al momento dell'emissione, l'investitore paga al debitore il rateo maturato, calcolato con riferimento alla data di regolare pagamento delle cedole. Si tratta di un caso simile a quello della compravendita di titoli su un mercato secondario tra due detentori di titoli. Il rateo è incluso nell'importo complessivo dell'emissione, registrato nel conto finanziario. Riguardo al trattamento dello sconto o del premio nel caso dei titoli fungibili, il SEC 95 fornisce chiare istruzioni nel paragrafo 5.138., lettera b). I titoli fungibili possono essere considerati un perfetto esempio di strumenti il cui interesse è costituito da due componenti: una parte per

la cedola nominale regolarmente pagata e una parte per la differenza sopramenzionata. Entrambe sono contabilizzate applicando il criterio della competenza economica.

Nella maggior parte dei casi tale premio o sconto, considerato singolarmente, è minimo, "non significativo". In alcuni Stati membri in cui tale categoria di strumenti costituisce una larga quota del debito pubblico, tuttavia, l'importo complessivo di tutti gli sconti può essere significativo. Non sarebbe coerente ignorarlo per il criterio della competenza economica. Inoltre, la necessità di comparabilità dei dati è ancora più evidente in questo caso.

Pertanto, ogni tranche dovrebbe essere individuata separatamente al fine di essere in grado di stimare gli interessi passivi maturati sulla base del pertinente tasso d'interesse. Tale informazione si ritiene possa essere facilmente ottenuta nel caso delle emissioni delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia la ripartizione degli importi degli interessi maturati tra i detentori presenta difficoltà in quanto, dopo l'emissione, tutte le tranche sono "mischiate" nella linea globale e non possono essere separatamente oggetto di scambio sui mercati secondari e individuate come tali nei portafogli. È pertanto necessario stimare uno sconto (o premio) medio ponderato, ottenuto sulla base delle emissioni di diverse tranche e di aggiornamenti a ciascuna nuova emissione.

- **Interessi arretrati registrati nello strumento**

Alla maturazione di interessi può non corrispondere a tempo debito un flusso di cassa (o sotto forma di un altro strumento finanziario). Secondo quanto precisato nel SEC 95, si considera che cambi la natura del credito derivante dal reinvestimento degli interessi maturati. Gli arretrati dovrebbero essere registrati nei conti nazionali nella categoria "altri conti attivi e passivi" (F.79), a prescindere dalla classificazione del reinvestimento degli interessi maturati nel conto finanziario. Pertanto, come affermato al paragrafo 5.17., "gli arretrati non modificano il totale delle attività e passività finanziarie ma eventualmente la loro classificazione". Ciò è in linea con la definizione di F.7 quali "operazioni di contropartita nei casi in cui il pagamento è scaduto e non è ancora stato effettuato". Ad ogni modo, i rimborsi di capitale in arretrato restano nella pertinente voce dello strumento fino a quando non si verifica un pagamento effettivo, una cancellazione di debiti o una cancellazione unilaterale di un credito, in quanto non esiste una categoria specifica di "crediti inesigibili".

Tuttavia il mantenimento nel pertinente strumento degli interessi in arretrato sembra costituire la logica conseguenza della raccomandazione di contabilizzare in tutti i casi gli interessi maturati nello strumento. Come affermato in precedenza, nel SEC 95 gli interessi maturati sono considerati come reinvestiti nello strumento. Ciò significa che gli interessi maturati sono assimilati al capitale, presentando la stessa natura di passività. Di conseguenza, tutti gli arretrati devono essere registrati in modo identico come capitale e rimanere nello strumento.

Esiste anche un motivo pratico. Per alcuni strumenti quali i prestiti e i titoli (pur con minore frequenza), il debito può essere continuamente ammortizzato anziché rimborsato interamente alla scadenza. Ogni pagamento periodico comprende una quota di interessi e una quota di capitale. Pertanto nel caso di mancato pagamento da parte di un debitore, il corrispondente pagamento riguarda sia gli interessi, sia il capitale, senza alcuna distinzione. Se venissero applicati interessi di mora, questi verrebbero generalmente calcolati sulla base dell'importo complessivo non versato alla scadenza. Si può ritenere che in questo caso il creditore classificherebbe l'importo non pagato nella categoria dello strumento.

Inoltre, la classificazione del reinvestimento degli interessi maturati nella stessa voce del capitale in essere renderebbe più facile registrare un'eventuale cancellazione di debito (con

una contropartita nella rubrica trasferimenti in conto capitale) o un'eventuale cancellazione unilaterale di credito (con una registrazione come altra variazione di volume) che potrebbero successivamente verificarsi, riguardando in generale tanto gli interessi arretrati quanto il capitale in arretrato.

b. Operazioni o strumenti specifici

- **Stripping**

Il SEC 95 non contiene alcun riferimento esplicito alle operazioni di stripping, ossia di trasformazione di un titolo "normale" in una serie di titoli a tasso zero incorporanti il diritto al futuro incasso di interessi e al rimborso del capitale investito. Tale operazione è neutra per l'emittente in termini di flussi di pagamenti effettivi. A essa si fa generalmente ricorso per migliorare un mercato finanziario attraverso l'aumento del numero di strumenti negoziabili. Ciascuna parte staccata può essere trattata separatamente sui mercati secondari. Lo stripping interessa principalmente i titoli emessi dalle amministrazioni centrali.

Qualche altra caratteristica merita di essere sottolineata. Lo scorporo delle cedole è effettuato volontariamente dagli investitori. Pertanto la conversione può verificarsi soltanto per una minima parte dei titoli complessivamente in essere. Nella maggior parte dei casi, lo stripping costituisce un'opzione permanente che può essere esercitata in qualsiasi momento, ma le parti staccate sono fungibili se presentano lo stesso valore di rimborso e la stessa data di scadenza. Tuttavia appare assolutamente non realistico da un punto di vista pratico prendere in considerazione il tasso in vigore a ciascuna emissione, come nel caso delle tranche di titoli fungibili. Normalmente l'operazione di stripping può essere annullata chiedendo la riconversione nel titolo originario di una serie completa di mantello e cedole strippati. Non si tratta affatto di un caso infrequente.

Come menzionato in precedenza, la somma dei valori delle parti staccate è attuarialmente pari al totale dei flussi, inclusi il rimborso del capitale e il pagamento periodico degli interessi. Al momento dello stripping, il prezzo totale di emissione delle parti staccate è pari al valore di mercato in quel momento del capitale nella forma originaria. Per l'emittente non sarebbe coerente contabilizzare al valore nominale tanto il mantello quanto le cedole staccate: si avrebbe un aumento artificioso dell'importo in essere del debito. Allorché il debito è registrato (nei libri contabili dell'emittente e ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi) al valore nominale (facciale), non vi è alcuna variazione nella contabilizzazione del debito primario.

Lo stripping è un'operazione che riguarda soltanto il mercato secondario. Le parti staccate esistono tuttavia sul mercato come tali e possono essere scambiate separatamente. Le operazioni transfrontaliere possono essere significative.

L'operazione di stripping potrebbe essere considerata come una conversione di un flusso di interessi in un rimborso del capitale, con la sostituzione del pagamento periodico di interessi con il rimborso di un titolo. Potrebbe verificarsi un effetto positivo sull'accREDITAMENTO/indebitamento. Tuttavia la contabilizzazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica evita tale effetto. L'operazione di stripping non deve in alcun modo modificare il costo del finanziamento. Tale operazione non rappresenta un ulteriore apporto finanziario per l'emittente e non ha alcuna incidenza sul costo originario di finanziamento, determinato per intero al momento dell'emissione (in caso di tasso fisso) o secondo norme che non possono essere modificate (in caso di tasso variabile).

Nel quadro del SEC 95, le parti staccate in operazioni di stripping sono registrate nei conti finanziari al valore dell'operazione, ossia al prezzo di emissione, ma sono sostituite al valore di mercato del titolo originario. L'operazione non incide pertanto sul conto patrimoniale dell'emittente. Per tutte le parti staccate, la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione deve essere considerata interesse che matura nel tempo restante prima della scadenza. Gli interessi maturati sono attuarialmente pari a tutte le cedole normalmente pagate nella forma precedente.

Tuttavia, contrariamente agli altri titoli a tasso zero, il tasso d'interesse utilizzato per il calcolo degli interessi sulle parti staccate non corrisponde al tasso in vigore al momento dell'operazione di stripping. Soltanto il costo originario del finanziamento deve essere preso in considerazione. Di conseguenza gli interessi sulle parti staccate dovrebbero essere contabilizzati con riguardo al titolo di riferimento, nell'ottica dell'emittente. L'operazione di stripping non presenta in definitiva alcuna incidenza sul calcolo degli interessi in base al criterio della competenza economica. I compilatori possono continuare a stimare gli interessi maturati sulla base della forma originaria del titolo.

In alcuni paesi, le parti staccate per il pagamento degli interessi possono riferirsi a cedole di titoli differenti, con diverso valore nominale, ma con la stessa scadenza. Vi è una rettifica del numero di titoli forniti nello scambio. In questo caso sarebbe necessario utilizzare il tasso nominale medio sui diversi titoli in questione, calcolato in proporzione alla quota di ciascuna porzione staccata dei titoli.

Un altro punto riguarda il riacquisto delle parti staccate da parte dell'emittente. Quest'ultimo può non ottenere una serie completa che gli permetterebbe di ricostituire il titolo originario nella sua forma "convenzionale" per poi defalcarlo dall'importo del suo debito. In tali condizioni sembra più appropriata una registrazione in termini lordi. Tali riacquisti non influenzerebbero il debito. Ai fini dell'attribuzione ai settori in contabilità nazionale, dovrebbe essere utilizzato il prezzo di mercato al momento della compilazione degli importi in essere. Nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, le parti staccate detenute dalle unità classificate nelle amministrazioni pubbliche potrebbero far insorgere difficoltà nel processo di consolidamento. Non risulterebbe coerente adeguare il valore nominale delle parti staccate al valore nominale del titolo corrispondente, registrato nel debito lordo. Piuttosto, il valore di mercato delle parti staccate dovrebbe essere riferito al valore di mercato del titolo nella sua forma originaria e quindi al suo valore nominale.

- **Tassi variabili e emissioni assimilate (compresi i premi di risparmio)**

Il trattamento degli strumenti di debito a tasso variabile non pone problemi di ordine concettuale. I riferimenti ai tassi variabili sono alquanto numerosi e possono applicarsi in parecchi modi. Nel caso in cui i tassi fissi e i tassi variabili siano combinati ("titoli misti"), vanno considerati due strumenti diversi.

Nel caso dei titoli vi è normalmente una relazione tra la natura dell'indice e la cadenza dei pagamenti di interessi. Un interesse indicizzato trimestrale è normalmente corrisposto ogni trimestre, con una dilazione di un trimestre. Pertanto l'importo esatto versato ai detentori è noto in anticipo. L'interesse è "predeterminato". Tuttavia esso può anche essere "determinato a posteriori": ad esempio un interesse annuo può essere indicizzato con riferimento a una media dei dodici mesi precedenti. L'importo esatto della cedola è conosciuto soltanto poco prima dell'effettivo pagamento.

Possono pertanto essere eseguite soltanto stime provvisorie degli interessi maturati, con il rischio di una discordanza rispetto al pagamento effettivo. Tale lacuna nella stima degli

interessi maturati deve essere corretta. La rettifica dovrebbe essere apportata di preferenza nell'ultimo periodo di compilazione, ma considerando che la discrepanza è normalmente minima, per semplicità, la correzione può essere eseguita anche nel corso del periodo in cui avviene l'effettivo pagamento.

Per quanto concerne i prestiti e i depositi, in via di massima possono essere utilizzati numerosi riferimenti, con una vasta gamma di opzioni in relazione alla qualità dei debitori/creditori e alle differenti prassi in materia di pagamento degli interessi. Inoltre, per i prestiti, il tasso può variare soltanto a condizione che si sia verificata una variazione minima dell'indice ed entro specifici massimali. Allorché la contabilizzazione non è concepibile su base individuale, possono essere utilizzate soltanto informazioni globali, in particolare per i depositi. In tali condizioni, gli interessi maturati sarebbero calcolati sulla base della stima del tasso più probabile effettivamente pagato.

Pur rivestendo generalmente scarsa importanza per le amministrazioni pubbliche, la questione dei premi di risparmio solleva problemi simili a quelli osservabili nel caso dei tassi variabili. Nel SEC 95 tale questione è menzionata soltanto per i titoli (paragrafo 5.138., lettera g)), pur assumendo attualmente un carattere di eccezionalità nell'Unione europea. Essa può tuttavia riguardare alcuni strumenti di risparmio non negoziabili.

I premi di risparmio sono trattati nel sistema dei conti come interessi, chiaramente distinti dai premi di rimborso pagati in qualunque caso e trattati come interessi ma attraverso la componente costituita dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore di rimborso.

Un premio di risparmio è corrisposto soltanto a determinate condizioni, normalmente in relazione con una minima continuità di possesso. Si tratta di una remunerazione aggiuntiva - non di un guadagno nominale in conto capitale - che deve essere registrata sulla base del criterio della competenza economica. L'esatto importo complessivamente pagato non può essere conosciuto con certezza prima della fine di un certo periodo. Nella maggior parte dei casi tuttavia solo una piccola minoranza dei possessori non beneficia della remunerazione aggiuntiva, in quanto la maggioranza soddisfa i requisiti fissati al riguardo. Gli interessi sono pertanto contabilizzati per il valore massimo, comprensivo del premio, con una registrazione negativa per la parte non versata. La correzione in teoria dovrebbe essere registrata per l'intero periodo di maturazione degli interessi ma, nel caso in cui gli importi siano di minima entità, può essere effettuata anche soltanto per l'ultimo periodo di contabilizzazione. Tale trattamento si applica agli strumenti con una remunerazione che cresce proporzionalmente al tempo di possesso. Nei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che una quota significativa dei possessori non adotti un comportamento razionale (o eventualmente sulla base di precedenti esperienze), il tasso d'interesse utilizzato per la contabilizzazione non dovrebbe prendere in considerazione il premio. Una rettifica finale si renderebbe tuttavia necessaria, in quanto permane sempre una certa incertezza.

- **Strumenti associati a estrazioni a sorte**

Il SEC 95 cita al paragrafo 5.138., lettera g), il caso dei titoli per i quali sono previsti premi da corrispondere per estrazione. Tali strumenti non sono però descritti. Attualmente l'emissione di titoli di questo tipo da parte delle amministrazioni pubbliche è assai infrequente. Tuttavia alcuni strumenti non negoziabili (depositi vincolati, strumenti speciali), eventualmente gestiti da unità delle amministrazioni pubbliche e detenuti dalle famiglie, possono prevedere anche pagamenti corrisposti mediante estrazione a sorte. Nella presente sezione sugli interessi maturati sono trattati gli strumenti di debito, negoziabili o meno, mentre le estrazioni a sorte riguardano il pagamento di un premio, o di una serie di premi, a una o più date determinate, ad alcuni detentori scelti a caso (eventualmente anche uno solo di essi).

La riscossione di un premio a seguito di un'estrazione dipende esclusivamente dalla sorte e non è garantita nelle disposizioni iniziali. Ciascun possessore ignora l'importo esatto che può essergli riconosciuto. Inoltre soltanto alcuni di essi (e in teoria anche un solo vincitore) ne beneficiano. La differenza è netta rispetto ai titoli a tasso variabile (tutti i titoli sono trattati nello stesso modo), ai premi di rimborso (perfettamente noti al momento dell'emissione) e ai premi di risparmio (subordinati al comportamento dei detentori).

Il SEC 95 prevede che i premi da corrispondere per estrazione a sorte devono essere trattati come interessi e non venire considerati un guadagno in conto capitale per il possessore. Essi non sono il risultato di una variazione della valutazione di mercato. Tutte le disposizioni specifiche (premi, beneficiari) sono fissate in anticipo. Gli importi corrisposti per estrazione a sorte costituiscono parte della remunerazione dello strumento e del costo del finanziamento.

- **Strumenti indicizzati**

Alcune unità delle amministrazioni pubbliche possono emettere strumenti di debito, normalmente sotto forma di titoli, posti in correlazione con uno specifico riferimento. Tale riferimento può interessare soltanto la cedola, analogamente agli strumenti finanziari a interesse variabile, può interessare esclusivamente il valore del capitale, mentre la cedola è influenzata in conseguenza del tasso applicato al capitale, oppure, in altri casi, tanto il capitale quanto le cedole sono ancorate allo stesso indice.

Mentre il paragrafo 4.46. del SEC 95 contempla soltanto il caso di un indice dei prezzi, il paragrafo 5.138., lettera e), amplia la gamma dei riferimenti, prevedendo anche il prezzo di un bene di consumo o un indice dei cambi. L'elenco può essere considerato non esaustivo. Gli emittenti possono utilizzare altri riferimenti, quale un indice di borsa o il prezzo di un titolo specifico. Le disposizioni dovrebbero pertanto applicarsi a qualsiasi tipo di indicizzazione.

Secondo il SEC, analogamente all'SCN (paragrafo 11.78.) e al quinto manuale della bilancia dei pagamenti (paragrafo 397), qualsiasi pagamento aggiuntivo ai detentori per effetto dell'andamento dell'indice è da considerarsi interesse, anche nel caso di un aumento del capitale. Si tratta di un onere supplementare che accresce il costo del finanziamento. Il SEC 95 specifica anche che il criterio della competenza economica si applica a qualsiasi pagamento indicizzato a prescindere dal momento in cui viene effettivamente corrisposto ai creditori.

Di conseguenza l'indicizzazione dovrebbe essere applicata continuamente per tutta l'esistenza del titolo. Qualsiasi variazione deve essere presa in considerazione ad ogni data

di contabilizzazione anche se si è convenuto di basare il pagamento sul livello dell'indice a un determinato momento, ad esempio prossimo alla data del rimborso finale.

In tali condizioni può verificarsi una discordanza tra l'importo contabilizzato applicando il criterio della competenza economica e la somma effettivamente versata.

L'indicizzazione delle cedole o degli interessi non pone problemi. Come nel caso degli interessi determinati a posteriori, l'importo precedentemente contabilizzato dovrebbe essere rettificato nei redditi da capitale e nel conto finanziario.

Riguardo all'indicizzazione del valore del capitale, nel caso degli strumenti negoziabili, il prezzo corrente dovrebbe includere l'effetto dell'indicizzazione. Tuttavia tale elemento specifico non costituisce un altro flusso, registrato come guadagni o perdite nominali in conto capitale nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività, come nel caso di altre fonti di variazione del prezzo, bensì è considerato un'operazione finanziaria con una contropartita nelle operazioni di distribuzione e di redistribuzione e, quindi, con un'incidenza sull'accreditamento/indebitamento.

Di conseguenza, qualsiasi differenza tra l'importo effettivamente versato e l'ammontare precedentemente contabilizzato dovrebbe essere trattata come nel caso delle cedole variabili e andrebbe corretta, senza alcuna registrazione di rettifica nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività. Tale correzione dovrebbe essere apportata in occasione di ogni compilazione dei conti patrimoniali. Il corrispondente importo degli interessi dovrebbe pertanto essere rettificato, in più o in meno, fino al rimborso finale. Si noti che allorché l'indice è costituito da un indice dei cambi (una moneta o un paniere di monete), l'effetto della volatilità dei mercati dei cambi non è preso in considerazione nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività (si veda qui di seguito il caso degli strumenti denominati in valuta estera) in quanto la variazione percentuale dell'indice è utilizzata soltanto per modificare l'importo del capitale.

Tale norma è integrata dalle seguenti due disposizioni.

Normalmente gli strumenti indicizzati prevedono una clausola che garantisce un valore minimo di rimborso, ad esempio l'importo nominale del capitale. Pertanto qualora l'indice riducesse il prezzo al di sotto di tale importo minimo, non sarebbe pertinente la sua registrazione nei conti nazionali. In tal caso, l'importo dell'interesse dovuto all'indicizzazione verrebbe annullato. Normalmente il prezzo corrente degli strumenti di mercato tiene conto di tale clausola.

Allorché l'indice potrebbe determinare consistenti fluttuazioni (in termini assoluti, tenuto conto della rilevanza di tali emissioni), segnatamente a causa della volatilità sul breve periodo, potrebbe essere preferibile "limarlo" al fine di evitare forti fluttuazioni nel conto del reddito e dell'accreditamento/indebitamento. Introducendo un'eccezione alle norme di valutazione, si potrebbe prendere in considerazione un prezzo medio durante un certo periodo e non un prezzo giornaliero nel caso in cui quest'ultimo sembrasse non pienamente rappresentativo.

- **Strumenti negoziabili a breve termine**

Si ricorda che il SEC 95 è assai flessibile in merito alla definizione degli strumenti a breve termine. La scadenza è normalmente stabilita "pari o inferiore a un anno", ma il SEC 95, come l'SCN, accetta in alcuni casi che la scadenza possa arrivare "al massimo a due anni". Tale flessibilità non ha alcuna incidenza sul trattamento ai fini della registrazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica. Concettualmente non vi è alcun motivo per utilizzare per tali strumenti un approccio diverso da quello previsto per i titoli.

Gli strumenti con una scadenza originaria superiore a un anno non pongono difficoltà specifiche rispetto alle obbligazioni. Per gli strumenti con scadenza pari al massimo a un anno, l'emissione sotto la pari è assai frequente. La maggior parte delle amministrazioni centrali emette buoni del Tesoro. Tutte le disposizioni viste nel caso delle obbligazioni emesse sotto la pari sono applicabili, a prescindere dalle dimensioni dello sconto. Generalmente tali strumenti sono simili alle obbligazioni a tasso zero. Qualora risulti impossibile applicare un approccio titolo per titolo, dati attendibili possono essere ottenuti dalle stime basate su una scadenza media e su un tasso medio d'interesse all'emissione.

- **Strumenti con moratoria**

Alcuni strumenti possono prevedere una moratoria durante la quale non vengono pagati interessi. Questo caso non è menzionato nel SEC 95, né nell'SCN. Disposizioni di questo tipo sono attualmente poco frequenti nel caso dei titoli, mentre possono interessare le amministrazioni pubbliche, segnatamente nel caso di prestiti concessi ai paesi in via di sviluppo o per il perseguimento di fini di politica generale.

Un primo caso è quello degli strumenti con un tasso di interesse pari a zero durante la moratoria. Non matura alcun interesse in quanto il costo del finanziamento è effettivamente pari a zero. In questo periodo il debitore non ha alcun obbligo per quanto riguarda gli interessi. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il tasso d'interesse applicato in un secondo periodo di tempo venga adeguato in maniera tale da rendere i proventi finali all'incirca simili a quelli che si otterrebbero applicando condizioni "normali" durante l'intera esistenza dello strumento.

In altri casi, il pagamento degli interessi è semplicemente procrastinato dal periodo di moratoria al restante periodo di esistenza dello strumento. Il costo del finanziamento non è pari a zero. L'interesse è effettivamente dovuto, ma è capitalizzato. L'ammontare dell'interesse maturato nel primo periodo è corrisposto successivamente in varie forme (aggiunto alla prima cedola, distribuito lungo tutto l'arco del restante periodo, corrisposto con il rimborso finale, eventualmente sotto forma di nuovi titoli).

- **Interessi maturati su strumenti denominati in valuta estera**

Per tali attività e passività finanziarie, la contabilizzazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica segue pienamente le disposizioni fondamentali menzionate al punto 2. I flussi di interesse effettivamente pagati dovrebbero coincidere con l'ammontare precedentemente reinvestito nel conto finanziario. Una particolare attenzione dovrà essere tuttavia attribuita al problema della conversione nella valuta nazionale.

Si rammenta che nel quadro del SEC 95, i guadagni (o le perdite) nominali in conto capitale costituiscono variazioni di valore di un'attività per effetto di una variazione di prezzo, incluso il tasso di cambio. "Si possono pertanto conseguire guadagni nominali in conto capitale per effetto di variazioni non soltanto del prezzo dell'attività in moneta locale ma anche del tasso di cambio" (paragrafo 6.58.). È specificato inoltre che "le operazioni inerenti ad attività finanziarie in valuta estera devono essere convertite in moneta nazionale utilizzando i tassi di cambio in vigore nel momento in cui avvengono le operazioni, mentre i valori nei conti patrimoniali di apertura e di chiusura devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio in vigore alla data cui i conti patrimoniali si riferiscono". Di conseguenza, guadagni o perdite nominali in conto capitale possono verificarsi per effetto di differenze nei tassi di cambio utilizzati per le operazioni e per i conti patrimoniali.

La registrazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica implica due operazioni simultanee nei redditi da capitale e, quale contropartita, nello strumento finanziario. Nel caso in cui gli interessi siano denominati in valuta estera, entrambe devono essere convertite in valuta nazionale al tasso di cambio in vigore nel momento in cui sono eseguite. In teoria la contabilizzazione degli interessi maturati dovrebbe essere eseguita quotidianamente, utilizzando un tasso di cambio giornaliero. Nella pratica il calcolo è eseguito con riguardo a un periodo, sulla base del tasso di cambio medio osservato durante tale periodo¹⁸. Per tali operazioni, un tasso di cambio "spot", osservato soltanto in un momento specifico, potrebbe essere utilizzato come approssimazione esclusivamente nel caso di una volatilità molto limitata del cambio. Il pagamento effettivo degli interessi costituisce una diversa operazione, con contropartita in un'altra categoria di strumenti finanziari (biglietti, monete e depositi), utilizzando un tasso di cambio appropriato alla data in cui è effettivamente effettuato il pagamento. Con riferimento al tempo, gli interessi maturati rappresentano concettualmente un "segmento", mentre il pagamento di interessi costituisce un unico punto.

In circostanze normali, una rettifica è molto probabilmente necessaria nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività. Pur perfettamente uguali quando sono denominati in valuta estera, gli importi degli interessi maturati e versati possono divergere nella valuta nazionale per effetto della volatilità del cambio.

Tale registrazione è assolutamente significativa sotto il profilo economico¹⁹. Più in generale, una siffatta rettifica è frequentemente osservata per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera per i quali le operazioni con segno opposto (ad esempio, creazione/estinzione di una passività) di pari importo nella valuta originaria possono non compensarsi dopo la conversione nella valuta nazionale.

¹⁸

Nel caso di una contabilizzazione degli interessi maturati utilizzando un metodo composto, in teoria tale media dovrebbe essere ponderata utilizzando gli importi maturati in ciascun momento durante tale periodo. Tuttavia una semplice media aritmetica sembra possa costituire una approssimazione accettabile.

¹⁹

Concettualmente, l'effetto del tasso di cambio è diverso rispetto al caso degli strumenti a tasso di interesse variabile per i quali una correzione dell'importo degli interessi, maturati e reinvestiti, può essere effettuata allorché è noto l'esatto tasso d'interesse. Nel caso degli strumenti denominati in valuta estera, la rettifica non è dovuta a un errore di stima bensì è la conseguenza del fatto che le operazioni avvengono in momenti diversi.

Il trattamento dovrebbe pertanto essere quello indicato in appresso.

Alla fine di un periodo di contabilizzazione, si ha una registrazione nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività. Essa deriva dalla differenza tra il tasso di cambio "spot" osservato in quel momento (utilizzato per la conversione degli importi in essere osservati a quell'epoca), da una parte, e un tasso medio utilizzato per gli interessi maturati nell'ultimo periodo o il tasso "spot" osservato alla fine del precedente periodo per gli interessi precedentemente maturati ma non versati nel corso dell'ultimo periodo, dall'altra.

Successivamente, allorché ha luogo l'effettivo pagamento di tali interessi, vi è una nuova rettifica nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività per effetto, da un lato, della differenza tra il tasso di cambio in quel momento e il tasso utilizzato alla fine dell'ultimo periodo e, dall'altro, della differenza tra il tasso utilizzato per la contabilizzazione degli interessi maturati dall'inizio del periodo e il tasso al momento del pagamento.

In taluni casi, come quello di una contabilizzazione su base annua mentre gli interessi sono pagati ogni tre o sei mesi, oppure quello di strumenti a breve scadenza emessi sotto la pari, non vi è alcun "accavallamento" tra il periodo di maturazione degli interessi e il periodo di pagamento. In linea di principio è necessaria una sola rettifica, come indicato alla fine del paragrafo precedente. In questo caso, gli interessi maturano pienamente e sono pagati durante lo stesso periodo di contabilizzazione. Il nuovo credito/debito derivante dal reinvestimento degli interessi maturati è creato ed estinto nel corso dello stesso periodo. A questo livello, il concetto di interesse maturato può essere considerato alquanto teorico. Pertanto, per semplicità, potrebbe essere accettabile inserire direttamente nei redditi da capitale l'importo del pagamento effettivo convertito nella valuta nazionale, evitando ogni rettifica.

- **Importi riconosciuti ai detentori di quote dei fondi comuni d'investimento**

Le unità classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche possono detenere quote emesse dai fondi comuni d'investimento. Gli introiti ricevuti dai fondi comuni d'investimento sono registrati secondo le norme del SEC, ossia in base al principio della competenza economica per gli interessi e "nel momento in cui devono essere pagati" (nella pratica in un momento prossimo alla data dell'effettivo pagamento) per i dividendi. Si rammenta che i guadagni e le perdite in conto capitale non sono registrati come redditi da capitale nel sistema dei conti.

I redditi attribuiti ai detentori delle quote si considerano reinvestiti. Si tratta dei redditi conseguiti dai fondi comuni d'investimento, al netto degli oneri di gestione, che nel sistema dei conti non rientrano tra le operazioni di distribuzione e di redistribuzione bensì sono considerati servizi finanziari. Tali redditi devono essere registrati applicando il criterio della competenza economica, analogamente ad altri strumenti di debito, a prescindere che siano distribuiti regolarmente, oppure siano capitalizzati e quindi automaticamente inclusi nel valore delle quote.

- **Rimborso anticipato di strumenti di debito (incluso lo scambio)**

A prescindere dallo strumento, un debitore può avere facoltà di porre fine al contratto iniziale e di estinguere il suo debito prima della scadenza inizialmente stabilita. In alcuni casi, è tenuto a notificare tale intenzione entro un periodo di tempo prestabilito. I creditori hanno generalmente diritto a una compensazione.

- Il primo caso preso in considerazione è quello dei titoli.

Un rimborso anticipato può assumere la forma di un acquisto sul mercato da parte dell'emittente, ma può anche essere il risultato di uno scambio di titoli. L'emittente richiama alcuni titoli specifici (obbligazioni o buoni) e fornisce in cambio un nuovo titolo o una nuova tranche di un titolo già emesso in precedenza.

Il prezzo può essere fissato attraverso una procedura competitiva, quale un'asta. Tali operazioni sono effettuate generalmente dopo una forte diminuzione dei tassi di mercato: l'emittente mira a ridurre l'onere costituito dagli interessi a scapito di un più elevato importo dei rimborsi di capitale. Si potrebbe tuttavia immaginare la situazione opposta di uno scambio nell'intento di ridurre l'ammontare del debito. Spesso tali operazioni riguardano le amministrazioni pubbliche.

Si osserva una differenza (eventualmente chiamata premio) tra il valore nominale e l'importo effettivo di rimborso. Allorché tale differenza è positiva, si ha un guadagno in conto capitale per il possessore e una perdita in conto capitale per l'emittente, registrati nei rispettivi conti della rivalutazione delle attività e delle passività. Nel quadro del SEC 95, gli strumenti finanziari sono valutati in linea di principio ai prezzi correnti, in particolare i titoli di debito. Pertanto il guadagno/perdita è pari alla differenza tra il valore dell'ammontare in essere alla fine del periodo precedente e il prezzo dello scambio. Allorché il debito è valutato al valore facciale, come è attualmente il caso per la procedura per i disavanzi eccessivi, possono essere osservati scarti maggiori.

Il trattamento di tali scambi di titoli è molto simile a quello delle operazioni sui mercati secondari tra detentori di titoli. È paragonabile a una vendita cui fa immediatamente seguito, come un'operazione da essa inseparabile, un reinvestimento automatico nella stessa categoria dello strumento di debito. Qualsiasi operazione sul mercato secondario determina normalmente guadagni o perdite in conto capitale che sono registrati nel sistema dei conti nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

Nello scambio vi è una stretta equivalenza tra l'importo riacquistato dall'emittente e il nuovo ammontare dell'emissione, con eventuale regolamento in contanti della differenza. Per i titoli che garantiscono il periodico riconoscimento di interessi vi è inoltre il pagamento da parte dell'emittente della cedola maturata, tranne nel caso in cui quest'ultima sia anch'essa convertita in nuovi titoli.

Secondo il SEC 95, lo scambio non produce effetti sull'accreditamento/indebitamento nel momento in cui viene effettuato. Un'incidenza si ha successivamente per effetto dei nuovi importi di interesse. Lo scambio è neutro da un punto di vista attuariale, ma esso modifica la distribuzione dei flussi nel tempo tra pagamenti periodici di interessi e rimborsi di capitale.

- Un rimborso anticipato si può verificare anche per i prestiti. Le unità del settore delle amministrazioni pubbliche possono essere interessate in questo caso in veste di prestatori o di mutuatari. In generale il debitore può avere facoltà di rimborsare un prestito prima della scadenza finale. A titolo di risarcimento egli può essere tenuto a pagare al prestatore un'indennità - un importo forfettario - che non può essere considerata un trasferimento in conto capitale, né il prezzo dell'esercizio di un'opzione da parte del mutuatario, né un compenso del servizio. Il trattamento in contabilità nazionale dipende dalle modalità di calcolo dell'indennità.

Prima ipotesi: il calcolo dell'indennità è basato sull'importo del capitale effettivamente prestato e sull'esatta durata del prestito. Il mutuatario è contrattualmente obbligato a versare un importo aggiuntivo per l'intero periodo (o per una parte di esso) antecedente al rimborso, con conseguente incremento del tasso d'interesse attraverso un effetto retroattivo. Tale pagamento aggiuntivo dovrebbe essere considerato come interesse. Tuttavia, in deroga al principio della competenza economica, potrebbe essere registrato soltanto al momento del pagamento e non distribuito su tutto il periodo di esistenza del prestito. Ne risulterebbe un'incidenza sull'accREDITAMENTO/indebitamento.

Seconda ipotesi: l'indennità è calcolata come percentuale fissa sul restante importo del capitale. Essa dovrebbe essere contabilizzata come un guadagno in conto capitale (per il prestatore) e una perdita in conto capitale (per il mutuatario). L'indennità è aggiunta al capitale e insieme formano il valore di rimborso nel suo complesso. Essa non può essere considerata interesse in quanto grava su un capitale che non è più a disposizione del mutuatario. Il trattamento sarebbe analogo a un rimborso anticipato di titoli. Esso non avrebbe alcuna incidenza sull'accREDITAMENTO/indebitamento.

- Va considerato infine il caso dei depositi, segnatamente perché in taluni paesi le unità classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche gestiscono tale categoria di strumenti.

Per alcuni strumenti, come i depositi vincolati o i depositi a risparmio, un dato tasso d'interesse può essere riconosciuto soltanto a condizione che sia stato rispettato un periodo minimo di possesso. Un'estinzione anticipata, se permessa contrattualmente, comporta una riduzione del tasso d'interesse versato al depositante. Potrebbe verificarsi anche nel caso in cui non sia rispettato il preavviso stabilito per i depositi che lo prevedono.

Per la registrazione degli interessi applicando il criterio della competenza economica, il tasso di interesse preso in considerazione è il tasso massimo che il depositante potrebbe ricevere in caso di normale andamento del contratto, ossia di rispetto delle disposizioni in merito alla scadenza o al preavviso. Se ciò non accade, l'ammontare degli interessi maturati precedentemente calcolato è corretto sulla base del tasso finale. Poiché, con molta probabilità, tale importo risulta in termini globali grandemente ridotto rispetto al totale degli interessi sui depositi, per ragioni pratiche la correzione potrebbe essere imputata nell'ultimo periodo di contabilizzazione.

4. Trattamenti contabili

a. Strumento emesso alla pari con pagamenti periodici di cedole/interessi

Il primo luglio dell'anno 1, l'amministrazione centrale emette un titolo di 1000, a un tasso annuo di interesse del 5% corrisposto ogni anno a tale data, con scadenza a 10 anni e rimborso alla scadenza del prestito. Alla fine dell'anno 1, il prezzo di mercato "pulito" è pari a 102%. Alla fine dell'anno 2 il prezzo di mercato è pari a 105% (tra parentesi la stima con l'interesse composto).

ANNO 1				ANNO 2			
				Conto patrimoniale di apertura			
		R		A		P	
						F.332 1045 (1044,3) (PDE: 1000)	
Conto non finanziario				Conto non finanziario			
I		R		I		R	
D.41	25 (24,3)	B.9	-25 (-24,3)	D.41	50	B.9	-50
Conto finanziario				Conto finanziario			
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F22	+1000	F.332	+1025 (1024,3)	F.22	50	F.332	+25 -50 +25
		B.9	-25 (24,3)			B.9	-50
Conto della rivalutazione delle attività e delle passività				Conto della rivalutazione delle attività e delle passività			
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
		F.332	+20			F.332	+30
Conto patrimoniale di chiusura				Conto patrimoniale di chiusura			
A		P		A		P	
		F.332	1045 (1044,3)			F.332	1075 (1074,3) (PDE:1000)

b. Strumento emesso sotto la pari con pagamenti periodici di cedole

Il primo ottobre dell'anno 1, l'amministrazione centrale emette una nuova tranches di titoli (capitale 1000, tasso d'interesse 5%, scadenza 10 anni, data di pagamento il 1° luglio e rimborso alla scadenza). Il prezzo di emissione è 95% (un rendimento all'incirca del 6%). Lo sconto di 50 è ripartito per 1 nel primo anno, per 4 nel secondo anno e per 3 nel decimo anno. Per semplicità il titolo è sempre quotato 100% alla fine dei periodi (i dati sono arrotondati).

ANNO 1				ANNO 2			
				Conto patrimoniale di apertura			
		P				P	
						F.332 976	
Conto non finanziario				Conto non finanziario			
I		R		I		R	
D.41	12,5+1			D.41	54		
		B.9	-13,5			B.9	-54
Conto finanziario				Conto finanziario			
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.22	+962,5	F.332		F.22	-50	F.332	
			950 +12,5 +13,5				+4 +36,5 -50 +13,5
		B.9	-13,5			B.9	-54
Conto patrimoniale di chiusura				Conto patrimoniale di chiusura			
A		P		A		P	
						F.332 980	
						(PDE: 1000)	
ANNO 10							
Conto patrimoniale di apertura							
A		P		A		P	
						F.332 1022	
Conto non finanziario							
I		R		I		R	
D.41	28			D.41	28		
		B.9	-28			B.9	-28
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.22	-1050	F.332		F.22	-1050	F.332	-1022
		B.9	-28			B.9	-28
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
						F.332 0	

c. Strumento emesso sotto la pari senza pagamenti periodici di cedole

Il primo luglio l'amministrazione centrale emette un titolo a tasso zero a 3 anni a 75 (valore nominale 100). Il tasso d'interesse implicito è pari al 10% (i dati sono arrotondati).

- nessuna variazione del tasso d'interesse di mercato

ANNO 1				ANNO 2			
				Conto patrimoniale di apertura			
I		R		A		P	
						F.332 78	
Conto non finanziario				Conto non finanziario			
I		R		I		R	
D.41	3	B.9	-3	D.41	8	B.9	-8
Conto finanziario				Conto finanziario			
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.22	+75	F.332	+75 +3	F.332	+8	B.9	-8
		B.9	-3	B.9	-8		
Conto patrimoniale di chiusura				Conto patrimoniale di chiusura			
A		P		A		P	
		F.332 78				F.332 86 (PDE: 100)	
ANNO 3				ANNO 4			
Conto patrimoniale di apertura				Conto patrimoniale di apertura			
A		P		A		P	
		F.332 86				F.332 95	
Conto non finanziario				Conto non finanziario			
I		R		I		R	
D.41	9	B.9	-9	D.41	5	B.9	-5
Conto finanziario				Conto finanziario			
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
		F.332	+9	F.22	-100	F.332	-95
		B.9	-9			B.9	-5
Conto patrimoniale di chiusura				Conto patrimoniale di chiusura			
A		P		A		P	
		F.332 95 (PDE: 100)				F.332 0	

- **variazione del tasso di mercato**

All'inizio dell'anno successivo, l'interesse aumenta fino al 15% per una scadenza a 2 anni e mezzo (e non cambia più). Il prezzo sul mercato scende a 70 (i dati sono arrotondati).

ANNO 2				ANNO 3			
Conto patrimoniale di apertura				Conto patrimoniale di apertura			
A		P		A		P	
	F.332	78			F.332	81	
Conto non finanziario				Conto non finanziario			
I		R		I		R	
D.41	8			D.41	9		
	B.9	-8			B.9	-9	
Conto finanziario				Conto finanziario			
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
	F.332	+8			F.332	-9	
	B.9	-8			B.9	-9	
Conto della rivalutazione delle attività e delle passività				Conto della rivalutazione delle attività e delle passività			
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
	F.332	81 -86			F.332	93 -90	
Conto patrimoniale di chiusura				Conto patrimoniale di chiusura			
A		P		A		P	
	F.332	81			F.332	81 +12	

ANNO 4			
Conto patrimoniale di apertura			
A		P	
	F.332	93	
Conto non finanziario			
I		R	
D.41	5		
	B.9	-5	
Conto finanziario			
ΔA		ΔP	
F.22	-100	F.332 +5 -100	
		B.9 -5	
Conto della rivalutazione delle attività e delle passività			
ΔA		ΔP	
	F.332	100 -98	
Conto patrimoniale di chiusura			
A		P	
	F.332	0	

d. Stripping

L'amministrazione centrale ha emesso il seguente titolo: tasso fisso del 15%, capitale 1000, rimborso alla scadenza, data di pagamento il 1° luglio. Quando alla scadenza mancano tre anni, viene decisa un'operazione di stripping con la creazione di quattro parti.

- **sulla base dell'interesse originario**

Poiché il tasso d'interesse non è cambiato, il prezzo di mercato del titolo coincide con il valore nominale. Vengono creati tre certificati cedola incorporanti ciascuno il diritto al pagamento annuo di interessi (valutati rispettivamente 99, 113 e 130 sulla base di un prezzo pari al 65,8%, al 75,7% e all'87% per un valore nominale di 150) e un certificato incorporante il diritto al rimborso finale del capitale (valutato a 658 in quanto il prezzo è di 65,8% per un valore nominale di 1000). Il valore di mercato complessivo dei quattro certificati è sempre pari al valore nominale. Gli interessi maturati possono essere calcolati sulla base della forma precedente del titolo o, dal momento in cui è stata effettuata l'operazione di stripping, quale differenza del prezzo di mercato dei titoli a tasso zero (non intervenendo altri fattori), ossia la somma di 49, 10, 9 e 7. Alla fine dell'anno, 1075 è la somma dei valori di mercato dei quattro certificati: 707 + 106 + 122 + 140 o la somma di 1000 (capitale) e 75 (interessi maturati in sei mesi). Questo esempio si riferisce chiaramente al caso del "debito Maastricht", registrato al valore nominale/facciale, ignorando pertanto per definizione qualsiasi operazione di stripping che non ha incidenza sul debito originario (i dati sono arrotondati).

ANNO 1			
Conto patrimoniale di apertura			
A			P
	F.332		1075
Conto non finanziario			
I			R
D.41	150	B.9	-150
Conto finanziario			
ΔA			ΔP
F.22	-150	F.332	+150
		B.9	-150
Conto patrimoniale di chiusura			
A			P
	F.332		1075

Nel secondo anno, gli interessi maturati sono ancora invariati rispetto alla forma precedente del titolo e coincidono anche con le differenze di prezzo dei certificati tra l'inizio dell'anno e il momento del rimborso del primo certificato cedola e la fine dell'anno per gli altri tre certificati (10, 106, 16, 18). Alla fine dell'anno, 1075 è la somma dei valori di mercato dei tre certificati (813, 122, 140) e coincide ancora con la somma di 1000 (valore nominale) e 75 (interessi maturati in sei mesi).

ANNO 2			
Conto patrimoniale di apertura			
A			P
		F.332	1075
Conto non finanziario			
I			R
D.41	150	B.9	-150
Conto finanziario			
ΔA			ΔP
F.22	-150	F.332	+150 -150
		B.9	-150
Conto patrimoniale di chiusura			
A			P
		F.332	1075

- variazione del tasso d'interesse**

L'operazione di stripping è attuata in presenza di nuove condizioni di mercato, ad esempio allorché il tasso di mercato è sceso al 10%. Il prezzo corrente del titolo è 1125. In questo momento il valore delle parti staccate è pari a 113, 124, 136 e 752 (sulla base di prezzi percentuali pari a 75,2, 82,7 e 90,8). Alla fine dell'anno la somma dei valori di mercato dei quattro certificati è 1182 (790, 119, 130, 143), pari anche alla somma del valore di mercato del capitale (1107), o "prezzo pulito", e degli interessi maturati (sempre 75).

Pur non essendoci alcuno squilibrio nelle registrazioni sui due lati dei conti, questo esempio dimostra chiaramente che le differenze tra i prezzi di mercato non possono essere utilizzate per gli interessi maturati (la somma sarebbe pari a 57 per il semestre, contro 75 al tasso originario). Pertanto gli interessi maturati devono essere stimati sulla base della forma precedente del titolo e non possono basarsi sulle informazioni fornite dai detentori. La rettifica è registrata nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività. La perdita (il prezzo corrente della passività è superiore a quello "teorico") costituisce un guadagno nei conti delle controparti.

ANNO 1			
Conto patrimoniale di apertura			
A			P
	F.332		1075
Conto non finanziario			
I			R
D.41	150	B.9	-150
Conto finanziario			
ΔA			ΔP
	F.332		+150
	B.9		-150
Conto della rivalutazione delle attività e delle passività			
ΔA			ΔP
	F.332		1182 - 1075
Conto patrimoniale di chiusura			
A			P
	F.332		1182

Non vi è alcuna differenza rispetto all'anno precedente riguardo alla stima degli interessi maturati. 1143 rappresenta la somma dei valori di mercato dei tre certificati restanti (869, 131, 143) e anche la somma del valore di mercato del capitale (1068) e degli interessi maturati in sei mesi (75). La rettifica nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività è ora un guadagno per l'emittente ed è stimata solo sulla base dei prezzi correnti all'inizio e alla fine del periodo.

ANNO 2			
Conto patrimoniale di apertura			
A			P
	F.332		1182
Conto non finanziario			
I			R
D.41	150	B.9	-150
Conto finanziario			
ΔA			ΔP
F.22	-150	F.332	+150 -150
		B.9	-150
Conto della rivalutazione delle attività e delle passività			
ΔA			ΔP
		F.332	1143 -1182
Conto patrimoniale di chiusura			
A			P
		F.332	1143

5. Parole chiave e riferimenti

Principio della competenza economica	SEC 95, paragrafo 1.57.
Momento di registrazione degli interessi	SEC 95, paragrafo 4.50.
Interessi e operazione finanziaria	SEC 95, paragrafo 5.17.
Titoli a sconto	SEC 95, paragrafi 4.46., 5.138.
Titoli indicizzati	SEC 95, paragrafi 4.46., 5.138.
Quote dei fondi comuni di investimento	SEC 95, paragrafo 5.141.
Arretrati	SEC 95, paragrafi 5.121., 5.131.
Interessi maturati e guadagni nominali in conto capitale	SEC 95, paragrafo 6.52.
Strumenti denominati in valuta estera	SEC 95, paragrafo 6.58.

III.4. Casi di sentenze con effetto retroattivo

1. Termini della questione

Nel caso in cui sorga una controversia in materia di obbligazioni patrimoniali, può rendersi necessario l'intervento di un giudice - o di una qualsiasi altra istanza preposta a dirimere controversie - per imporre un "accordo reciproco" e fissare l'esatto importo dovuto, che le parti devono successivamente considerare come direttamente applicabile senza ulteriori interventi giudiziari.

Talvolta, a seguito di una controversia, le amministrazioni pubbliche possono trovarsi nella condizione di non effettuare per diversi anni i pagamenti cui erano tenute.

In quale momento devono essere contabilizzate tali obbligazioni? Ai fini della contabilizzazione statistica queste dovrebbero essere registrate:

- nel momento in cui maturano o si ritiene siano dovute,
- oppure nel momento in cui la controversia viene composta in sede giudiziaria e l'ammontare è fissato irrevocabilmente?

2. Norme da applicare

Pertinenti paragrafi del SEC 95:

- paragrafo 1.57.: "Il sistema dei conti registra i flussi in base al principio della competenza: ossia allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti".

- paragrafo 4.107.: "Momento di registrazione:

- a) le prestazioni sociali in denaro sono registrate nel momento in cui è stabilito il diritto alle prestazioni".

Il diritto alle prestazioni è stabilito nel momento in cui la loro esistenza e la loro entità sono attestate con sufficiente certezza. Nel caso di un contenzioso che determina una procedura giudiziaria, soltanto la sentenza del giudice stabilisce con sufficiente certezza l'obbligazione. Pertanto il momento di registrazione di tali obbligazioni è l'anno in cui è emessa la sentenza.

Gli importi non dovrebbero essere distribuiti su tutto il periodo di maturazione, ad eccezione della parte delle obbligazioni non oggetto di controversia.

NB: Una semplice dilazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche senza che queste contestino l'obbligazione di pagare non dovrebbe impedire la registrazione di prestazioni sociali in denaro nel momento in cui tali pagamenti sono dovuti (cfr. III.2: "Modifica delle date di scadenza dei pagamenti").

3. Giustificazione delle norme

Un'operazione di distribuzione e di redistribuzione - e più in generale una obbligazione - può essere registrata nei conti allorché è stabilita con sufficiente certezza, è nota ed è accettata da entrambe le parti (SEC 95, paragrafo 1.42.).

Generalmente tali caratteristiche sono il risultato di:

- un accordo contrattuale tra due parti;
- una imposizione in forza della legge: l'accordo reciproco discende in questo caso dalla volontà espressa in sede parlamentare dai rappresentanti dei cittadini (caso delle imposte, dei contributi e delle prestazioni sociali, ecc. - cfr. paragrafo 1.42.).

In alcuni casi - allorché si crea una nuova situazione (ad esempio, nuovi diritti e doveri) - l'oggetto di una controversia può essere definito soltanto dal giudice, il quale crea l'obbligo di pagare e sancisce anche l'esatto importo da versare. La data della sentenza è pertanto il momento in cui devono essere registrate le operazioni.

Questo vale a maggior ragione per qualsiasi ammenda o interesse decisi dall'autorità giudiziaria.

Parte IV

Locazioni, licenze e concessioni

SOMMARIO

- IV.1. Panoramica**
- IV.2. Rilascio di licenze di telefonia mobile**
- IV.3. Vendite con patto di locazione (sale and leaseback)**
- IV.4. Infrastrutture pubbliche finanziate e gestite dal settore delle società**

IV.1. Panoramica (classificazione di alcune entrate delle amministrazioni pubbliche)

1. Termini della questione

Tra le entrate delle amministrazioni pubbliche figurano pagamenti per la concessione di licenze, tributi, oneri amministrativi e royalty, alcuni dei quali possono derivare da contratti di leasing, da concessioni o da licenze accordati dalle amministrazioni pubbliche. In contabilità nazionale essi riguardano tipi diversi di operazioni, illustrate in differenti capitoli del SEC 95. Lo scopo della presente sezione è quello di indicare al lettore le parti del SEC 95 ove trovare le opportune informazioni, approfondendo se necessario tale indicazione.

Nella Parte I del presente manuale è spiegato quando i pagamenti tra unità pubbliche possono essere registrati come vendite di servizi. Nella Parte II sono specificate le modalità di registrazione dei proventi della cessione di attività e degli importi versati dalle società pubbliche e dalla banca centrale. In questa parte è approfondito il problema della distinzione tra produzione delle amministrazioni pubbliche (vendite di beni e servizi), imposte, fitti e cessioni di attività. L'analisi si può sintetizzare come segue:

- a. proventi della vendita di beni e servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche (che potrebbero essere forniti da altre unità economiche);
- b. proventi derivanti dall'uso di beni prodotti di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- c. proventi derivanti dall'uso di beni non prodotti di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- d. nota sui beni immateriali non prodotti;
- e. proventi derivanti dalla concessione da parte delle amministrazioni pubbliche del permesso di esercitare un'attività.

2. Norme da applicare

a. Proventi della vendita di beni e servizi (che potrebbero essere forniti da altre unità)

Gli introiti possono essere inferiori (nel qual caso potrebbe risultare necessario imputare un contributo, cfr. Parte II del presente manuale), pari o superiori ai costi di produzione: la classificazione non ne risente.

Trattamento: registrazione come vendita - produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) (eventualmente vendite residuali)

Esempi: vendita di bevande in un edificio pubblico; esborsi per formazione; oneri di consulenza addebitati alle imprese o tributo richiesto per la verifica dell'idoneità alla guida di un autoveicolo.

b. Proventi derivanti dall'uso di beni prodotti

Gli introiti possono essere inferiori, pari o superiori ai costi di produzione: la classificazione non ne risente.

Tale categoria è suddivisa in tre sottocategorie in relazione al periodo di tempo.

i) I pagamenti sono effettuati **ogni volta che il bene viene utilizzato, oppure contro un unico pagamento è possibile utilizzare il bene per un periodo di tempo inferiore a un anno** (senza che ciò rientri in un contratto che prevede pagamenti per un uso su un periodo più lungo).

Trattamento: registrazione come vendita - produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) (eventualmente vendite residuali)

Esempi: fitto di un edificio pubblico; pedaggio stradale o per l'uso di un ponte; contrassegno per l'uso di strade specifiche per un certo periodo di tempo; contributi per l'utilizzo di centri sportivi o piscine; ingressi a pagamento in edifici pubblici.

ii) Il pagamento rientra in un contratto che consente l'uso del bene per un **periodo superiore a un anno, ma inferiore alla durata economica** del bene prodotto. Il contratto può prevedere uno o più singoli pagamenti. Quel che conta non è il numero dei pagamenti bensì la durata del contratto.

Trattamento: verifica se si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo (Allegato II del SEC 95 e, per ulteriori precisazioni, allegato alla Parte IV del presente manuale). Sebbene appaia improbabile che l'amministrazione pubblica consideri di svolgere una attività di concessione di leasing finanziario, potrebbe risultare opportuno registrare la vendita del bene da parte dell'amministrazione pubblica allorché l'unità acquirente si assume la maggior parte dei rischi e dei vantaggi della proprietà per il periodo della durata del contratto.

Leasing operativo: registrazione come produzione di servizi destinabili alla vendita (P.11) (nel caso di un unico pagamento iniziale sarebbe necessario distribuire il pagamento sull'intera durata del contratto e registrarlo come anticipazione finanziaria, F.7).

Esempi:

Un pagamento effettuato in un'unica soluzione da un'impresa in cambio del diritto di occupare per cinque anni un fabbricato di proprietà di un'amministrazione pubblica: registrazione come canone di affitto (P.11) e distribuzione su cinque anni, con registrazione di un'attività finanziaria nella rubrica F.7.

Corrispettivi per il diritto di utilizzare un bene immateriale prodotto da un'amministrazione pubblica: registrazione come P.11. Non vanno inclusi i compensi da pagare soltanto in forza del potere esclusivo dell'amministrazione pubblica di emanare leggi - cfr. sezione d.

Leasing finanziario: il bene messo a disposizione attraverso un'operazione di leasing finanziario è registrato nel conto patrimoniale del locatario e modifica gli investimenti fissi lordi (P.51) (se si tratta di un produttore). Ciò determina la creazione di un'attività finanziaria in quanto i pagamenti regolari al locatore sono considerati come il rimborso di un prestito figurativo (AF.4) e devono essere ripartiti in due operazioni: rimborso del capitale (F.4) e interessi (D.41).

Si noti che non va registrata la vendita di un bene immateriale (il leasing) in luogo della vendita di un bene materiale. Dopo l'operazione il conto patrimoniale dell'amministrazione pubblica dovrebbe registrare un bene prodotto, di tipo identico a quello del bene venduto, con un valore pari alla differenza tra il prezzo percepito nel quadro del contratto limitato nel tempo e il prezzo di mercato del bene per l'intera sua durata (pari al diritto futuro dell'amministrazione pubblica sul bene).

Esempio: pagamento in un'unica soluzione del diritto di utilizzare per un periodo di 20 anni un fabbricato destinato, alla scadenza, a ritornare all'amministrazione pubblica, mentre la controparte si assume la maggior parte dei benefici, dei costi, dei rischi e dei vantaggi della proprietà durante quel periodo: registrazione come vendita di fabbricati al prezzo pagato (P.5).

Si vedano anche la sezione IV.3 sulle vendite con patto di locazione e la sezione IV.4 sulle infrastrutture pubbliche finanziate e gestite dal settore delle società.

iii) **Pagamento per utilizzare il bene per il resto della sua vita economica**

Trattamento: registrazione come cessione di beni prodotti (P.5).

Esempio: vendita di un fabbricato da parte di un'amministrazione pubblica.

c. **Proventi derivanti dall'uso di beni materiali non prodotti**

Le attività non prodotte comprendono terreni, giacimenti e altri beni naturali materiali sui quali possono essere esercitati diritti di proprietà. Normalmente le attività sono state acquistate dalle amministrazioni pubbliche in precedenza o acquisite come proprietà demaniale in qualche altro modo, ad esempio attraverso un accordo internazionale. Si tratta di beni naturali materiali che possono essere oggetto di proprietà e di negoziazione da parte di altre unità economiche. Da tale categoria sono esclusi:

- gli esborsi imposti dalle amministrazioni pubbliche per l'uso dei beni naturali allorché tali pagamenti derivano da una legislazione speciale che attribuisce a una amministrazione pubblica il diritto di esigerli anche senza essere il proprietario giuridico di tali beni;
- i pagamenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche allorché la proprietà non è definita e non è credibile che le amministrazioni pubbliche siano da considerare come il proprietario dei beni;
- gli esborsi per l'utilizzo di "beni" non considerati attività economiche nel SEC 95 (cfr. paragrafo 7.12., lettera b)).

I proventi derivanti dall'utilizzo di un bene materiale non prodotto comprendono i seguenti due tipi di pagamenti.

i) I pagamenti sono effettuati **ogni volta che il bene è utilizzato, oppure viene effettuato un unico pagamento che consente di utilizzare il bene per un dato periodo di tempo**

Il bene materiale non prodotto è messo a disposizione per un periodo di tempo limitato dalle amministrazioni pubbliche attraverso una operazione di leasing.

Trattamento: registrazione come fitti (D.45) (nel caso di un unico pagamento iniziale sarebbe necessario distribuire il pagamento sull'intera durata del contratto e registrarlo come anticipazione finanziaria, F.7).

Esempio: un'amministrazione pubblica percepisce royalty per l'estrazione di petrolio.

Nel caso di un pagamento effettuato in un'unica soluzione da un'impresa per sfruttare le riserve petrolifere off-shore per 5 anni: registrazione come diritti di sfruttamento di giacimenti (D.45), distribuzione su cinque anni e registrazione di una anticipazione nella rubrica F.7. Si noti che nel conto patrimoniale dell'impresa farebbe la sua comparsa un bene immateriale non prodotto (AN.22) se, successivamente, il valore di mercato dei diritti dovesse risultare superiore a quello concordato nel contratto e se la società avesse il diritto di cedere il contratto (contratto trasferibile).

ii) Pagamento per l'utilizzo del bene per il resto della sua vita economica

Trattamento: registrazione come cessione di attività non prodotte (K.2).

Esempio: vendita di terreni da parte di un'amministrazione pubblica.

d. **Nota sui beni immateriali non prodotti**

Le operazioni inerenti a beni immateriali non prodotti (K.22) tra unità diverse dalle amministrazioni pubbliche devono essere registrate soltanto in talune circostanze limitate. In generale i pagamenti in relazione con locazioni, licenze o concessioni sono registrati come vendite di servizi (P.11) o fitti (D.45), oppure come cessioni di attività prodotte utilizzate (P.51 in una operazione di leasing finanziario), come descritto in precedenza.

È corretto registrare un'operazione inerente a beni immateriali non prodotti allorché un'unità ha il diritto di acquistare servizi a un particolare prezzo (che potrebbe essere diverso dal prezzo di mercato corrente) e cede tale diritto ad un'altra unità (cfr. SEC 95, paragrafo 6.17., lettera d)). Può essere il caso del pagamento di un fitto come pure dell'acquisto di servizi. Tali attività compaiono, ad esempio, allorché il prezzo da pagare per il consumo di servizi è concordato - o pagato - in anticipo in forza di un contratto per vari anni e, successivamente, il prezzo effettivo di mercato diventa più elevato di quello contrattuale.

Si ipotizzi ad esempio che un'unità (unità B) stipuli con un'altra unità (unità A) un contratto di somministrazione di servizi per un periodo di cinque anni, pagando in via anticipata. I conti dell'unità B registreranno pagamenti regolari per i servizi e un'attività finanziaria nella rubrica F.7, per effetto del pagamento anticipato, in graduale diminuzione. Si supponga che dopo due anni l'unità B ceda il diritto all'erogazione dei servizi a una terza unità (unità C) per un importo più elevato di quello che sarebbe tenuta a pagare (valore dell'attività finanziaria anticipata). I conti dell'unità B registreranno i proventi della cessione suddivisi tra un importo per acquistare il pagamento anticipato iniziale dell'attività finanziaria e la vendita di un bene immateriale²⁰ (registrazione nella rubrica K.2, cfr. SEC 95, paragrafo 6.12.). L'acquirente (unità C) registrerà sia l'attività finanziaria sia il bene immateriale non prodotto nel proprio conto patrimoniale e registrerà i corrispettivi per l'erogazione dei servizi, o fitti, al prezzo contrattuale originario (corrispondente all'attività finanziaria), mentre il deprezzamento del bene immateriale non prodotto sarà registrato nel tempo nei conti dell'unità C nella rubrica K.62 delle altre variazioni di volume (cfr. SCN 93, paragrafo 12.34., e SEC 95, paragrafo 6.21., lettera b), punto (4)).

È possibile registrare la cessione di beni immateriali non prodotti non solo nel caso di contratti trasferibili, ma anche in altri casi come descritto in precedenza nonché nel paragrafo e.3. che segue.

Per il caso specifico del rilascio di licenze di telefonia mobile si rinvia alla sezione IV.2.

²⁰ Che compariva nei conti dell'unità B nella rubrica K.3 "Comparsa economica di attività non prodotte" nel "Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività" ed è stato registrato nel conto patrimoniale dell'unità B nella rubrica AN.22 "Beni immateriali non prodotti".

e. **Proventi derivanti dalla concessione del permesso di esercitare un'attività**

Ciò potrebbe riguardare l'uso di un bene di proprietà del soggetto pagante, o di un bene di proprietà né sua né delle amministrazioni pubbliche, oppure anche nessun bene. Sono esclusi i versamenti inerenti all'utilizzo di un bene di proprietà delle amministrazioni pubbliche (cfr. precedenti lettere b. e c.). Il dato saliente è che l'amministrazione pubblica adotta una normativa secondo la quale l'esercizio dell'attività richiede la concessione di un permesso da parte dell'amministrazione pubblica: il pagamento in questione, pertanto, non può essere chiesto da altre unità. Accanto alle procedure amministrative necessarie per concedere il permesso e applicare le norme, le amministrazioni pubbliche possono (o meno) prestare un servizio a colui che paga o alla società (valutazione di conformità, controlli di qualità, ecc.).

Trattamento:

1. Registrazione come **vendita di un servizio** (produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) o vendite residuali (P.13)) nel caso in cui l'amministrazione pubblica adotti iniziative con specifico riferimento al soggetto pagante (normalmente per verificare se gli possa essere concesso il permesso richiesto) e l'importo versato non sia del tutto sproporzionato rispetto al costo dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica.

Il calcolo dei costi, diretto a valutare la loro eventuale sproporzionalità, dovrebbe includere tutti i costi che una società privata dovrebbe coprire allorché fissa un prezzo, includendo pertanto redditi da lavoro dipendente, consumi intermedi, ammortamenti e imposte (cfr. SEC 95, paragrafo 3.33.).

Il pagamento di tale servizio dovrebbe essere registrato nel momento in cui è prestato anche se il permesso è concesso per molti anni o per tutta la vita.

In qualche caso specifico, in alcuni paesi, le amministrazioni pubbliche potrebbero ripartire gli introiti in due o più parti e trasferirli ad altre unità pubbliche al fine di finanziare attività specifiche. La parte che finanzia il costo di erogazione di un servizio al soggetto pagante (purché soddisfi la condizione sui costi di cui sopra) sarà registrata come vendita di un servizio, mentre le altre parti saranno registrate come imposte (vedi oltre) se utilizzate dalle altre unità pubbliche per attività non in relazione con il soggetto pagante.

Il paragrafo 4.80., lettera d), del SEC 95 e la relativa nota 5 descrivono tutto questo in maniera più approfondita.

Esempi: tributi per il rilascio di passaporti, patenti di guida, porto d'armi.

2. Registrazione come **imposta** nel caso in cui non si applichino le condizioni di cui sopra.

L'imposta verrà registrata come D.29, se pagata dalle imprese, o D.59, se pagata dalle famiglie. Un'imposta in conto capitale D.91 sarebbe invece da registrare nel caso di un'imposta straordinaria che colpisce la proprietà di un bene o di un tributo sull'incremento di valore di un bene in conseguenza della concessione del permesso delle amministrazioni pubbliche - ad esempio per costruire un fabbricato su un determinato terreno (cfr. SEC 95, paragrafo 4.149., lettera b), sui contributi di miglioria).

Esempi: una licenza annua che permette di utilizzare un autoveicolo indipendentemente dal luogo e dal tempo d'utilizzo; una licenza di caccia o pesca richiesta ovunque si svolga la caccia e la pesca; una tassa sull'utilizzo di fabbricati allorché non sono di proprietà delle amministrazioni pubbliche; tributi in cambio del permesso di possedere beni di tipo particolare; prelievi sulle industrie per finanziare la protezione dei consumatori o la ricerca allorché l'iniziativa è adottata a beneficio dei consumatori e/o dell'industria in generale e non per finanziare servizi erogati direttamente alla singola impresa che versa il tributo.

3. In alcuni casi allorché le amministrazioni pubbliche percepiscono pagamenti in cambio della concessione di un qualche permesso, tale permesso è rilasciato **esclusivamente** a una sola unità o a un numero limitato di unità. Le altre unità non possono ottenere il permesso di esercitare l'attività e le amministrazioni pubbliche provvedono a far rispettare tale restrizione. L'esclusione delle altre unità può dare origine a un **bene immateriale non prodotto** nei conti patrimoniali delle unità che hanno ottenuto il permesso.

In molti casi tali attività possono essere negoziate direttamente, oppure possono essere negoziate indirettamente mediante operazioni inerenti alla proprietà delle unità che detengono le attività.

La comparsa di un bene nel conto patrimoniale di tali unità deve essere bilanciata da operazioni o altri flussi. La comparsa di beni immateriali è registrata negli "Altri flussi". Tale registrazione è preferita a quella di un'operazione inerente a risorse delle amministrazioni pubbliche (ad esempio, D.2, D.5 o D.7) e di altri flussi nel conto patrimoniale dell'unità. Se il permesso concesso è limitato in termini di tempo, il conto patrimoniale dell'unità indicherà una diminuzione di valore del bene con il ricorso agli altri flussi (K.6) (ammortamento del bene).

Si propone pertanto di trattare i proventi derivanti dalla concessione di un permesso, allorché questo è conferito esclusivamente a una sola unità o a un numero ristretto di unità, come cessione da parte delle amministrazioni pubbliche di un bene immateriale non prodotto.

3. Giustificazione delle norme

a) Proventi della vendita di beni e servizi (che potrebbero essere forniti da altre unità)

Va sempre registrata una produzione (P.1) delle amministrazioni pubbliche. L'unica difficoltà potrebbe risiedere nella distinzione tra produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) e introiti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13). La distinzione si ricollega alla nozione di prezzo economicamente significativo e al criterio del 50% del SEC 95 (cfr. SEC 95, paragrafi 3.43.-3.45.).

b) Proventi derivanti dall'uso di beni prodotti

La principale distinzione da operare è tra leasing operativo (produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, P.11) e leasing finanziario (vendita di un bene, P.51).

Secondo l'Allegato II del SEC 95:

1. Il leasing operativo di un bene durevole:
 - copre un certo periodo di tempo che può essere lungo o breve e non necessariamente stabilito in anticipo;
 - non implica il trasferimento della proprietà del bene (né i rischi/manutenzione in relazione con la proprietà).
2. Un leasing finanziario:
 - copre un periodo di tempo lungo, solitamente l'intera o la maggior parte della vita economica del bene durevole;
 - i rischi e i vantaggi della proprietà (in particolare la manutenzione) sono trasferiti dal locatore al locatario.

Viene trasferita la proprietà economica del bene. Il ruolo del locatore è meramente finanziario. Il SEC individua la realtà economica alla base di un contratto di leasing finanziario, considerando che il locatore concede al locatario un prestito che consente a quest'ultimo di acquistare un bene durevole di cui egli diventa il proprietario de facto.

Per il caso specifico di concessione in virtù della legge per il finanziamento e la gestione di un'infrastruttura pubblica si rinvia alla sezione IV.4.

c) Proventi derivanti dall'uso di beni non prodotti

Occorre distinguere tra registrazione di fitti (D.45), ossia il caso normale di utilizzo (o sfruttamento) di un bene materiale non prodotto (attività economica di origine naturale come terreni, giacimenti o altre risorse biologiche - SEC 95, paragrafi 4.72.-4.76.), e il caso della registrazione di cessione di un bene (normalmente si tratta allora di un bene immateriale non prodotto, cfr. SEC 95, paragrafo 6.12.). Un esempio specifico al riguardo è presentato nella sezione IV.2.

d) Proventi derivanti dalla concessione del permesso di esercitare un'attività

Occorre distinguere tra registrazione di un'imposta e vendita di servizi (produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, P.11).

Distinzione tra imposte e vendite di servizi

Nella nota 5 di cui al paragrafo 4.80., lettera d), oltre che nel paragrafo 4.23., lettera e), sono precisati i criteri per distinguere tra imposte e vendite di servizi (si veda anche l'SCN 93, paragrafo 8.45.):

"La linea di demarcazione tra imposte e acquisti di servizi dalle amministrazioni pubbliche è definita sulla base degli stessi criteri utilizzati nel caso degli esborsi sostenuti dalle imprese: se le licenze sono rilasciate automaticamente dietro pagamento dell'importo dovuto, l'esborso è considerato imposta; tuttavia, se le amministrazioni pubbliche sfruttano il rilascio di licenze per svolgere una funzione di regolamentazione (ad esempio, per verificare la competenza o le qualifiche di colui che la richiede) i versamenti dovrebbero essere considerati non già imposte bensì spese per l'acquisto di servizi dalle amministrazioni pubbliche, a meno che non risulti evidente una sproporzione fra tali esborsi e i costi di erogazione dei servizi."

Le amministrazioni pubbliche operano in un'economia in due modi.

Diritto commerciale

Nel quadro del diritto commerciale le amministrazioni pubbliche eseguono operazioni economiche che possono essere effettuate anche da altre unità. Ad esempio, hanno alle dipendenze personale, consumano beni e servizi, affittano terreni, possiedono capitale fisso, vendono la produzione dei servizi utilizzando attività, ecc.

Con riguardo alle operazioni delle amministrazioni pubbliche nel quadro del diritto civile, per classificare l'attività produttiva di tali amministrazioni si applica il capitolo 3 del SEC 95, mentre ai fini della classificazione dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi da capitale è pertinente il capitolo 4.

I paragrafi 3.38.-3.45. del SEC 95 specificano che le entrate delle amministrazioni pubbliche possono essere classificate come vendite: come produzione di beni e servizi destinabili alla vendita oppure come vendita residuale di un'unità di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita. Questo perché nel SEC 95 un'unità istituzionale che non produce per il mercato può avere una produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. La produzione di beni e servizi destinabili alla vendita non è limitata alle unità classificate nel settore delle imprese.

Il paragrafo 4.73. del SEC 95 precisa che il compenso per l'utilizzo di capitale fisso è da considerarsi non come fitto bensì come pagamento di un servizio. Dal paragrafo 4.41. si evince che i fitti sono i pagamenti effettuati in cambio dell'utilizzo di beni materiali non prodotti e non dell'uso di attività prodotte.

Il paragrafo 6.12. del SEC 95 chiarisce quando registrare le operazioni inerenti a beni immateriali non prodotti.

Diritto pubblico

Le amministrazioni pubbliche hanno il potere di emanare leggi che si traducono in operazioni economiche peculiari delle amministrazioni pubbliche. Ad esempio, nel contesto delle entrate delle amministrazioni pubbliche, queste possono riscuotere imposte, applicare regimi di sicurezza sociale, cedere licenze e imporre il pagamento di multe.

Sono pertinenti in proposito i paragrafi del capitolo 4 del SEC 95 relativi alle imposte e ai contributi sociali. I paragrafi 4.23., lettera e), e 4.80., lettera d), (nota 5) illustrano le differenze tra vendite di servizi e imposte.

Si noti che il paragrafo 4.79., lettera d), del SEC 95 si riferisce ai pagamenti imposti dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di beni (veicoli, natanti o aeromobili) di proprietà del soggetto tenuto al pagamento o a questo noleggiati. Non si applica agli esborsi sostenuti per l'utilizzo di beni di proprietà delle amministrazioni pubbliche: si tratta in questo caso di produzione di servizi o di fitti, ma non di imposte.

4. Parole chiave e riferimenti

Attività economiche	SEC 95, paragrafo 7.10.
Attività non finanziarie non prodotte	SEC 95, paragrafo 7.16. e tavola 7.1
Momento di registrazione	SEC 95, paragrafo 1.57.
Produzione	SEC 95, paragrafi 3.14.-3.68.
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti	SEC 95, paragrafi 4.72.-4.76.
Operazioni inerenti ad attività non prodotte	SEC 95, paragrafi 6.06.-6.13.
Leasing finanziario/Leasing operativo	SEC 95, Allegato II
Altre imposte sulla produzione	SEC 95, paragrafo 4.23.
Altre imposte correnti	SEC 95, paragrafi 4.79.-4.80.
Scomparsa economica di attività non prodotte (K6)	SEC 95, paragrafo 6.21., lettera b), punto (4)

Tavola ricapitolativa - Classificazione di alcune entrate delle amministrazioni pubbliche

	Tipo di entrata		Operazione SEC 95	
NON PECULIARI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Proventi della vendita di beni e servizi (che potrebbero essere stati prodotti da unità diverse dalle amministrazioni pubbliche)		Produzione (P.1)	
	Proventi derivanti dall'uso di beni prodotti (materiali o immateriali)	Pagamento allorché i beni sono utilizzati o in caso di impiego per un periodo inferiore a un anno	Produzione (P.1)	
		Pagamento o pagamenti per l'uso del bene per un periodo superiore a un anno ma inferiore alla durata del bene	Leasing operativo	Produzione (P.1)
			Leasing finanziario	Cessioni di attività prodotte (P.5)
		Pagamento per un uso illimitato		Cessioni di attività prodotte (P.5)
	Proventi derivanti dall'uso di beni materiali non prodotti	Pagamento per l'utilizzo per un periodo di tempo limitato		Fitti (D.4)
		Pagamento per un uso illimitato		Cessioni di beni materiali non prodotti (K.21)
Proventi della cessione di contratti trasferibili			Cessioni di beni immateriali non prodotti (K.22)	
PECULIARI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Proventi derivanti dalla concessione del permesso di esercitare un'attività	Il servizio è prestato direttamente al soggetto pagante e i proventi non sono sproporzionati rispetto ai costi di produzione	Produzione (P.1)	
		Permesso concesso a un numero ristretto di unità	Cessioni di beni immateriali non prodotti (K.22)	
		Non viene prestato alcun servizio al soggetto pagante oppure, in caso contrario, i proventi sono sproporzionati rispetto ai costi di produzione (e il permesso non è limitato)	Imposte (D.29, D.59, D.91)	

IV.2. Rilascio di licenze di telefonia mobile

AVVERTENZA

"Il presente manuale riflette lo stato attuale delle conoscenze. Il trattamento in esso descritto potrebbe essere riveduto nel caso in cui, nel corso di ulteriori discussioni a livello internazionale (in particolare in seno al Gruppo di lavoro intersegretariato sui conti nazionali), dovesse essere raggiunto un accordo su una nuova ottica di valutazione."

1. Termini della questione

Nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, le licenze di telefonia mobile della terza generazione (nella maggioranza dei casi UMTS - *Universal Mobile Telecommunications System*) sono state rilasciate agli operatori privati tra il 1999 e il 2001. Tali operazioni hanno fatto seguito alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità, che secondo le previsioni dovrebbe essere messo a disposizione degli utenti nel 2002.

Il rilascio di tali licenze da parte delle amministrazioni pubbliche è stato effettuato in modi molto diversi a seconda del paese: gratuitamente (o quasi gratuitamente) in due di essi, a pagamento, ma con procedure diverse, negli altri (confronto di offerte - noto anche come "beauty contest" - o mediante asta). I flussi finanziari in questione sono stati molto significativi in alcuni paesi (fino al 3% del PIL), con un'eccezionale incidenza sui conti delle amministrazioni pubbliche.

Considerata la situazione e la difformità delle procedure, Eurostat ha dovuto adottare una decisione in merito a un trattamento contabile omogeneo di tali introiti delle amministrazioni pubbliche (News Release n. 81:2000 del 14 luglio 2000)²¹.

Il trattamento di tali operazioni come *imposta* o come *vendita di un servizio* da parte delle amministrazioni pubbliche è stato scartato per i seguenti motivi:

- in linea di principio, una licenza registrata come imposta sarebbe automaticamente rilasciata a qualsiasi richiedente disposto a pagare; inoltre non si tratta di un pagamento unilaterale (senza contropartita) e la registrazione come imposta non apparirebbe appropriata nel caso di una vendita mediante asta di un bene disponibile in scarsa quantità;
- l'operazione non può configurarsi come acquisto di un servizio prestato dalle amministrazioni pubbliche: gli importi pagati sono chiaramente sproporzionati rispetto al costo di produzione del servizio. Si potrebbe sostenere che in realtà le amministrazioni pubbliche non prestano alcun servizio.

²¹

Le riflessioni e le raccomandazioni che seguono si applicano anche ad altri tipi di licenze comparabili (come quelle della telefonia mobile di seconda generazione) rilasciate in condizioni analoghe.

Non essendo stata posta in discussione la destinabilità alla vendita dell'operazione, i contabili nazionali si sono trovati a dibattere principalmente la questione della classificazione dei pagamenti effettuati dalle imprese alle amministrazioni pubbliche o come pagamento di *fitti* o come *acquisto di un'attività*.

Eurostat ha concluso che, tranne in alcuni casi assolutamente eccezionali, sarebbe più appropriato registrare tali pagamenti delle imprese alle amministrazioni pubbliche come acquisto di un'attività non finanziaria (la licenza)²².

2. Norme da applicare

a) Caso generale

- La licenza per l'utilizzo dello spettro elettromagnetico (le onde radio) deve essere considerata un'attività economica non finanziaria di tipo AN.22 ("beni immateriali non prodotti", SEC 95, paragrafi 7.16. e 7.19., tavola 7.1).
- Il suo rilascio, contro pagamento e per un lungo periodo di tempo, deve essere considerato come *cessione di un'attività*.

Questa analisi è sicuramente la più appropriata per qualsiasi assegnazione mediante asta. Per estensione dovrebbe essere considerata appropriata anche per le altre forme di aggiudicazione (confronto di offerte, pagamenti scaglionati), se, come nel caso del rilascio mediante asta, la licenza è assegnata per un lungo periodo di tempo (per convenzione superiore a cinque anni) e l'importo dell'operazione è noto con certezza fin dall'inizio.

La cessione dell'attività non finanziaria (la licenza, AN.22) deve essere registrata nel conto del capitale come operazione K.22 (acquisizioni meno cessioni di beni immateriali non prodotti, SEC 95, paragrafo 8.49.)²³. Ciò migliora una tantum l'accreditamento/indebitamento del settore delle amministrazioni pubbliche.

Antecedentemente, un altro flusso K.3 (comparsa di beni immateriali non prodotti, AN.22) dovrebbe essere registrato nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività delle amministrazioni centrali (SEC 95, paragrafo 6.17., lettera d)), accrescendo *ceteris paribus* il patrimonio netto nel conto patrimoniale (senza incidenza sull'accreditamento/indebitamento).

²²

È stata questa la conclusione anche delle organizzazioni (OCSE, FMI, Banca mondiale, ONU, Eurostat) partecipanti al gruppo di lavoro intersegretariato dei conti nazionali, riunitesi nel giugno 2000 (cfr. SNA News and Notes n. 12, dicembre 2000) e nell'aprile 2001 a Washington DC.

²³

Ai fini del calcolo delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche (con riferimento al regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio), gli introiti delle vendite devono essere registrati come spesa negativa.

Momento di registrazione

L'applicazione del principio della competenza per la registrazione dei flussi (SEC 95, paragrafo 1.57.) comporta che vengano presi in considerazione i seguenti elementi:

- *tempo*: è il momento in cui il valore economico viene creato o sono chiaramente stabiliti i diritti relativi a tale valore; in altre parole, *il momento in cui la licenza è rilasciata sotto il profilo giuridico sulla base del contratto* firmato dall'amministrazione pubblica e dagli operatori;

- *valore*: è *l'importo complessivo della cessione*, a prescindere dai metodi di pagamento (lo scadenzario dei pagamenti influenza soltanto il conto finanziario), se l'importo complessivo è noto con certezza alle parti contraenti.

b) Casi speciali

In funzione delle caratteristiche del contratto, dovrebbero essere presi in considerazione due casi speciali con riferimento alla durata del contratto e all'eventuale incertezza circa il valore dell'assegnazione. In questi due casi appare più appropriata la registrazione del pagamento come *fitti* (D.45) nel conto della attribuzione dei redditi primari.

1. Il contratto non è a lungo termine: riguarda un periodo pari o inferiore a cinque anni.

In tal caso l'importo pagato dall'operatore, se si tratta di un pagamento forfettario anticipato, sarà considerato come anticipazione finanziaria (F.7) sul fitto, da ripartire sull'intera durata del contratto. Solo i fitti annui (D.45) miglioreranno - ogni anno - l'accreditamento/indebitamento del settore delle amministrazioni pubbliche.

2. Nel contratto non è specificato il prezzo complessivo della cessione

In tal caso il valore complessivo della licenza non può essere conosciuto con certezza al momento dell'operazione in quanto dipende, almeno in parte, dalla prestazione economica dell'impresa. I pagamenti sono, per definizione - e per la maggior parte -, ripartiti sull'intera durata del contratto e possono essere considerati più propriamente come fitti dovuti per l'utilizzo di un altro bene: lo spettro elettromagnetico. È come se l'amministrazione pubblica condividesse in qualche modo il rischio economico con le imprese.

Nel caso particolare in cui la parte preponderante dei pagamenti viene effettuata al momento della firma del contratto, mentre per la parte restante si procede al pagamento regolare ogni anno di importi modesti in funzione delle prestazioni dell'impresa, il pagamento o i pagamenti iniziali dovrebbero essere considerati come cessione di un'attività non finanziaria (la licenza) mentre i restanti pagamenti regolari dovrebbero essere registrati come fitto per l'utilizzo dello spettro.

In questi casi, l'incidenza sull'accreditamento/indebitamento del settore delle amministrazioni pubbliche è scaglionata in funzione degli effettivi pagamenti, registrati come fitti.

3. Giustificazione delle norme

Il tipo di attività descritto nel presente documento (spettro, licenza) non è esplicitamente trattato nel SEC e nell'SCN. La base concettuale della decisione di Eurostat potrebbe pertanto essere ulteriormente sviluppata e affinata.

1. Nei casi principali i fitti non costituiscono l'operazione appropriata

La registrazione dell'operazione come fitti farebbe insorgere numerose difficoltà, in particolare nel caso di una vendita mediante asta:

- nell'SCN 93 i fitti sono redditi da capitale (D.4) normalmente oggetto di pagamenti regolari "percepiti dai proprietari di attività finanziarie e di beni materiali non prodotti, principalmente terreni e giacimenti." [...] "Il termine "fitti" è riservato nel presente manuale ai fitti di terreni e ai diritti di sfruttamento di giacimenti, mentre i pagamenti effettuati nell'ambito di operazioni di leasing operativo sono denominati "canoni di locazione"." (paragrafo 7.87.);

- i redditi da capitale (interessi, dividendi, fitti, ecc.) possiedono normalmente le seguenti caratteristiche: pagamenti regolari, valutazione con riferimento ai prezzi di mercato di operazioni simili, alla prestazione dell'attività e al costo del suo utilizzo. Inoltre il proprietario legale dell'attività conserva il rischio finanziario ad essa connesso. Tali caratteristiche non coincidono con quelle del rilascio di licenze (oggetto di una cessione mediante asta). Al contrario, cedendo la licenza, l'amministrazione pubblica trasferisce tutti i rischi e i vantaggi al licenziatario.

2. Possono essere considerati due beni distinti

Ricordiamo da prima la definizione di attività economiche contenuta nel SEC 95 (paragrafo 7.10.):

"Le attività economiche sono entità che fungono da scorta di valore, sulle quali le unità istituzionali esercitano, individualmente o collettivamente, diritti di proprietà e dalle quali i rispettivi proprietari possono trarre benefici economici per effetto del loro possesso o del loro utilizzo per un periodo di tempo" (cfr. anche SCN 93, paragrafo 10.2.).

- Lo spettro elettromagnetico (onde radio) può soddisfare tale definizione anche se può essere considerato un caso limite tra:

- i beni naturali che non costituiscono attività economiche (aria, oceani, acqua dei fiumi) descritti al paragrafo 7.12., lettera b), e
- i beni materiali non prodotti (AN.21) di origine naturale, come i terreni e i giacimenti.

Lo spettro dovrebbe essere trattato come un'attività in considerazione delle sue potenzialità economiche e commerciali innegabili e delle operazioni finanziarie che determina sul mercato. Nel periodo dello sfruttamento commerciale, sebbene non possa essere venduto (a differenza dei terreni e dei giacimenti), gli può essere attribuito un valore in termini di beni materiali non prodotti (di tipo AN.21).

- La licenza

Lo spettro elettromagnetico è di proprietà delle amministrazioni pubbliche che possono metterlo a disposizione di operatori privati creando una licenza, la quale è direttamente soggetta a operazioni finanziarie sul mercato.

Questa specie di licenza va annoverata tra i beni immateriali non prodotti (AN.22). Tali beni sono definiti nel SEC 95, allegato 7.1 al capitolo 7 (allegato al capitolo XIII dell'SCN 93): "Attività non prodotte che rappresentano prodotti dell'intelletto. Esse sono attestate mediante azioni giuridiche o contabili, come la concessione di un brevetto o il trasferimento di alcuni benefici economici a un terzo. Alcune consentono ai rispettivi proprietari di intraprendere talune attività specifiche, impedendolo ad altre unità istituzionali salvo che con il permesso del proprietario. [...]".

Non rientrando perfettamente nella definizione di brevetti (AN.221), di contratti di locazione e altri contratti trasferibili (AN.222) o di avviamento di attività commerciali (AN.223), la licenza per l'utilizzo delle onde radio dovrebbe essere classificata negli *altri beni immateriali non prodotti* (AN.229).

3. La licenza è un'attività

a) L'assegnazione di tale licenza non è assimilabile al rilascio ad altri produttori dell'autorizzazione (talvolta denominata "licenza" o "diritto d'uso") di utilizzare originali come libri, supporti registrati, film, software, ecc. Va ricordato che nel SEC 95 (paragrafo 3.67.), un'autorizzazione di questo tipo è considerata come produzione di un servizio.

b) Il rilascio di tale licenza non corrisponde nemmeno a un'operazione che può sembrarle assai vicina: la locazione di terreni (o di giacimenti). In effetti lo spettro elettromagnetico resta un'attività di natura assai specifica: mentre i terreni - che possono essere facilmente sviluppati - sono suscettibili di divenire di proprietà privata e di essere trasferibili, le onde radio restano - soprattutto per ragioni strategiche - di proprietà delle amministrazioni pubbliche e non sono trasferibili. Inoltre lo spettro diventa sfruttabile come attività economica soltanto a condizione che vengano effettuati grandi investimenti in apparecchiature e attraverso la creazione e l'assegnazione di una licenza.

c) Può essere tuttavia sollevato un problema giuridico: tali licenze per l'utilizzo delle onde radio non sono trasferibili in tutti i paesi europei. Quando lo sono, ciò avviene normalmente sotto la supervisione delle autorità pubbliche (ancora una volta per ragioni strategiche).

In alcuni paesi europei la trasferibilità è considerata come una condizione per la registrazione di un'attività nei conti di un'impresa. A questa obiezione si potrebbe rispondere che le licenze sono, di fatto:

- attività economiche "dalle quali i rispettivi proprietari possono trarre benefici economici [significativi] per effetto del loro possesso o del loro utilizzo per un periodo di tempo" (SEC 95, paragrafo 7.10.); in alcuni Stati membri dell'UE il prezzo di acquisizione è stato molto elevato - e, di conseguenza, una fonte di notevole indebitamento - perché elevati sono i profitti futuri previsti; in un modo o nell'altro, le imprese dovranno registrare un'attività per equilibrare i loro conti²⁴ ;

- trasferibili sotto il profilo economico: anche se la licenza non è giuridicamente trasferibile lo è la società acquirente: nell'UE si è già verificato il caso di un'impresa che ha acquistato la licenza acquistando un'altra società.

²⁴

Le imprese del Regno Unito hanno registrato la licenza come un'attività nei loro conti per il 2000.

4. L'aggiudicazione di un contratto a lungo termine mediante asta è simile a una vendita

a) Avendo analizzato la licenza come un'attività economica, la sua assegnazione mediante asta - in un contratto a lungo termine - è da registrare logicamente come *vendita*. La pertinenza di questa analisi non è contestabile in considerazione anche del fatto che:

- nei più grandi paesi europei il prezzo di vendita è ammontato a un livello compreso tra l'1% e il 3% del prodotto interno lordo;
- in parecchi casi, a prescindere dal suo livello, il prezzo è stato effettivamente pagato al momento del contratto.

Per estensione si potrebbe considerare che i contratti denominati in modo diverso (selezione di acquirenti non mediante asta, bensì attraverso una comparazione di offerte - "beauty contest" - e pagamenti scaglionati) costituiscono anche la cessione di un'attività economica nella misura in cui si tratta di un contratto a lungo termine e il valore dell'attività (il prezzo totale di cessione) è noto con certezza all'epoca del contratto.

In quest'ultimo caso, il valore totale della vendita va registrato una tantum nel conto del capitale "nel momento in cui l'attività passa da un proprietario all'altro e non quando viene effettuato il relativo pagamento" (SEC 95, paragrafo 1.57.). I pagamenti scaglionati compaiono come flussi di cassa (F.2) nel conto finanziario, al momento degli effettivi pagamenti, diminuendo progressivamente lo stock AF.7 inizialmente pari al prezzo complessivo della cessione.

b) È prudente e pertinente distinguere, in linea di principio, i contratti che rilasciano licenze di questo tipo secondo i termini del contratto.

In un contratto a breve termine l'impresa acquirente non sarà impegnata in grandi investimenti che difficilmente potrebbero essere redditizi: è quindi ragionevole considerare che l'impresa non acquisti una nuova attività, bensì che noleggi un bene (le onde radio) che resta di proprietà delle amministrazioni pubbliche. Il caso è molto diverso da quello di un contratto a lungo termine e da quello in cui la licenza costituisce un'attività economica il cui valore può essere molto elevato.

La decisione di Eurostat ha fissato il limite fra i due tipi di contratto a cinque anni. Perché cinque anni?

- È stato proposto un limite di *un anno*: è usuale, in contabilità nazionale (così come in altri sistemi contabili e statistici), considerare che un bene utilizzato per più di un anno nel processo di produzione costituisca un bene di investimento (e pertanto un'attività) in confronto a quei beni che sono consumati e scompaiono nell'anno che segue la loro produzione.

- Tuttavia, in particolare nel settore delle attività finanziarie, è usuale fissare a *cinque anni* il limite tra breve e medio termine, da una parte, e lungo termine, dall'altra.

Per convenzione il limite per tali licenze è stato fissato in cinque anni. Va ricordato che tutte le licenze di telefonia mobile della terza generazione finora note sono destinate ad avere una durata compresa tra 15 e 25 anni.

4. Parole chiave e riferimenti

Attività economiche	SEC 95, paragrafo 7.10.
Attività non finanziarie non prodotte	SEC 95, paragrafo 7.16. e tavola 7.1
Redditi da capitale	SCN 93, paragrafo 7.87. e successivi SEC 95, paragrafo 4.41. e successivi
Momento di registrazione dei flussi	SEC 95, paragrafo 1.57.

IV.3. Vendite con patto di locazione (sale and leaseback)

1. Termini della questione

Per vendita con patto di locazione (sale and leaseback) si intende un accordo in cui il proprietario di un bene vende tale bene a un acquirente che immediatamente lo dà in locazione al venditore. Oggetto dell'operazione è normalmente un fabbricato, ma può trattarsi anche di altro capitale fisso. Nel tentativo di migliorare la gestione dei propri beni e la finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche - a qualsiasi livello, locali, di Stati federati o centrali - possono ricorrere a siffatti accordi.

Sotto il profilo della contabilità nazionale, la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a un'operazione di vendita con patto di locazione solleva due domande in realtà legate tra loro:

- Qual è l'unità che interviene in tale operazione con l'amministrazione pubblica e qual è la sua classificazione settoriale?
- Qual è il fine generale perseguito dall'accordo: s'intende realmente "privatizzare" la gestione di tali attività o si mira a una riorganizzazione del settore pubblico?

A seconda delle risposte fornite a tali domande, è possibile analizzare la realtà della "vendita" e la "operazione" può essere registrata in modi molto diversi.

I principi relativi alla classificazione dell'unità acquirente possono anche essere applicati alle unità istituite per acquisire attività create attraverso la titolarizzazione di future uscite o entrate delle amministrazioni pubbliche.

2. Norme da applicare

Possono essere distinti tre casi in funzione della natura dell'unità che interviene in un'operazione di leaseback con le amministrazioni pubbliche:

- l'unità è appositamente creata dall'amministrazione pubblica,
- l'unità è una società pubblica esistente,
- l'unità è un operatore privato.

a. L'unità è appositamente creata dall'amministrazione pubblica

Il problema principale in questo caso è un problema di classificazione.

Nella misura in cui l'attività principale dell'unità in questione è quella di prestare un servizio di locazione all'amministrazione pubblica che l'ha creata, l'unità deve essere classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche.

Se la sua attività è destinata esclusivamente a prestare servizi a favore delle unità delle amministrazioni pubbliche che l'hanno istituita, l'unità deve essere considerata come esercitante una forma d'attività ausiliaria (cfr. SCN 93, paragrafi 4.40.-4.44. e 5.9.-5.16.). Non è pertanto considerata come un'unità distinta dalla sua unità madre e per essa non va compilato alcun conto specifico. Non deve essere presa in considerazione alcuna operazione: né un'operazione su attività al momento della sua creazione, né, successivamente, alcuna operazione su beni e servizi - produzione e consumi intermedi.

In subordine potrebbe essere utile considerarla un'unità istituzionale distinta se sono soddisfatte le normali condizioni all'uopo previste. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso di un'unità che presti servizi a favore di molteplici unità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche o, più in generale, per motivi di opportunità statistica. L'unità deve tuttavia essere classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche. La creazione dell'unità sarà generalmente opportunamente registrata nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività, nella rubrica "variazioni di classificazione e di struttura". Tuttavia se l'unità provvede da sola a un adeguato finanziamento - ad esempio emettendo prestiti - per acquisire le attività cedute dall'amministrazione pubblica, tale cessione potrebbe essere considerata come una vendita di attività, normalmente un investimento fisso lordo (P.51). Non si avrebbe pertanto alcuna incidenza sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche in generale. Tutti i pagamenti successivamente effettuati dalle unità delle amministrazioni pubbliche a favore dell'unità in questione non sono da considerarsi come pagamenti di un servizio, bensì come trasferimenti tra amministrazioni pubbliche.

L'unità resterà classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche fintanto che la maggior parte delle sue attività resterà legata alla prestazione di servizi a favore dell'amministrazione. Ai fini di un'eventuale riclassificazione al di fuori del settore delle amministrazioni pubbliche dovranno essere applicate le disposizioni in merito alla distinzione "per il mercato"/"non per il mercato".

Si noti che in questi casi non è necessario che le amministrazioni pubbliche nominino la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione perché l'unità sia classificata nelle amministrazioni pubbliche.

b. L'unità è una società pubblica esistente

Sembrano essere due le condizioni perché un trasferimento di capitale fisso dalle amministrazioni pubbliche a una società pubblica esistente sia trattato come cessione di attività nel quadro di investimenti fissi lordi (con un'incidenza sull'accreditamento/indebitamento):

- la società deve essere effettiva, normalmente attiva in questo tipo di operazioni e le sue dimensioni devono essere adeguate all'operazione in questione: le attività trasferite devono cioè non essere sproporzionate rispetto alle attività già di proprietà della società;
- la società finanzia l'acquisizione delle attività attingendo alle risorse proprie (o contraendo prestiti a suo nome sul mercato).

Tuttavia se una di queste condizioni non è soddisfatta, va esaminata la natura dell'operazione. In particolare, l'intero processo potrebbe essere considerato come una ristrutturazione di attività all'interno del settore pubblico, determinante una gestione più efficiente di tali attività. Il trasferimento di beni sarebbe registrato nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività. Se viene corrisposto un effettivo pagamento alle amministrazioni pubbliche per effetto della "vendita", finanziata in precedenza da un prestito concesso da tale amministrazione, l'operazione globale dovrebbe essere ripartita in due parti:

- dapprima, il trasferimento di attività (ad esempio, fabbricati), con accrescimento del capitale proprio dell'unità, da registrare nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività,
- successivamente, operazioni finanziarie: l'assunzione di prestiti (F.4) da parte dell'unità e il versamento all'amministrazione pubblica considerato come rimborso di capitale (F.5).

Di conseguenza nel contesto di una siffatta ristrutturazione di attività non si ha alcuna incidenza sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

c. L'unità è un operatore privato esistente²⁵

In questo caso è normalmente registrata un'operazione inerente al capitale fisso (investimenti fissi lordi), migliorando l'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

Occorre tuttavia verificare se l'operazione non corrisponda a un accordo di leasing finanziario: in tal caso, in contabilità nazionale, l'attività resterebbe - o ritornerebbe in una seconda fase - nel conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche.

²⁵ Come nella distinzione "per il mercato"/"non per il mercato", il termine privato significa "escluse le istituzioni senza scopo di lucro".

3. Giustificazione delle norme

a. L'unità è appositamente creata

Particolare attenzione va attribuita alle disposizioni dell'SCN 93 in merito alle nozioni di società ausiliarie (paragrafi 4.40.-4.44.) e di attività ausiliarie (paragrafi 5.09.-5.16.). Ad esempio, avendo lo status giuridico di una società, una società ausiliaria è un'unità sussidiaria "interamente di proprietà di una società madre... (e) strettamente deputata alla prestazione di servizi a favore della società madre" (SCN 93, paragrafo 4.40.). La vendita con patto di locazione di fabbricati costituisce uno dei motivi citati al paragrafo 4.42. per la creazione di società ausiliarie. Secondo il paragrafo 4.43., "la società ausiliaria dovrebbe essere trattata come parte integrante della società madre e i suoi conti dovrebbero essere consolidati con quelli della società madre".

Lo stesso ragionamento dovrebbe valere nel caso delle unità ausiliarie create dalle amministrazioni pubbliche per motivi identici (prestazione esclusiva di servizi alle amministrazioni pubbliche). Pertanto tutte le operazioni tra le amministrazioni pubbliche e tali unità dovrebbero essere consolidate in sede di compilazione dei conti nazionali.

Tuttavia, se una siffatta unità è considerata a tutti gli effetti un'unità istituzionale, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche a fronte della prestazione di servizi da parte di tale unità difficilmente potrebbero essere considerati come produzione di beni e servizi destinabili alla vendita:

- per poter essere una vendita, un pagamento deve essere in grado di esercitare un'incidenza significativa sull'offerta e/o sulla domanda;
- nel caso in esame in cui le amministrazioni pubbliche creano un'unità che gestisce edifici pubblici e presta servizi d'abitazione agli organi delle amministrazioni pubbliche, i pagamenti effettuati da tali organi non possono, in generale, essere considerati vendite in quanto è improbabile che essi abbiano un'incidenza significativa sulla domanda di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche anche nel caso in cui i canoni di locazione siano fissati con riferimento ai prezzi di mercato²⁶.

Ovviamente ciò non significa che un siffatto accordo non sia efficace ai fini della gestione degli edifici pubblici, ma esso determina, nella migliore delle ipotesi, una riassegnazione dei fabbricati tra i servizi delle amministrazioni pubbliche e forse una situazione in cui alcuni edifici pubblici sono lasciati liberi dai servizi amministrativi per essere destinati a uso privato (in quest'ultimo caso, i pagamenti effettuati dagli utilizzatori privati saranno ovviamente trattati come vendite). Ciò non corrisponde tuttavia a un'attività per il mercato.

L'unità, non producendo beni e servizi destinabili alla vendita, deve pertanto essere classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche, per lo meno fintanto che i pagamenti effettuati dai servizi delle amministrazioni pubbliche costituiscono la sua principale risorsa.

²⁶ Per di più tali pagamenti determinano probabilmente soltanto registrazioni nella contabilità del Tesoro, senza alcun effettivo movimento di cassa. La contropartita finanziaria di siffatti pagamenti è un'operazione finanziaria "fittizia".

b. L'unità è una società pubblica esistente

Nel caso semplice di una società pubblica esistente che acquista beni d'investimento dalle amministrazioni pubbliche al prezzo di mercato, senza alcuna altra operazione associata tra l'amministrazione pubblica e la società, è opportuno registrare la vendita di attività non finanziarie nel conto del capitale (investimenti fissi lordi, P.51), migliorando l'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

In alcuni casi di questo tipo, tuttavia, si verificano altri avvenimenti. Ad esempio, il trasferimento di attività può essere associato a un considerevole cambiamento delle funzioni della società, la quale assume nuove attività e responsabilità precedentemente spettanti alle amministrazioni pubbliche. Il trasferimento di attività potrebbe non avvenire al prezzo di mercato, oppure potrebbe non esserci affatto un pagamento, o l'acquisto potrebbe essere finanziato mediante il ricorso a un prestito o a un apporto di capitale da parte delle amministrazioni pubbliche. In questi casi più complessi la registrazione di numerose operazioni distinte potrebbe esercitare un'incidenza artificiale sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

L'intero processo potrebbe essere considerato una ristrutturazione di attività all'interno del settore pubblico, finalizzato a una più efficiente gestione di tali attività. In confronto a una semplice operazione di vendita sul mercato, questo tipo di trasferimento di attività, come nel contesto di una riorganizzazione di società, deve essere registrato come altri flussi nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività (per maggiori informazioni si rinvia alle disposizioni del presente manuale riguardanti gli "apporti di capitale in natura", sezione II.3.2).

c. L'unità è un operatore privato esistente

L'unità è da classificare come società privata (in S.11002) allorché si tratta di un'unità esistente del settore privato (o sostenuta da società esistenti) e le modalità del suo controllo o la sua finalità non subiscono alcuna modifica. Nel caso di una nuova unità, questa è privata se istituita e controllata da altre unità private che ne hanno costituito il capitale. La classificazione come società privata dovrebbe essere posta in discussione nel caso in cui:

- l'amministrazione pubblica nominasse alcuni degli amministratori dell'unità;
- non vi fosse alcun capitale privato di rischio;
- l'amministrazione pubblica garantisse i debiti dell'unità.

Non è qui possibile fornire norme specifiche per coprire l'intero ventaglio di possibilità, in quanto tali casi variano notevolmente. La struttura dell'unità e le sue attività devono essere considerate nel loro complesso onde determinare se sia più credibile classificare l'unità come società pubblica o come società privata.

Le amministrazioni pubbliche possono concludere un accordo di vendita con patto di locazione con un'unità privata per molteplici motivi, ad esempio per:

- ridurre i rischi connessi alla proprietà del bene;
- godere dei benefici di una gestione da parte del settore privato;
- ridurre i propri debiti.

Un'operazione con un'unità privata deve essere registrata attraverso operazioni e non come una riorganizzazione di attività in altri flussi. Il problema principale da risolvere è se l'operazione di vendita con patto di locazione costituisca un leasing finanziario - nel qual caso la vendita del bene non sarebbe registrata in quanto esso resterebbe nel conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche - o un leasing operativo - si applica allora l'Allegato II del SEC 95.

IV.4. Infrastrutture pubbliche finanziate e gestite dal settore delle società

1. Termini della questione

Alcune amministrazioni pubbliche ricorrono con sempre maggiore frequenza al settore delle società per finanziare, costruire e gestire infrastrutture pubbliche. L'obiettivo può essere duplice: sfruttare le capacità di tale settore e lo stimolo costituito dalla ricerca del profitto che anima le società, nonché ripartire i costi di nuove infrastrutture nel periodo in cui sono utilizzate, evitando gli elevati costi iniziali di un investimento proprio delle amministrazioni pubbliche.

Essenzialmente si possono considerare due casi.

- 1.1 Caso 1** - Un'amministrazione pubblica stipula un contratto con una società per la costruzione di un'infrastruttura utilizzata per fornire servizi che costituiscono una spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche.

Esempi

- Un'amministrazione pubblica incarica una società di costruire un penitenziario nel rispetto delle specifiche da essa stabilite. L'amministrazione pubblica si impegna a versare alla società un certo importo per 25 anni per rendere il penitenziario idoneo alla sua destinazione, a condizione che esso sia oggetto di adeguata manutenzione. Alla scadenza dei 25 anni, la proprietà giuridica del penitenziario è trasferita dalla società all'amministrazione pubblica.
- Un'amministrazione pubblica stipula un contratto con una società per la progettazione e la costruzione di una strada, attribuendo l'incarico della sua manutenzione alla società per 25 anni nel rispetto di uno standard stabilito. L'amministrazione pubblica versa alla società un canone annuo in relazione al numero di veicoli che utilizzano la strada.

In questi casi sono previsti pagamenti regolari dell'amministrazione pubblica a favore della società.

- 1.2 Caso 2** - Una società costruisce e/o gestisce un'infrastruttura pubblica e finanzia i relativi costi facendo gravare gli oneri sugli utenti che sono diversi da un'amministrazione pubblica.

Ad esempio una società potrebbe costruire una strada e far pagare un pedaggio a quanti la utilizzano. Può esserci o no un pagamento della società a beneficio di un'amministrazione pubblica.

Occorre rispondere alle seguenti domande.

- Nel conto patrimoniale di quale settore - settore delle società o delle amministrazioni pubbliche - va registrata l'infrastruttura pubblica durante il periodo di gestione?
- Come contabilizzare le relative operazioni e qual è la loro incidenza sull'accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche?

NB: Le società partecipanti a tali operazioni possono essere tanto pubbliche quanto private. Se la società è pubblica, il primo interrogativo da porsi è se si tratti realmente di un'unità che produce per il mercato. Si supponga che un'unità pubblica sia appositamente costituita al fine di finanziare, costruire e gestire un'infrastruttura messa a disposizione di un'amministrazione pubblica in cambio di pagamenti periodici durante l'esistenza dell'infrastruttura. In questo caso apparirebbe più appropriato considerare i canoni come semplici trasferimenti anziché come vendite e classificare l'unità nelle amministrazioni pubbliche.

2. Norme da applicare

2.1 Caso 1 - L'amministrazione pubblica effettua periodicamente pagamenti a favore della società

Vanno distinte due situazioni diverse.

a. Caso 1.a

Se durante il periodo di gestione la maggior parte dei rischi e dei vantaggi della proprietà grava sulla società, l'infrastruttura è registrata nel conto patrimoniale della società.

Il contratto tra l'amministrazione pubblica e la società presenta le caratteristiche di un leasing operativo. Solo i pagamenti periodici dell'amministrazione pubblica hanno un'incidenza sul suo accredito/indebitamento (B.9).

Se alla fine del periodo di gestione viene trasferita all'amministrazione pubblica, l'infrastruttura è iscritta nei conti patrimoniali dell'amministrazione pubblica come investimenti fissi lordi controbilanciati da un trasferimento in conto capitale ("Altri trasferimenti in conto capitale" D.99), senza alcuna incidenza sull'accredito/indebitamento (B.9) dell'amministrazione pubblica.

b. Caso 1.b

Se durante il periodo di gestione la maggior parte dei rischi e dei vantaggi della proprietà grava sull'amministrazione pubblica, l'infrastruttura è registrata nel conto patrimoniale dell'amministrazione pubblica.

Il contratto tra l'amministrazione pubblica e la società presenta le caratteristiche di un leasing finanziario.

L'infrastruttura realizzata dalla società è iscritta nei conti patrimoniali dell'amministrazione pubblica come investimenti fissi lordi, controbilanciati da un prestito (F.4) figurativo di pari valore.

Gli investimenti fissi lordi sono registrati nei conti dell'amministrazione pubblica conformemente alle disposizioni del SEC 95 (cfr. paragrafo 3.112.): si ha un'incidenza sull'accredito/indebitamento (B.9) dell'amministrazione pubblica per il valore degli investimenti fissi lordi. Il debito dell'amministrazione pubblica aumenta per un importo pari all'ammontare del prestito figurativo.

Durante il periodo di gestione, le annualità versate dovrebbero essere ripartite in quote di rimborso del capitale e interessi in relazione con il prestito figurativo. I pagamenti d'interesse presentano un'incidenza sull'accreditamento/indebitamento (B.9) dell'amministrazione pubblica.

I rischi e i vantaggi della proprietà dovrebbero essere valutati con riferimento ai fattori presentati nell'allegato.

2.2 Caso 2 - L'amministrazione pubblica non effettua pagamenti a favore della società

In questi casi l'amministrazione pubblica non effettua periodicamente a favore della società pagamenti in denaro o in natura, né direttamente né indirettamente. Durante il periodo di gestione, l'infrastruttura dovrebbe essere registrata nei conti patrimoniali della società.

a. Caso 2.a

Allorché si tratta di un'infrastruttura nuova costruita dalla società, essa costituisce un investimento fisso lordo della società senza alcuna incidenza sui conti dell'amministrazione pubblica.

Se alla fine del periodo di gestione viene trasferita all'amministrazione pubblica, l'infrastruttura è contabilizzata nei conti patrimoniali di quest'ultima come investimenti fissi lordi controbilanciati da un trasferimento in conto capitale ("Altri trasferimenti in conto capitale" D.99), senza alcuna incidenza sull'accreditamento/indebitamento (B.9) dell'amministrazione pubblica.

Nel caso in cui nel corso della durata del contratto la società effettui a favore dell'amministrazione pubblica dei pagamenti, questi sono registrati come fitti di terreni (D.45) se l'amministrazione pubblica mette a disposizione della società attività non prodotte (come il terreno su cui è costruita l'infrastruttura), o come imposte ("Altre imposte sulla produzione" D.29) se l'amministrazione pubblica non fornisce nulla in cambio del pagamento.

b. Caso 2.b

Può succedere che l'amministrazione pubblica trasferisca alla società un'infrastruttura esistente. Questa è registrata come apporto di capitale in natura nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività, senza alcuna incidenza sull'accreditamento/indebitamento dell'amministrazione pubblica: l'operazione può essere considerata una ristrutturazione del capitale fisso, dei diritti di proprietà e delle obbligazioni; si tratta di uno scambio di attività non finanziarie con attività finanziarie (partecipazione dell'amministrazione pubblica nella società, AF.5), da registrare in conformità alle norme definite nella sezione II.3.2 (2.b.) del manuale.

Se alla scadenza del periodo di gestione viene restituita all'amministrazione pubblica, l'infrastruttura è contabilizzata nei conti patrimoniali dell'amministrazione pubblica tramite registrazione nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività senza alcuna incidenza sull'accreditamento/indebitamento dell'amministrazione pubblica (cfr. sezione II.1.2 «Trasferimenti dalle società pubbliche alle amministrazioni pubbliche», F.513).

Se nel corso della durata del contratto la società effettua pagamenti a beneficio dell'amministrazione pubblica, questi dovrebbero essere registrati come dividendi (D.421).

3. Giustificazione delle norme

Si applicano le disposizioni dell'Allegato II del SEC 95. In esso è spiegato come distinguere tra il caso 1.a (leasing operativo) e il caso 1.b (leasing finanziario). I criteri contenuti nell'allegato del presente manuale forniscono alcune indicazioni pratiche sul modo in cui interpretare l'Allegato II del SEC 95.

3.1 Caso 1 - L'amministrazione pubblica effettua periodicamente pagamenti a favore della società

a. Caso 1.a

È la società che fornisce un servizio all'amministrazione pubblica: tale produzione è realizzata con l'infrastruttura. Appare pertanto opportuno registrare l'infrastruttura nel conto patrimoniale della società durante il periodo di gestione. Il servizio rappresenta per l'amministrazione pubblica una spesa per consumi finali.

Se l'infrastruttura è trasferita all'amministrazione pubblica alla scadenza del periodo di gestione, è improbabile che ciò avvenga senza una contropartita. Il trasferimento può costituire il compenso dell'uso del terreno pubblico o dell'esecuzione dell'operazione da parte della società. Gli investimenti fissi lordi registrati nei conti dell'amministrazione pubblica potrebbero pertanto essere controbilanciati da redditi da capitale (D.4), oppure da un'altra operazione corrente non finanziaria. Si propone tuttavia di bilanciare gli investimenti fissi lordi con un trasferimento in conto capitale ("Altri trasferimenti in conto capitale" D.99) data l'eccezionalità dell'operazione.

b. Caso 1.b

È l'amministrazione pubblica che fornisce un servizio mediante l'infrastruttura. L'amministrazione pubblica acquisisce l'infrastruttura attraverso un contratto di leasing finanziario con la società che l'ha realizzata. Il servizio si configura come spesa per consumi finali dell'amministrazione pubblica.

3.2 Caso 2 - L'amministrazione pubblica non effettua pagamenti a favore della società

A prescindere dal caso concreto, la società realizza una produzione mediante l'infrastruttura. Tale produzione è consumata dagli utilizzatori dell'infrastruttura. Appare pertanto opportuno registrare l'infrastruttura nel conto patrimoniale della società durante il periodo di gestione.

a. Caso 2.a

Si tratta di una nuova infrastruttura realizzata dalla società.

Eventuali pagamenti della società a favore dell'amministrazione pubblica possono intervenire perché:

- l'amministrazione pubblica fornisce una contropartita;
La classificazione dei pagamenti dipende dalla natura della contropartita. Normalmente si tratta del terreno su cui l'infrastruttura è realizzata: in tal caso i versamenti periodicamente effettuati dalla società all'amministrazione pubblica dovrebbero essere classificati come fitti di terreni (D.45).

oppure:

- la società è tenuta ad effettuare un versamento a favore dell'amministrazione pubblica semplicemente per ottenere il permesso di effettuare l'operazione.
Il caso si configura come una licenza per la quale l'amministrazione pubblica non fornisce alcun servizio effettivo. Il pagamento dovrebbe essere classificato come altre imposte sulla produzione (D.29) applicando le disposizioni del paragrafo 4.23., lettera e), del SEC 95.

Se l'infrastruttura è trasferita all'amministrazione pubblica alla scadenza del periodo di gestione, è improbabile che ciò avvenga senza una contropartita. Il trasferimento può costituire il compenso dell'uso del terreno pubblico o dell'esecuzione dell'operazione da parte della società. Gli investimenti fissi lordi registrati nei conti dell'amministrazione pubblica potrebbero pertanto essere controbilanciati da redditi da capitale (D.4), oppure da un'altra operazione corrente non finanziaria. Si propone tuttavia di bilanciare gli investimenti fissi lordi con un trasferimento in conto capitale ("Altri trasferimenti in conto capitale" D.99) data l'eccezionalità dell'operazione.

b. Caso 2.b

Può succedere che l'amministrazione pubblica trasferisca alla società un'infrastruttura esistente. Questa è registrata come apporto di capitale in natura nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività, senza alcuna incidenza sull'accREDITAMENTO/indebitamento dell'amministrazione pubblica: l'operazione può essere considerata una ristrutturazione del capitale fisso, dei diritti di proprietà e delle obbligazioni; si tratta di uno scambio di attività non finanziarie con attività finanziarie (partecipazione dell'amministrazione pubblica nella società, AF.5), da registrare in conformità alle norme definite nella sezione II.3.2 (2.b.) del manuale.

In considerazione di tale partecipazione al capitale della società, è opportuno classificare gli eventuali pagamenti della società all'amministrazione pubblica come dividendi (D.421) anche se una parte di essi potrebbe essere considerata come fitti.

La restituzione dell'infrastruttura all'amministrazione pubblica è registrata simmetricamente al trasferimento iniziale: scambio di un'attività non finanziaria con un'attività finanziaria (AF.5) contabilizzata nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività.

4. Esempi di trattamenti contabili

Vengono presentati qui di seguito i trattamenti contabili dei quattro casi.

La sequenza dei conti dell'amministrazione pubblica e della società non è fornita per intero, limitandosi alla presentazione dei conti pertinenti ai casi illustrati.

4.1 **Caso 1.a**

- L'infrastruttura è realizzata dalla società (investimenti fissi lordi = 1000);
- l'amministrazione pubblica effettua periodicamente pagamenti a favore della società durante il periodo di gestione e l'infrastruttura viene registrata nei conti patrimoniali della società: leasing operativo (per il primo anno i pagamenti sono pari a 100);
- l'infrastruttura viene trasferita all'amministrazione pubblica alla fine del periodo di gestione (presenta un valore residuo di 200).

Costruzione e primo anno di gestione dell'infrastruttura

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conti non finanziari							
I/ΔA		R/ΔP		I/ΔA		R/ΔP	
P.3	100			P.51	1000	P.12	1000
B.9	-100					P.11	100

Trasferimento dell'infrastruttura all'amministrazione pubblica alla fine del periodo di gestione

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
P.51	200	D.99	+200				
B.9	0						

Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AN.11	200						

4.2 Caso 1.b

- L'infrastruttura è realizzata dalla società (investimenti fissi lordi = 1000);
- l'amministrazione effettua periodicamente pagamenti a favore della società durante il periodo di gestione e l'infrastruttura è registrata nei conti patrimoniali dell'amministrazione pubblica (leasing finanziario).

Costruzione dell'infrastruttura attribuita all'amministrazione pubblica

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conti non finanziari							
I/ΔA		R/ΔP		I/ΔA		R/ΔP	
P.51	1000					P.11	1000
B.9	-1000						
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
		F.4	1000				
		B.9	-1000				
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AN.11	1000	AF.4	1000				

Primo anno di gestione dell'infrastruttura

$$P.13 = D.1 (=60) + K.1 (=40)$$

$$P.3 = P.13$$

$$D.41 = 50$$

$$F.4 = -20$$

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conti delle operazioni correnti							
I		R		I		R	
D.1	60	P.13	100			D.41	50
D.41	50						
P.3	100						
K.1	40						
B.8 netto	-150						
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
K.1	-40	B.8 netto	-150				
B.9	-110	B.10.1	-150				
Conto finanziario							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
F.2	-130	F.4	-20	F.2	70	F.4	-20
		B.9	-110			B.9	-50
Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AN.11	960	AF.4	980				
ΔAF.2	-130	ΔB.90	-150				

4.3 Caso 2.a

- L'infrastruttura è realizzata dalla società;
- fitti/imposte sono versati dalla società all'amministrazione pubblica (i pagamenti per il primo anno ammontano a 100);
- l'infrastruttura viene trasferita all'amministrazione pubblica alla fine del periodo di gestione (essa presenta un valore residuo di 200).

Costruzione e primo anno di gestione

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conti non finanziari							
I/ΔA		R/ΔP		I/ΔA		R/ΔP	
B.9	+100	D.45/D.29	100				

Trasferimento dell'infrastruttura alla fine della gestione

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conto del capitale							
ΔA		ΔP		ΔA		ΔP	
P.51	+200	D.99	+200	P.51	-200	D.99	-200
B.9	0						

Conto patrimoniale di chiusura							
A		P		A		P	
AN.11	200						

4.4 Caso 2.b

- L'infrastruttura è trasferita dall'amministrazione pubblica all'impresa all'inizio del periodo di gestione (per un importo di 1000);
- la società potrebbe pagare dividendi all'amministrazione pubblica (tale ipotesi non è presa in considerazione nell'esempio che segue);
- l'infrastruttura è restituita all'amministrazione pubblica alla fine del periodo di gestione (essa presenta un valore residuo di 200).

Trasferimento iniziale dell'infrastruttura all'impresa

Amministrazioni pubbliche		Società	
Conto patrimoniale di apertura			
A		P	
AN.11	1000		
Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività			
ΔA		ΔP	
AN.11(K.12.1)	-1000	AN.11(K.12.1)	1000
AF.5(K.12.1)	1000	AF.5(K.12.1)	1000
Conto patrimoniale di chiusura			
A		P	
AN.11	0	AN.11	1000
AF.5	1000	AF.5	1000

Primo anno di gestione dell'infrastruttura

K.1 = 40

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conto del capitale							
<u>ΔA</u>		<u>ΔP</u>		<u>ΔA</u>		<u>ΔP</u>	
				K.1	-40	B.10.1	-40
Conto della rivalutazione delle attività e delle passività							
<u>ΔA</u>		<u>ΔP</u>		<u>ΔA</u>		<u>ΔP</u>	
AF.5(K.11)	-40					AF.5(K.11)	-40
		B.10.3	-40			B.10.3	+40
Conto patrimoniale di chiusura							
<u>A</u>		<u>P</u>		<u>A</u>		<u>P</u>	
AF.5	960			AN.11	960	AF.5	960
		ΔB.10	-40			ΔB.10	0

Restituzione dell'infrastruttura all'amministrazione pubblica alla fine del periodo di gestione

Amministrazioni pubbliche				Società			
Conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività							
<u>ΔA</u>		<u>ΔP</u>		<u>ΔA</u>		<u>ΔP</u>	
AN.11(K.12.1)	200			AN.11(K.12.1)-200		AF.5(K.12.1)	-200
AF.5(K.12.1)	-200						
Conto patrimoniale di chiusura							
<u>A</u>		<u>P</u>		<u>A</u>		<u>P</u>	
AN.11	200						

Allegato - Fattori che influenzano la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario

L'Allegato II del SEC 95 non si dilunga nella descrizione dei fattori che determinano se un'operazione debba configurarsi come leasing finanziario o come leasing operativo. In caso di dubbio potrebbe essere utile porsi le seguenti domande. Può ovviamente verificarsi il caso che le risposte ad alcune domande facciano propendere per un leasing operativo e altre per un leasing finanziario. L'importanza relativa di ciascuna domanda deve allora essere valutata nel caso particolare.

1. A chi incombe la responsabilità per la manutenzione e l'assicurazione dell'infrastruttura?

Si supponga che l'amministrazione pubblica si faccia carico dell'assicurazione e della manutenzione dell'infrastruttura e sostenga direttamente i relativi oneri.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing finanziario, in quanto l'amministrazione pubblica sopporta il rischio delle variazioni di tali oneri.

2. Chi rimborsa il debito in caso di estinzione anticipata del contratto?

Si supponga che l'amministrazione pubblica debba rimborsare il debito della società in caso di estinzione anticipata del contratto.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing finanziario, in quanto l'amministrazione pubblica sopporta tale rischio.

3. Chi determina la natura dell'infrastruttura?

Si ipotizzi che la società disponga di un significativo e continuo potere discrezionale circa le modalità d'adempimento del contratto, che essa adotti le decisioni fondamentali in merito alla progettazione e alla costruzione dell'infrastruttura e che decida le modalità in cui è realizzata la prestazione del servizio richiesto dall'acquirente.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing operativo.

4. Chi sopporta il rischio di una variazione della domanda?

La domanda dei servizi forniti dall'infrastruttura può essere superiore o inferiore alle attese. Si supponga che la domanda dell'infrastruttura abbia un'incidenza sul reddito della società in quanto l'importo pagato dall'amministrazione pubblica o dagli altri clienti è correlato all'ammontare del servizio consumato.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing operativo.

5. Vi sono introiti da terzi?

Si supponga che la società utilizzi l'infrastruttura per fornire servizi anche a clienti diversi dall'amministrazione pubblica, che quest'ultima non sopporti il rischio della volubilità della domanda da parte dei terzi e inoltre che gli introiti per le prestazioni a favore di terzi costituiscano una parte significativa dei proventi complessivi ottenuti dall'infrastruttura.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing operativo.

6. L'importo corrisposto dall'amministrazione pubblica è inferiore se la qualità del servizio non è sufficientemente buona?

Si ipotizzi che l'importo dei versamenti effettuati dall'amministrazione pubblica subisca una diminuzione quando il servizio prestato dalla società non sia all'altezza degli standard richiesti, anche se a causa di problemi connessi all'infrastruttura anziché alla sua gestione.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing operativo.

7. L'amministrazione pubblica paga un importo superiore nel caso in cui aumentino i costi sostenuti dalla società?

Si supponga che l'amministrazione pubblica paghi di più nel caso di un aumento dei costi sostenuti dalla società con riguardo all'infrastruttura. Ad esempio la società potrebbe dover eseguire lavori di manutenzione più complessi del previsto.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing finanziario.

8. Chi sopporta il rischio del valore residuo?

Si supponga che l'amministrazione pubblica abbia la facoltà, alla scadenza del contratto, di acquisire l'infrastruttura al prezzo corrente di mercato e non sia obbligata ad acquistarla a un prezzo predeterminato se non ne ha bisogno o se l'infrastruttura non è in buone condizioni.

Nell'ipotesi in questione si configura un caso di leasing operativo.

Parte V

Appendice sul debito pubblico

SOMMARIO

- V.1. Calcolo del debito pubblico**
- V.2. Debiti in valuta estera (swap di divise su strumenti di debito)**
- V.3. Vendite con patto di riacquisto (repurchase agreement)**

V.1. Calcolo del debito pubblico

La definizione di debito pubblico nella procedura per i disavanzi eccessivi è coerente con le definizioni fornite dal SEC 95 per il settore delle amministrazioni pubbliche e le passività finanziarie (fatta eccezione, tuttavia, per gli altri conti passivi e gli strumenti finanziari derivati). La sua valutazione per contro non è conforme alle disposizioni in merito alla valutazione contenute nel SEC 95.

1. Definizione e norme di valutazione

a. SEC 95

Nel SEC 95 non è fornita una definizione specifica di debito pubblico, mentre sono previste disposizioni generali in merito ai settori istituzionali (incluse le amministrazioni pubbliche, cfr. parte I), nonché alle passività finanziarie e alle *norme relative alla loro valutazione*.

Paragrafo 1.51.: "I prezzi di mercato costituiscono il parametro fondamentale del SEC ai fini della valutazione".

Paragrafo 7.01.: "Lo stock delle attività e delle passività registrate nel conto patrimoniale è valutato ai prezzi di mercato correnti alla data cui il conto patrimoniale si riferisce".

In conseguenza di tali disposizioni generali, lo stock delle passività delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere registrato nei conti nazionali *al valore di mercato* alla fine del periodo contabile nel conto patrimoniale di chiusura del settore delle amministrazioni pubbliche.

Lo stock del debito pubblico ai sensi del SEC 95 (al valore di mercato)

Dovrebbe essere pari alla somma di tutte le passività del settore delle amministrazioni pubbliche (S.13): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni (AF.3) inclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.34), prestiti (AF.4) e altri conti passivi (AF.7), nonché, in alcuni casi e in misura minima, azioni e altre partecipazioni (AF.5) e riserve tecniche di assicurazione (AF.6).

Stock del debito (alla fine dell'anno N) =	AF.2
	+ AF.3 (inclusi AF.34)
	+ AF.4
	+ AF.7
	+ AF.5 (se esistono)
	+ AF.6 (se esistono)

b. Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) nell'Unione economica e monetaria (UEM), nonché del patto di stabilità e di crescita, il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) contiene una definizione completa di debito pubblico:

"Per debito si intende il debito lordo *al valore nominale* in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione".

Tale definizione è integrata dal regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (riveduto, cfr. allegati) che specifica le componenti del debito pubblico con riferimento alle definizioni delle passività finanziarie contenute nel SEC 95.

Valore nominale

Nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, il valore nominale è considerato equivalente al valore facciale delle passività. Esso coincide pertanto con l'importo (concordato contrattualmente) che l'amministrazione pubblica dovrà rimborsare ai creditori alla scadenza. In linea di principio, gli interessi maturati su una passività non sono presi in considerazione ai fini della valutazione di tale passività.

Va precisato quanto segue:

- depositi (inclusi i titoli non negoziabili): il valore nominale comprende gli interessi maturati allorché questi sono effettivamente accreditati al depositante (in forza di un obbligo di legge) ed è possibile ritirarli;
- titoli indicizzati: il valore nominale corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell'anno;
- titoli a tasso zero: il valore nominale è il valore di rimborso (valore facciale);
- titoli con interessi capitalizzati: il valore nominale è il valore di emissione;
- titoli oggetto di stripping: la separazione della cedola e del mantello non modifica il valore nominale del titolo originario²⁷;
- strumenti finanziari derivati: non sono inclusi nel debito pubblico in quanto manca un valore nominale identico a quello osservabile per gli altri strumenti di debito;
- leasing finanziario: il debito include il prestito figurativo pari all'investimento fisso lordo del leasing finanziario.

²⁷

Allorché un'unità delle amministrazioni pubbliche interviene sul mercato secondario e acquista separatamente una cedola o un mantello oggetto di stripping (provenienti da un titolo emesso dallo Stato), il processo di consolidamento richiede una valutazione specifica delle parti staccate sulla base del valore nominale del titolo originario (cfr. parte III, «Registrazione degli interessi», III.3., 3.b.).

NB: Caso di interessi arretrati

Applicando il criterio della competenza economica, gli interessi sono registrati allorché maturano. Pertanto, a prescindere che siano effettivamente versati o meno, gli interessi maturati incidono sull'accreditamento/indebitamento.

Per il debito pubblico nel quadro della PDE (al valore nominale, escludendo gli interessi maturati), gli interessi dovuti ma non versati sono registrati negli altri conti passivi (F.79) finché non sono pagati (SEC 95, paragrafo 5.131.). Nel quadro della PDE, gli interessi arretrati contabilizzati negli altri conti passivi non sono presi in considerazione nel debito pubblico.

Debito in valuta estera

Le passività denominate in valuta estera sono convertite nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio riveduto prevede che, se una passività denominata in valuta estera è convertita mediante accordi contrattuali in una o più valute estere, essa debba essere convertita nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi (vedi capitolo V.2) e quindi nella moneta nazionale conformemente alla norma generale (presentata nel paragrafo precedente).

Lo stesso principio si applica nel caso del debito denominato in moneta nazionale e convertito in una valuta estera (vedi capitolo V.2).

Stock del debito pubblico (al valore nominale)

Si ricorda che:

- per ragioni pratiche di misurazione, nel debito pubblico non si tiene attualmente conto degli altri conti passivi (AF.7, inclusi i crediti commerciali);
- il debito pubblico deve essere consolidato: le passività le cui corrispondenti attività finanziarie sono detenute dai sottosettori delle amministrazioni pubbliche devono essere escluse dal calcolo.

Lo stock del debito pubblico nella procedura per i disavanzi eccessivi è pari alla somma delle passività del settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) nelle seguenti categorie: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni (AF.3) esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.34) e prestiti (AF.4):

$\begin{aligned} \text{Stock del debito (alla fine dell'anno N)} &= \text{AF.2} \\ &+ \text{AF.3 (esclusi AF.34)} \\ &+ \text{AF.4} \end{aligned}$
--

2. Variazione del debito pubblico

La variazione del debito pubblico tra due momenti (fine dell'anno N e fine dell'anno N-1) è pari alle emissioni nell'anno N di nuove passività (in F.2, F.3 e F.4) - al netto dei rimborsi - e alle altre variazioni di volume (K.10 e K.12 delle passività), nonché ad altri effetti sulla valutazione dovuti alla definizione della PDE.

Questionario PDE

Nel questionario PDE compilato dagli Stati membri dell'UE e trasmesso due volte all'anno alla Commissione europea, una tavola (la tavola 3) è intesa a descrivere la relazione tra l'accREDITAMENTO/indebitamento (B.9 nel SEC 95) delle amministrazioni pubbliche e la variazione del debito pubblico. Analiticamente, un aumento del debito pubblico dovrebbe essere considerato come determinato da due principali fattori:

1. l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche (B.9, voce a saldo del conto del capitale);
2. l'acquisizione netta di attività finanziarie (F.2, F.3, F.4, F.5 e F.7) da parte delle amministrazioni pubbliche (flussi registrati nel conto finanziario).

Alcune rettifiche devono essere apportate per ottenere la variazione finale del debito pubblico:

- agli altri flussi (altre variazioni di volume K.10 o K.12 delle passività, guadagni e perdite in conto capitale in particolare per effetto del debito in valuta estera);
- alla definizione della PDE: consolidamento, esclusione dei conti passivi e degli strumenti finanziari derivati, rettifiche da interessi maturati a interessi pagati e, per i titoli, da valore dell'operazione a valore facciale (ossia differenza tra il prezzo di emissione o di rimborso e il valore nominale²⁸).

Infine andrebbe individuata una discrepanza statistica principalmente attribuibile alla discrepanza tra i conti finanziari e i conti non finanziari.

$\begin{aligned} \text{Flusso netto del debito} = & \text{indebitamento} \\ & + \text{flusso netto delle attività finanziarie (F.2 + F.3 + F.4 + F.5 + F.7)} \\ & + \text{rettifiche (ad altri flussi e alla definizione di debito della PDE)} \end{aligned}$

²⁸

Va tenuto presente che il prezzo di rimborso può includere gli interessi maturati. Pertanto la differenza rispetto al valore nominale va calcolata dopo aver detratto dal prezzo di rimborso la parte corrispondente agli interessi maturati liquidati.

V.2. Debiti in valuta estera (swap di divise su strumenti di debito)

1. Termini della questione

Nella presente sezione sono descritte le modalità di trattamento delle passività denominate in valuta estera o convertite da e/o in una valuta estera ai fini del calcolo del debito pubblico nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE).

Gli ultimi tre commi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (cfr. allegati) precisano quanto segue:

"Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno. Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno. Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi."

Di conseguenza, e in seguito alle discussioni con i gestori del debito pubblico in sede di preparazione dell'emendamento, si è deciso di tener conto (nel calcolo del debito pubblico ai fini della PDE) delle passività sopradescritte denominate in valuta estera o convertite da e/o in una valuta estera.

Si precisa che viene descritto SOLTANTO il trattamento di tali passività denominate in valuta estera o convertite da e/o in una valuta estera. Le altre questioni connesse, elencate qui di seguito (vedere riquadro nella pagina successiva), non sono interessate dal contenuto della presente sezione.

PRECISAZIONI

Il trattamento delle passività denominate in valuta estera o convertite da e/o in una valuta estera descritto nella presente sezione costituisce una **questione distinta da** quelle di seguito indicate.

- 1) Trattamento degli **swap valutari in generale** (o forward rate agreement simili) ai fini del calcolo del debito pubblico nel quadro della PDE.

Il presente documento riguarda soltanto gli swap valutari basati su passività esistenti (ossia swap in diretta relazione con un effettivo strumento di debito; lo scopo di tali swap - copertura completa o parziale di un dato strumento di debito, copertura generale contro il rischio di cambio, speculazione e/o previsione di variazioni dei tassi di cambio - non riveste tuttavia alcuna importanza).

Gli swap valutari basati su passività inesistenti (cioè gli swap non collegati a un effettivo strumento di debito) non sono presi in considerazione nella presente sezione.

Nel quadro delle disposizioni emendate del SEC 95 (in cui i flussi di pagamenti di interessi su operazioni di swap sono da registrare come strumenti finanziari derivati²⁹) e ai fini della PDE, **i flussi di pagamenti di interessi relativi a swap valutari basati su passività inesistenti dovrebbero essere esclusi dal calcolo del debito pubblico.**

Tale esclusione si fonda sul secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea:

"Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95".

Tale esclusione è motivata dal fatto che nel caso degli strumenti finanziari derivati, come definiti nel SEC 95, non esiste un valore nominale identico a quello di altri strumenti di debito.

- 2) Trattamento degli swap ai fini del calcolo del **disavanzo** pubblico nel quadro della PDE. Nel regolamento che modifica il trattamento degli swap nel SEC 95²⁹ è espressamente indicato che gli emendamenti non influenzano il **trattamento dei flussi di pagamenti di interessi risultanti da contratti di swap ai fini del calcolo del disavanzo pubblico nel quadro della PDE.**

Ai fini del calcolo del disavanzo pubblico nel quadro della PDE - ed esclusivamente in tal caso - i flussi di pagamenti di interessi derivanti da contratti di swap continueranno ad essere registrati al valore di mercato come **redditi da capitale** (interessi, D.41) applicando la norma originaria del SEC 95 e con un'incidenza sull'accREDITAMENTO/indebitamento (B.9) delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini della PDE si distinguerà una specifica voce B.9 (rispettivamente una specifica voce D.41), codificata EDPB.9 (rispettivamente EDPD.41) diversa dal concetto riveduto del SEC 95 di B.9 (rispettivamente D.41).

- 3) Trattamento degli swap **a norma del SEC 95²⁹ emendato** (conformemente all'SCN 93 riveduto³⁰)

Il SEC 95 emendato (con la modifica dei paragrafi 4.47, 5.67 e 5.139) stabilisce che i flussi di interessi derivanti da contratti di swap devono essere registrati **al valore di mercato** come strumenti finanziari derivati (F.34), senza alcuna incidenza sull'accREDITAMENTO/indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

²⁹

Si veda il regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, allegato alla fine del capitolo.

³⁰

Revisione completata l'8 febbraio 2000 a livello del gruppo di lavoro intersegretariato dei conti nazionali.

2. Norme da applicare

Come principio fondamentale, analogamente alle disposizioni del SEC 95 (paragrafo 6.58.), qualsiasi strumento di debito denominato in valuta estera deve essere convertito in moneta nazionale al tasso di cambio corrente in vigore nel momento della determinazione dell'importo complessivo del debito pubblico. Attualmente tale operazione avviene soltanto alla fine di ogni anno. Deve pertanto essere utilizzato il "tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno".

Il regolamento (CE) n. 3605/93 emendato ha aggiunto che allorché uno strumento di debito denominato in valuta estera è oggetto di un'operazione di swap in moneta nazionale, la conversione in quest'ultima deve essere basata sul tasso convenuto negli accordi.

Si noti che un effetto analogo può derivare dall'utilizzo di altri strumenti finanziari derivati come i future o le opzioni. In ogni caso la conversione in moneta nazionale dovrebbe essere basata su un approccio simile.

Il regolamento emendato stabilisce anche che allorché uno strumento di debito denominato in valuta estera è oggetto di un'operazione di swap in un'altra divisa estera, e non nella moneta nazionale, va adottato un approccio in due fasi.

In un primo momento, lo strumento di debito è convertito nella valuta ricevuta all'inizio del contratto di swap e utilizzata nei successivi pagamenti, sulla base del tasso di cambio incrociato per entrambe le valute estere convenuto nel contratto. Successivamente, la conversione nella moneta nazionale si basa sul tasso di cambio corrente in vigore alla fine dell'anno per la valuta risultante dalla prima conversione.

Il regolamento emendato considera anche il caso specifico in cui la copertura/modifica dell'esposizione a un rischio di cambio non è all'origine di un contratto di swap. Ad esempio, un debito originariamente denominato in moneta nazionale potrebbe essere oggetto di swap in valuta estera, creando in tal modo un'esposizione valutaria.

La norma da seguire in questo caso è quella di considerare il debito come se fosse denominato in valuta estera sulla base del tasso di cambio convenuto nel contratto. Per la necessaria conversione in moneta nazionale va utilizzato il tasso di cambio corrente.

Nel regolamento emendato, e nella misura in cui lo swap su valute è basato su uno strumento di debito esistente, non vi è alcuna restrizione in merito all'applicazione delle sopracitate disposizioni, in particolare:

- un contratto su strumenti finanziari derivati non è necessariamente stipulato al momento dell'emissione del relativo strumento di debito di riferimento: può essere concluso in qualsiasi momento e per qualsiasi scadenza (compresi comunque entro il momento di emissione e di scadenza dello strumento di debito di riferimento);
- un contratto su strumenti finanziari derivati può prevedere uno scambio di pagamenti inferiori (pertanto non superiori) ai flussi di capitale e di interessi derivanti dallo strumento di riferimento;
- tali contratti possono anche fare riferimento a una serie di strumenti di debito e non a un singolo specifico strumento, coprendo un'esposizione ai rischi per molteplici strumenti di debito;

- possono essere osservati casi più complessi.

Il nuovo regolamento copre pertanto tutti i casi in cui un contratto su strumenti finanziari derivati controbilancia un'esposizione a un rischio iniziale o modifica la valuta in cui è sopportato il rischio, incluso il caso in cui il rischio era inizialmente nullo.

3. Giustificazione delle norme

La conversione degli strumenti di debito denominati in valuta estera è necessaria per poter aggregare i dati e stimare l'importo complessivo del debito pubblico lordo consolidato.

La conversione in un determinato momento deve essere basata su un tasso di cambio.

Ciò non significa che un debito sarà necessariamente rimborsato all'importo derivante dalla conversione in quanto, in caso di uno strumento negoziabile, si dovrebbe tener conto del prezzo dello strumento al momento dell'operazione. Si tratta tuttavia di una prassi generale in contabilità che, inoltre, è coerente con le norme della PDE di valutazione al valore nominale. Non avrebbe alcun senso far riferimento al tasso di cambio in vigore al momento dell'assunzione della nuova passività.

Tuttavia, allorché uno strumento di debito originario denominato in valuta estera è oggetto di un'operazione di swap in moneta nazionale, i flussi di pagamenti sono fissati nel contratto stipulato tra le parti, ossia l'unità delle amministrazioni pubbliche, da una parte, e uno o più controparti bancarie, dall'altra.

Nel caso semplice in cui gli importi e la scadenza di uno strumento di debito e dell'operazione di swap coincidono perfettamente, l'unità delle amministrazioni pubbliche verserà regolarmente un importo in moneta nazionale ricevendo in cambio un importo in valuta estera. Quest'ultimo sarà immediatamente utilizzato per pagare gli interessi o rimborsare il capitale ai creditori/possessori dello strumento di debito di riferimento.

In tali condizioni è ovvio che l'amministrazione pubblica non è più esposta a rischi di cambio riguardo ai pagamenti per gli strumenti originari. Non ha alcun bisogno di ricorrere al mercato dei cambi per ottenere gli importi in valuta connessi al servizio del debito del debito originario. Un tasso di conversione è stato implicitamente fissato. In tal caso il tasso di cambio convenuto nel contratto è più pertinente di quello corrente, in quanto quest'ultimo non è suscettibile di avere alcuna incidenza sullo strumento di debito che diventa ora insensibile alla volatilità e alle tendenze del mercato dei cambi.

Infine per la parte coperta da un accordo di swap su valute³¹, il debito può essere considerato come trasformato in moneta nazionale. Il caso è simile a quello di un debito originariamente emesso in valuta nazionale per l'importo del capitale fissato nel contratto.

³¹

O eventualmente da qualsiasi altro strumento finanziario derivato avente lo stesso effetto.

I gestori di debiti non utilizzano tuttavia gli strumenti finanziari derivati all'unico scopo di sopprimere i rischi di cambio derivanti dall'assunzione iniziale di una nuova passività. Essi operano anche allo scopo di ridurre "l'onere" finale del debito, il costo di indebitamento.

In tali condizioni essi possono stipulare contratti di swap in cui modificano ma non annullano il rischio di cambio. In funzione delle loro previsioni possono scambiare i proventi in una moneta derivanti dall'emissione di un debito in un'altra valuta estera.

In tal caso dovrebbe valere lo stesso ragionamento usato per gli swap in moneta nazionale. La denominazione valutaria del debito è cambiata. In primo luogo, deve essere utilizzato il tasso di cambio convenuto nel contratto, dalla valuta "originaria" a quella "nuova". In secondo luogo, va utilizzato, come al solito, il tasso di cambio di mercato per la valuta per la quale è sopportato un rischio di cambio.

In alcuni casi, attualmente alquanto infrequenti, i gestori di debiti possono avviare una specie di "catena" di swap di divise, scambiando i proventi denominati in una valuta, derivanti da un'operazione di swap, in un'altra valuta estera. Possono essere realizzate molte operazioni simili. In tal caso, attraverso i diversi tassi di cambio inclusi nei contratti, occorre determinare dapprima la valuta finale in cui il debito è denominato. Successivamente la conversione nella moneta nazionale è basata sul tasso di cambio corrente.

In alcune occasioni, i gestori di debiti possono sottoporre a swap in valuta estera un debito inizialmente denominato in moneta nazionale. Sicuramente devono avere buoni motivi per esporsi a un rischio di cambio (nonché al rischio di una nuova controparte) quando l'emissione dello strumento di debito era pienamente neutra sotto questo profilo. In effetti, in una data configurazione del mercato, essi possono sperare di ottenere come risultato finale una riduzione del costo di indebitamento.

Si potrebbe sostenere che per un debito originariamente denominato in moneta nazionale non è affatto necessario applicare la stessa norma basata sull'uso successivo di due tassi di cambio, contrattuale e corrente. L'operazione inerente a strumenti finanziari privati potrebbe essere considerata una "mera" gestione di "tesoreria", totalmente disgiunta dallo strumento di riferimento.

Tuttavia, rispetto a una operazione di indebitamento "normale", lo swap potrebbe modificare l'importo complessivo in moneta nazionale che il debitore deve corrispondere. Tale trattamento è inoltre coerente con il nuovo approccio nel regolamento emendato. Infine l'utilizzo di tassi convenuti nei contratti sugli strumenti finanziari derivati consente una migliore misurazione dell'esposizione ai rischi.

4. Esempi di trattamenti contabili³²

1) *Debito denominato in valuta estera oggetto di swap con la moneta nazionale*

- Valore nominale dello strumento di debito: 100 \$
- Swap di dollari contro euro: 100 \$/95,24 € (tasso di cambio nell'accordo di swap: 1 € = 1,05 \$)
- Valutazione dello strumento di debito secondo la versione modificata del regolamento: 95,24 €

Osservazioni - Il tasso di cambio del contratto di swap è più appropriato del tasso di mercato per riflettere il costo del debito in moneta nazionale. Alla scadenza, per ricevere 100 \$ dalla controparte dello swap (da utilizzare per rimborsare il possessore dello strumento), l'emittente deve sicuramente fornire € 95,24.

2) *Debito denominato in valuta estera oggetto di swap con un'altra valuta estera*

- Valore nominale dello strumento di debito: 100 \$
- Swap di dollari contro yen: 100 \$/10500 ¥ (tasso di cambio: 1 \$ = 105 ¥)
- Nuovo valore nominale del debito: 10500 ¥
- Valutazione dello strumento di debito secondo la versione modificata del regolamento: 95,45 € (sulla base di un tasso di cambio di mercato: 1 € = 110 ¥)

Osservazioni - L'operazione di swap ha modificato il rischio di cambio. La valutazione dello strumento di debito dipende ora dall'evoluzione del cambio €/¥ e non più dal cambio €/\$. Il debito è trattato come se fosse stato originariamente emesso in yen. Alla fine di ciascun anno, il debito è convertito in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio di mercato €/¥ in quanto non è coperto il rischio di cambio in yen.

3) *Debito denominato in moneta nazionale oggetto di swap con una valuta estera*

- Valore nominale dello strumento di debito: 100 €
- Swap di euro contro dollari: 100 €/105 \$ (tasso di cambio: 1 € = 1,05 \$)
- Nuovo valore nominale del debito: 105 \$
- Valutazione dello strumento di debito secondo la versione modificata del regolamento: 98,13 € (sulla base di un tasso di cambio di mercato: 1 € = 1,07 \$)

Osservazioni - La passività non è più in moneta nazionale bensì in divisa estera perché, in definitiva, il debitore deve solo effettuare un pagamento in valuta estera. L'impiego del tasso di cambio di mercato evidenzia il costo effettivo dei dollari che il debitore dovrà acquistare (o prendere a prestito) sul mercato. Nell'esempio considerato l'apprezzamento della moneta nazionale riduce tale costo di € 1,87.

³² Negli esempi che seguono, si considera che la moneta nazionale sia l'euro (€).

4) "Catena" di swap

- Valore nominale dello strumento di debito: 100 \$
- Swap di dollari contro yen: 100 \$/10500 ¥ (tasso di cambio: 1 \$ = 105 ¥)
- Swap di yen contro franchi svizzeri: 10500 ¥/168 CHF (tasso di cambio: 100 ¥ = 1,6 CHF)
- Valore nominale finale del debito: 168 CHF
- Valutazione dello strumento di debito secondo la versione modificata del regolamento: 93,33 € (sulla base di un tasso di cambio di mercato: 1 € = 1,8 CHF)

Osservazioni

- a) La denominazione pertinente del debito in valuta estera è quella nella moneta finale ricevuta all'inizio di ciascuna operazione di swap dall'emittente in una "catena" di swap.
- b) All'interno della "catena", l'euro può essere utilizzato in una delle fasi dell'operazione di swap. Se ciò avviene alla fine della catena, lo strumento di debito dovrebbe essere valutato come nel caso 1 (tasso di cambio concordato nel contratto di swap). In caso contrario il debito è convertito in euro sulla base del tasso di cambio di mercato della divisa ricevuta all'inizio dell'ultimo accordo di swap. Il tasso di cambio dell'euro convenuto in un contratto di swap intermedio non ha rilevanza.

5) Operazione di swap su un importo "parziale" (questo caso può essere combinato con qualsiasi altro, nel presente esempio è utilizzato il caso 1)

- Valore nominale dello strumento di debito: 100 \$ (per metà oggetto di swap con la moneta nazionale e per metà non oggetto di swap)
- Swap di dollari contro euro: 50 \$/47,62 € (tasso di cambio nell'operazione di swap: 1 € = 1,05 \$)
- Valutazione dello strumento di debito secondo la versione modificata del regolamento: 96,69 €, di cui:
 - * per la metà non oggetto di swap: 49,07 €
(sulla base di un tasso di cambio di mercato: 1 € = 1,07 \$)
 - * per la metà oggetto di swap: + 47,62 €

Osservazioni - Il tasso di cambio del contratto di swap è più appropriato del tasso di mercato per riflettere il costo della parte del debito oggetto di swap con la moneta nazionale.

REGOLAMENTO (CE) N. 2558/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 3 dicembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁴⁾, contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni da utilizzare ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea nell'intento di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.
- (2) Nel SEC 1995, così come nell'SCN 1993, gli swap sono definiti (paragrafo 5.67) come «accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni prestabilite, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento» ed è specificato che «le due principali categorie di swap sono gli swap su tassi d'interesse e gli swap su valute».

- (3) Nelle versioni originarie del SEC 1995 e dell'SCN 1993, i flussi di interessi scambiati tra due controparti nel quadro di qualunque tipologia di contratto di swap e dei contratti di forward rate agreement sono stati considerati come operazioni non finanziarie registrate nei redditi da capitale alla voce «Interessi».
- (4) Tale disposizione solleva problemi in modo tale che la Commissione ritiene necessario escludere tali flussi di interessi dai redditi da capitale, analogamente a quanto precisato nell'SCN 1993 riveduto.
- (5) È quindi opportuno registrare tali flussi tra le operazioni finanziarie come strumenti finanziari derivati, inclusi nel SEC 1995 nella voce F.3 «Titoli diversi dalle azioni».
- (6) Uno specifico trattamento di tali flussi dovrebbe essere definito per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.
- (7) Il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE ⁽⁶⁾, sono stati entrambi consultati ai sensi dell'articolo 3 di tali decisioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(1) GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 63.

(2) GU C 103 del 3.4.2001, pag. 8.

(3) Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2001.

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
F. VANDENBROUCKE

ALLEGATO

L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato come segue:

1) Al capitolo 4, il punto 4.47 è sostituito dal seguente:

"4.47. I flussi derivanti da operazioni di swap di qualunque tipo non devono essere considerati interessi né registrati tra i redditi da capitale [si vedano i punti 5.67, lettera d), e 5.139, lettera c), relativi agli strumenti finanziari derivati].

Analogamente, le operazioni nell'ambito di forward rate agreement (accordi per scambio futuro di tassi di interesse) non devono essere registrate come redditi da capitale [cfr. punto 5.67, lettera e)]."

2) Al capitolo 5:

a) al punto 5.67, le lettere d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

"d) swap, purché aventi un valore di mercato in quanto negoziabili o oggetto di contropartita. Gli swap sono accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni predeterminate, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento. Le principali categorie di swap sono gli swap di interessi, gli swap in cambi e gli swap di valute (denominati anche cross-currency interest swap). Gli swap di interessi comportano uno scambio di flussi di interessi di tipo diverso: ad esempio, tasso fisso contro tasso variabile, due diversi tassi variabili, tasso fisso in una valuta contro tasso variabile in un'altra, ecc. Gli swap in cambi (compresi tutti i contratti a termine) sono operazioni in divise estere a un tasso di cambio stabilito in anticipo. Gli swap di valute comportano lo scambio di una determinata quantità di due diverse valute con l'impegno di effettuare successivamente, a condizioni stabilite in precedenza, l'operazione opposta incluso lo scambio di flussi di interessi e di capitali. Nel sistema dei conti nessuno dei flussi risultanti è considerato reddito da capitale e tutte le operazioni vanno registrate nel conto finanziario.

e) forward rate agreement, purché il contratto abbia un valore di mercato in quanto negoziabile o oggetto di contropartita. Il forward rate agreement è un contratto con il quale due controparti, allo scopo di tutelarsi contro fluttuazioni dei tassi di interesse, concordano il trasferimento di flussi di interessi, a una certa data, con riferimento a importi nominali che non vengono mai scambiati. I flussi sono correlati alla differenza tra il tasso convenuto e il tasso di mercato alla scadenza. Nel sistema dei conti essi non sono considerati come redditi da capitale bensì devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati".

b) al punto 5.139, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

"c) Tutte le commissioni esplicite versate ai broker o agli altri intermediari o da questi ricevute per l'organizzazione di operazioni su opzioni, future o swap e di altri contratti su strumenti finanziari derivati sono trattate come pagamenti di servizi e registrate negli opportuni conti. Si considera che le parti che intervengono in un contratto di swap non prestino a vicenda un servizio, mentre gli eventuali importi corrisposti a terzi per organizzare l'operazione devono essere considerati pagamento di un servizio. In un contratto di swap che prevede lo scambio di capitali, i corrispondenti flussi sono registrati come operazioni inerenti allo strumento di riferimento e i flussi di altri pagamenti (escluse le commissioni) devono essere registrati alla voce "Strumenti finanziari derivati" (F.34). Se in teoria si può ritenere che il premio versato al venditore di una opzione includa il compenso del servizio, nella pratica risulta spesso impossibile individuare tale elemento. Pertanto, il prezzo intero deve essere registrato come acquisizione di attività finanziarie da parte dell'acquirente e come incremento di passività da parte del venditore.

d) Allorché i contratti di swap prevedono lo scambio di capitali, come nel caso degli swap di valute, il trasferimento iniziale dei capitali deve essere registrato come operazione inerente allo strumento di riferimento scambiato e non come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Allorché i contratti di swap non prevedono lo scambio di capitali, inizialmente non viene registrata alcuna operazione. In entrambi i casi viene implicitamente creato in quel momento uno strumento finanziario derivato con valore iniziale pari a zero. Successivamente il valore dello swap sarà uguale:

- 1) per gli importi di capitale, al valore corrente di mercato della differenza tra i previsti valori futuri di mercato dei capitali da riscambiare e gli importi specificati nel contratto;
- 2) per gli altri flussi, al valore corrente di mercato dei futuri flussi specificati nel contratto.

Le variazioni di valore nel tempo dello strumento finanziario derivato sono da registrare nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

I successivi ritrasferimenti dei capitali avverranno alle condizioni stabilite nel contratto di swap e potrebbero comportare lo scambio di attività finanziarie a un prezzo diverso dal prezzo di mercato di tali attività in quel momento. Il pagamento di contropartita tra le parti contraenti sarà quello specificato nel contratto. La differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo stabilito nel contratto è pari al valore di liquidazione dell'attività/passività quale risulta alla scadenza e va registrata come operazione inerente a strumenti finanziari derivati (F.34). Al contrario, gli altri flussi di un contratto di swap sono registrati come operazione inerente a strumenti finanziari derivati per gli importi effettivamente scambiati. Tutte le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati devono coincidere con il guadagno o la perdita di rivalutazione totale per l'intera durata del contratto di swap. Tale trattamento è analogo a quello illustrato per le opzioni che giungono a scadenza [cfr. lettera a)].

Per una unità istituzionale, un'operazione di swap o di forward rate agreement è registrata alla voce "Strumenti finanziari derivati" nella sezione delle attività in cui ha un valore attivo netto in quanto i pagamenti positivi netti accrescono il valore netto (e viceversa). Allorché l'operazione di swap presenta un valore passivo netto, essa va registrata nella sezione delle passività in quanto i pagamenti negativi netti accrescono il valore netto (e viceversa)."

3) È aggiunto il seguente allegato V:

"ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEL DISAVANZO PUBBLICO AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Ai fini delle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a fare alla Commissione nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi stabilita dal regolamento (CE) 3605/93 del Consiglio,⁽¹⁾ per "disavanzo pubblico" s'intende il saldo contabile "indebitamento netto/accreditamento netto" del settore amministrazioni pubbliche, compresi i flussi di pagamento di interessi risultanti da contratti di swap e di forward rate agreement. Questo saldo contabile è classificato con il codice EDPB9. A tal fine, gli interessi comprendono i suddetti flussi e sono classificati con il codice EDPD41.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 475/2000 (GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1)."

REGOLAMENTO (CE) N. 351/2002 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al SEC 95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea⁽¹⁾, con gli emendamenti di cui al regolamento (CE) n. 475/2000⁽²⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato e nel regolamento (CE) n. 3605/93, con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (nel seguito «SEC 95») istituito in virtù del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2223/96 prevede il quadro di riferimento delle norme, definizioni, classificazioni e principi contabili comuni per la presentazione dei conti degli Stati membri ai fini dei requisiti statistici della Comunità europea, onde ottenere risultati comparabili fra Stati membri.

(3) Il regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement⁽⁵⁾, ha modificato la classificazione dei flussi di interessi in base a contratti di swap e di forward rate agreement (FRA) dai redditi da capitale alle operazioni finanziarie, annunciando nel contempo la necessità di un trattamento specifico di questi flussi per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(4) Il regolamento (CE) n. 3605/93 deve pertanto essere modificato in conseguenza.

(5) Allo scopo di evitare confusioni per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 95, provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano con effetto al 1° gennaio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:

- 1) il codice «B.9» è sostituito da «EDP B.9»;
- 2) il codice «D.41» è sostituito da «EDP D.41».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(1) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(2) GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1.

(3) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(4) GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3.

(5) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione*

V.3. Vendite con patto di riacquisto (repurchase agreement)

1. Termini della questione

Le vendite con patto di riacquisto hanno assunto grande importanza nella maggior parte dei paesi europei e possono essere utilizzate sui mercati sia monetari sia mobiliari.

I titoli emessi dalle amministrazioni pubbliche sono spesso utilizzati in operazioni di questo tipo, in cui possono rappresentare il principale veicolo. Non è tuttavia questo il motivo per il quale tali operazioni sono incluse nel manuale. Le unità classificate in tale settore possono stipulare siffatti contratti per fornire o per ottenere liquidità.

In tali condizioni le vendite con patto di riacquisto possono avere un'incidenza sul calcolo del debito delle amministrazioni pubbliche. Tale incidenza è diretta allorché è un'unità delle amministrazioni pubbliche la parte che ottiene un finanziamento in tali operazioni (con registrazione di una nuova passività). Se due unità incluse in tale settore stipulano una siffatta operazione non si ha alcuna incidenza, per effetto della norma del consolidamento, tranne nel caso di una rivendita dell'attività da parte dell'assegnatario (vedi oltre, 3.f.).

Il SEC 95 contiene specifiche raccomandazioni al riguardo, pur non fornendo una precisa definizione di tale strumento finanziario.

L'SCN 1993 (paragrafo 11.32.) precisa che: "Le vendite con patto di riacquisto sono operazioni mediante le quali un'unità istituzionale vende titoli ad un'altra unità a un prezzo specificato. La vendita è effettuata con l'impegno di riacquistare gli stessi titoli o titoli simili a un prezzo prestabilito a una data futura specificata (normalmente a brevissimo termine, ad esempio dall'oggi all'indomani) o a una data decisa discrezionalmente dall'acquirente".

Specifica inoltre che: "La sua natura economica è simile a quella di un prestito garantito in quanto l'acquirente dei titoli fornisce al venditore anticipi garantiti dai titoli per il periodo dell'accordo, ricevendo un compenso dal prezzo stabilito allorché l'operazione è rovesciata".

Un'operazione di pronti contro termine è pertanto un accordo di vendita e di riacquisto che vincola una delle controparti. In effetti, alla scadenza, o prima se il contratto lo prevede, il "compratore" (o assegnatario) temporaneo è obbligato a restituire lo stesso titolo (o un titolo equivalente) al "venditore" (o cedente) originario che si è impegnato a riacquistarlo al prezzo fissato nel contratto. Generalmente le disposizioni nazionali impongono di individuare separatamente in un portafoglio i titoli utilizzati in un'operazione di pronti contro termine. Inoltre, su alcuni mercati si osservano elementi più complessi (come il "marginning").

2. Norme da applicare

a. **Trattamento previsto nel SEC 95 (per memoria)**

Il SEC 95 specifica chiaramente il trattamento delle vendite con patto di riacquisto, in linea con l'SCN e con il quinto manuale della bilancia dei pagamenti.

L'elemento principale è costituito dalla comparsa in un'operazione di questo tipo di un nuovo strumento finanziario. Un'operazione di pronti contro termine crea una nuova relazione tra due controparti.

Si determina una nuova serie di crediti e debiti reciproci. Nel conto patrimoniale del venditore si registra un aumento per effetto del contante ricevuto e disponibile per qualsiasi finalità, sul lato delle attività, e della sua contropartita, sul lato delle passività. Nel conto patrimoniale dell'acquirente non si registra alcun aumento, ma solo la sostituzione sul lato delle attività della voce contanti con un'altra voce.

Il trattamento delle vendite con patto di riacquisto è illustrato nel SEC 95 ai paragrafi 5.46., lettera f), 5.64., lettera a), e 5.81., lettera d). Esso si fonda su una doppia distinzione in base, in primo luogo, alla durata dell'operazione e, in secondo luogo, alla natura del possessore originario del titolo.

- Il paragrafo 5.46. del SEC 95 stabilisce che le "vendite con patto di riacquisto (repurchase agreement) a breve termine che costituiscono passività di istituzioni finanziarie monetarie" sono classificate nella sottorubrica F.29 (Altri depositi). Ad esempio, un'istituzione finanziaria monetaria vende "temporaneamente" titoli agli investitori ricevendo in contropartita liquidità per un certo periodo di tempo. La natura dell'operazione è in effetti molto simile a un deposito vincolato, salvo che l'investitore possiede una garanzia.
- Nella pratica, le vendite con patto di riacquisto con durata superiore a un anno non sono molto frequenti. La scadenza di tali operazioni va generalmente dal giorno successivo a tre mesi.
- Il paragrafo 5.81. del SEC 95 stabilisce che le "vendite con patto di riacquisto (repurchase agreement) a breve termine che costituiscono passività di unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie" sono registrate nella sottorubrica F.41 (Prestiti a breve termine). In tale operazione, lo scambio di contante riguarda unità istituzionali che non gestiscono depositi. Nel SEC 95, per convenzione "i depositi a breve termine accettati dalle unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie, residenti o non residenti, sono normalmente classificati nella sottorubrica prestiti a breve termine" (paragrafo 5.75.).
- Ad ogni modo, a prescindere dalla natura di una controparte, allorché non riguarda un breve periodo, l'operazione di pronti contro termine è considerata inerente a un prestito a lungo termine (F.42).
- Il paragrafo 5.64., lettera a), del SEC 95 stabilisce che la sottovoce F.332 (Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati) non include "le operazioni inerenti a titoli connessi a vendite con patto di riacquisto". "I titoli prestati o soggetti al riacquisto non mutano di conto patrimoniale e restano classificati nella sottovoce AF.332".

Secondo tali disposizioni, non si registrano operazioni a livello dei titoli. Non vi è assolutamente un trasferimento della proprietà dei titoli sotto il profilo economico, il quale nel SEC 95 prevale sulle disposizioni giuridiche. In effetti è il venditore ad essere esposto al rischio di fluttuazioni del valore di mercato dell'attività.

Secondo il SEC, in un'operazione di pronti contro termine, i titoli rimangono nei conti del possessore originario. Poiché non si ha trasferimento della proprietà, non è possibile registrare alcuna operazione riguardo ai titoli (paragrafo 5.02.). Il titolo che interviene in un'operazione di vendita con patto di riacquisto non costituisce direttamente il fine di questa. Non rappresenta un mezzo d'investimento sui mercati finanziari. Ciò è chiaramente indicato dal tasso d'interesse associato, basato sulla scadenza dell'impegno.

b. Norme aggiuntive

Alcuni problemi in merito alle vendite con patto di riacquisto non sono menzionati nel SEC 95. Il trattamento di base richiede un'integrazione.

- 1) Qualora per le vendite con patto di riacquisto stipulate con banche non siano disponibili informazioni sulla durata, sarebbe accettabile considerare tali operazioni come strumenti finanziari a breve termine e registrarle pertanto nei depositi.
- 2) Lo scarto tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine dovrebbe essere registrato come interessi, applicando il criterio della competenza economica, ed essere incluso nei redditi da capitale.
- 3) Le disposizioni circa le vendite con patto di riacquisto si applicano a qualunque attività utilizzata in un'operazione di questo tipo e non soltanto ai titoli.
- 4) Il trattamento specificato nel SEC 95 per le vendite con patto di riacquisto si applica soltanto nel caso in cui il venditore originario dell'attività sia vincolato a riacquistarla alle condizioni inizialmente concordate.
- 5) Un'effettiva consegna dei titoli utilizzati nell'operazione, segnatamente ricorrendo a sistemi elettronici di deposito, non ha alcun effetto sul trattamento concettuale.
- 6) Nel caso in cui un operatore economico rivenda un'attività "acquisita" nel quadro di un'operazione di pronti contro termine, nel suo conto patrimoniale viene effettuata una registrazione negativa.
- 7) Soltanto le concessioni di titoli in prestito per contanti possono essere trattate in maniera analoga alle vendite con patto di riacquisto.

3. Giustificazione delle norme

a. Durata

Tale disposizione è basata sull'esperienza. La maggior parte delle operazioni di vendita con patto di riacquisto presenta una brevissima scadenza, di solito il giorno successivo. Ovviamente non si tratta di uno strumento per investire liquidità sul lungo periodo. La flessibilità, che è una delle sue caratteristiche fondamentali, spiega anche lo sviluppo delle operazioni a breve termine. In tali condizioni, la semplificazione proposta è ritenuta un'approssimazione accettabile.

b. Valutazione

Le vendite con patto di riacquisto sono considerate prestiti o depositi. Il valore è pertanto basato sul finanziamento originario. In altre parole, l'importo in contanti scambiato all'inizio del periodo è il valore del nuovo strumento finanziario. Non vi sono guadagni in conto capitale come nel caso delle normali operazioni su titoli.

Anche l'interesse maturato è incluso nel prezzo dell'operazione. Può risultare necessario rettificare l'importo registrato come interessi, innanzitutto per escludere commissioni o oneri, registrati come compenso del servizio (nella pratica tuttavia tale importo, quando è trascurabile, potrebbe essere ignorato) e, in secondo luogo, per tenere conto delle operazioni inerenti ad attività denominate in valuta estera. In tal caso, la variazione di valore dell'attività conseguente a un eventuale effetto della variazione del tasso di cambio non è imputata alla remunerazione dell'operazione di prestito di fondi.

Il prezzo di riacquisto dovrebbe essere stimato sulla base del tasso originario di cambio e qualsiasi scarto dovrebbe essere registrato come guadagno o perdita nominale in conto capitale nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività. Per ragioni pratiche, potrebbe risultare più semplice partire dall'ammontare dei guadagni o delle perdite in conto capitale (purché l'effetto della variazione del tasso di cambio sia correttamente individuato), per defalcare successivamente gli interessi sulle operazioni di pronti contro termine utilizzando una stima basata su una durata media.

c. Strumenti utilizzati

Il SEC 95 e l'SCN 93 contemplano soltanto le vendite con patto di riacquisto di titoli, normalmente titoli di Stato e buoni del Tesoro, in considerazione della grandezza e della liquidità del loro mercato. In alcuni paesi possono essere utilizzati anche altri strumenti, segnatamente i prestiti accordati a operatori non finanziari sulla base di alcuni criteri. Il trattamento come vendite con patto di riacquisto dovrebbe essere applicato anche in questo caso. Pertanto la definizione del SEC 95 delle vendite con patto di riacquisto dovrebbe essere ampliata per comprendere qualsiasi operazione mediante la quale un operatore economico riceve un importo in contanti per un determinato periodo di tempo fornendo in contropartita, a titolo di garanzia, una qualunque attività da lui detenuta, con l'impegno di riacquistarla. Ovviamente tuttavia, fatta eccezione per le operazioni con le banche centrali (che non riguardano le unità delle amministrazioni pubbliche), per le operazioni di vendita con patto di riacquisto si utilizzano normalmente titoli.

d. Clausola di riacquisto

Come indicato in precedenza, deve sussistere per il venditore originario (cedente/mutuatario dei fondi) un obbligo a riacquistare i titoli. Da un punto di vista giuridico, l'acquirente o assegnatario è titolare di un diritto incontrovertibile. Alla scadenza, la situazione iniziale sarà automaticamente compensata da un'operazione contraria, a prescindere dalle nuove condizioni sul mercato.

Se i contratti stabiliscono che il venditore ha soltanto la facoltà di riacquistare i titoli, non si dovrebbe applicare il trattamento previsto per le vendite con patto di riacquisto. Gli accordi contemplano unicamente una promessa. In tal caso è talvolta usata l'espressione "vendite con patto di riacquisto spurie". Lo stesso può essere osservato nelle operazioni di vendita/riacquisto che presentano grandi analogie con le operazioni di vendita con patto di riacquisto per quanto concerne la natura economica dell'operazione, ma anche talune differenze tecniche. Le operazioni di vendita/riacquisto dovrebbero essere tuttavia trattate come operazioni di pronti contro termine nel caso in cui il possessore originario sia vincolato a procedere al riacquisto e l'assegnatario sia titolare di un diritto incontrovertibile a riottenere la propria liquidità. Pertanto, le operazioni dovrebbero essere registrate in maniera identica e, se necessario, le fonti utilizzate per la contabilizzazione dovrebbero essere corrette, segnatamente nei rispettivi portafogli.

Se il venditore originario non è vincolato a riacquistare l'attività o le attività, l'operazione verrebbe considerata come un effettivo trasferimento di proprietà. Per i titoli dovrebbe essere registrata una variazione nel portafoglio di ciascuna parte contraente, senza alcun aumento nel conto patrimoniale del venditore. Si ricorda che, a norma delle disposizioni del SEC 95 contenute nel paragrafo 5.05., l'attività condizionata corrispondente all'eventuale rivendita non dovrebbe essere affatto inclusa nel conto finanziario.

In taluni casi l'operazione di riacquisto, anche se non dispone di basi giuridiche, è in realtà abbastanza sicura in considerazione della natura delle parti. È il caso, ad esempio, delle operazioni di vendita con patto di riacquisto cui partecipano due unità classificate nelle amministrazioni pubbliche. Tuttavia la regola circa l'obbligo incontrovertibile dovrebbe essere applicata in maniera alquanto restrittiva. I contabili nazionali dovrebbero prevedere eccezioni soltanto in casi limitati, allorché è evidente che in caso di contenzioso l'obbligo sarà sicuramente riconosciuto dall'autorità giudiziaria o di arbitrato.

e. Consegna dei titoli

In conformità alle disposizioni nazionali e alle prassi di mercato, accade assai frequentemente che i titoli siano effettivamente consegnati all'acquirente. Ciò avviene in particolare allorché è necessaria soltanto una modifica delle registrazioni di deposito attraverso un efficace sistema di consegna/pagamento elettronici.

In linea di massima ciò non muta la natura dell'operazione come vendita con patto di riacquisto sotto il profilo economico, ma complica in qualche misura il processo di contabilizzazione e può dar origine a discrepanze come indicato più oltre. Poiché l'operazione registra gli strumenti nei prestiti o nei depositi e si suppone che l'assegnatario non abbia acquistato titoli, il portafoglio dell'acquirente deve essere corretto se l'attività vi è entrata. Lo stesso può avvenire nel portafoglio del detentore originario, cosicché egli mantiene l'attività nel suo portafoglio oltre al nuovo strumento che rappresenta il finanziamento temporaneo in contanti.

Persino nel caso della consegna, si suppone che il "venditore" mantenga il suo diritto di proprietà sui titoli che ha trasferito. Il problema principale sta nel fatto che egli si assume i rischi, ad esempio se il valore dei titoli risultasse inferiore al prezzo di riacquisto per effetto di una variazione delle condizioni di mercato. In caso d'inadempienza dell'emittente del titolo, egli dovrebbe pagare la somma predeterminata al prestatore. Normalmente, il venditore continua a ricevere i benefici (quali interessi o dividendi) associati ai titoli. Ciò significa che se tali pagamenti sono effettuati durante il periodo in cui è in essere il contratto, l'acquirente temporaneo deve rimborsarli.

f. Vendita di un'attività nel corso di un'operazione di pronti contro termine

Può succedere che l'acquirente ("assegnatario"/fornitore di liquidità) venda l'attività ricevuta nel quadro dell'operazione di vendita con patto di riacquisto prima della seconda fase dell'operazione. In tal caso nel portafoglio dell'acquirente va effettuata una registrazione negativa quale contropartita dei proventi in contanti ottenuti dalla vendita. Tuttavia la relazione iniziale conseguente all'operazione di vendita con patto di riacquisto non scompare e non è affatto modificata dalla seconda operazione.

L'acquirente temporaneo è vincolato a restituire un titolo "comparabile". Questo è il motivo per il quale il suo conto patrimoniale deve presentare un'attività negativa. Tale registrazione indica anche che l'acquirente è ora teoricamente esposto a un rischio di mercato, contrariamente a prima della rivendita.

Tale trattamento può tuttavia dare origine ad alcune difficoltà che non sono comunque specifiche alle operazioni cui partecipano unità delle amministrazioni pubbliche, ma che costituiscono un problema generale di questo tipo di operazioni. In breve, il risultato può essere da prima un valore negativo nei portafogli di alcuni operatori economici. L'individuazione di tali operazioni può essere difficile, segnatamente nel caso dei flussi con l'estero.

g. Concessione di titoli in prestito

In alcuni paesi gli investitori sui mercati mobiliari fanno largo ricorso alla concessione di titoli in prestito per diversi motivi, quali la copertura di posizioni a breve termine, o per la gestione di posizioni in relazione a strumenti finanziari derivati.

Allorché vi è un effettivo flusso di cassa, è evidente, sotto il profilo economico, che il caso presenta molte analogie con un'operazione di vendita con patto di riacquisto. Non si ha un definitivo trasferimento della proprietà ed esiste un fermo impegno a realizzare l'operazione speculare sui titoli. Pertanto l'operazione deve essere registrata tra i prestiti o i depositi, in base alle disposizioni generali sopra ricordate.

Tale assimilazione è in linea con le disposizioni del SEC 95. L'ultima frase del paragrafo 5.64., lettera a), precisa che "i titoli prestati o soggetti al riacquisto non mutano di conto patrimoniale e restano classificati nella sottovoce AF.332" (nel caso dei titoli a lungo termine, ma lo stesso vale anche per i titoli a breve termine). In tal caso è necessaria anche una registrazione negativa nel portafoglio dell'acquirente.

Per contro le concessioni di titoli in prestito senza flussi di cassa (normalmente senza garanzia e con scadenze molto ravvicinate) non dovrebbero essere assimilate a un'operazione di vendita con patto di riacquisto. Questo caso non è preso in considerazione nel SEC 95 (né nell'SCN). Si tratta in realtà di un "prestito di materiali" che non è riconosciuto come uno strumento finanziario. Il paragrafo 5.69. del SEC precisa che si ha prestito "allorché i creditori prestano fondi". I conti finanziari non dovrebbero essere interessati da alcuna operazione (stock e flussi).

Normalmente nel sistema dei conti delle parti contraenti non si registra alcuna incidenza sul conto patrimoniale, salva forse una scrittura "fuori conto patrimoniale" per contabilizzare l'operazione speculare a termine. In alcuni paesi tuttavia i portafogli riflettono direttamente l'operazione. Vanno distinti due casi.

Allorché è possibile distinguere tra concessioni di titoli in prestito per contanti e senza contanti, sarebbe preferibile classificare le operazioni di quest'ultimo tipo negli "altri conti attivi e passivi" e non tra i depositi o i prestiti.

Allorché tale distinzione non è possibile, il trattamento dovrebbe dipendere dall'aliquota di ciascun tipo di operazioni nel dato globale, stimata grazie a informazioni specifiche. È ipotizzabile che soltanto una piccola parte di tali operazioni avvenga senza movimento di denaro. Pertanto, in mancanza di dati attendibili, potrebbe essere applicato un trattamento analogo a quello previsto per le vendite con patto di riacquisto per tutte le operazioni.

4. Incidenza sul debito

Tale incidenza deve essere analizzata per entrambe le situazioni in cui può trovarsi il settore delle amministrazioni pubbliche riguardo a tali categorie di strumenti finanziari.

Se un'unità delle amministrazioni pubbliche assume la funzione di "cedente", venditore temporaneo o "beneficiario del flusso di cassa", si ha un'incidenza sul debito lordo poiché la voce "prestiti" (F.4) è aumentata in contropartita dei fondi presi a prestito. Tuttavia se la controparte è un'altra unità classificata nelle amministrazioni pubbliche l'effetto si annulla a livello consolidato.

Se un'unità assume la funzione di "assegnatario", che fornisce fondi a un operatore economico classificato in un altro settore, in particolare un'istituzione finanziaria monetaria, non si ha alcuna incidenza sul debito lordo a livello consolidato. Se un'unità classificata tra le amministrazioni pubbliche (quale un'agenzia del Tesoro) gestiva precedentemente i fondi si ha un'incidenza positiva sul debito lordo.

Va sottolineato come l'incidenza sia notevolmente diversa nel caso in cui l'operazione non venga riconosciuta come una operazione di vendita con patto di riacquisto o assimilata a questa (cfr. 3.d.), ossia manchi un fermo impegno a realizzare l'operazione speculare. Vi è in questo caso un trasferimento di proprietà dell'attività. Un'incidenza sul debito pubblico si ha soltanto allorché un'unità classificata nelle amministrazioni pubbliche presta titoli pubblici a una controparte classificata in un diverso settore, o li riceve da questa in prestito, in quanto il debito consolidato è rispettivamente aumentato (diminuzione delle attività) o diminuito (aumento delle attività). Le operazioni su altri titoli con una controparte simile o, a prescindere dagli strumenti, con un'unità classificata nelle amministrazioni pubbliche non producono alcuna incidenza.

5. Trattamenti contabili

Un'unità delle amministrazioni pubbliche stipula con una banca un contratto di vendita con patto di riacquisto (su titoli del Tesoro) per un valore di 100. La scadenza originaria è di tre mesi. Il prezzo di riacquisto è 101.

1) Alla data iniziale

Unità delle amministrazioni pubbliche				Banca				
Conto finanziario								
ΔA				ΔP	ΔA			ΔP
F.22	-100				F.22	+100	F.29	+100
F.29	+100						B.9	0
		B.9	0			B.9	0	

2) Alla scadenza (se non vi è stato rimborso anticipato)

Unità delle amministrazioni pubbliche				Banca				
Conto non finanziario								
I				R	I			R
			D41	1	D41	1		
B.9	+1				B.9	-1		
Conto finanziario								
ΔA				ΔP	ΔA			ΔP
F.22	+101				F.22	-101	F.29	-100
F.29	-100						B.9	-1
		B.9	+1			B.9	-1	

Allegati

**REGOLAMENTO (CE) N. 475/2000 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla
procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea**

(GU L 58, 3.3.2000, pag.1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le definizioni dei termini "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽³⁾ con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati; il regolamento (CE) n. 2223/96 ⁽⁴⁾ ha sostituito il predetto sistema con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito "SEC 95").

(2) La definizione di "debito pubblico" contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e nel regolamento (CE) n. 3605/93 deve essere nuovamente precisata con riferimento ai codici della nomenclatura del SEC 95; nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito; pertanto, gli strumenti finanziari derivati non devono essere inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi; per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.

(3) Il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all'articolo 104 del trattato.

(4) Le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell'evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri; le spese per interessi sono intrinsecamente connesse al debito pubblico; il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all'interno delle amministrazioni pubbliche; occorrerebbe rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi; la metodologia del SEC 95 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali; occorrerebbe chiarire con quale modalità le cifre relative alle spese per interessi devono essere fornite dagli Stati membri alla Commissione.

(5) Le definizioni e i codici di nomenclatura del SEC 95 possono essere soggetti a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali o per altre ragioni; le revisioni del SEC 95 o le modifiche della sua metodologia vengono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, in base alle regole di competenza e di procedura fissate dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96.

(6) L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 stabilisce che il vecchio sistema europeo dei conti economici integrati doveva continuare ad essere utilizzato per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri alla Commissione nel quadro della procedura relativa ai disavanzi eccessivi per un periodo transitorio fino alla notifica del 1o settembre 1999,

(1) GU C 376 E, 28.12.1999, pag.18.

(2) Parere reso il 17 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

*(non riportato, cf. versione modificata del
Regolamento (CE) N. 3605/93 del Consiglio)*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

REGOLAMENTO (CE) N. 3605/93 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1993
relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al
trattato che istituisce la Comunità europea

(GU L 332, 31.12.1993, p.7)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
considerando che le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) ⁽³⁾; che sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC; che queste definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni; che la revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato;

considerando che la definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC;

considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽⁴⁾ fornisce una definizione adeguata e dettagliata del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

considerando che ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura;

considerando che occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione dei propri disavanzi

previsti ed effettivi e dell'ammontare del debito; considerando che a norma dell'articolo 104, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico; che se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, la Commissione tiene conto di tutti i fattori significativi; che la Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

Definizioni

*Articolo 1**

1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi seguenti sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito «SEC 95») adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96 ⁽⁵⁾. I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95.

2. Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), suddiviso nei sottosectori «amministrazioni centrali» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) e «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC 95.

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 8 e GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

⁽³⁾ Istituto statistico delle Comunità europee, Sistema europeo di conti economici integrati SEC - seconda edizione.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

* Articoli 1, 2, 4, 5 e 7 come modificati dal Regolamento del Consiglio N° 475/2000 (GU L 58, 3.3.2000, pag.1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

L'esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3. Per «disavanzo (o avanzo) pubblico» si intende l'indebitamento (o accreditamento) (B.9) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (D.41) quali definiti nel SEC 95.

4. Per «investimenti pubblici» si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quali definiti nel SEC 95.

5. Per «debito pubblico» si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell'anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell'anno.

Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.

*Articolo 2**

Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e del presente regolamento, il prodotto interno lordo è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti (PIL pm) (B.1*g), quale definito nel SEC 95.

Articolo 3

1. Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto sono le cifre determinate dagli Stati membri per l'anno in corso in linea con le più recenti decisioni delle loro autorità di bilancio.

2. Per cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico si intendono i risultati stimati, provvisori o definitivi, per un anno passato.

SEZIONE 2

Norme e campo d'applicazione relativi alla comunicazione

*Articolo 4**

1. A decorrere dall'inizio del 1994 gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte l'anno, la prima entro il 1o marzo dell'anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o settembre dell'anno n, i propri disavanzi pubblici previsti ed effettivi, nonché l'ammontare del loro debito pubblico effettivo.

2. Anteriormente al 1o marzo dell'anno n gli Stati membri:

- comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto per l'anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l'anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 ed n-4;

- forniscono simultaneamente alla Commissione per gli anni n, n-1 ed n-2 i rispettivi disavanzi dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra quest'ultimo disavanzo e il disavanzo pubblico. Le cifre suddette comprendono in particolare i dati relativi all'indebitamento netto dei sottosettori S.1311, S.1312, S.1313 e S.1314;

- comunicano alla Commissione la stima del debito pubblico effettivo alla fine dell'anno n-1 e il debito pubblico effettivo per gli anni n-2, n-3 ed n-4;

- forniscono simultaneamente alla Commissione per gli anni n-1 ed n-2 le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e degli altri fattori pertinenti alla variazione del debito pubblico.

3. Anteriormente al 1o settembre dell'anno n gli Stati membri:

- comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto, aggiornato, per l'anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, nonché i dati integrativi specificati al paragrafo 2, secondo trattino;

- comunicano alla Commissione l'ammontare effettivo del loro debito pubblico per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, nonché i dati integrativi specificati al paragrafo 2, quarto trattino.

4. Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari.

Le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l'anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari.

Qualora l'anno finanziario sia diverso dall'anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993.

*Articolo 5**

Gli Stati membri forniscono alla Commissione secondo le modalità indicate dall'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi (consolidati).

Articolo 6

Gli Stati membri forniscono alla Commissione una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l'anno n e l'importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.

*Articolo 7**

In caso di revisione del SEC 95 o di modifica della sua metodologia, che dovrà essere decisa dal Consiglio o dalla Commissione in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli articoli 1, 2 e 4 i nuovi riferimenti al SEC 95.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

Framework for the
Reporting of Government Deficit and Debt Levels
in accordance with Council Regulation (EC) N° 3605/93,
as amended by Council Regulation (EC) N°475/2000,
and the Statements contained in the Council Minutes of 22/11/1993.

- **Reporting before [...] -**

241

Table 1: Reporting of government deficits and debt levels and provision of associated data.

Table 2: Provision of the data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit.

Table 3: Provision of the data which explain the contributions of the government deficit and the other relevant factors to the variation in the government debt level.

Table 4: Provision of other data in accordance with the statements contained in the Council minutes of 22/11/1993.

Please mention data sources and whether the data supplied are confidential or publicly available



Table 1: Reporting of government deficits and debt levels and provision of associated data in accordance with the definitions and rules laid down in Council Regulation (EC) No 3605/93, as amended by Council Regulation (EC) No 475/2000.

Member State:	ESA 95 codes	Year			
		20.. (1), (2)	20.. (1), (2)	20.. (1)	20.. (1)
Data are in ... (units of currency) Date: .../.../20..		20... planned			
Net borrowing (-)/ net lending (+)					
General government					
- Central government					
- State government					
- Local government					
- Social security funds					
General government consolidated gross debt					
Level at nominal value outstanding at end of year					
<i>By category:</i>					
Currency and deposits					
Securities other than shares, exc. financial derivatives					
Short-term					
Long-term					
Loans					
Short-term					
Long-term					
Gross fixed capital formation					
Interest (consolidated)					
Gross domestic product at current market prices					
forecast (3)					

(1) Please indicate status of data: estimated, half-finalised, final.

(2) Data for sub-sectors to be provided in accordance with an agreement reached in the Expert Group "Comparison of Budgets".

(3) Forecast of level of government debt to be provided by the Member States in accordance with statement No 7 to the Council Minutes of 23/11/1993.

Table 3: Provision of the data which explain the contributions of the government balance and the other relevant factors to the variation in the government debt level in accordance with Article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93 and the Statement No 7 to the Council Minutes of 22/11/1993.

	Year		Specifications
	20.. (1)	20.. (1)	
Member State:			
Data are in ... (units of currency)			
Date: .../.../20..			
Net borrowing (+)/lending (-)(B.9) of general government			
<i>(ESA 95 accounts)</i>			
Net acquisition of financial assets (consolidated)			
Currency and deposits (F.2) (+/-)			
Securities other than shares (F.3) (+/-)			
Loans (F.4)			
Granted (+)			
Repayments (-)			
Shares and other equity (F.5)			
Acquisitions (+)			
Sales (-)			
Other financial assets (F.1, F.62 and F.7) (+/-)			
Adjustments (consolidated)			
Net incurrence of liabilities in financial derivatives (F.34) (-/+)			
Net incurrence of other liabilities (F.62 and F.7) (-/+)			
Appreciation(+)/depreciation(-) of foreign-currency debt			
Issuances above(-)/below(+) par			
Difference between interest accrued (EDP D.41)(-), and interest paid (+) and capital uplift (+/-)			
Redemptions of debt above(+)/below(-) par			
Changes in sector classification (K.12.1**) (+/-)			
Other volume changes in financial liabilities (K.7**, K.8**, K.10**) (-)			
Statistical discrepancies			
Discrepancy between financial and capital accounts(+/-)			
Other (+/-)			
Change in government gross debt (2)			
Please note that the sign convention for net borrowing / net lending is different from tables 1 and 2.			
* Due to exchange-rate movements and to swap activity.			
(1) Please indicate the status of the data: estimated, half-finalised, final.			
(3) Forecast change in government debt to be provided in accordance with statement N° 7 by the Member States to the Council minutes of 23/11/1993.			

Indice

A

Amministrazioni pubbliche (delimitazione del settore) <i>vedi parte I</i>	7
Apporti di capitale <i>vedi cap. II.3</i>	64
Apporti di capitale in natura <i>vedi cap. II.3.2</i>	73
Attività (ausiliarie) <i>vedi cap. IV.3</i>	183
(cessioni) <i>vedi cap. II.2</i>	40
(finanziarie e non finanziarie) <i>vedi cap. II.1</i>	27
Autorità monetarie <i>vedi cap. II.5</i>	104

B

Banca centrale <i>vedi cap. II.5.1</i>	104
Beni immateriali (non prodotti) <i>vedi cap. IV.1</i>	165
<i>cap. IV.2</i>	176
Buoni/Obbligazioni (titoli pubblici) <i>vedi cap. II.2.1</i>	40
<i>cap. II.3.1</i>	64
<i>cap. III.3</i>	136
<i>cap. V.1</i>	205
<i>cap. V.3</i>	223

C

Cambi <i>vedi cap. II.5.1</i>	104
Capitale proprio <i>vedi cap. II.3.1</i>	64
<i>cap. IV.3</i>	183
Cessione diretta e indiretta di attività <i>vedi cap. II.2</i>	40
Classificazione delle unità <i>vedi parte I</i>	7
Concessioni (pubbliche) <i>vedi parte IV</i>	163
Contributi <i>vedi parte I</i>	7
<i>cap. II.1.1</i>	27
<i>cap. II.2.2</i>	48
<i>cap. II.3.1</i>	64
<i>cap. III.2</i>	133
Contributi agli investimenti <i>vedi cap. II.1.1</i>	27
<i>cap. II.3.1</i>	64
<i>cap. II.3.2</i>	73
Contributi sociali <i>vedi cap. III.1</i>	127
<i>cap. III.2</i>	133

D		I	
Debiti		Imposte	
(assunzione e cancellazione)		<i>vedi cap. II.1</i>	27
<i>vedi cap. II.4.1</i>	79	<i>cap. III.1</i>	127
(garantiti)		<i>cap. IV.2</i>	176
<i>vedi cap. II.4.3</i>	101	Imposte e contributi sociali maturati	
(in valuta estera)		<i>vedi cap. III.1</i>	127
<i>vedi cap. V.2</i>	209	<i>cap. III.2</i>	133
(rinegoziazione)		Imprese pubbliche	
<i>vedi cap. II.4.2</i>	88	<i>vedi parte II</i>	25
Debito pubblico		Infrastrutture pubbliche	
<i>vedi cap. II.4</i>	79	<i>vedi cap. IV.4</i>	189
<i>parte V</i>	203	Interessi	
(calcolo)		<i>vedi cap. II.1</i>	27
<i>vedi cap. V.1</i>	205	<i>cap. III.3</i>	136
Delimitazione del settore (amministrazioni pubbliche)		<i>parte V</i>	203
<i>vedi parte I</i>	7	Interessi maturati	
Dismissioni		<i>vedi cap. III.3</i>	136
<i>vedi cap. II.5.2</i>	116	L	
Dividendi		Leasing finanziario	
<i>vedi cap. II.1.1</i>	27	<i>vedi parte IV</i>	163
<i>cap. II.2.1</i>	40	<i>cap. V.1</i>	205
<i>cap. II.3.1</i>	64	Leasing operativo	
<i>cap. II.5</i>	104	<i>vedi cap. IV.1</i>	165
<i>cap. III.3</i>	136	<i>cap. IV.4</i>	189
<i>cap. IV.4</i>	189	Licenze	
		<i>vedi cap. IV.2</i>	176
E		Licenze UMTS	
Effetto retroattivo (sentenze)		<i>vedi cap. IV.2</i>	176
<i>vedi cap. III.4</i>	161	Locazioni	
		<i>vedi parte IV</i>	163
F		M	
Fondi pensione		Momento di registrazione	
<i>vedi cap. I.2</i>	18	<i>vedi cap. II.2.1</i>	40
G		<i>cap. II.4.1</i>	79
Garanzie (debiti garantiti)		<i>parte III</i>	125
<i>vedi cap. II.4.3</i>	101	<i>cap. IV.1</i>	165
		<i>cap. IV.2</i>	176
H		Monetizzazione/Demonetizzazione di oro	
Holding (pubblica)		<i>vedi cap. II.5.1</i>	104
<i>vedi cap. II.2.1</i>	40		
<i>cap. II.2.2</i>	48		

O		S	
Operazione finanziaria		Sentenze	
<i>vedi cap. II.1.1</i>	27	<i>vedi cap. III.4</i>	161
<i>cap. II.2.1</i>	40	Settore finanziario	
Operazioni di distribuzione e di		<i>vedi cap. II.5</i>	104
redistribuzione		Società	
<i>vedi parte III</i>	125	(ausiliarie)	
Organismi regolatori del mercato		<i>vedi cap. IV.3</i>	183
<i>vedi cap. I.2</i>	18	(pubbliche)	
Oro		<i>vedi parte II (II.3-II.4)</i>	64
(monetario)		(settore)	
<i>vedi cap. II.5.1</i>	104	<i>vedi cap. IV.4</i>	189
(monetizzazione/demonetizzazione)		Strumenti di copertura	
<i>vedi cap. II.5.1</i>	104	<i>vedi cap. V.2</i>	209
P		Strumenti finanziari derivati	
Passività condizionate		<i>vedi cap. II.2.3</i>	52
<i>vedi cap. II.4.3</i>	101	<i>parte V</i>	203
Privatizzazione		Swap	
(paesi candidati)		<i>vedi cap. V.2</i>	209
<i>vedi cap. II.2.3</i>	52	T	
(proventi)		Telefonia mobile (licenze)	
<i>vedi cap. II.2</i>	40	<i>vedi cap. IV.2</i>	176
R		Terreni (vendite)	
Realtà economica		<i>vedi cap. IV.2</i>	176
(in opposizione alla forma giuridica)		Trasferimenti in conto capitale	
<i>vedi cap. II.1.1</i>	27	<i>vedi parte II (II.1-II.4)</i>	27
Redditi da lavoro dipendente		<i>cap. III.1</i>	127
<i>vedi cap. III.2</i>	133	<i>cap. III.3</i>	136
Reddito (in contabilità nazionale)		<i>cap. IV.4</i>	189
<i>vedi cap. II.1.1</i>	27	U	
Reddito da impresa		Unità	
<i>vedi cap. II.1.1</i>	27	(che esercitano attività finanziarie)	
<i>cap. II.1.2</i>	33	<i>vedi cap. I.2</i>	18
<i>cap. II.2.1</i>	40	(classificazione)	
Restituzione in natura		<i>vedi parte I</i>	7
<i>vedi cap. II.2.3</i>	52	V	
		Vendite con patto di locazione	
		(sale and leaseback)	
		<i>vedi cap. IV.3</i>	183
		Vendite con patto di riacquisto	
		(repurchase agreement)	
		<i>vedi cap. V.3</i>	223
		Voucher	
		<i>vedi cap. II.2.3</i>	52